This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

48. g. 6

✓

DELL' ANTICHITA'

DE' MUNICIPJ ITALIANI

Si quid novisti rectius istis
Candidus imperti, si non, his utere mecum.
HORAT. LIB. I. EPIST. VI.

Quest' Opera è posta sotto la tutela delle vigenti Leggi, essendosi adempito a quanto esse prescrivono.

SULL' ANTICHISSIMA ORIGINE
E SUCCESSIONE
DEI
GOVERNI MUNICIPALI
NELLE CITTA' ITALIANE

RICERCHE

DELL' AVVOCATO

ANTONIO PAGNONCELLI DI BERGAMO

SOCIO DI QUELL' ATENEO

TOMO I.

BERGAMO

NELLA STAMPERIA NATALI

M. DCCC. XXIII.

TAYLOR INSTITUTION
UNIVERSITY
7 MAY. 1940
OF OXFORD

ALLI NOBILI SIGNORI

ROCCO CEDRELLI Podestà.

PIETRO MORONI
TEODORO SONZOGNO
PAOLO CRISTOF. VITALBA
PAOLO BELLI
} Assessori.

Componenti la Congregazione Municipale
della Regia Città di Bergamo.

L' AVVOCATO ANTONIO PAGNONCELLI

Uno scritto, che diretto è ad illustrare l' antichissima Origine, e la perpetua successione del governo

municipale nelle Città Italiane, ad altri certamente un buon cittadino non potrebbe intitolarlo, che a quegli stessi distinti Personaggi, che hanno la principal cura delle cose pubbliche della sua Patria, la quale ogni giorno più bella ed agiata comparisce mercè dell' attentissima loro provvidenza. E tanto più è un debito il farne in essi un omaggio a questa Patria, poichè li suoi monumenti hanno somministrato gran parte dei lumi che mi furono scorta negli oscuri secoli, a traverso dei quali ho dovuto camminare per giugnere alla meta di queste ricerche. L' istessa occasione di questo lavoro da me intrappreso per soddisfare alla parte di Socio attivo di questo nostro Ateneo, nel

quale ho recitato quasi per intiero il mio ragionamento, ha tenuto sempre all' animo mio presenti i sensi di riconoscenza, che convengono ai membri di un Istituto, al quale questo Corpo Municipale è singolarmente concorso col suo favore a dar vita e nobile domicilio. Se non potete pregiare il merito del dono, quale mi hanno permesso di presentarvi le mie poche forze, gradite almeno in quello l' affetto della Patria, che lo ha prodotto, e che mi fa essere pieno di singolar devozione verso di chi santamente ne custodisce i diritti, e l' utilità ne promove.

Mal sentono gli stranieri, ed a noi Italiani danno taccia di vanità, perchè talora osiamo vantarci che in ogni gloriosa carriera l' Italia aperse la strada, e l' ha mostrata a tutti i popoli, che ora levano più alto il grido della loro fama. Ma se dietro l' invito di Orazio: *sume superbiam quæsitam meritis*, noi pecchiamo contro la modestia, non già in tale nostro vanto noi pecchiamo contro la verità, alla quale a forza debbono prestare assenso, per quanto poco rivolgano indietro lo sguardo, tutte le moderne nazioni tardo uscite da lunghissima barbarie: nè altro resta per offuscare la nostra gloria, chè il far eco a colui che disse, essere stati gl' Italiani alla testa, ed ora trovarsi alla coda di ogni importante invenzione.

Ma non perciò fia men vero, che il vigore degl' ingegni Italiani bastò solo a far

loro trovare ogni nuova via del grande e del bello in tempo, che tutto all' intorno oltre il giro delle Alpi in profondissima ignoranza dormivano gli spiriti; o al più certuni dietro a tal genere di scienza correvano, che dell' ignoranza era forse peggiore. Fu colpa sòltanto d' insuperabili ostacoli, se gl' Italiani sono rimasti indietro nel cammino. Il che però non sì di leggieri si vuole accordare in verun' altra cosa, eccetto che nell' ordine politico, nel quale rimasti siamo gli ultimi mercè di una divisione, che da cause remotissime, e forse dalla prima loro origine insanabili, è derivata, e non mai perchè mancato sia negl' Italiani o il genio della più alta scienza del governare, o il coraggio necessario a mantenere ed ampliare gli stati.

Questa medesima fatal divisione dell' Italia tra le sue cagioni ne richiama ad un' epoca delle più splendide, che abbiano illustrato il suo popolo; a quella epoca, io intendo, nella quale gl' Italiani nel consiglio e nelle armi spiegarono un vigore, col qua-

le emularono gli antichi Greci, e quella forma conseguirono di governi, ch' essi ebbero nei secoli più celebrati dai loro immortali monumenti: di quella epoca io parlo, nella quale le Città Italiane, scosso il giogo del vergognoso feudale servaggio, sotto il quale per tanto tempo ancora stette avvilito il restante dell' Europa, si eressero in altrettante repubbliche; donde, oltre insigni prove di amor patrio, di coraggio, e di saviezza, che le illustrarono, ne sursero que' benefizj, li quali durarono ancora, dopo che dall' amore eccessivo di libertà, come sempre avviene, in nuova servitù politica si precipitarono da se stesse. Frutto di quel generoso slancio furono la libertà personale di tutti i cittadini e del popolo delle campagne, l' impero delle leggi risorto, l' abolizione delle forme di giudizj le più irragionevoli e strane, la coltivazione delle arti più utili e belle, l' ardore del commercio, il risvegliamento degl' ingegni a ricondurre le morte lettere e le scienze, tanto che l' Italia in breve diventò la con-

trada più ricca d' Europa, e la fonte di ogni lume e civiltà, che indi più tardi si sparsero tra gli altri popoli, che la circondano.

Questa singolare e gloriosa epoca dell' Italiana istoria è stata abbastanza da celebri Scrittori illustrata, onde sarebbe imprudente presunzione il pretendere di recarle un maggior lume. Ma forse, per quanto a me pare, non furono appieno investigate tutte le cause, dalle quali fu preparata quella grande rivoluzione, e da quali principj le Città Italiane presero la mossa per giungere a quell' alto fine. Per il che io mi propongo di presentare alcune ricerche ed osservazioni sopra quella tra le cause, che per avventura fu la più trascurata da' nostri Scrittori che hanno trattato delle cose del medio evo, e la quale a mio avviso deve forse risguardarsi la principale, cioè sopra l' origine ed antichità dei governi municipali delle nostre Città, li quali di gran lunga precedettero la loro indipendenza acquistata nel secolo XII.

CAPO I.

Dell' origine dei governi comunali delle Città fuori dell' Italia posteriore al secolo XI.

Non vi ha dubbio che le Città Italiane al terminare del secolo XI., e molto più sino dai primi anni del seguente, spiegarono un consiglio ed una forza, che le resero capaci di lottare, e riportar vittoria non solo del governo Feudale, che allora era per tutta l' Europa nel colmo del suo vigore, ma di resistere ancora a potentissimi stranieri regnanti. Non è perciò men certo che le Città stesse tanto non avrebbero potuto intrapprendere, se molto prima non avessero avuto ciascheduna una forma di ben ordinato governo particolare, guidato da' proprj magistrati, sostenuto dalla forza di comuni deliberazioni, e fornito di ordini e di modi atti a porre in movimento una considerabile forza militare.

Ma come ciò ha potuto succedere in Italia tanto tempo innanzi, che nella Francia, nelle Spagne, nella Germania, e nell' Inghilterra apparisse nemmeno alcun principio di governo comunale nelle Città di quei vasti regni, le quali tutte dagl' Isto-

rici ne vengono rappresentate, quai dispregievoli unioni della sola classe infima del popolo, di vili meccanici artigiani, o di servi, tutti incurvati sotto il giogo di qualche barone, non diretti da alcun proprio magistrato, ma dal solo capriccio, e dalla sferza del padrone governati?

Hanno generalmente notato gl' istorici dei tempi posteriori, che la politica dei Re, per indebolire la sovverchia potenza dei loro baroni sempre indocili e rivoltosi, tra gli altri mezzi ricorse a quello di liberare a poco a poco dalla servitù gli abitanti delle Città, accordando a questi il privilegio di reggersi in comune. Ma apparisce che ciò sia stato fatto con tale limitazione di libertà, e con tanto intervallo tra le diverse concessioni di quei privilegj tutti particolari, per il riguardo senza dubbio di non ingelosire con repentino generale cangiamento l' ordine prepotente dei baroni, li quali avrebbero congiurato contro i Sovrani per mantenere l' usurpato dominio, che passarono quasi tre secoli prima, che divenisse generale il sistema dei governi comunali; che tale non diventò, se non quando l' autorità regia con l' abbassamento de' baroni si fu rassodata.

In fatti il diligentissimo Du Change, il quale ha raccolto la memoria delle carte di comunanza con-

cesse in Francia dai Re e da alcuni dei principali baroni, presenta le date delle più antiche concesse a tre o quattro Città dal Re Lodovico VII. poco prima della metà del secolo XII: indi va registrando un centinajo di altri simili privilegj accordati dai Re successori, ma nell' intervallo di tre secoli sino al XV. già inoltrato: prova certa, che in quella sì tarda epoca, non era peranco universale in Francia l' uso del governo comunale (1).

Non si hanno distinte notizie intorno il tempo della prima origine delle comunità nelle Città della Spagna, come ha notato Robertson (2): ma pare per testimonianza dell' Istorico Mariana (3) che sia stata molto ritardata, se soltanto nel 1350. diciotto Città della Castiglia, ottennero di sedere co' Grandi nelle Cortes del regno. Può fare eccezione Saragozza, capitale dell' Aragona; regno celebre per certe forme repubblicane, che lo distinsero sin dalla sua primitiva costituzione; onde viene notato che quella Città nell' anno 1118. godeva di qualche libertà politica, e si aveva fatta riconoscere eguale in ordine ai nobili della seconda classe.

---

(1) Du Change Glossar. ad verbum Comunantia.

(2) Introd. all' Istor. di Carlo V. Sez. I.

(3) Vol. II. pag. 221. citat. a Robertson ibid. Nota 18.

Il celebre Hume nell' impareggiabile sua istoria dell' Inghilterra pretende che alcune Città di quell' isola avessero corporazione sin sotto i Re Anglo-Sassoni. Ma certamente la conquista del Normanno Guglielmo, che sottomise gl' Inglesi al più duro giogo Feudale, sconvolse ogni ordine primitivo, e tolse ogni apparenza di libertà (1). Se si eccettua Londra capitale del regno, già grande sino a quei tempi per numero di popolo, e per il commercio, che tutto in quella era ristretto, la quale perciò sembra, che anche ne' primi tempi dopo la conquista abbia conservato certe libertà e privilegj, ed una rappresentanza di corpo comunale; nel rimanente lo stato generale delle Città e Borghi di quel Regno nel secolo XII. dagli scrittori Inglesi, che ne trattarono, ci viene descritto sotto il più miserabile aspetto, e quai domicilj della sola classe la più abbietta (2). Molti borghi però in seguito con l' esercizio di alcune arti grossolane le più necessarie alla società, e singolarmente le Città dei Porti acquistarono qualche ricchezza, sostenendo queste ultime un' ombra di commercio co' stranieri, ma più di tutto colle piraterie marittime, alle

(1) Istor. d' Inghilt. Part. I. Append. I.
(2) Brady, et Madox. Hume Append. II.

quali si applicavano in que' tempi feroci, nei quali poco era conosciuto il diritto pubblico, e meno ancora il reciproco utile delle nazioni fondato nella sicurezza dei vicendevoli traffici. Divenute perciò quelle Città alquanto più considerabili invogliarono li Monarchi Inglesi di dare ad esse una limitata libertà, e certa forma di comunale reggimento. Ed in ciò ebbero quei Re non solo la vista di avvantaggiarsi in confronto dei baroni, seguendo la politica adottata in Francia, con la quale erano in continua comunicazione per le grandi provincie, che per più secoli vi furono dominate dai discendenti di Guglielmo; ma essi contemplarono un altro fine non meno importante, quello cioè di ricavare *da quelle* comunità frequenti regolate contribuzioni nei bisogni della Corona, col mezzo legale dell' assenso, ed imposizione volontaria dei cittadini o borghesi, giusta il grande ed antichissimo principio fondamentale della costituzione Inglese, per il quale non possono imponersi tasse e tributi senza il volontario assentimento, di chi deve pagarli. Ma ciò si operò pure lentamente; e risulta che in generale i borghi acquistarono ben tardi una consistenza e considerazione; mentre non prima del secolo XIII. si cominciò a chiamare i loro deputati ad una particolare adunanza affatto distin-

ta dal grande consiglio nazionale composto dei soli baroni, nella quale a tutti insieme faceva la Corona la richiesta di certe somme di danaro, o di generi, che doveva ripartirsi tra i borghi; indi assentite tali domande venivano licenziati. Nè se non assai più tardi, e sotto il regno di Edovardo III. conseguirono i Borghi tanta autorità e polso da essere ammessi nel consiglio generale della Nazione a formare coi gentiluomini deputati delle contee la famosa Camera de' Comuni, la quale ora può dirsi il membro preponderante della Legislazione Britannica (1).

Ognuno riconoscerà di leggieri, che quanto nella Germania furono più nuove le Città a paragone di ogni altra parte dell' Europa meridionale, così dovettero altrettanto essere più deboli, e giunsero in conseguenza assai più tardi ad ottenere un proprio interno reggimento. Se poche Città si eccettuano fondate dai Romani lungo le rive del Reno, piuttosto a stanza delle loro Legioni, che a vantaggio di quei popoli, tutto il restante della Germania, che non aveva Città ai tempi di Cornelio Tacito (2), continuò a vivere nei boschi e intorno

(1) Hume Ist. cit. Part. 1. Cap. . . . .
(2) Ist. Lib. IV. Cap. 64.

le paludi, che affogavano allora quell' inculto e barbaro paese, abitando quelle Tribù in mobili e sparsi casolari sino ai tempi di Carlo Magno. Quell' accorto conquistatore per contenere ed ammansare quei popoli selvaggi, singolarmente nelle vaste contrade allora abitate dai Sassoni, edificò parecchie Città con due Arcivescovadi, e nove Vescovadi. Nell' secolo X. Enrico I. detto l'Uccellatore fondò altre Città cingendo molti luoghi di mura a ricovero dei popoli, contro le crudelissime e non intermittenti incursioni degli Ungheri, li quali in quel secolo devastarono egualmente la Germania e l' Italia con tale ferocia, che più ancora di sangue che di prede pareano sitibondi (1).

Ma di tutte queste Città, quelle che erano comprese nel dominio immediato della Corona Germanica, venivano governate da Conti o da Messi Regj; e le altre poste ne' territorj dei Baroni, restavano all' arbitrio di questi sottomesse (2). Federico I., il quale coi più grandi baroni ebbe spessi contrasti, addottò prontamente la politica di restrin-

(1) Witikind. Annal. Lib. I. apud Conringium.

(2) Conring. Cap. 72. 74. Heinec. Elem. Jur. Germ. Lib. I. §. 104.

gere la loro prepotenza, liberando dall' antica servitù diverse Città, alle quali accordò il privilegio di reggersi a comune sotto i proprj magistrati (1). L' ottenuta libertà dando calore alle arti ed al commercio degli abitanti di alcune Città poste sul Reno, o sulle sponde dei mari Germanico e Baltico, fece loro in breve tempo acquistare notabile ricchezza, e quella potenza che della ricchezza è l' ordinaria seguace. Indi le intestine guerre de' Tedeschi, le quali nel secolo XIII. o per doppie elezioni dei Re, o per anatemi lanciati contro quei Monarchi, o per dissenzioni tra' Principi ambiziosi durarono sino a tutta la lunga anarchia succeduta al regno di Federico II. e del suo figlio Corrado IV. avendo rilassato ogni vincolo di subordinazione, e quasi distrutto ogni fondamento di società civile, avevano formato della Germania come un vasto campo di latrocinj, esercitati da ogni picciolo Barone a danno particolarmente dei pacifici ed industriosi abitanti delle Città, li quali più non potevano mover passo fuori delle proprie mura, che alcuno di que' nobili masnadieri dalle rocche, dove stavano intanati nelle campagne e ne' monti, non scendesse prontamente a spogliarli, e menarli cattivi nelle

(1) Pfeffel Histor. Jur. pub. Germ.

loro forze, e imponendo grosse taglie per il loro riscatto. L' eccesso di tante violenze produsse, come avviene, il corrispondente rimedio, poichè le Città trovarono modo di difendersi e fortificarsi vicendevolmente con la celebre confederazione Anseatica, la quale distesasi in tutte le provincie, anco interiori della Germania, ed in altre vicine marittime contrade, formò un corpo potente ed atto a resistere all' oppressione non solo de' piccioli e mediocri Signori, ma de' Principi ancora più grandi, apportandosi mutuo soccorso, e procacciandosi forze militari con l' ajuto della loro ricchezza. Acquistarono pertanto non solo una piena libertà; ma tra le discordie de' principi Tedeschi, e col favore degli Imperadori, li quali videro con minor gelosia passare una parte del potere in quelle comunità meno ambiziose, esse conseguirono in breve l' esercizio dei diritti di sovranità entro i loro circondarj, non meno di ogni altro membro immediato di quella generale repubblica di Sovrani, quale era divenuto l' Impero Germanico. Molte di quelle Città perdettero in seguito queste più eminenti prerogative ritornando sotto il dominio de' Principi o de' Prelati; ma parecchie le conservarono fermamente sino al recente sovvertimento del Corpo Germanico; e tutte poi mantennero almeno qual-

che forma di governo municipale per la direzione dei particolari interessi di ogni Comune (1).

CAPO II.

Stato delle Città Italiane nel secolo XII. Lega Lombarda.

Intanto però, che tra le nazioni ora da noi nominate appena cominciava a splendere qualche barlume di libertà civile dei popoli, ed alcun principio di governo comunale delle Città, già la famosa Lega Lombarda, che nell' anno 1167. aveva giurato la sua prima unione nel nostro Monastero di Pontita (2) dopo aver sostenuto una guerra lunga ed atroce contro le principali forze della Germania guidate dal valoroso Federico I., e dopo aver annichilato la sua potenza in Italia, aveva costretto quel potente Monarca a riconoscere nelle Città della Lega la piena loro libertà con la celebre tregua stipulata in Venezia sotto la mediazione di Alessandro III., la quale dopo sei anni fu convertita in pace solenne nel memorabile trattato, che forma per l' Ita-

(1) Conring. §. 94.
(2) Sigonius de Regno Ital.

lia una nuova Epoca sotto il nome di Pace di Costanza, ivi celebrata l'anno 1183. tra Federico ed il di *lui* figlio Enrico VI. ed i deputati delle principali Città Italiane. Con quella pace, salve alcune debolissime ricognizioni dell' autorità imperiale, venne alle Città confermato il possesso dei più importanti attributi della sovranità territoriale, il diritto di regolarsi con proprie Leggi da esse create, contrattar alleanze, fare la guerra e la pace, imporre taglie e tributi, battere moneta, amministrare la giustizia civile e criminale. Così fu legalmente fondato un nuovo diritto pubblico in Italia; e con questo avrebbe potuto conservarsi la propria indipendenza, se disciolta miseramente in nuove sette e *fazioni*, *non* ne avesse rovinato l' edifizio.

Le altre Città, che non ebbero parte nella famosa Lega, e delle quali anzi alcune seguirono la nemica bandiera, esse parimenti da lunga età governandosi co' proprj ordini e magistrati, prestamente rivendicarono col fatto quella pienezza di diritti, che non avevano acquistata nella pace di Costanza, alla quale concorsero quelle soltanto che avevano combattuto contro Federico. Li Re d' Alemagna impacciati negli interni tumulti del proprio paese, o più utilmente applicati a fondar ivi un solido particolare dominio alle proprie famiglie,

trovarono più utile il farsi dell' Italia una miniera da ricavarne danaro il più che potevano, secondo l' opportunità delle congiunture, e quindi furono facili nel confermare alle Città suddette con privilegi e diplomi talvolta venduti per poco prezzo, que' diritti, dei quali si erano quelle già poste in possesso nelle istesse circostanze anteriori alla Lega.

Se pertanto nel secolo XII. le Città Italiane furono in grado di vincere una lotta sì scabrosa, nella quale ebbero a combattere non solo contro una potente forza straniera guidata da un Regnante e Capitano il più valoroso della sua età, ma contro ancora le forze di molte altre Città Italiane del partito Imperiale, e contro quelle de' principali baroni, che restavano allora in Italia, interessati a sostenere l' ombra di un Monarca lontano, la quale perciò poco atta a contenere la loro indocile prepotenza, serviva ad essi non ostante di un punto d' appoggio e di unione per tenere oppressi i popoli; se tanto, io dico, le Città nostre in tali circostanze hanno potuto ottenere, conviene a forza concludere, che di lunga mano ne avessero acquistato i mezzi, e rassodato un potere bastante a vincere sì forti ostacoli. Ciò comparirà assai più chiaro volgendo lo sguardo ai tempi anteriori a quell' universale movimento dei popoli Italiani.

CAPO III.

Guerre delle Città Italiane prima della Lega Lombarda.

Già molto prima di quella generale rivolta delle principali Città della Lombardia e della Marca di Treviso, nel secolo XI. e più ancora nella prima metà del seguente, l'Istoria ci offre più esempj di guerre particolari sostenute da diverse Città, le une contro le altre con le proprie forze comunali. E per parlare de' più antichi fatti arrivati a nostra notizia, fu celebre l'accanita guerra de' Cremonesi *contro i* Cremaschi, incominciata l'anno 1098., come narrano Croniche contemporanee, in una delle quali si chiama quella guerra *magnum Frixorium Cremonensium* per le sventure che loro ne derivarono (1). Dal che si può di leggieri comprendere quanto in generale fossero cresciuti gli animi e le forze delle Città Italiane, poichè Crema, terra sino

(1) Parv. Chronic. Cremon. Tom. VII. Script. Rer. Italic. Sycardus citatus a Mario Lupo Vol. II. col. 805. sic habet : *Ann. Dom. MXCVIII. cepit guerra de Cremona, magnum Frixorium Cremonensium.*

allora quasi ignota all' Istoria ebbe coraggio e possanza di travagliare cotanto una delle Città primarie della Lombardia.

Nel 1085. Milano fu scomposta fieramente da una guerra civile tra il popolo ed i suoi nobili (1). Molto prima nel 1057. sostenne la Città stessa una guerra con varia vicenda di vantaggi e di danni contro Pavia (2). E nel 1039. il popolo di Milano sommosso dall' ambizioso suo Arcivescovo Eriberto, poc' anzi fuggito dal carcere, in cui l' aveva fatto chiudere l' Imp. Corrado I., si rivoltò contro questo Monarca, il quale per il corso di due anni tentò invano di domarlo con l' assedio, e tornossene poco glorioso in Alemagna (3). E prima ancora gl' istessi Milanesi avevano guerreggiato contro i Lodigiani (4). Innanzi ancora di queste guerre un' altra ne sostennero i Pavesi, la quale durò due anni, contro il testè nominato Corrado I. il quale voleva punirli, per aver quelli diroccato il palagio imperiale entro Pavia, tosto che ebbero notizia

(1) Landulph. Senior. Lib. II. Cap. 26.
(2) Arnulphus Mediol. Lib. III. Cap. 6.
(3) Sigebert. Gemblac. Chron. ad ann. 1039. Murator. Dissert. XLV. An. Med. Aevi.
(4) Arnulph. Mediol. Lib. II. Cap. 7. Murat. loco cit.

della morte dell' Imp. Enrico I. in dispregio della sua memoria, a cagione che questo aveva castigato quel popolo per una sua rivolta contro l' insolenza de' soldati, che accompagnarono quel Principe, allorchè in Pavia ricevette la corona d' Italia (1).

Nè vuo' tralasciare di ricordare un fatto, che illustra l' istoria della nostra patria in que' tempi, il quale vien riferito in un prezioso opuscolo di un Anonimo contemporaneo dato alla luce dal dotto Biemmi nella sua Istoria di Brescia, intitolato: *Breve recordationis de Ardicio de Aimonibus, et de Algisio de Gambara.* Narrasi adunque che nell' anno 1109. essendo dalla Valle Camonica disceso nel territorio di Bergamo certo Alboino de' Alboini alla testa di grande masnada, commettendo crudelissime stragi, per opponersi a costui *Ripaldus de Capitaneis de Scalve, qui Consul Pergami erat, collecta tota fortia et virtute sui communis profectus est;* e valorosamente lo respinse di là da Palazzolo, ove poi dalle forze Bresciane furono que' ladri intieramente distrutti (2). Da ciò si scorge, che Bergamo era già ben ordinato di

(1) Wippo in vita Conrad. I. Murator. Dissert. supr. cit.
(2) Lupus Cod. Diplom. Berg. Vol. II.

forze per sua difesa; e si raccoglie ancora la più antica memoria del suo magistrato de' Consoli, il che per sentimento di tutti gli Scrittori in questa materia è un indizio il più certo, che le Città, nelle quali era introdotto questo Magistrato sotto tal titolo, avevano con quello già adottato lo spirito e la forma repubblicana, emulando anco nei nomi l'antica Roma, che sempre è stata nella mente degl' Italiani, come loro principal gloria.

Può bastare questo saggio di memorie delle Città più a noi vicine, per farne concepire la condizione delle altre, le quali si trovarono in eguali circostanze, onde non fia d'uopo il ricercare maggior prova in altri particolari monumenti. La Liguria e la Toscana più lontane ancora dall' immediato urto delle forze d' Alemagna, e la Toscana principalmente dominata dopo la metà del secolo XI. dalla potenza, o piuttosto dalla fazione della celebre Contessa Matilde nemica dei due Enrici IV. e V., sembra che più facilmente potessero avvanzarsi a stabilire un governo proprio, e quasi indipendente. Infatti le forze marittime che Genova, e Pisa spiegarono nelle prime Crociate, al terminar di quel secolo, con le più ardite imprese lungo le spiaggie dell' Asia, come ne assicura l'istoria di quelle portentose spedizioni, suppongono inveterato posses-

so di una intiera libertà, senza la quale non avrebbero potuto in un subito creare tanta potenza.

Dubitò l' immortale Muratori, se debbasi aver tutta la fede negli Annali di Pisa da lui pubblicati nella grande raccolta degli Scrittori delle cose Italiane (1) ove quelli raccontano le spedizioni di guerra de' Pisani, Lucchesi, e Genovesi in Sardegna intraprese nel secolo XI., perchè quelle Croniche furono scritte in tempi assai posteriori (2). Dubitò ancora dell' impresa de' Fiorentini contro Fiesole, riferita all' anno 1010. da Giovanni Villani, e dagli altri Istorici di Fiorenza (3). Tuttavia l' istesso Muratori ammette come genuini li patti stabiliti nel 1081. tra li Pisani, e l' Imp. Enrico IV. pubblicati dall' Ughelli (4), nei quali tra le altre larghe concessioni fatte a quel popolo si obbligò quell' Imperatore ne' seguenti termini: *nec Marchionem aliquem in Tusciam mittemus sine laudatione hominum duodecim electorum in colloquio facto sonantibus campanis* (5).

---

(1) Rer. Ital. Tom. VII.

(2) Antiq. Med. Aev. Dissert. XLV.

(3) Gio. Villani Lib. IV. Cap. V. Macchiavell. Istor. Fior. Lib II.

(4) Ughel. de Pisan. Ep. Tom. III. Ital. Sacr.

(5) Dissert. cit.

Da questo patto straordinario si può raccogliere non solo la prova del consiglio generale del popolo Pisano chiamato al suono di campana, come fu il solito in tutte le nostre Città, e la prova ancora di proprj rappresentanti eletti dal popolo; ma devesi ancora conchiudere, che il possesso della libertà pubblica fosse a que' tempi sostenuto dai Pisani con una corrispondente forza; poichè un Monarca sì ambizioso e prode, qual fu al certo Enrico IV., di cui narrasi che abbia comandato in persona più di cinquanta battaglie, dovette per conciliarsi il favore de' Pisani rinunziare all' uso di una delle più importanti prerogative della corona, quella cioè della libera scelta de' Governatori della Toscana; avendola con tal patto subordinata all' approvazione de' magistrati eletti dal popolo medesimo. Si può da ciò argomentare, che l' autorità di simili Governatori così eletti dovette essere ridotta a mera apparenza di onore; ed infatti dopo quell' epoca vennero in breve in disuso li Marchesi di Toscana, dei quali più non si parla, dopo che nei secoli precedenti avevano sostenuto una principale dignità nel Regno d' Italia.

A questo stato si erano incamminati da lungo tempo i Pisani; poichè comunque il Muratori abbia potuto dubitare delle spedizioni di guerra di questo

popolo nel secolo XI. non si può dubitare della considerazione a cui era Pisa salita molto prima, per testimonianza del celebre Liutprando Vescovo di Cremona, che scrisse la sua Istoria poco dopo la metà del secolo X., il quale attesta, che Pisa *era* divenuta capo della Toscana (1). Tanto infatti prevalse in que' secoli lo splendore di Pisa, che sono senza numero i documenti, che parlano della moneta e della misura Pisana, le quali davano regola in Toscana, ed in altre provincie ancora; e non meno si diffuse per tutta l' Italia l' uso della Indizione Pisana nelle note cronologiche de' contratti e dei pubblici atti: lo che avvenuto non sarebbe, se quel popolo non avesse acquistato una *grande influenza*. Dai fasti poi di quella Città, dai quali apparisce, che nel secolo XII. ella era in lungo e stabile possesso dell' Isola di Sardegna, della quale i principali distretti erano dominati da alcune primarie famiglie di Pisa sotto titoli di Giudicati ed anche di Regni, ne risulta una prova certa, che molto prima fosse stata dai Pisani soggiogata quell' Isola, ed un fondamento di verità dei mentovati Annali, che ne riferiscono l' impresa al

(1) Liutpr. Lib. III. Cap. 4. Rer. Italic.

secolo XI. Da ciò si può comprendere la causa di que' patti singolari, co' quali Enrico IV. limitò al beneplacito dei Pisani la missione del Marchese in Toscana, il quale non era già il Governatore della sola Pisa, ma dell' intiera Provincia; e ciò appunto perchè allora Pisa per il suo commercio e forze marittime primeggiasse sopra tutta la Toscana.

CAPO IV.

Alleanze tra le Città Italiane prima della Lega Lombarda, e nel Secolo XI.

Dai fatti adunque finora osservati ne consegue che molto prima della Lega Lombarda le Città Italiane si erano a gran passi avvanzate all' indipendenza. Nè i loro consiglj furono isolati, poichè avvertendo quelle, che la particolare libertà di ciascheduna sarebbe stata debole e precaria, se non fosse sostenuta dalle forze generali della nazione, cospirarono sin d' allora al grande intento dell' unione.

In una cronica Tedesca è notato, che sin dall' anno 1039. *omnes Longobardi conjuraverunt, ut non paterentur quemlibet dominum, qui aliud*

quam ipsi vellent, contra se ageret (1). Non si conosce se tale congiura fosse fatta dalle Città, o dai Baroni, allora peranco assai numerosi e potenti. Ma certo è che nella famosa discordia tra il Sacerdozio e l' Impero, scoppiata trent' anni dopo, molte Città fecero causa comune sotto gli auspizj della Chiesa contro Enrico IV., e non già soltanto mosse da zelo di opinione religiosa, ma disegnando di approfittare della circostanza per sottrarsi dall' autorità imperiale, che di fatti restò in breve nell' Italia una vana apparenza.

E molto più francamente in seguito le Città Italiane ordirono tra di loro consiglj d' alleanze per resistere alla potenza Imperiale. Fu tale Lega convenuta nel 1093. nella quale *civitates de Lombardia Mediolanum, Cremona, Lauda, Placentia contra Henricum in viginti annos conspirarunt*, come riferisce Bertoldo di Costanza (2). E simile pure fu l' altra Lega nel 1112. fermata tra Milanesi e Pavesi, nella quale giurarono patti, *quæ nimium videntur Imperatori contraria.* Così scrisse Landolfo Milanese istorico contemporaneo, dichia-

(1) Sigebert. Gemblac. ad ann. 1039. cit. a Murat. Dissert. XLV.

(2) Citatus a Lupo Tom. II. col. 785.

rando *cum isti cives juraverint se, et sua sibi servare contra quemlibet mortalem hominem natum et nasciturum.*

Ed era già stato nel principio del secolo XII. concepito ed avvanzato il disegno della generale alleanza dei Lombardi, e delle Città della Marca Trevigiana, il quale poi venne colorito, e condotto a perfezione soltanto sessantatre anni dopo nella già rammentata unione dei deputati delle principali Città nel nostro Monastero di Pontita.

Dal sopra citato prezioso Opuscolo – *Breve recordationis de Ardicio de Aimonibus* pubblicato dal Biemmi ricavasi la notizia prima non conosciuta, che sin dall' anno 1104. quell' Ardicio Aimoni, allora priore de' Consoli di Brescia, pensando che chiunque fossero li Re o Imperatori, avrebbero voluto ricuperare gli antichi diritti sopra le Città della Lombardia e della Marca, *Ligam et societatem cogitavit facere ad comunem defensionem .... Ad singulas Civitates profectus est Marchiæ et Lombardiæ, et a qualibet earum, quantum animo cupiebat, acceptus et auditus fuit. Jam ordinata fuerant pacta et conditiones hujus ligæ et societatis, et duo Rectores eligi debebant, unus de Marchia, et alter de Lombardia, et claustrum Plebis de Palatiolo destinatum fuit, ubi*

ambasciatores Civitatum ad ineundam hanc ligam et subscribendas suas conditiones coadunarentur. Sed opus tanti boni perfici misera sorte non potuit (1). Ignorasi qual sia stata la principal cagione, che disturbò l' adunanza degli Alleati: ma da questo fatto si scorge, che le Città, le quali tutte prestarono assenso alla proposta Lega, si sentivano aver forze bastanti d' intraprendere quella risoluzione, che con tanta felicità presero dopo la metà del secolo.

CAPO V.

Preesistenza necessaria del governo comunale, e dei Magistrati proprj delle Città, prima delle guerre o leghe sostenute dalle medesime.

Se adunque è dimostrato abbastanza, come a me pare, che dopo l'anno millesimo della nostra salute, le Città Italiane avevano acquistato una forza e consistenza, per aspirare sin d' allora a quella indipendenza, che ben presto ottennero quando ebbero circostanze più favorevoli; non resta che a rintracciare

(1) Lupus Cod. Dipl. Bergom. Tom. II. col. 345.

la vera causa, che nelle Città medesime produsse questa forza, e l' animo di usarla. Ed io credo al certo di non ingannarmi, se io la ravviso in un ordine e consiglio pubblico già molto prima stabiliti nelle Città nostre; voglio dire, in un governo municipale, del quale fossero di lunga mano in possesso, mercè del quale hanno potuto gradatamente giugnere al segno, donde presero la mossa ad una più ardita e grande carriera. Avvegnachè i popoli senza un consiglio ed una direzione regolata da abili capi, sono capaci bensì di repentini tumulti, li quali, sfogato il primo furore, finiscono nell' avvilimento e nella fuga; ma non già di condurre a termine alcuna utile impresa, per la quale richiedasi costanza d'animo, e provvisione di mezzi.

Ed in vero prima che alcuna delle Città Italiane potesse concepire un fermo disegno di sostenere la propria libertà, e molto più di munirla e rassodarla con esterne alleanze, dovette in primo luogo conoscere una forma di comunicare e dichiarare in pubbliche unioni la comune volontà; dovette riconoscere capi e magistrati proprj per l' ordinamento dei Consiglj, e per l' esecuzione di quanto dal comune venisse risoluto; dovette finalmente aver posto un ordine nella propria forza, per poterla prontamente movere alla difesa ed all' offesa ancora.

Tale a mio credere è la forza della natura stessa delle cose, la quale siccome nel fisico non cammina per salti, ma per lontana preparazione di cause, così ancora negli effetti morali e politici, come ognun sa, che nell' istoria ha penetrato: tal che se ancora nei monumenti del secolo XI. non avessimo tracce sicure, che ne dimostrino in quel secolo già stabiliti li governi a comune nelle nostre Città, saremmo non ostante costretti a crederlo per li certissimi effetti, che ci presenta l' istoria, li quali non poterono certamente seguire, se da quella causa non fossero stati preparati. E questo argomento ha tanto maggior forza per l' universalità degli effetti; poichè non trattasi di una o due Città, *nelle quali* l' intervento di alcuna causa particolare e straordinaria avesse potuto spingerle ad una violenta risoluzione; ma trattasi del consenso di tutte, almeno le principali, le quali, spezialmente nell' Italia superiore, si trovarono ad un tempo nell' istessa attitudine di forza, onde poterono in breve procedere ad una generale e ben ordinata risoluzione.

La verità di questa proposizione risplenderà assai più, se daremo uno sguardo agli ostacoli, che circondavano le Città, e da queste dovettero essere superati prima di collocarsi in quel grado di

forze, col quale hanno potuto farsi un vicendevole sostegno, e camminare unitamente ad uno scopo comune.

CAPO VI.

Del Governo Feudale, e dei Conti delle Città nei Secoli X. ed XI.

In quei tempi sopra tutto l' ordine Feudale opponevasi all' ordine civile; avvegnachè quand' anche le Città avessero conseguito un proprio interiore governo, non pertanto poteva questo estendersi fuori dei termini delle proprie mura. Era spezzata, e per così dire sminuzzata l' autorità politica e militare di ogni Regno in grandi Feudi e sotto-Feudi, onde ne avveniva che ogni angolo de' territorj delle Città fosse in tutto dipendente e servo dei grandi o piccioli signori, li quali vi esercitavano ogni giurisdizione. Ostava più di ogn' altra cosa la giurisdizione e potenza dei Conti delle Città, li quali dopo l' estinzione della Monarchia de' Longobardi furono da Carlo Magno stabiliti governatori amovibili di ogni Città col rispettivo territorio; e poscia erano riusciti nel secolo X. a trasformare i loro offizj in Feudi ereditarj. A questi però appartenen-

do ogni giurisdizione civile, politica, e militare sopra le Città, e sopra gli uomini liberi in ogni parte del loro territorio non soggetta ad altri Feudi particolari, pretendevano essi di disponere di tutta la forza pubblica della Città e territorio da essi governati.

Favorevoli circostanze erano concorse ad infievolire, e rimovere dalle Città quest' ostacolo. Divenuti i Conti troppo potenti, e formando il primo ordine del Regno, assunsero ben tosto uno spirito d' indipendenza, favorito dalla debolezza, e dalla lontananza dei Sovrani dall' Italia; ed involti in continue fazioni gli uni contro gli altri, e spesso contro li Sovrani medesimi, più non sentivano il freno dell' autorità suprema, avendo più volte ancora rovesciato gli stessi Re dal Trono, per innalzarvene altri più tolleranti della loro prepotenza.

Dall' istante che nell' Imp. Lodovico II. terminò quella Linea di Carlo Magno, che ebbe in sua parte l' Italia, questo Regno per il corso di ottant' anni sino ad Ottone I. presentò un continuato spettacolo di cabale e di rivolte di questi Conti, ed altri grandi Baroni, per le quali il Trono fu sempre vacillante, nè alcun Re potè con vigore maneggiare lo scettro. Dopo aver chiamato or l'uno or l' altro dei Principi, che rimanevano delle

altre linee della casa di Francia, li quali ebbero più il nome che la forza di Re, si divisero quei Grandi in due partiti favorendo altri Berengario Duca del Friuli, ed altri Guido e Lamberto suo figlio Duchi di Spoleti, che contrapposero al primo dopo averlo eletto Re. Tra questi Re contendenti venne chiamato e riconosciuto Re Arnolfo, bastardo dei Re di Germania. Terminata in breve la vita di Arnolfo, e dei suddetti Principi Spoletani, che avevano conseguito ancora il titolo di Imperatori, e regnando per qualche anno con pace e giustizia Berengario, una fazione di Conti chiamò al Regno un Lodovico di Provenza, che non aveva alcun diritto, e con manifesta infedeltà di quelli stessi, che l' avevano chiamato ed eletto, venne dall' Italia espulso, e ritornarono a Berengario, contro il quale dopo molti anni di regno chiamarono e stabilirono sul trono un Rodolfo Re di Borgogna. Ma questi appena fu collocato in questa sede reale, che da una nuova fazione ne fu cacciato per sostituirgli un Ugo di Provenza; nè costui potè mantenersi nel Regno, che dovette abbandonarlo al di lui figlio Lotario, il quale oppresso ed estinto dalle insidie di Ardoino, Marchese d'Ivrea, diede luogo all' elezione del suo rivale, del quale disgustati ancora i Grandi ricorsero ad Ottone I., che sep-

pe maneggiare con braccio più fermo lo scettro.

Tanta infedeltà, siccome è una prova che i Conti erano saliti a tal grado di potenza, che potevano impunemente essere infedeli, così allora fece pensare ai mezzi più cauti per abbassarla con minore pericolo.

CAPO VII.

Giurisdizione nelle Città concesse ai Vescovi.

La politica pertanto degl' Imperatori per diminuire la possanza dei Conti rivoltosi, ricorse ad un modo, che poscia servì mirabilmente alla libertà *delle Città Italiane*; quello cioè di accordare ai Vescovi la piena Giurisdizione, che prima avevano i Conti; da principio entro le mure delle Città, poscia per un tratto di poche miglia all' intorno. Di questo fatto ne apporta il Muratori molti documenti relativi a diverse Città, come Modena, Parma, Regio, Cremona, (1) onde diventano inutili nuove ricerche a stabilirne la verità. Aggiugnerò soltanto a cognizione de' miei concittadini, che tra' primi Vescovi, che ottennero questa prerogativa in-

(1) Antiqu. M. Aev. Dis. 8. et 71.

signe, fu certamente quello di Bergamo, come consta dall' originale Diploma di Berengario I. dell' anno 904. col quale al Vescovo Adalberto, oltre la facoltà di riedificare insieme co' suoi cittadini le mura della Città, gli conferì ancora la piena giurisdizione entro la Città stessa: *Districta vero omnia ipsius Civitatis, quæ ad Regis pertinent potestatem, sub ejusdem Ecclesiæ tuitione, defensione, et potestate prædestinamus permanere ... eo ordine ut Pontifex dictæ Ecclesiæ supradicta omnia ad jus et dominium ipsius Ecclesiæ teneat, possideat* (1). Questa giurisdizione del nostro Vescovo nell' anno 973. fu dall' Imp. Ottone II. allargata *usque ad spatium et extensionem per omnes partes ejusdem Civitatis trium miliarium*, ed in oltre sopra tutta l' ampia Valle Seriana sino a' confini della Valle Camonica, come si ha dall' autentico Diploma (2). Finalmente l' Imp. Enrico II. con altro amplissimo Diploma dell' anno 1040., che si conserva in originale cogli altri ora citati nell' archivio dell' insigne nostro Capitolo della Cattedrale, distese la giurisdizione del Vescovo sopra tutto il Contado di Bergamo sino agli estremi di lui con-

(1) Lupus Cod. Dipl. Berg. Tom. II. col. 23.
(2) Ibid. col. 315.

fini: *Concedimus comitatum ejusdem Civitatis in omnibus ad se pertinentibus, tam infra civitatem, quamque et foris donec compleatur terminus suus* (1).

E qui siami lecito, sebbene la notizia pertinente non sia al soggetto di queste mie ricerche, il presentare alla dotta curiosità de' miei Concittadini la vasta estensione degli antichi confini del Contado di Bergamo, quale fu descritta nell' ora citato Diploma: *Finis vero hujus Comitatus, sicut ad aures nostras declaratum est, est ita. Prima in valle, quæ dicitur Valletellina; secunda autem usque in ripa fluminis, quod vocatur Adda: tertia scilicet ad Ollii fluminis illius loci decurrentis: quarta quoque usque ad curtem, quæ dicitur Casale Bottanum.* Da ciò si raccoglie, che il territorio di Bergamo, siccome dall' oriente ed occidente era limitato dai naturali confini dei due fiumi Oglio ed Adda formanti nel loro corso li due laghi Sebino e Lario, così a settentrione il suo termine pur naturale nel fondo della Valletellina attaccava al Bergamasco tutta la giogaja delle montagne, che fronteggiano quella valle; a mezzo giorno poi dilatavasi in vasta pianura sino a poche miglia di distanza

(1) Lupus Cod. Diplom. Berg. Tom. II. col. 609.

da Cremona. Comprendeva pertanto il nostro territorio tutta la parte della Valle Camonica a destra del fiume Oglio sino alla sua sorgente, l' intiera sponda orientale del Lario, ed il distretto di Lecco a ponente, e così tutto il Cremasco, la Ghiara d' Adda, e molta parte del territorio ora Cremonese; come in più luoghi della sua dotta opera lo ha dimostrato il Canonico Lupi (1). Questa descrizione de' nostri confini vedesi confermata nel diploma di Federico I. del 1156. col quale pure confermò al Vescovo di Bergamo l' intiera giurisdizione donatagli da Enrico II. (2) Numerosi sono i documenti di quei tempi, dai quali consta, che nel nostro territorio erano compresi allora più nobili Borghi e larghi Distretti, ora discosti dai presenti nostri confini, come ognuno potrà chiarirsene nelle discussioni sparse nel Codice Diplomatico del lodato Lupo, (3) il quale si è reso tanto benemerito della Patria nostra, e dell' istoria generale dell' Italia, procacciando a se stesso illustre fama diffusa anco tra i dotti delle più colte estere nazioni (4)

(1) Cod. Diplom. Berg. Tom. I.
(2) Ibid. col. 1144.
(3) Ibid. col. ...
(4) Biblioteque de Jurisprud. Geneve Settembre 1820.

Dalla notizia di que' nostri antichi confini si può riflettere sulle vicende dei tempi, che di tanto nei secoli posteriori diminuirono il nostro territorio; e si può osservare che la notabile ampliazione, che la nostra provincia ha acquistata ai nostri giorni, è ben lontana dall' avergli restituita la sua primiera grandezza.

Tornando però al nostro soggetto, farò presente l' osservazione del citato Lupo, cioè che nei diplomi indicati si vede la gradazione, adoperata nell' accrescere la giurisdizione dei Vescovi Italiani, principiando dalla facoltà di ristabilire le fortificazioni delle proprie Città, indi progredendo alla giurisdizione ristretta nell' interno delle Città stesse, *dilatandola* poscia a brevi circondarj all' intorno, e finalmente agli intieri Contadi (1). Ma si può aggiugnere un' altra osservazione, che allora quei Regnanti, specialmente quelli che erano stranieri all' Italia, furono più larghi nel concedere tanta autorità ai Vescovi, quando s' accorsero, che la propria autorità scappava loro dalle mani, per lo spirito che si andava diffondendo nella nazione Italiana; e forse a ciò furono indotti dall' aver creduto di poterla preservare tra le mani sacre, alle

(1) Tom. II. col. 317, 318.

quali portava il popolo una maggiore riverenza.

Ma sarebbe però un inganno il credere, che i Vescovi con tali aumenti di giurisdizione acquistassero una corrispondente effettiva potenza. Se ne eccettuiamo alcuni, li quali o per circostanze di altre cause ebbero un potere, come gli Arcivescovi di Milano per il gran numero di nobili divenuti loro Vassalli in grazia de' Feudi, che ne avevano ottenuti, o per singolari qualità personali, abbiano potuto esercitare per qualche tempo un vero dominio nelle loro Città, non accadde così in generale riguardo agli altri Vescovi. Bensì la giurisdizione concessa ai medesimi fece una irreparabile ferita a quella dei Conti, li quali prima si videro legalmente esclusi dal comando della Città principale, che formava il loro maggior lustro, nella quale perciò non poterono nemmeno più erigere il loro tribunale per celebrarvi i Placiti; poscia videro sottratta alla loro giurisdizione una parte, ed in fine tutto il restante del loro territorio, non essendo ad essi rimasta che un' ombra di diritto nella giurisdizione volontaria, che continuarono per qualche tempo ancora ad esercitare ne' luoghi dalla Città più discosti, come n' abbiamo de' nostri Conti alcuni esempj (1).

(1) Lupus Cod. Berg. Tom. II. col. 841. 847. 975.

Ma se con questo mezzo gl' Imperatori ottennero di abbassare gl' indocili Conti, e credettero di aver affidato la loro autorità in mani più fedeli, e per la loro condizione e stato meno interessate e proclivi a disalvearla dalla sua fonte, come era stato *fatto* dai Conti; ben presto s' avvidero di averla riposta in mani troppo deboli per conservarne l' uso a chi l' aveva data in deposito, o appropriarla a se medesimi. Imperciocchè in secoli infetti dell' anarchia feudale, pieni di fazioni, di tumulti, di guerre particolari, sicchè ormai ogni più picciolo signore si arrogava il diritto di alzar bandiera, e muovere le armi contro i suoi privati nemici, non poteva certamente mantenersi l' autorità pubblica se *non con l' uso* vigoroso delle medesime armi: e del maneggio di queste gli Ecclesiastici erano incapaci ed abborrenti, sì per non esserne esperti, come molto più per le massime del loro stato contrarie all' effusione di sangue, che piuttosto li determinavano a farsi della pace pubblica mediatori e mantenitori; del che l' istoria ne rende testimonianze frequenti a loro onore.

In tali circostanze, e risiedendo i Vescovi nelle proprie Città non potevano trovare più fermo appoggio che nell' amore ed assistenza degl' istessi Cittadini: dal che naturalmente dovette conseguirne l' uso

più frequente delle pubbliche comunali adunanze, con una più larga libertà di amministrare le cose proprie, ed una diretta influenza negli ordinamenti della comune difesa. E può congetturarsi, che venissero in fine a costituire una spezie di Repubbliche, delle quali erano capi li Vescovi; e cogliendo poi ansa li Cittadini dalla naturale debolezza di questi Capi, trovarono facile in breve il passaggio ancora ad una totale indipendenza dai Vescovi.

CAPO VIII.

Declinazione dell' autorità dei Conti ridotti al Dominio di piccioli Distretti lontani dalle Città.

Intanto che in tal guisa le Città guadagnavano un' interna indipendenza, andava al di fuori declinando a precipizio il potere dei Conti, tanto per le successive sottrazioni, che abbiamo osservate in favore dei Vescovi, quanto per altri casi particolari. Tra questi devonsi annoverare li molti feudatarj, che tenevano investitura diretta dalla Corona, come i Conti Rurali, e Capitani, che dominavano particolari terre e distretti, li quali non riconoscevano dipendenza che dal solo Sovrano, e si avevano arrogata una piena giurisdizione nei loro feudi. Ma

a mio credere, deve essere stata di maggior pregiudizio ai Conti delle Città l' ambizione di alcuni più potenti Baroni, li quali si vennero in que' secoli inalzando sopra l'ordinaria dignità e potere dei Conti, coll' estendere il loro possesso in diversi Contadi *sopra* vastissimi Feudi, spesso occupati con l' astuzia e col raggiro, o concessi dalla debolezza dei Sovrani, che così credettero di più fortemente legarli alla loro devozione, o più frequentemente ancora estorti dalla timidità dei Vescovi. Li più segnalati in quel tempo furono i Marchesi della Toscana Adalberto e Bonifazio di lui figlio, padre della celebre Contessa Matilde, li quali eransi fatti signori di mezza Lombardia, e traevansi dietro li minori Feudatarj ed i popoli, *mercè la forza* delle amplissime signorìe da essi possedute nel Regiano, Modenese, Mantovano, ed in altri territorj. Nè il Contado di Bergamo andò esente dalle occupazioni di questi Marchesi, dominando essi un vasto tratto di paese, allora chiamato Isola Fulcheria, situato tra Crema e Cremona, e compreso senza dubbio entro il soprannotato confine meridionale del Contado di Bergamo. Fu quell' isola posseduta dal Marchese Bonifazio, come si ricava da un diploma di Enrico III. pubblicato dal Muratori dell' anno 1055. (1) ed in quella si-

(1) Antiqu. M. Aev. Tom. I. col. 1001.

gnoreggiò certamente la Contessa Matilde, poichè abbiamo il documento pubblicato dall' Ughelli, (1) col quale la detta Contessa sotto condizione di servizio Militare e Feudale da prestarsi alla stessa, ed a' suoi eredi e successori, investì *de toto Comitatu Isolæ Fulcherii* la Chiesa ed il Comune di Cremona, e tale investitura seguìta nel 1098. diede occasione, come osserva il nostro Lupo, (2) alla guerra sopra ricordata, che in quell' anno appunto scoppiò tra Cremaschi e Cremonesi per contensione di quei confini.

La prepotenza adunque di questi grandi Baroni, introdottasi con giurisdizioni sì vaste nei diversi territorj, dovette soverchiare l' autorità de' Conti, e rendere meno considerata la loro dignità; e non è fuori di ragione il presumere, che l' ambizione di que' Grandi abbia contribuito non poco a dare un certo calore e consistenza al potere delle Città. Imperciocchè aspirando essi a farsi un gran seguito, e particolarmente il Marchese Bonifazio suddetto, e la di lui figlia Matilde, li quali spiegarono più volte le bandiere contro i Sovrani, dovettero perciò far capitale del favore delle Città, e per

(1) Ital. Sacr. Tom. IV. de Episc. Cremon.

(2) Lupus Cod. Dipl. Berg. Tom. II. col. 805.

acquistarlo favorire a vicenda le loro pretese di libertà, prestandosi in tal guisa una mutua forza, la quale in ultimo restò tutta alle Città medesime, dopo che fu disciolta la potenza di quei Magnati, che terminò nell' istessa Matilde, il di cui celebre testamento lasciò un nuovo fomento di discordia tra l' Imperio e la Chiesa stata da lei istituita erede. L' esempio di questa famosa Principessa mi suggerisce una osservazione non inutile a conoscere la condizione del Regno d' Italia in quel secolo, e come la prepotenza particolare avesse atterrato gli stessi ordini essenziali del sistema Feudale medesimo, che allora era divenuto connaturale all' Italia, come agli altri Regni. Conciosiachè fondato essendo l' ordine feudale nel debito del servigio militare, che il Vassallo prestar dovea al Signore, ne veniva di conseguenza la massima, che le Donne fossero incapaci dei Feudi, come sono state generalmente ritenute tali per lungo tempo in tutti li Regni Europei, finchè andata a poco a poco in disuso quella strana milizia divenuta più di imbarrazzo, che di utile nelle imprese militari, non ne venne dai Re sostituita una diversa da essi del tutto dipendente, per il che cessò la necessità di mantener il rigore dell' antica massima escludente

le femmine. Ma non era rilasciato questo rigore nel secolo XI., nel quale non era conosciuto altro genere di milizia, che la feudale. Ciò non ostante la potenza dei nominati Marchesi e Duchi di Toscana era giunta a tanto, che alla morte del Marchese Bonifazio prima subentrò la Marchesa Beatrice di lui vedova a governare le vastissime giurisdizioni lasciate dal marito, e mantenne il titolo e possesso del Dncato di Toscana, come lo provano li Placiti tenuti dalla medesima pubblicati dal Muratori (1). E siccome tutta l' istoria delle succedute guerre tra l' Imperio e la Chiesa ne offre l' indubitata prova, che la figlia Matilde continuò in un potere anco maggiore, dominando Città e Provincie, che in quella casa non potevano essere provenute che da investiture feudali; così essa diede un nuovo ed insolito esempio, disponendo col suo testamento in favore della Chiesa di gran parte di quelle giurisdizioni, che per sè erano inalienabili senza il consenso del Sovrano Signore dei Feudi. Da quella disposizione ebbe il principal titolo la Chiesa Romana per il possesso della provincia, ora nominata Patrimonio di S. Pietro, la quale formava parte dell' antica Toscana; e fu cau-

(1) Antiq. Med. Aev. Tom. I. Dissert. VI. col. 311.

sa in seguito di molte contestazioni cogl' Imperatori, li quali sostenevano di conservare i diritti dall' alto loro dominio sull' eredità della Contessa Matilde.

Qualora pertanto si vedono atterrati in una parte gli ordini del Governo dalla prepotenza e dall' arbitrio dei più forti, si può presumere con sicurezza, che l' istesso sia avvenuto in altre parti, ove la debolezza del Governo diede ansa all' ardire di altri potenti: e siccome non mancarono allora in Italia alcuni altri Baroni di una sfera superiore, così può credersi, che quelli pure si usùrpassero sopra i minori un' autorità fuori dell' ordine voluto dall' ordinaria costitùzione del Regno.

Per tutte queste cause oscurata essendo l' autorità dei Conti, andò finalmente a terminarsi in nulla a motivo ancora delle divisioni seguite nelle loro famiglie; nelle quali moltiplicatisi i discendenti, vennero a ripartirsi tra questi le sostanze patrimoniali, e le istesse giurisdizioni. Imperciocchè non avendo mai avuto corso tra' Longobardi l' usanza Salica, che teneva concentrati ne' primogeniti li patrimonj delle famiglie, e divenuti essendo in certa guisa patrimoniali gli stessi Feudi ed Uffizj dati dai Re, per il diritto acquistato di trasmetterli ai figlj, ed in mancanza di questi ai più stretti

congiunti per agnazione, la divisione si estese con facile passaggio ai feudi, che spesso furono confusi cogli allodj, e così si divisero anche le giurisdizioni annesse all' uffizio dei Conti.

Vedesi infatti, che siccome continuò in un certo vigore l' autorità dei Conti sino ai primi anni del secolo XI., ed uno solo della famiglia, cioè il primogenito, sino a quel tempo ne sosteneva il titolo e le funzioni; così dopo s' incontrano spessi esempj di più persone dell' istessa famiglia, le quali in un istesso tempo assumevano il titolo di Conti del medesimo Contado, ed esercitavano ancora atti di giurisdizione, che prima erano di prerogativa del solo primogenito. Il codice delle nostre carte di Bergamo ne fornisce molte e chiare prove negli anni 1039. 1066. 1092. (1) e sopra tutto comparisce notabile un Placito tenuto nella nostra terra di Palosco l' anno 1082. dal Re Enrico III. al quale intervennero assistenti *Giselbertus, atque Arialdus, et Reginerius Comites Pergamenses.* (2) Due dei medesimi Conti, Arialdo e Reginerio si trovano assistere ad altro Placito tenuto nella Casa Episcopale di Bergamo l' anno 1088. dal Re Corrado

(1) Cod. Diplom. Berg. Tom II. col. 595. 665. 670. 779.
(2) Ibid. col. 735.

figlio del medesimo Enrico III. (1) Egli è pertanto, che divisa in tal modo la potenza in molti venne a ridursi a nulla per tutti, come (per non allontanarci dagli esempj della Patria nostra) avvenne alla famiglia de' Conti di Bergamo, la quale per essersi divisa in molte stirpi, quali risultano dai documenti del secolo XII., tra loro distinte coi nomi di Conti di Offenengo, di Camisano nel Cremasco, ed altre con quelli di Almenno o Martinengo, (2) cade perciò in un grande abbassamento, quantunque nella sua origine sia stata una delle più cospicue del Regno d'Italia, non solo per avere nel secolo X. goduto in quattro successive generazioni la suprema dignità di Conti del Regio *Palazzo*, come lo ha dimostrato con sicuri documenti il nostro Lupo; (3) ma per essersi ancora con illustri matrimonj congiunta coi maggiori principi del Regno, quali erano li Marchesi d'Ivrea, del che ne porge fondamento una nostra carta, (4) e senza dubbio si congiunse coi potentissimi Duchi

---

(1) Lupus Cod. Bergom. Tom. II. col. 759.

(2) Ibid. col. . . .

(3) Ibid. col. 157. 183. 247. 267. 341. 349. 395. 445. 481. 491.

(4) Ibid. col. 395.

della Toscana, essendo stata la prima moglie del Duca Bonifazio padre della Contessa Matilde, una figlia di Gisalberto Conte di Bergamo e del sacro Palazzo per nome Richilla (1).

Rimossi adunque i Conti dal governo delle Città, e scemata la loro giurisdizione in molta parte dei loro territorj, si ritirarono essi nei distretti più distanti dalle Città, ove potevano ancora esercitare il loro dominio. Perciò abbiamo notizia, che li Conti di Pavia, li quali erano pure insigniti del titolo di Palatini per la dignità dell' antica sede regale stabilita nella loro Città, si ritirarono a Lomello, e dominarono lungamente in quel tratto del territorio Pavese, ove peraltro furono di continuo infestati dai Cittadini di Pavia, finchè gli obbligarono a rendersi tributarj, e costituirsi Cittadini di quella Città, nella quale prima avevano comandato; come si raccoglie da Ottone di Frisinga scrittore delle gesta di Federico I., il quale riferisce in tale proposito un' amara invettiva dei Tortonesi contro quella Città loro nemica (2).

Nell' istessa guisa li Conti di Verona si ritirarono a S. Bonifazio, ed in alcune altre vicine giurisdi-

(1) Cod. Bergom. Tom. II. col. 447. 475. 481.

(2) Otto Fresingens. Lib. II. Cap. 29.

zioni, ove quella famiglia s' illustrò poi sommamente nei fasti delle vicine Città, e nelle fazioni e guerre contro la tirannide di Ecelino da Romano, il quale fattosi capo dei Ghibellini nel secolo XIII. minacciò di servitù tutta la Lombardia, e la Marca di Treviso. Tuttocchè ai tempi di Federico I. Verona avesse acquistato una piena libertà, e formasse un principal membro della Lega Lombarda, tuttavia quel Regnante con suo diploma dell' anno 1165. (1) rinnovò in favore di Bonifazio figlio del Conte Malregolato l' investitura della Contea di Verona: *Comitatum Veronæ, et omnia quæ ad Comitatum pertinent, ut ministeria omnia seu Officia, quæ per nos vel per Imperium, in Civitate Veronæ et ejus districtu exercentur ... per ipsum debeant exerceri.* Ma infatti però si scorge dall' istesso Diploma, che quanto alla Città, ed all' universale Contado, era ridotta l' autorità del Conte ad una preminenza sopra i Feudatarj, ed alla facoltà di regolare la disciplina de' pistori e macellaj, ed alla giurisdizione volontaria per le emancipazioni e tutele. E tali si può argomentare che fossero le prerogative, alle quali in quel tempo fu ridotto l' uffizio de' Conti, dopo che i co-

(1) Verci Codice Eceliniano Docum. XXVII.

muni delle Città avevano tratte a sè le parti più essenziali del governo, ed i giudizj civili e criminali: prerogative, che pure in breve furono perdute dai Conti, fuorchè nei distretti dai medesimi conservati a titolo di Feudi particolari delle loro famiglie. E di questi distretti appunto si prese particolar pensiero il mentovato Bonifazio Conte di Verona, per farseli conservare nell' investitura del citato Diploma, nel quale si legge: *et insuper ex liberali munificentia nostra eidem concedimus, et Imperiali auctoritate eum investimus, et largimur de plena jurisdictione, districtu, honore .... omnium villarum, quæ sunt in Valle Pulicella .... et omnia jura ad nos, et Imperium pertinentia in Villa S. Bonifacii, in Villa et in castro Suavi, in Colognola etc.* Furono perciò in seguito più conosciuti sotto il nome di Conti di S. Bonifazio, col quale quella famiglia, che aveva conservato ampie fortune, si distinse gloriosamente un secolo dopo, avendo prodotto il Conte Ricciardo celebre Capitano, il quale non coi diritti di Conte, ma col potere di capo della, fazione Guelfa, dominò per molti anni in Verona, e sostenne perpetua guerra contro il famoso Ecelino di Romano.

All' istessa condizione di Conti rurali fu ridotta la famiglia dei Conti di Padova e Vicenza, pro-

sapia chiarissima, l'ultimo di cui rampollo è mancato nel secolo scorso nel celebre Abate Conti filosofo e letterato illustre. Quei Conti nel secolo XII. si trovarono confinati tra' monti Euganei in alcune castella, che diedero il nome a diversi rami, nei *quali* erasi moltiplicata quella casa, appellandosi altri li Conti di Baone o di Abano, altri di Maltraverso o Montebello, sotto li quali nomi figurarono per qualche tempo con fama nelle vicende di quella Città, finchè vennero in gran parte estinti dalla tirannide di Ecelino (1).

Non fu disuguale la sorte dei Conti di Treviso, allorchè questa Città diventò libera e potente al pari, e più ancora di molte altre della Lega Lombarda. *Ma* una particolare menzione merita il progresso di questa Famiglia, la quale tra l'obblivione, o l'annichilamento, in cui per la massima parte sono cadute le discendenze dei Conti delle Città, che pur' erano un tempo i principi del Regno d' Italia, essa quasi unica ha potuto a traverso di tanti secoli perpetuare il proprio splendore sino alla nostra età. Il che prova, che il valor personale, e l' accorgimento di ben conoscere le circostanze dei tempi per addattarvi i proprj consiglj,

(1) Verci Istoria degli Ecelini Lib. ...

trionfar possono delle più ardue vicende. Quando però li Conti di Treviso dovettero cedere all' impulsione generale, che chiamava le Città Italiane ad assumere la forma di repubbliche, onde furono essi costretti di abbandonar l' effettivo esercizio dei diritti dell' eminente loro uffizio, pare che prudentemente non si ostinassero a lottare contro la volontà dei loro Cittadini; poichè non si ha traccia che contro di questi abbiano mai combattuto: ma sembra anzi che ritiratisi quietamente al dominio di nobili ed opulenti feudi situati intorno il fiume Piave, dei quali avevano ottenuto particolari e piene investiture dai Re, di là non inquietassero i Cittadini nella loro ambizione, e invece con questi conservassero una certa amistà, per la quale ottennero ancora molta influenza nel governo comunale. Infatti pochi anni dopo la Pace di Costanza, quando erano più ferventi gli spiriti per la libertà, apparisce dall' Istoria di Treviso di Gio. Bonifazio, che nell' anno 1188. il Conte Rambaldo VI. governasse quella Città nell' uffizio supremo di Podestà, e ne riportasse il titolo glorioso di difensore della Patria (1); il che si conferma pure con un Istromento di quell' anno, che forma il Documento L.

(1) Lib. IV. pag. 190. 194.

del Codice Eceliniano del Verci. Così si ha dall' Istoria medesima che il di lui figlio Ensedisio assistesse con frequenza ai consiglj, ne' quali trattavansi li più importanti interessi della patria stessa (1). Continuò ne' medesimi uffizj amorevoli verso di quella Rambaldo VII., il quale intervenne per essa alla riunione della Lega di Lombardia, seguìta nel 1227. per resistere alle intraprese di Federico II., (2) ed il di lui figlio Ensedisio IV. riportò dal Comune di Treviso il frutto della reciproca benevolenza nel dono del delizioso colle di S. Salvatore, sul quale poco dopo quella Famiglia costrusse il magnifico castello, che fu l' ordinaria sua residenza (3). E conviene, che sempre camminassero del pari ed uniti li consiglj dei Conti di Treviso con quelli della loro libera patria, poichè nel secolo XIV., nel quale quella Città si strinse con particolar devozione alla Repubblica Veneta, la prevennero i Conti abbandonando il partito di Mastino della Scala, ed accorsero *cum non parva militum manu*, come scrive il Sabellico, ad unirsi all' esercito Veneto, che prendeva le mosse per

(1) Lib. IV. pag. 189. 199. 204.
(2) Lib. V. pag. 233.
(3) Ibid. pag. 261.

combattere la potenza di quell' ardito Signore di Verona, che allora dominava pure Padova e Treviso, e tutte le Città della Marca Trevigiana: (1) e poscia Tolberto, uno di essi Conti, dopo essere concorso a togliere Feltre e Belluno dalle mani dello Scaligero, contribuì acciò Treviso nel 1339. passasse in dominio de' Veneti (2).

E riesce più notabile quest' armonía, che ha sempre sussistito tra i Conti ed il comune di Treviso, nei tempi che quel popolo reggevasi in libertà non solo, ma la fece da conquistatore a danno di tutti i Signori e Città circostanti, senza, che dasse gelosía il titolo di Conti di Treviso, che hanno sempre ritenuto, come scorgesi da numerosi Diplomi ed investiture accordate ai discendenti di quella Casa dal tempo della Lega Lombarda, principiando da un Diploma di Federico I. dell' anno 1155. e proseguendo con quelli di Enrico VI. di Federico II. Enrico VII. di Lucemburgo, Federico d' Austria eletto Re de' Romani, di Carlo IV. sino all' Imp. Sigismondo dell' anno 1438. Questo titolo venne pure riconosciuto dal Maggior Consiglio della Repubblica Veneta nel decreto preso l' anno 1306.

---

(1) Histor. Veneta Decad. II. Lib. II.

(2) Bonifac. Lib. IX. pag. 491.

di aggregazione alla nobiltà Veneta così concepito: *quod Dom. Rambaldus de Collalto Comes Tarvisii sit Civis Venetus* (1) distinzione allora assai di raro accordata a Forestieri, se non a Principi potenti, dei quali la Repubblica volesse procacciarsi il favore e l' alleanza, come fece co' Marchesi d' Este, li Scaligeri Signori di Verona, e li Gonzaga Signori di Mantova.

Con queste arti, suggerite dalla ragione e dalle circostanze, li Conti di Treviso, che presero in seguito il nome di Conti di Collalto dal Castello principale dei loro vasti feudi, seppero mantenere intatti ed anco accrescere i loro dominj tra le turbolenze e vicende, che in quei secoli agitarono *stranamente la* Marca Trevigiana; ed è mirabile *che ai tempi* di Ecelino, e di Alberico fratelli da Romano, li quali dopo essersi insignoriti di Treviso e di Padova manommessero tutti i Signori all' intorno, e spezialmente oppressero li Signori di Camino, che allora primeggiavano nella Marca, li soli Conti di Collalto sfuggissero dalla rapacità di quei Tiranni: imperciocchè e l' accuratissima Istoria degli Ecelini del dotto ed acuto Verci non presenta alcun fatto singolare, che faccia presumere, che

(1) Begestum. Autentic. cartar. com. Collalti.

sia stato sconvolto lo stato dei Conti di Collalto, nè occupate le loro fortezze; ed è certo che questi passata quella buféra rimasero con tutte le loro forze e possessi.

Ma poco avrebbe giovato la desterità, se non fosse stata congiunta al valore e coraggio dei Conti di Collalto, che sempre colle armi in mano poterono nella stessa loro moderazione rendersi temuti, e conservar lungamente l' indipendenza del loro picciolo principato, che non tentarono di allargare colle usurpazioni, e quindi poterono rendere cara e ricercata ad altri la loro amicizia. Infatti quando il Veneto Leone cominciò a spiegare le sue ali sopra il continente, se i Conti di Collalto previdero accortamente, che le forze di quella Repubblica fondate in un ampio Stato marittimo acquistato col suo coraggio, e munito d' infinita ricchezza prodotta dal commercio quasi esclusivo dell' Oriente, dovevano prevalere sopra i Tiranni, che allora si disputavano il dominio della Marca e della Lombardia, e perciò da bel principio si accostarono a favorire le armi Venete; non furono essi meno premurosamente accolti ed accarezzati dalla Repubblica, la quale pregiò un' alleanza utile, tanto per l' unione delle loro forze che non erano picciole per numero di sudditi, ed oppor-

tunità di fortezze, quanto molto più pel carattere di lealtà e di costanza, che distingueva quella casa. E ben seppero i Veneti stabilirli nella loro devozione con quelle dimostrazioni amorose, che formano una catena più durevole di quella della violenza; poichè per un secolo trattarono i Conti di Collalto nella qualità non di sudditi, ma di alleati; del che formano luminosa prova le moltiplici Lettere Ducali del Veneto Senato conservate dalla famiglia. Basterà l'accennare, che nel 1358. avendo il Conte Schinella di Collalto avvisato la Repubblica dei movimenti del Duca d'Austria, il Doge Gio. Delfino lo invitò ad una conferenza, *cum opus sit nobis pro habenda provisione ad conservationem nostri status et VESTRI, aliqua conferre vobiscum.* Il Doge Lorenzo Celsi ringraziando il Conte di Collalto dell' offerta del Castello di Musestre, per essere presidiato dai Veneti a maggior comune sicurezza in quei moti di guerra, così si spiega: *idcirco habentes gratissimam oblationem vestrum, pro qua nos et nostrum Commune ad omnem conservationem et statum vestrum animastis.* Oltre però altre Ducali, con le quali la Veneta Signorìa in quel secolo andava partecipando ai Conti di Collalto le leghe fatte con altri potentati, i termini delle triegue con altri Principi,

e le notizie degli armamenti e fatti di guerra, riesce più osservabile la Lettera del Doge Andrea Contarini, con cui partecipò a Rambaldo ed Ansedisio Conti di Collalto, la pace tra la Repubblica e Genovesi e i loro alleati Re d' Ungherìa, Patriarca d' Aquileja, ed il Signore di Padova, stabilita in Torino l' anno 1381. con cui fu terminata quella famosa guerra, che condusse la Repubblica sull' orlo della sua distruzione. E nell' istessa Ducale furono avvertiti i Conti, che nel trattato di pace era stato stipulato un articolo speziale a loro riguardo: *quod Domini Comites de Collalto veluti adherentes dicto Comuni Venetiarum in presenti pace cum eorum subditis, rebus, et bonis includentur.* E nella qualità soltanto di alleati si vedono considerati i Conti in altre Ducali del Doge Michele Morosini, che relativamente alla suddetta pace nell' anno 1382. significando loro, che il Signore di Padova aveva dichiarato alla Repubblica di essere disposto a trattare essi Conti ed i loro sudditi *tamquam adherentes et inclusos in pace, in casu quo velitis similiter facere erga ipsum*, perciò il Doge li ricercò, che volessero spiegarsi su questo punto, con che riconobbe, che non poteva astringerli come dipendenti dalla Repubblica.

Ma cresciuta in breve e stabilita la potenza del-

la Repubblica nel dominio di tutte le circostanti provincie, avvenne dell' alleanza dei Conti di Collalto ciò che sempre è avvenuto delle alleanze ineguali, e della protezione accordata dai grandi stati ai minori, che l' una si converte in sovranità e l' altra in sudditanza. Tuttavia sebbene in seguito i Conti di Collalto dopo qualche secolo riprendessero i loro Feudi dalla Repubblica con investiture, conservarono i loro dominj un carattere di libertà ed immunità, quale conviene ad uno stato intieramente separato, che li distinse sopra tutti gli altri Feudi compresi nello stato della Repubblica Veneta, come convincesi con una serie non interrotta di pubblici documenti dei Decreti e giudizj sovrani, che preservarono li diritti dei Conti sino agli ultimi tempi dell' istessa Repubblica. Ciò vuole in parte attribuirsi alla fede del Veneto Senato, che rispettò sempre quel principio, il quale, più che la forza delle sue armi, fu il principal fondamento de' suoi acquisti, vale a dire la spontanea volontà dei Popoli, che stanchi dei feroci tiranni, che dianzi gli avevano oppressi, invitarono la Repubblica a dominarli, per salvare sotto di essa le loro sostanze, ed una parte almeno delle loro libertà; onde quella mantenne sempre i patti e pri-

vilegj delle originarie dedizioni, per quanto con la sovranità potevano conciliarsi; ed indi ne derivò quell' amore de' sudditi, di cui rende famose testimonianze l' istoria.

Ma d' altra parte la Casa, di cui parliamo, deve riconoscere la continuazione del suo splendore dalla successione di più valorosi personaggi, che l' hanno segnalata in ogni secolo, li quali nell' armi prestarono importanti servigj alla Repubblica, e non meno si resero chiari guerreggiando presso le altre nazioni nella Francia, nelle Fiandre, e singolarmente in Germania, dove in premio del valore di uno de' suoi antenati questa Casa chiarissima ha conseguito ricche e splendidissime Signorie con prerogative principesche, per le quali al presente ha colà stabilito il suo domicilio. Poche famiglie pertanto in Italia, e forse in tutta l' Europa, eccettuate alcune soltanto delle Case Sovrane, potrebbero fornir prove cotanto sicure di una sì lontana, ed illustre origine, le quali rimontano a nove secoli con un continuato contesto di autentici documenti, che ho potuti riscontrare mercè la cortese comunicazione, che ne ho avuta dal Sig. Avvocato Bidasio mio cognato, ora procurator generale di quella Casa in Italia.

Già il Muratori, il quale aveva consultati gl' istes-

si documenti a lui trasmessi dall' Abate Enrico de' Conti di Collalto, come professa in più luoghi, (1) ne aveva pubblicato più diplomi nelle sue Dissertazioni delle Antichità Italiane. Nella Dissertazione II. trovasi il diploma dei Re Berengario ed Adelberto dell' anno 960., con iscrizione però non esatta nella rubrica: *Donatio Curtis Lovadinæ facta Rambaldo Comiti Tarvisino*; mentre in tutto il diploma non trovasi nominato Rambaldo col titolo di Conte, ma con quello soltanto *dilecti fidelis* (2). Nella Dissertazione XI. pose in luce altro speciosissimo diploma dell' anno 980. concesso dall' Imp. Ottone II. alli *Byanzeno, Raimbaldo, Gaimberto fratribus qm. Raimbaldi bonæ memoriæ filiis*, col quale loro confermò la suddetta Corte di Lovadina, ed altre grandi possessioni, con eminenti prerogative di dominio. (3) Ma vedendo io che nè in questo, nè in quel primo diploma viene dato il titolo di Conte al padre, o ad alcuno dei figlj, ne argomento con certezza, che non peranco quella famiglia avesse conseguito la Contea di Treviso, avvegnacchè in tutte le carte di quel

(1) Tom. I. col. 58. 430. 574.
(2) Ibid. col. 57.
(3) Ibid. col. 573.

secolo si osserva non mai ommesso il titolo di Conte nell' indicare i personaggi fregiati di questa dignità, quantunque spesso si ommettesse il nome delle Città, o altri luoghi, dove fossero Conti. Soltanto però dopo l' anno 980. deve essere stato creato Conte di Treviso quel Rambaldo nominato cogli altri suoi fratelli nel diploma testè indicato, mentre in altri quattro diplomi pubblicati dall' istesso Muratori, uno nella Dissertazione VIII. del 994. (1) gli altri nell' XI. cioè due dell' anno 996. e l' ultimo dell' anno 1000. tutti dell' Imp. Ottone III. (2) si trova sempre l' istesso Rambaldo col titolo *Comes Tarvisinus*. L' Ughelli similmente ne' Vescovi di Treviso riporta l' Istromento della fondazione del Monastero di Mogliano fatta dal Vescovo Rozo l' anno 997. alla quale si trova presente e consenziente il medesimo Rambaldo Conte di Treviso. (3) Da questo Rambaldo in poi si ha una catena non mai interrotta di documenti, che conducono le prove delle sue discendenze sino ai viventi Conti di Collalto.

Al di là di tanta antichità provata con docu-

(1) Tom. I. col. 431.
(2) Ib. col. 575. 577.
(3) Ital. Sacr. Tom. V. pag. 503.

menti così certi, io non posso ammettere tra gli antenati di questa famiglia (come fanno certi Scrittori di tempi troppo posteriori, della critica dei quali non posso farmi mallevadore) quel Gherardo Conte di Treviso, al quale da una Leggenda dell' anno 1000. inserita dall' Ughelli ne' suoi Vescovi Tervisini (1) viene attribuita la fondazione di un Monastero poco distante dalle mura di quella Città, avvenuta nell' anno 780. In contrario a tale supposizione un argomento indubitato lo desumo dalla certezza che li Conti di Treviso, o sia di Collalto, sono di origine Longobarda. Così venne dichiarato da un altro Rambaldo Conte di Treviso in un Istromento del 1041. col quale, unitamente a *Matilde di Borgogna* sua moglie, fece una magnifica donazione di grandi possessioni al Monastero di S. Eustachio di Narvesa, che tuttora sussiste convertito in una nobile e ricca Prelatura, padronato degl' istessi Conti di Collalto, decorata di speziosi privilegj ed insegne onorifiche, con ampia giurisdizione spirituale *Nullius Diœcesis*. In quel pubblico atto li due illustri Conjugi così professano la rispettiva legge e nazione: *qui professus ego Rambaldus Comes ex natione mea lege*

(1) Tom. V. pag. 491.

vivere Langobardorum, et ego Magtilda ex natione mea lege vivere videor Salica, sed nunc pro viro meo lege vivere videor Langobardorum. (1) Ora certamente, se attendiamo la sicura testimonianza dell' Istoria, quel Gherardo Conte di Treviso nel 780. non poteva essere Longobardo, nè appartenere in conseguenza a questa famiglia. Nella preziosa Cronica di Andrea Prete, pubblicata dal Menckenio, e riprodotta dal Muratori nella Dissertazione I. delle Antichità Italiane, (2) quello Scrittore del secolo IX. che si ha certo argomento essere stato Bergamasco (3), narra, che alla prima invasione di Carlo Magno, dopo aver già presa la regale Città di Pavia e fatto prigione il Re Desiderio, si mantenevano contro di lui tuttavia in armi Botcauso Duca del Friuli, e Guido Duca di Vicenza, li quali al sentir che li Franchi s' inviavano verso quelle parti con grandi devastazioni riunirono le proprie forze, e fattisi incontro agl' invasori al ponte di Livenza *ibidem magnam stragem de Francis fecerunt.* Credette Carlo più opportuno il tentare di sottometterli coll' offerta che loro fece

(1) Begest. cit. Comit. Collalti.

(2) Tom. I. col. 42.

(3) Lupus Cod. Diplom. Berg. Tom. I. col. 869.

di patti onorati, se si rimettevano alla sua fede; e quantunque li due Duchi suddetti *cum nobilibus Forojulianis consilium inierunt, ut viriliter se gererent;* tuttavia per il raggiro di alcuno tra essi, già corrotto dai doni del conquistatore, si arresero, e dice l'Istorico che *eorum Carolus servavit honorem*, cioè li lasciò in possesso delle loro dignità (1). E poichè tra il Ducato del Friuli e quello di Vicenza non vi era di mezzo che la Città di Treviso, è troppo verosimile che con quei Duchi fosse collegato quello ancora che governava Treviso col titolo o di Duca o di Gastaldo, giacchè non risulta qual titolo avesse sotto i Re Longobardi. Egli è però certissimo, che Treviso si trovò *impegnata nella* rivolta, che fece l' istesso Duca *Botcauso* nel seguente anno 775. unitamente ai Longobardi delle vicine Città. Avendo però quella terminato in una battaglia, che l' istesso Carlo accorse frettoloso a presentare ai rivoltosi, nella quale Botcauso lasciò combattendo la vita, narrano gli Annali de' Franchi, che Carlo Magno compì la vittoria col sottomettere *Forumjulium*, *Tarvisium cum reliquis Civitatibus, quæ rebellatæ fuerant;* notando di Treviso in particolare, che fu presa

(1) Antiqu. M. Aev. Tom. I. col. 44. 45.

per il tradimento di certo Pietro, al quale indegnamente Carlo diede in ricompensa il Vescovado di Verdun (1); dopo di che attestano gli stessi Annali, che il vincitore per assicurarsi di quelle Città, stabilì Duca del Friuli, e Conti delle altre Città altrettanti Franchi invece de' Longobardi. Ripugna pertanto al vero, che Carlo cangiando leggiermente di politica, cinque anni dopo, avesse collocato un Longobardo al governo di una Città sì importante come Treviso.

Nè un secolo, nè un antenato di più o di meno fregiato di quell' onore, possono dare o togliere parte alla chiarezza di tanta antichità della Casa, di cui parlo, e molto meno questa ha bisogno di mendicare un lustro incerto di un Rambaldo e di un Gosberto fratelli Principi de' Longobardi intorno l' anno 680., o dal matrimonio di una Adelperga figlia e vedova di Re Longobardi, come riferiscono certi Scrittori, certamente non assistiti dalla testimonianza di Paolo Diacono, nè da altri contemporanei documenti, che non parlano dei due fratelli, nè punto fanno menzione delle seconde nozze incontrate dalla figlia del Re Ariperto, dopo la morte del marito Re Grimoaldo

(1) Lupus Cod. Diplom. Berg. Tom. I. col. 580.

Ciò che si può affermare di certo si è, che li primi autori di questa Casa, prima ancora che ottenessero la Contea di Treviso, debbono fin sotto la Monarchia de' Longobardi essere stati de' più illustri di quella nazione, e non meno ricchi e potenti nelle contrade, ove hanno dominato, come deve argomentarsi della magnifica donazione fatta ai loro posteri da Berengario, prima che fossero Conti di Treviso, non potendosi presumere fatta che a personaggi di somma nobiltà, la quale allora era l'unica strada agli onori, ed alle ricchezze ancora: e ben vedesi dal diploma di Ottone II. del 980. pubblicato dal Muratori, (1) col quale confermò alli tre figlj di Rambaldo, non ancora Conti, la suddetta Corte di Lovadina, quante altre amplissime Corti e possessioni già godevano essi a titolo di proprietà, e non di feudi, cioè Monticello, poscia detto Montello, *cum omnibus pertinentibus infra fluvium quod dicitur Plavis, et aliud flumen quod Brenta nominatur, simul cum alpibus: insuper Corticellam unam eterse nominatam .... et quidquid habere visi sunt infra confines aquarum .... et in Comitatu Cenetense quidquid habere videntur inter Solsium et Rabosum*

(1) Tom. I. col. 573.

flumina. Quei grandi stabili, vennero allora confermati a titolo di vera proprietà, *ut habeant, teneant, firmiterque possideant tam ipsi, quam sui hæredes.* Nè meno ciò risulta dalla considerazione ottenuta da quei personaggi presso quel potente Monarca, il quale in aggiunta alla confermazione di tanti possessi, loro attribuì il diritto *insuper omnes in suis hæreditatibus residentes, placitu trahendi, leges faciendi, lites ac contentiones finiendi, et quidquid publice ... ab eis exigendi:* di modo che venne a costituirli in un vero principato: il che dimostra, che la giurisdizione esercitata dai loro discendenti in quelle terre, e su' loro abitanti, fu indipendente dalla circostanza di essere divenuti Conti di Treviso, nè deve riputarsi da essi ritenuta, quasi che l' abbiano squarciata nella declinazione del loro diritto sopra quella Città e suo Contado; ma essere stata nella sua origine una proprietà della Casa col carattere piuttosto di allodio, che di benefizio feudale, comunque nel progresso dei tempi abbia potuto contrarre una dipendenza di vassallaggio.

Fu ben diversa la sorte dei discendenti della maggior parte degli altri Conti delle Città, e chi investigasse i documenti delle altre Città potrebbe forse rinvenir facilmente la prova, che i posteri di

quei Principi del Regno, se non fu troncato il loro lignaggio, come spesso avviene delle grandi Case, terminarono col diventar Conti rurali, o piccioli Feudatarj, qualora anco non siano discesi più basso per la ruota della fortuna, e divenuti villani o meccanici artigiani, come la discorre il celebre Autore dell' Istoria Civile del Regno di Napoli, parlando dei discendenti dei famosi Principi Longobardi di Capua, che tennero in sovranità la ricchissima Campania, e poscia moltiplicati in numerose famiglie scomparvero in breve dalla notizia dei viventi (1).

Non fu sì sfortunato il destino dei nostri Conti di Bergamo, dei quali restano ancora alcune nobilissime *propagini*. Ma quella famiglia troppo indebolita, per essersi oltre modo divisa in più stirpi, della maggior parte delle quali si è perduta ogni traccia da più secoli, e molto più perduto avendo ogni influenza nella Città per le accennate generali cause, troviamo aver essa nei secoli XI. e XII. portato il suo domicilio in Crema, ed in diverse terre all' intorno, che allora appartenevano al Contado di Bergamo, ed in seguito hanno formato il territorio di Crema, e parte del Cremonese, come

(1) Giannone.

sopra abbiam notato. E convien dire, che tanto si trovassero male quei Conti co' Cittadini, e con questi avessero troncato ogni vincolo, che non apparisce, che più alcuno di essi abbia avuto parte nel reggimento della Città, divenuta libera. Anzi risulta da numerosi documenti di quel tempo, che vendettero a precipizio i loro beni allodiali, e le istesse particolari giurisdizioni della famiglia, che godevano nelle terre vicine alla Città, come in Almenno citeriore, ora detto Almè, dove avevano una Corte, con latifondj e giurisdizione, in Azzano, Levate, Calcinate. E raccogliesi poi dalle nostre carte, che nel tempo stesso dilatassero i loro acquisti nel circondario di Crema, (1) per concentrare colà la loro ricchezza, lontano dai loro concittadini, dai quali la loro autorità non era più tenuta in pregio; ed ove all' incontro apparisce che più a lungo mantenessero autorità e considerazione, anche allorquando Crema si costituì in libera comunanza ad esempio delle altre Città. Infatti in una sentenza dei Consoli di Crema dell' anno 1151. già conservata nell' Archivio del nostro Monastero d' Astino, a di cui favore fu pronunziata, compariscono no-

(1) Cod. Diplom. Berg. Tom. II. col. 595. 625. 739. 743. 767. 823. 839. 847. 851. 911. 961.

minati alla testa di que' Consoli *Lanthelmus Comes, et Villelmus Comes*, li quali dal nostro Lupo fu provato essere della stirpe de' Conti di Bergamo, onde ne argomenta, che quando cessò pure in Crema la primitiva loro giurisdizione, venisse statuito, che almeno conservassero principal parte nel governo (1).

Da queste divisioni di territorio, che per tali cause avvennero tra le Città ed i Conti ritiratisi a reggere alcuni distretti, che poterono per qualche tempo mantenere indipendenti dalle medesime, ne nacquero de' smembramenti, divenuti perpetui, di alcune parti dei territorj delle Città. Imperciocchè limitando da principio i Cittadini alle parti più vicine il loro dominio, e abbandonando tacitamente, o forse ancora per qualche convenzione, le parti più lontane ai Conti, questi in breve tempo trovandosi senza l' appoggio e la forza delle Città prima da essi governate, furono costretti di lasciarsi spogliare dei distretti loro rimasti, che vennero invasi dalla prepotenza di altre Città vicine, o di altri più forti Baroni, li quali in progresso di tempo furono pur essi ingojati dalle Città medesime. Erano certamente venuti molto al basso li Conti di

(1) Cod. Diplom. Berg. Tom. II. col. 1103.

Bergamo col loro potere anco nel distretto Cremasco, poichè si vede, che taluno di essi trovò opportuno di fortificarsi nel possesso de' suoi stabili e castelli particolari, coll' offerirli in dono al Vescovo di Bergamo, e riprenderli da lui con investitura feudale. Ciò risulta da un atto d' investitura del 1140. fatta dal Vescovo Gregorio a Magifredo Conte, *qui fuit de Comitatu Pergamensi, in gentile et legale feudum ad hæreditatem masculinam* del castello dell' uno e l' altro Offanengo, con tutte le sue pertinenze consistenti nella tenuta di quattrocento trentasei jugeri di terra, di cui il detto Conte Magifredo aveva fatto *cartam offertionis Ecclesiæ S. Alexandri de Pergamo;* e quindi il Vescovo promise *per se et suos successores dictum feudum defendere dicto Magifredo Comiti, et suis hæredibus masculis in perpetuum, et ibi dictus Magifredus Comes juravit fidelitatem etc.* (1) Perciò acutamente va riflettendo il nostro giudizioso Diplomatico alla causa, per cui la Repubblica di Bergamo non prese mai interesse, nè parte alcuna nelle guerre, che scoppiarono al finir del secolo XI., e proseguirono a più riprese nel susseguente tra Cremaschi e Cremonesi, e termi-

(1) Lupus Cod. Berg. Tom. II. col. 1026.

narono con l' occupazione di Crema e del Cremasco fatta dal popolo di Cremona, non ostante che dai documenti di quel tempo consti, che Crema ed il suo territorio erano considerati una pertinenza *Comitatus Pergamensis* (1). Egli perciò al vedere, che punto non si mossero i Bergamaschi, ne conclude con fondata ragione, che ciò addivenisse, perchè essendo da più anni quel distretto stato abbandonato al dominio dei Conti, venisse allora riputato un membro del tutto dalla nostra Città separato.

CAPO IX.

Dei grandi Baroni Italiani del secolo X. sino ai tempi della Lega Lombarda.

Siccome per le osservate cagioni andava estinguendosi la potenza dei Conti delle Città, allorchè queste presero spirito, e s' incamminarono alla indipendenza, così alle medesime giovò, che in quel tempo non più dominassero in Italia alcuni grandi Baroni, che all' ingrandimento di esse avrebbero apportato un decisivo ostacolo. Tali sarebbero

(1) Cod. Diplom. Berg. Tom. II. Animad. L. col. 887.

stati i Berengarj ed i Lamberti, li quali governando li potenti Duçati del Friuli, e di Spoleti al momento, che si estinse la discendenza di Carlo Magno, osarono disputarsi tra di loro il Regno d'Italia, ed il titolo stesso dell'Imperio d'Occidente, che portarono a vicenda. Ma prima della metà del secolo X. mancarono le famiglie di quei Principi, che con la loro ambizione e discordia avendo portato una fatal dissoluzione d'ogni vincolo di ubbidienza dei Magnati del Regno, furono potissima cagione di riaprire l'Italia all'ambizione degli stranieri, che vennero a fermarvi il piede.

Si vide nei secoli X. ed XI. elevarsi grandemente la potenza dei Marchesi e Duchi della Toscana, li quali, come abbiamo di sopra osservato, avevano pure disteso sopra vasti paesi di Lombardia di loro dominio. Ma oltre che la loro potenza presto ebbe fine nell'ultimo germe di quella Casa, che fu la famosa Contessa Matilde morta nell'anno 1115., si può anzi riconoscere aver data occasione favorevole alla indipendenza delle Città le brighe di quella famiglia, la quale male in accordo cogli Imperatori Tedeschi, tenne lungamente la principale direzione del partito della Chiesa, e delle Città, che in quelle discordie levarono più scopertamente il capo.

Apparisce che nell' Italia Superiore, quando peranco era in vigore il Regno, a riserva dei Conti delle Città, vi fossero pochi altri Baroni di un ordine e potenza superiore; e questi fossero li Marchesi d' Ivrea, e que' di Saluzzo, e di Monferrato. *Ma li* primi terminarono in Ardoino ed Adelberto, *li* quali, eletti Re da una parte dei Baroni del Regno, furono cacciati alla metà del secolo X. da Ottone I., chiamato da un' altra fazione dei medesimi Baroni, aventi alla testa l' Arcivescovo di Milano. Li Marchesi però di Saluzzo e di Monferrato mantennero il loro dominio sin verso la metà del secolo XVI., tenendo soggette diverse Città, ed angustiando li territorj di quelle, che eransi *fatte libere*, contro le quali sostennero frequenti guerre, *non* senza vicende talvolta per essi luttuose, qual fu quella del March. Guglielmo di Monferrato, che morì prigioniero dei Cittadini d' Alessandrìa.

Nel restante della Lombardia, e nella Marca di Treviso non vedesi, che dopo l' anno millesimo abbian figurato altri Signori con una considerabile potenza; e molto meno più tardi, vicino ai tempi di Federico I. e della Lega Lombarda. Antico era il lustro de' Marchesi, che poscia furono denominati di Este, per lungo domicilio da essi tenuto in

quel Feudo. Ma non ben si concorda qual sia stata in origine la provincia da essi governata col titolo di Marchesi, giacchè nè Este, nè altre terre e castella all' intorno possedute dai medesimi nel secolo XII. formar potevano tal corpo di provincia, qual richiedevasi per costituire una giusta Marca secondo la primitiva istituzione di quella dignità, che innalzavasi al di sopra dei Conti, perchè importava il governo non di una Città, ma di Provincie intiere, che più Città e Conti comprendevano. Altronde poi a quelle terre degli Estensi *non* poteva convenire il titolo di Marca per quello ancora, che non erano ai confini del Regno, quali erano le provincie allora denominate Marche, secondo l' etimologia del nome derivato dalla lingua Germanica. Qualunque però sia stata l' origine del titolo de' Marchesi d' Este, fors' anco da essi ereditato per discendenza dai Marchesi di Toscana, come da alcuni pretendesi, certo è che tennero essi un antichissimo rango tra i Principi del Regno d' Italia, ed alcuno dei loro antenati risplendette nella dignità di Conte del Regio Palazzo (1). Indi nella declinazione dell' autorità Regale in Italia non fecero alcuna grande rappresentazione di

(1) Antiq. M. Aev. Tom. I. Dissert. VII. col. 37.

potenza e di imprese, che influenza avessero nei cangiamenti del Regno: se non che per un felice matrimonio rappiantossi nel secolo XI. un loro ramo in Germania, ove inserito nella potente casa dei Duchi Guelfi, divenne un principato ancora più potente, che per un secolo diede ombra ai Sovrani medesimi. Ciò peraltro apportò piuttosto un indebolimento alla famiglia Estense restata in Italia, per la divisione de' Feudi e delle sostanze, e per le dissenzioni, che ne derivarono col ramo di Germania. Rimasero perciò questi Principi in una certa oscurità nel corso dei gravi accidenti, che agitarono questi paesi sino alla Pace di Costanza. Addottarono anzi una politica diversa da quella degli altri principali Baroni Longobardi, poichè abbandonarono il partito Imperiale, ed in seguito aspirarono a farsi capi della fazione Guelfa, che sosteneva le parti della Chiesa, e delle Città Libere. Furono veduti pertanto dopo la Pace di Costanza collegarsi con Padova e Verona, nelle quali Città non isdegnarono di accettare la carica di Podestà (1): strinsero più ancora con Padova i loro vincoli, facendosi ascrivere nel numero de' suoi Cittadini (2): fecero alleanza col celebre Rizzardo

(1) Verci Istor. degli Ecelini Lib. VII. §. 28.

(2) Id. Lib. VIII. §. 34. Lib. IX. §. 28. Lib. XI. Cap. 23.

Conte di S. Bonifazio, e con le parti Guelfe di Verona e di Mantova (1); e cacciando Salinguerra Capo dei Ghibellini da Ferrara aumentarono il loro potere dominando in questa Città, quai Capi di fazione, finchè ne ottennero dalla Chiesa l' investitura, che essi mantennero contro le ragioni, che vi pretendeva l' Imperio. Finalmente corsero la carriera dai diversi tiranni, che sorsero dopo ad opprimere la libertà delle Città Italiane, e fondarono quei principati, nei quali si trovò divisa l'Italia nei secoli a noi più vicini.

Ritornando però ai tempi, che sono scopo del nostro esame, terminerò col far osservare, che nei fasti della memorabile epoca della Lega Lombarda non si distinsero in queste parti che i Conti Rurali del Seprio e di Biandrate Signori di poca potenza, e perciò stavano attaccati a Federico: nè vedonsi inoltre nominati che alcuni Marchesi Malaspina e Pallavicini, pur' essi di mediocri forze, le quali poteano valere a mantenerli tra l' asprezza dei monti Liguri, nei quali stavano incantonati, ma non a distendersi incontro alle potenti Città del vasto piano di Lombardia.

---

(1) Verci Istor. degli Ecelini Lib. XIV. e seguenti.

CAPO X.

Dell' ostacolo alla potenza delle Città nel numero e forza de' Feudatarj di ordine inferiore, tra li quali erano divisi li territorj.

Se fu pertanto favorevole alla maggior parte delle Città la circostanza, che dopo abbassato il potere dei loro Conti, non avessero a lottare con altri gran Principi internati o vicini ai loro territorj, restava però alle medesime non picciola impresa da superarsi, nel riunire alla loro ubbidienza quella folla di minori Feudatarj, tra' quali erano li territorj divisi. Altri di costoro tenevano in feudo direttamente dalla Corona nobili terre e castelli, coi loro distretti, quali erano gli accennati Conti Rurali, e quelli che avevano titolo di Capitani, e questi in ragione della diretta loro investitura potevano essere considerati veri Baroni del Regno. Altri chiamati Valvassori per concessione dei detti primi Baroni, o dei Vescovi e degli Abati dei più insigni Monasterj, che per larghissime dotazioni dei Re erano saliti a grado principesco, tenevano da questi in sottofeudo notabili possessioni e Ville intiere, nelle quali, ottenuta o usurpata la facoltà di

fortificarsi, esercitavano un duro dominio non meno sopra gli uomini liberi, che sopra i servi addetti alla gleba. Un ordine pur anco a questi inferiore era quello dei Valvassini, che dai secondi avevano pure ottenuto le investiture: ed in generale poi il numero di questi Feudatarj di ogni ordine si era in ogni dove moltiplicato a dismisura; perchè in breve tempo le stesse terre libere si erano convertite in Feudi, per essere state offerte e cedute ai Signori più potenti, con patto di riprenderle da essi in Feudo, o per la violenza dei maggiori, o per esentarsi delle gravi imposte, che si caricavano sui beni liberi, o molto più per procacciar la protezione di quei Signori, resa necessaria in quella barbarie e confusione dei buoni ordini del Regno, allorchè tacendo le Leggi ed i Tribunali, non aveva vigore che la violenza.

Ora trovandosi così trinciati li territorj fin sotto il prospetto delle mura delle Città tra tanti mediocri e piccioli Signori, se questi separatamente erano deboli, poteva renderli formidabili la loro unione, consigliata da comune interesse di mantenersi indipendenti dall' autorità e dalle leggi dei Cittadini. E tanto più pericolosa poteva essere la loro unione, quanto che la costituzione politica tenevali esclusivamente applicati al mestiero delle armi, e

perciò erano intitolati *Milites*, e tutti esercitati nelle fazioni guerresche, e seguendo gli eserciti, li quali allora non erano composti, che di Feudatarj tenuti per obbligo dei loro feudi a seguitare in campo li Re, o li Baroni, dai quali avevano ricevuto le investiture; oppure guerreggiando tra di loro per ogni motivo di privata contesa e nemicizia. Così portava l'abuso, convertito in uno strano diritto pubblico della società politica di quei tempi barbari, nei quali, anche ne' medesimi giudizj tra privati, la prova delle proprie ragioni innanzi gl'istessi Tribunali, stava riposta sulla punta della spada, e nella robustezza dei Campioni, dai quali faceansi difendère i litiganti, e li rei de' più gravi delitti.

Perchè potessero adunque le Città acquistare una *giusta* forza, e disporre di quella dei proprj territorj, era di necessità, o che riunissero pacificamente a se stesse quella folla di Feudatarj dominanti nelle ville e ne' castelli, ovvero che con la forza li soggiogassero.

Per verità le Croniche di que' tempi, e molti altri documenti ci offrono esempj numerosi dei più potenti di quei Signori, li quali mal sofferendo il dominio delle Città opposero lungamente, e taluni sino nel secolo XIV. una perseverante resistenza per mantenersi indipendenti, alternando secondo le

circostanze ora la rivolta, ed ora la sommissione. Imperciocchè spesso vinti da forza troppo superiore erano costretti aprire le proprie rocche ai Cittadini, e ricevere entro quelle i loro presidj, ovvero piegandosi piacevolmente si confederavano con le Città con alleanze, che diconsi ineguali, in forza delle quali conservando ne' loro feudi e castelli un' ombra di dominio, si obbligavano servire alle Città nelle loro imprese co' proprj soldati, ed a portare altri carichi pubblici: ovvero più spesso si facevano ammettere nell' ordine de' cittadini, con obbligo di tenere il domicilio nelle Città per un certo numero di mesi ogni anno. Ma qualunque volta ne veniva loro il destro, perchè calasse il potere delle Città o per infelici guerre, o per civili dissenzioni, rifugiandosi questi Signori ai loro forti si rifiutavano a' comandi delle Città, e per sostenersi si gettavano spesso in braccio de' nemici delle medesime. Ciò porse frequenti cause di gravi turbolenze: ma alla lunga questi Signori, come si ha dal contesto di tutte le istorie Italiane, furono tutti o soggiogati o intieramente distrutti; e ciò, che al proposito nostro più importa l'osservare, si è che le loro resistenze, e le loro rivolte debbono non essere state generalmente di una decisiva importanza, mentre certo è, che non

impedirono lo sviluppamento dei disegni e delle forze delle Città Italiane, nemmeno ne' principj, che incominciarono queste ad innalzare il capo, e prendere una parte attiva nelle turbolenze politiche del Regno. E giova l' osservare parimenti, che allorquando dopo qualche secolo furono oppresse quasi tutte le Repubbliche Italiane, perdettero esse la loro libertà non per la forza esterna dei Signori, che fondarono li nuovi principati; ma perchè questi ebbero l' arte di farsi capi o protettori di alcuna delle fazioni interne delle Città, ed usarono le forze istesse di queste, internamente discordanti, per opprimere le Città medesime. Tali furono i Visconti in Milano, li Scaligeri in Verona, li Carraresi in Padova, li Gonzaga in Mantova, i Bentivoglj in Bologna, li Medici in Fiorenza, e tanti altri piccioli Principi, che ebbero lungo o breve dominio in molte altre Città di Toscana, della Romagna, ed altre provincie ora Pontifizie. Parecchj di costoro, non furono da principio che semplici Cittadini, li quali guidarono una fazione a cacciar l' altra dalle loro Città; ed altri che in origine appartenevano alla classe nobile de' Feudatarj erano per sè così piccioli Signori, che con le proprie forze sarebbero stati appena potenti a travagliar qualche castello, non

che a sottomettere Città, che mettevano in campo giusti eserciti. Ma tutti egualmente usarono li medesimi ingegni per insignorirsi delle proprie Città; e poi molti di essi dopo avere in queste rassodata la loro tirannide, con la medesima astuzia di aggirare le fazioni, alle quali promettevano protezione nelle Città vicine, si fecero scala ad ampliare sopra quelle il loro dominio. L' Istoria Italiana particolarmente del secolo XIV. non è che un tessuto delle pazzie delle fazioni, e degli artifizj de' tiranni, li quali coll' ajuto di quelle posero un duro giogo alle loro Patrie (1). Tutto ciò dimostra, che nè allora, nè prima, quando le Città divennero libere, non erano rimasti nell' Italia superiore Baroni indipendenti, che abbiano potuto conservare una potenza propria, bastante per fare a quelle resistenza, dovendo però eccettuarne quell' angolo della Subalpina, ove tennero fermo li nominati Marchesi di Monferrato e di Saluzzo.

La resistenza istessa di quei Signori, dei quali abbiam parlato di sopra, deve riguardarsi come una eccezione particolare di alcuni più caparbj, in confronto del contegno generale del massimo numero de' Feudatarj sparsi in ogni angolo de' terri-

(1) Muratori Annali d' Italia del secolo XIV.

torj, sopra li quali conseguirono le Città un dominio lungamente riconosciuto e pacifico. Riguardo a questi Signori non mi fu dato il conoscere alcun periodo dell' Istoria dei bassi tempi, il quale ci presenti per parte loro quella congiura di resistenza alle Città, quale dovrebbe presumersi, che potessero aver formata, se astrattamente si riguarda all' interèsse di sì numerosa classe di uomini per nobile origine altieri, ed insieme potenti per l' esclusivo possesso delle armi.

CAPO XI.

Di alcune Leghe de' Feudatarj minori, e come non fossero dirette contro le Città.

Gl' Istorici di Milano danno conto, come avendosi usurpato ogni autorità li Capitani e Valvassori, ed opprimendo essi il popolo, ne sorse tra questo e quelli una guerra nel 1085. (1) Ma questa deve riguardarsi come una delle solite dissenzioni civili, che armarono l' uno contro l' altro li due ordini de' Cittadini, li Nobili e la Plebe, in tutte le Repubbliche così antiche, come moderne,

(1) Landulph. Senior. Lib. II. cap. 26. Rer. Ital.

nelle quali con provide Leggi non siano state temperate la prepotenza de' nobili, e la licenza de' popolari, onde questi possano mantenere la loro sicurezza e libertà personale, e quelli l' onore del loro grado. Fu questa forse la prima di quelle tante guerre civili, che ripullulavano ad ogni tratto in Milano, e durarono più di duecent' anni, e trassero in servitù quella potentissima Città, prima sotto que' della Torre fattisi caporali del Popolo, e poscia sotto i Visconti, che alla testa de' nobili umiliarono la fazione popolare. Certamente la massima parte de' Nobili, che combattevano contro il popolo in quelle discordie civili, apparteneva all' ordine de' Feudatarj, e tutti erano o Capitani o Valvassori, che possedevano Signorie nel Territorio. A mio senso però si deve desumere dal fatto di quella prima dissenzione, che li Capitani e Valvassori già sin d' allora formassero un ordine distinto nella Città, e avessero principal parte nel suo governo, se il popolo si risentì, perchè avessero usurpato ogni autorità; e non già che quei Signori avessero di fuori congiurato contro i Cittadini.

Trovasi per verità la memoria di una congiura ordita in Italia tra li minori Feudatarj sin dall' anno 1035., ma questa ebbe in mira di resistere a maggiori Baroni loro superiori: *inferiores namque*

Milites superiorum dominatione plus solito oppressi, simul omnes illis resistunt coadunati (1); come si ha dai Annali di S. Gallo, nei quali si accenna che l' Arcivescovo di Milano, e gli altri Senatori del Regno si sforzarono di reprimere quel *tumulto*, ma invano, finchè li minori Feudatarj non furono posti in tranquillità sui proprj diritti dal Re Corrado I., che gli assicurò con una costituzione, che forma parte del Gius Feudale, già pubblicata dal Muratori, (2) ed unita alla collezione delle Leggi de' Longobardi (3).

Siccome però dai citati Annali si raccoglie, che in quella sollevazione concorsero li minori Feudatarj *Marchiani, et Seprienses, pluresque Regni commilitones simul mori, simulque parati vivere*, onde non devesi dubitare che fu un movimento generale nel Regno di quella classe inferiore di Signori; così sembra che anche in seguito, dopo acquetato quel tumulto, li Valvassori tra di loro mantenessero una confederazione distesa in molte

---

(1) Epidamnus monacus S. Galli Annal. Tom. III. Script. Rer. Italic.

(1) Lupus Cod. Dipl. Berg. Tom. II. col. 763.

(2) Collect. Legum Barbarorum P. Cantiani Tom. I. cap. 236.

provincie sotto la direzione di Capi determinati. Da un nostro patrio documento si ricava, che un Conte Nuvolo della stirpe de' Conti di Bergamo, nell' anno 1088. era *Vexillifer Vavassorum, qui societatem faverant,* (così il documento, ma forse avrà voluto dire *fecerant*) e questo titolo, che in quella carta il Conte Nuvolo aggiunse alle sue qualità, significava ciò che volgarmente s' intende per Confaloniero, e Comandante. Se tale società derivò, e fu una continuazione di quella formatasi ne 1035., il che si potrebbe presumere, ma non se ne ha particolare fondamento, in tal caso sarebbe noto il suo scopo, cioè la difesa contro l' oppressione de' Feudatarj superiori, e non una lega contro le Città. Ma esisteva prima, e proseguì certamente per più anni dopo la detta società de' Valvassori, poichè il Biemmi riporta altri due Vessilliferi dei medesimi, ricavati dai documenti da lui posseduti uno del 1087. ed altro del 1105. (1) E meglio si conosce dal sopra citato *Breve recordationis de Ardicio de Aimonibus,* quanto fosse viva e vigorosa questa società de' Vavassori, *qui insimul de variis Episcopatibus conspiraverant;* e come questa lega nel 1105. s' impegnò in una guerra con-

(1) Lupus Cod. Dipl. Berg. Tom. II. col. 766.

tro il Vescovo e la Città di Brescia, istigata dall' istesso Ardizio Aimoni, e nella quale fecero principali fatti alcuni potenti Valvassori Bergamaschi (1).

Qual fosse il principal fine di questa generale cospirazione de' Valvassori *de variis Episcopatibus*, non è sì facile indovinarlo per mancanza di più circostanziate notizie di quell' età, come non si sa che durasse oltre il 1110. Non ebbe al certo qualche motivo subitaneo e passeggiero, poichè vedesi che ha durato quasi trent' anni. Dalla natura del generale interesse loro si può presumere, che si fossero collegati contro chiunque volesse menomare le loro prerogative o legittime o usurpate, con l' appoggio delle quali la loro indole fiera li spingeva alla indipendenza. Con tutto ciò convien credere, che ella avesse una qualche più particolare cagione di muoversi contro la Città ed il Vescovo di Brescia, diversa dal fine di un piano generale di contrastare all' ingrandimento della possanza delle Città; mentre non trovasi memoria, che la Lega istessa abbia fatto alcun movimento simile contro le altre Città, abbenchè tutte di pari passo, e ad un tempo, camminassero scopertamente a rendersi soggetta ogni parte de' loro territorj, ed ogni ordine di abitanti.

(1) Cod. Dipl. Berg. Tom. II. col. 845. 846.

Egli è, per quanto a me sembra, un punto degno della maggior considerazione il fatto, che molte Città Italiane, anco avanti il fine del secolo XI. e molto più nel seguente, fecero notabili imprese di guerra le une contro le altre, e contro gl' istessi Monarchi, che piegar le volevano ai loro comandamenti. Egli è pur degno di riflesso che dal principio del secolo XII. sino allo scoppiar della guerra sostenuta dalla Lega Lombarda, nella quale le Città stesse spiegarono tutte le loro forze, non apparisce, che que' numerosi Feudatarj, o uniti nella loro alleanza generale poc' anzi osservata, o particolarmente quelli di ciaschedun territorio, abbiano fatto alcun contrasto al rassodamento dell' autorità e del governo politico delle proprie Città, che venne in quell' intervallo di tempo fermamente stabilito. Ed è pure indubitato, che le Città non avrebbero potuto innalzare la loro autorità, e molto meno applicarsi ad imprese di guerra, che richiedevano tutta la forza fisica e morale degl' intieri loro territorj, se non vi fosse stata in pieno una concorde unione di ogni ordine di abitanti, e singolarmente dei più qualificati e potenti, che traevano al loro seguito le popolazioni, e di quelli sopra tutto che avevano qualche pratica di guerra, li quali certamente in quei tempi appartenevano a

quell' ordine di nobiltà militare, dalla quale era costituito esclusivamente il corpo dei Feudatarj.

CAPO XII.

Dell' antica unione degli antichi Feudatarj alle Città, e della politica di queste verso li medesimi.

Li fatti finora osservati mi sforzano a credere, che li minori Feudatarj fossero già da lungo tempo uniti e legati alle Città. Imperciocchè come mai queste avrebbero potuto da bel principio muovere con vigore e con riuscita le proprie armi, se congiunta non avessero avuta la forza di quella classe di persone, che unica allora era delle armi in possesso? Come una turba d' imbelli artigiani, avvezza soltanto a meccanici travaglj, o ad altre arti pacifiche applicata, senza sperimentati capi di guerra, senza ordini ed esercizj militari, come avrebbe potuto nemmeno sporgere il capo fuor del riparo delle proprie mura, ove l' attendesse una già formata milizia indurata alle fazioni, ed ordinata sotto valenti capitani, quanto lo portava la ragione di quei tempi?

Convien credere adunque, o che sin da princi-

pio que' Feudatarj siano stati soggiogati, e ciò ripugna ad ogni verisimiglianza, perchè non vi sarebbe stata alcuna comparazione di forze per tentarlo, in tempo, che le Città non avessero avuto alcun grado di potenza, che sia noto all' istoria: o bisogna invece convenire, che se verso i Feudatarj non fu usata la forza, questi per qualche altra cagione si fossero con le Città conciliati e congiunti: e questa pare la supposizione alla verità più conforme. In tutte le politiche contrattazioni, dove non ha luogo la forza, convien che lo abbia un reciproco interesse, eccettuati i casi nei quali possono essere posti in opera l' astuzia e l' inganno. La forza non può usarsi, che dai potenti sopra i deboli: l' inganno non può mai esser lungo, nè generale. Nei tempi però, che le Città cominciarono ad ambire la propria indipendenza, e videro che per tal fine era necessario estendere un' autorità vigorosa in tutta l' ampiezza dei loro territorj, per aver mezzo di sostenere il loro disegno, in que' tempi la forza tutta stava presso i nobili e Feudatarj, perchè la forza è di quelli, che tengono in mano le armi. L' astuzia sarebbe stata inefficace, o almeno di troppo breve durata, perchè non trattavasi nè di un fallo momentaneo, nè di usar l' inganno con pochi, li quali da vane appa-

renze potessero venir facilmente abbagliati, ed aggirati; ma trattavasi nulla meno, che d' imporre una perpetua suggezione ad uomini avvezzi a somma indipendenza, e li quali per la loro condizione riputavansi nati piuttosto a comandare, che ad ubbidire a semplici Cittadini: trattavasi d' imporre questo giogo ad una classe estremamente numerosa, e diffusa in tutte le parti del Regno Italico, la quale, se fosse riuscito l' ingannarla in un luogo, non è verisimile, che si avesse potuto in tutti gli altri luoghi addormentarla. Qualora avesse potuto spargersi in quella un letargo universale, le vive punture di servitù insolita l' avrebbero prontamente risvegliata, ed il suo destarsi sarebbe stato terribile e pericoloso. Per quanto poi si voglia supporre, che fosse rozza in que' tempi la classe dei nobili, perchè tenevano a vile l' apprendere le lettere, tuttavia io sono di fermo sentimento, che dessi fossero nonostante li più illuminati in politica; di quella politica io intendo, che era propria di que' tempi, e della loro situazione; poichè oltre il lume naturale, che rende gli uomini accorti nel loro interesse, perno principale dell' ordinaria politica, erano poi li nobili anche allora in possesso della primaria dottrina in politica, quella cioè della sperienza, principal maestra; imperciocchè per le

loro mani unicamente passava il maneggio de' pubblici affari. Infatti siccome li più alti negozj di stato venivano trattati dai Principi e Senatori del Regno, così poco sopra abbiam veduto la prova, che non dormivano sui proprj universali interessi nemmeno i nobili e Feudatarj inferiori, che seppero opportunamente unirsi in lega generale, per resistere al giogo troppo duro de' loro superiori, e lungo tempo la mantennero con le armi in mano, per conseguir qualche comun fine.

Tanto però non avendo fatto i nobili Feudatarj in opposizione alle Città; e altronde essendo un fatto costante dimostrato dall' istoria di tutte le Città, che la massima parte di que' nobili stette con esse unità, e perseverò nel far causa comune co' Cittadini, bisogna necessariamente conchiudere, che siccome non si può ammettere il supposto, che vi siano stati tratti o dalla forza, o da un generale inganno, così debba tenersi per certo, che siano stati indotti dalla ragion fortissima della loro utilità stessa, e da un legame naturale, che prima avevano coi Cittadini medesimi.

Posero certamente in pratica le Città co' Feudatarj una savia politica, quale conveniva alla condizione dei tempi. Esse vollero la loro dipendenza, ma non la distruzione. Furono paghe di avere il

concorso e l' union delle forze di que' Signori; ma a quelli lasciarono le loro forze. Si contentarono di un supremo dominio, cui nessuno de' Signori potesse resistere, ma consentirono a questi il ritenere le proprie giurisdizioni, e l' esercizio della giustizia Feudale, subordinata però nei casi più gravi all' alta giustizia dei civici magistrati. In un tempo, nel quale non avevano preso alcuna radice le giuste idee della libertà civile, contente le Città di conseguire e mantenere la libertà politica delle proprie comunità, abbandonarono senza contrasto la libertà, o piuttosto la servitù degl' individui, che nelle campagne spezialmente per più età ancora restarono a tutti i pesi del feudale servaggio sottommessi; finchè una lenta affrancazione operatasi in parte col redimere in danaro questi pesi (di che se ne ha nelle carte innumerabili esempj e dei servi, e sudditi particolari; e di comunità intiere) ed in parte prodotta dal successivo generale miglioramento di massime e di costumi, fece scomparire, almeno in queste provincie dell' Italia superiore, la parte più nociva ed odiosa di quella servitù. Le Città non agirono direttamente a spogliare i Feudatarj dei diritti, che si avevano arrogati sulle persone, e sulle cose dei loro dipendenti: tuttavia però l' esempio di quelle

preparò il maggior colpo alla dominazione di tanti piccioli Signori; poichè a loro imitazione s'invogliarono prontamente di formarsi in comunità prima li borghi e terre più notabili, indi ogni villaggio; al che arrideva facilmente la protezione delle Città medesime. Onde osservò il Muratori, che, rotti i legami dell' antico governo, il Regno d'Italia si disciolse in comunità innumerabili, le quali tutte vollero i proprj consiglj e rettori a guisa delle Città, avendo dovuto con esse patteggiare i loro Signori anco li più potenti; (come ne reca quell' illustre Scrittore diversi esempj) onde questi o per forza, o per convenzione rinunziar dovettero la maggior parte dei loro antichi diritti alle popolazioni da essi dipendenti, le quali assumendo forma di comunità acquistato avevano un mezzo più valido di resistenza (1).

Ciò non ostante questa generale affrancazione dai diritti feudali fu lenta, come ho accennato, perchè ne' suoi particolari dovette dipendere da circostanze non meno particolari, che nei differenti luoghi la favorirono, o ritardarono. E ciò che serve al nostro proposito egli è, che per quasi tre secoli ancora, dopo stabilita la libertà delle Città

(1) Antiq. M. Aev. Diss. XLV.

Italiane, continuarono nelle campagne in molto vigore i diritti e le servitù feudali, lo che è così certo, che farei torto a qual si sia mezzanamente erudito, volendone apportare i documenti. Basti al mio soggetto l' osservare, che dai Magistrati medesimi delle Città libere coi loro giudizj venivano mantenuti quei diritti oppressivi del popolo: e senza andar lungi dalla mia patria, posso allegare più sentenze dai Consoli di Bergamo pronunziate nel secolo XII. a preservazione di que' diritti dei Signori. Tali sono una sentenza dell' anno 1144. tra il Vescovo e gli abitanti di Ardesio, di lui vassalli, per l' uso tra essi conteso delle vene di ferro e delle foreste (1). Altra sentenza del 1160. tra i Canonici di S. Alessandro e li Signori di Carvico contendenti dei diritti feudali sopra gli abitanti di quella villa (2), alla quale ne tenne dietro un' altra del 1162. tra le medesime parti (3). Un' altra sentenza, che dal nome dei Consoli si tiene essere stata proferita l' anno 1168., decise della competenza di alcuni diritti feudali nella Corte e Castello di Saranica tra l' Abbadessa di S. Grata, e li

(1) Lupus Cod. Dipl. Berg. Tom. II. col. 1057.
(2) Ibid. Tom. II. col. 1171.
(3) Ibid. col. 1197.

Signori del Castello di Calepio (1), li quali appariscono essere stati sino d' allora gli ascendenti dell' illustre famiglia de' Conti, ora detti di Calepio, discesi dagli antichi Conti di Bergamo, come porta in più luoghi della sua opera l' opinione fondata del nostro Lupo (2). Ed infatti in detta sentenza sono intitolati *Comites* que' Signori di Calepio, e tra quelli è indicato particolarmente un Manfredo, o Maifredo, nome che s' incontra di frequente ne' documenti, che riguardano l' indubitata discendenza de' Conti, che anche a quel tempo ritenevano il predicato *de Comitatu Pergamense.*

Lasciandosi pertanto dalle Città salva ai Signori la sostanza dei loro diritti, poterono questi medesimi trovare il loro conto nel restare uniti e dipendenti dalle medesime Città. Nè io voglio credere, che allora li Signori avessero caro quel vantaggio, che in fatto era il principale, quello cioè di un freno, che da tale dipendenza ne risultava alle dissenzioni e private guerre sempre tra essi rinascenti; poichè dalla ferocia dell' umore allora dominante nella nobiltà, sarà stato quel freno riguardato qual diminuzione della loro libertà e prepotenza. Ma essi pure allora hanno dovuto contem-

(1) Lupus Cod. Dipl. Berg. Tom. II. col. 1251.
(2) Ibid. col. 1251.

plare nella loro unione con le Città il vantaggio dell' abbassamento di altri più grandi Baroni, dai quali per lo più erano stati essi investiti di quei Feudi minori, in forza di che erano tenuti ad una subordinazione, che seco traeva molti pesi in servizio di quelli. Nè meno debbono aver avuto caro l' indebolimento dell' autorità suprema degli Imperatori, che d' allora in poi furono in Italia poco obbediti; poichè vennero a liberarsi dalle spese e gravi contribuzioni, che portava ai Feudatarj ogni spedizione di guerra, o visita ancorchè pacifica, che facevansi da quei Monarchi in Italia, dove mai non comparivano, se non circondati da un esercito di stranieri, dovendo sempre i Feudatarj in tali casi prestare un personale servigio militare per sè, e coi loro vassalli, ed impegnarsi in lunghi viaggi a Roma, ed in altre più lontane parti, sempre a spese proprie, sotto pena, mancando, di decadere dalle loro investiture. E videro ancora, che rotta venendo quella catena di obblighi e servigj feudali, che prima andava a terminarsi al Sovrano, come centro di quella macchina, venivano essi a meglio assicurarsi delle loro possessioni tenute a titolo di benefizio militare, perchè toglievansi di mezzo, chi poteva far valere legittimamente il diritto delle devoluzioni.

CAPO XIII.

Argomento di credere che li Feudatarj inferiori, per la maggior parte, da tempo antico appartenessero al corpo de' Cittadini.

Non si può negare, che forse nessuna delle ragioni sopra esaminate sarebbe stata sufficiente a piegare l' orgoglio di quella classe altiera sotto la dipendenza di un ordine di persone, il quale per ignobile estrazione, e per il non uso dell' armi fosse stato a quella riputato tanto inferiore; se qualche altra causa naturale non avesse consigliata quella unione, la quale sembra essersi fatta insensibilmente, e senza alcun contrasto tra quei due ordini distinti.

Questa causa parmi di vederla; e se io non erro, ella è quella causa, che ne avvicina alla risoluzione di queste ricerche, come quella che naturalmente spiega la cospirazione dei diversi ordini del popolo Italiano ad uno scopo comune, li quali diversamente sarebbonsi con difficoltà consigliati; ed è quella causa, che ne guida a trovare l' antichissima origine dei nostri governi Comunali: origine tanto rimota, che si perde nelle tenebre,

che finora l' hanno nascosta a' più eruditi Scrittori, dai quali sono state trattate le cose di quei secoli; poichè nessuno di questi ha potuto con veri fondamenti fissarne il tempo in alcuno dei periodi dell' istoria posteriore alla generale invasione *de'* Barbari, ed alla caduta dell' Impero Romano.

Ora la causa, per la quale fu sì facile la congiunzione dei minori Feudatarj, e dei Nobili col popolo delle Città, io reputo doverla stabilire in questo fatto, cioè che già il maggior numero *de'* piccioli Signori, che avevano ottenuto Feudi, appartenesse anco per lo innanzi al corpo dei Cittadini, per un lungo domicilio tenuto nelle Città dalle militari nobili famiglie.

Se *si* conceda questo fatto, che io verrò a stabilire a suo luogo con sicuri argomenti, ognuno può vedere, che avendo quei nobili per il loro domicilio nelle Città dovuto godervi una certa considerazione e preminenza, e formarvi un ordine distinto e predominante sopra la plebe, abbiano essi prontamente ravvisato il proprio vantaggio e grandezza nell' ingrandimento della potenza politica delle loro Città. Imperciocchè videro tosto, che nel tempo medesimo, che potevano ritenere le prerogative dei proprj Feudi, ed il dominio delle loro terre, le quali, rotta la macchina feudale, anda-

vano a diventare beni patrimoniali, videro, io dico, che nel tempo medesimo essi venivano naturalmente a comporre il Senato delle loro patrie, ed a conseguire le principali magistrature e comandi di quelle corporazioni civiche, le quali se fossero arrivate a quella potenza alla quale aspiravano, avrebbero a lor medesimi comunicato un lustro, ed un potere, a cui non era facile il pretendere, finchè fossero rimasti confusi tra la folla innumerabile di semplici minori Feudatarj, li quali sussistendo la piena gradazione della dipendenza feudale, sarebbero sempre rimasti *Milites*, o al più tanti caporali al seguito de' grandi Signori, senza poter ascendere a gradi eminenti, che loro dessero fama e potenza nel Regno.

Per quanto però a me sembra, convien ravvisare l' insorgenza delle Città Italiane alla libertà sotto un punto di vista diverso da quello, sotto cui per avventura viene più comunemente considerata, cioè non già come l' effetto di un movimento popolare, ma piuttosto di una congiurazione de' nobili medesimi, li quali sotto lo specioso pretesto della libertà del popolo aspirarono a formare de' governi di Ottimati, quali infatti riuscirono da prima. Ciò facilmente potrà conoscerlo chi vorrà tener dietro al primo andamento ed ai personaggi,

che mossero da principio il governo, e le imprese di quelle Repubbliche, e vorrà por mente alle cause, che in seguito promossero tante interne dissenzioni tra i nobili e popolari, ed apportarono tante alterazioni nei reggimenti delle Città.

Vero è che per le guerre e generali e particolari, nelle quali ben tosto le Città s' impegnarono, siccome i loro governi ebbero necessità di valersi delle forze del popolo tutto, così per averlo pronto a secondare le imprese, convenne lusingarlo, e *tenerlo* affezionato coll' allargare gli ordini del governo, e rendere partecipi delle pubbliche deliberazioni i popolari medesimi, li quali in quelle costituzioni diventavano il principal nervo della forza *pubblica. Tale* è sempre stato il progresso di simili *governi*, e per tali vicende sono questi andati alterandosi, come a farnelo concepire può bastare l' esempio di tutti il più luminoso della Romana Repubblica, che dopo la cacciata dei Re venne da prima fondata nella più stretta aristocrazia. Ma il popolo in quella accortamente approfittò delle angustie, nelle quali spesso si trovò il Senato per le guerre coi vicini, nelle quali doveva di necessità valersi della Plebe; onde questa ricusando al bisogno di inscriversi nelle Legioni, prima obbligò il Senato a concedergli i suoi particolari Magistrati

Plebei per difenderla, indi lo sforzò a consentire, che i plebisciti avessero forza di Leggi, e finalmente s' innalzò a perfetta parità coi Patrizj nel diritto di conseguire i Magistrati Curuli, e i sommi onori della Repubblica. In questo solo fu Roma più fortunata delle moderne Repubbliche Italiane, perchè furono più moderati e savj li suoi Patrizj, li quali avendo per quasi due secoli fieramente disputato e contrastato a palmo a palmo ogni avvanzamento della Plebe, seppero cedere opportunamente alla necessità, nè permisero, che le contese, sempre agitate civilmente ne' Comizj, trascorressero alle armi ed al sangue, sagrificando così al ben comune quelle prerogative, delle quali erano stati sì gelosi, piuttosto che veder lacerata la Patria, che da tali agitazioni ne surse più ben temperata ne' suoi ordini, e piena di quella forza, che potè dare stabilimento al più grande Impèro della terra.

Così fossero stati egualmente saggi i nobili, li quali certamente costituirono in loro mano il primo governo delle nostre Città, quando queste acquistarono la libertà! Ma qualunque sia stata l' irragionevole condotta che tennero in seguito, basti ora al nostro proposito, il dover tenere a certezza, che furono essi, che da principio guidarono in

generale il governo delle Città. Se questa verità poi non bastasse a provare, che quella classe di nobili e Feudatarj abbia fatto prima di quei tempi corpo coi Cittadini, non si potrà negare peraltro, che tale ipotesi è la sola, che può spiegare l' *unione* di queste classi nei tempi, de' quali parliamo.

CAPO XIV.

Obbiezione contro l' ipotesi del Capo precedente.

Non è tanto facile, io confesso il vero, lo stabilire con salde e generali prove il fatto, che gran parte *dei* nobili investiti de' Feudi fossero abitanti *delle* Città da tempo antico. Ed oltre che di quei secoli oscuri, e nudi affatto di lettere non ci sono rimaste che poche magrissime Croniche, inette a presentarci una piena idea dello stato della Società di quei tempj, come ancora scarsissimi sono i documenti anteriori al secolo XI. avvanzati negli Archivj; così pure conosco che tale proposizione viene combattuta da una generale idea formata intorno li nobili discendenti dai Barbari, che conquistarono le provincie del Romano Impero. Vengono questi dipinti quai figli di quei Ger-

mani, che sdegnavano di stringersi nei recinti delle Città, non altro mestiere conoscendo che la guerra, e non altra occupazione pacifica che la caccia: e perciò si vuole, che dopo la conquista ancora, fuggendo essi le Città, siansi incantonati nelle loro possessioni rapite ai naturali de' paesi conquistati, per mantenersi nella loro originaria indipendenza, e continuarvi i violenti esercizj dei loro avoli, ed in tal forma abbiano vissuto per più secoli.

Io sento il peso di queste difficoltà, e di quella singolarmente della mancanza di documenti atti a rischiarare la cognizione del genere di vita mantenuto dai Longobardi, dopo essersi stabiliti nelle parti più belle dell' Italia. Se tale mancanza di memorie toglie il modo di proponere come dimostrato, che i nobili Longobardi si fossero abituati nelle Città nostre, non è per questo da rigettarsi l' ipotesi; e se questa vien suffragata anco da soltanto pochi lampi di memorie, deve essere abbracciata ragionevolmente, come quella sola che concilia la ragione di tanti altri fatti certissimi, che senza di ciò non potrebbero comprendersi.

Se non erra questa regola di critica, molto meno mi rimove dal mio sentimento l' obbiezione del genere di vita selvaggia tenuto in origine da quei conquistatori, perchè le usanze proprie di

una circostanza, mutata questa si mutano pur esse naturalmente. Altronde la nazione de' Longobardi offre certi caratteri particolari, che la distinsero dagli altri Barbari, che conquistarono le altre provincie dell' Impero Romano: e sopra tutto la condizione dell' Italia deve essere concorsa a produrre nei medesimi una differenza, per la quale i nobili particolarmente addottassero costumanze ad una socievole civiltà più conformi. Ciò mi guida naturalmente, per dilucidar la questione, a risalire all' esame dello stato, nel quale erano le Città Italiane e prima e dopo l' occupazione de' Longobardi. Conoscendosi questo stato potrà forsi dileguarsi l' errore di coloro, che volessero mettere del pari la condizione delle nostre Città con quella delle altre fuori dell' Italia; ed indi si potrà più facilmente determinare, se più recente o più rimota sia l' epoca, alla quale può assegnarsi lo stabilimento di quel governo comunale, del quale si hanno sicuri fondamenti essere state in possesso le nostre Città sino dal tempo degli Ottoni, li quali hanno regnato in Italia dopo la metà del secolo X., dopo di che, le Città stesse cominciarono tosto a dare indizj del loro animo rivolto alla indipendenza.

CAPO XV.

Opinione del Sigonio seguìta dall' Autore dell' Istoria delle Repubbliche Italiane intorno l' origine del Governo Municipale delle nostre Città.

Prima di internarci nel proposto esame dello stato delle Città Italiane prima e dopo la conquista de' Longobardi, convien toccare le opinioni divolgate intorno il principio de' governi comunali delle Città medesime.

Egli è a questo riguardo affatto singolare all' Italia, che siccome rispetto alle Città delle altre nazioni moderne dell' Europa col fondamento di carte e privilegj concessi dai Sovrani si può determinare il tempo quasi per ciascheduna, nel quale ha ottenuto il governo comunale, così all' opposto per le Città Italiane non si ha nè documento di diplomi, nè altro simile fondamento di memoria di alcuna concessione particolare, e molto meno la prova di una costituzione generale, che a tutte abbia accordato il potersi reggere in governo comunale. Può quindi tale governo di esse gloriarsi della più antica ed illustre nobiltà, la quale tanto

più è in pregio, quanto ella si perde nella oscurità de' secoli più lontani, cedendo al di lei paragone quella che fondasi in recenti privilegj. Si trovano bensì molti diplomi di tempi anco posteriori alla Pace di Costanza, coi quali alcuni Imperatori Germanici concessero, talora per poco prezzo, privilegj, immunità, e legale possesso di alcune regalíe, che avrebbero potuto venire in contestazione. Ma questi stessi documenti provano la maggior antichità del governo comunale delle Città medesime, le quali ricorrevano al trono per tali concessioni, o piuttosto per legittimare il possesso di prerogative già acquistato col fatto, ma di cui non avessero ottenuto il legal titolo nella Pace di *Costanza*, alla quale molte Città, e quelle della *Toscana* specialmente non erano intervenute.

E' stata già da altri avvertita questa mancanza di documenti, sui quali determinar si possa l'epoca dei Governi Municipali in Italia: e la riconosce in parte un moderno celebrato Scrittore, cui deve al certo saper grado l'Italia, perchè straniero a lei ha intrappreso la fatica di tessere di seguito in un sol corpo, quell' istoria delle sue Repubbliche, che già più semplicemente era stata esposta da più insigni nostri Scrittori: fatica che forse più utile e più grata sarebbe riuscita a chi ama non meno

la verità che la sua Patria, se quella fosse men pregna di certe troppo insistenti riflessioni, e ormai troppo trite, talvolta dettate dal pregiudizio di sistema o di setta, e le quali tendono a vilipendere persone e cose, che troppo interessano il sentimento, ed anco la gloria di una nazione.

Confessando quell' Istorico la mancanza di notizie intorno lo stabilimento, e progresso delle Municipalità nell' Italia (1), ha egli non ostante addottato un sistema con ingegnose ragioni colorito, portando opinione, che le Città Italiane abbiano derivato il loro Governo Municipale da una generale costituzione dell' Imp. Ottone I., il quale per reprimere la potenza dei Baroni, dei quali mal poteva fidarsi, abbia alle Città accordato quelle libertà e prerogative, mercè le quali hanno potuto da se medesime governarsi, e prendere quelle forze, che dopo un secolo dimostrarono (2).

Una tale costituzione, ed una concessione sì generale, che avrebbero atterrata d' improvviso la costituzione dello stato, e tolto ai primarj Baroni

---

(1) Sismondi Istor. delle Rep. Ital. Cap. V. pag. 393. Ediz. di Milano.

(2) Ibid. Cap. I. p. 58. Cap. II. p. 99. 107. Cap. VI. pag. 399.

del Regno il governo assoluto delle Città, che per anco allora, rispetto alla maggior parte, era in loro mano, sarebbero comparse così contrarie all'umore di quei tempi, ne' quali l' ordine Feudale era per tutta l' Europa salito al suo colmo, talchè sarebbesi suscitato un generale sollevamento nei Baroni, bastante a scoppiare in una pronta rivolta, della quale però non se ne ha nell' istoria alcun sentore. Questo solo parmi che bastar possa per rigettare il supposto di tale costituzione, quando questo non venga appoggiato a più valevoli documenti, li quali, per quanto è a me noto, non sono venuti ancora alla luce, e sfuggirono certamente alle immense ricerche del gran Padre delle antichità Italiane del Medio Evo.

Vero è che il citato straniero Istorico delle nostre Repubbliche non ha egli creato tale opinione, ma l' ha presa ad imprestito da un altro nostro gravissimo Scrittore, il Sigonio, il quale non può negarsi essere stato il primo, che abbia fatto risplendere una luminosa face sugli oscuri secoli del Regno Italico. Dal Sigonio appunto venne attribuita ad una costituzione di Ottone I. la libertà delle Città Italiane, e insieme la facoltà di crearsi li proprj Magistrati, e d' imporre dazj ed aggravj a

loro arbitrio (1). Ma troppo peso in vero si darebbe all' opinione di uno Scrittore, per quanto ei possa essere autorevole, ammettendo sulla sola fede di quella un gran fatto, che sarebbe occorso sei secoli prima della vita di quell' Autore, senza che esso apporti alcun documento per suo mallevadore, come infatti dal Sigonio non se ne apporta alcuno.

Ma a riprovare questa asserzione può bastare un fatto solo. Sono note le pretese di Federico Barbarossa, le quali infine diedero la spinta alla Lega Lombarda, ed è famoso il giudizio, che pronunziò nella Dieta di Roncaglia l' anno 1158. dietro la consultazione dei quattro celebri Giureconsulti dello Studio di Bologna, col quale aggiudicò al Fisco Imperiale tutte le regalíe, nessuna eccettuata, e nominatamente per quanto riguardava le Città, furono compresi *Consulatus*, *monetæ*, *thelonea*, *fodra*, *portus pedatica*, *molendina*, *piscariæ*, *omnis utilitas ex decursu fluminum proficiscens*, *et terræ*, *propriorumque capitum census* (2). In conseguenza di che obbligò tutte le Città a rinunziare in di lui mano il diritto di

(1) De Regno Ital. Histor. Bonon. Lib. V.
(2) Radevicus Lib. III. Cap. 3.

crearsi li proprj Magistrati, ed ogni altro diritto sulle proprie cose, che l' Imperatore si riservò di concedere di nuovo per sola clemenza, ed a suo beneplacito a chi meglio le paresse. Qualunque fosse la giustizia o l' ingiustizia di questo Sovrano editto, e quantunque apparisca dagl' Istorici contemporanei, che Federico rinnovasse a molte Città le investiture di una porzione di questi diritti; in fatto però le Città restarono a discrezione dell' Imperatore, e di alcuni avidi ministri da lui preposti in queste provincie, li quali ne abusarono con istrane estorsioni, le quali commossero a dolore e sdegno, non le sole Città ed i popoli, ma gli stessi Baroni Italiani, che per interesse avevano seguitato il partito dell' Imperatore, ed allo stesso avevano prima dato il consiglio di occupare co' suoi presidj i luoghi più forti del Regno, per tenere a freno i popoli (1). Notabile a questo proposito è il racconto dell' Istorico contemporaneo Ottone Morena, partigiano sviscerato di Federico, il quale descrive le querele universali, ed il ricorso fatto all' Imperatore, allorchè tornò in Italia nel principio dell' anno 1167. *Episcopi Marchiones, Comites, Capitanei, aliique etiam proceres, ac quam-*

(1) Otto Moren. Script. Rer. Ital.

plures alii etiam Longobardiæ homines, tam magni quam parvi, alii cum crucibus, alii sine crucibus ante Imperatorem venientes, de predictis Imperatoris procuratoribus, et nimis valde conquerebantur. Ma poichè non fece l' Imperatore. alcuna giustizia *quærimonias Longobardorum quasi vilipendens, et pro nihilo habens, nihil inde fecit*, come soggiunge l' istesso Morena: allora le Città disperate posero ben tosto il primo fondamento della Lega in un congresso dei loro deputati tenuto nel nostro Monastero di Pontita, ove fu presa la risoluzione, che fu anche subito eseguita, di accorrere con forze unite a rialzare le atterrate mura di Milano, e ricondurvi gli abitatori, che n' erano stati pochi anni prima scacciati da Federico, con l' eccidio di quella grande Città.

Conoscendo pertanto le Città, che avendo cavato una volta la spada contro quel potente Monarca, erano in necessità di gettarne il fodero sino a guerra finita, in quello stesso anno fortificarono la Lega colla confederazione di altre Città, stringendosi tutte con nuovo giuramento; ed è osservabile che in quel solenne giuramento s' impegnarono a difendersi vicendevolmente *contra omnem hominem, quicumque voluerit facere nobis*

guerram, aut malum contra, quod velit nos plus facere, quam fecimus a tempore Henrici Regis ad introitum Imperatoris Federici. Così parla l' istromento di quella Lega pubblicato dal Muratori (1).

Da questo giuramento è manifesto, che le Città Confederate nulla più si proposero, che di mantenersi nel possesso di quelle consuetudini, e diritti, che avevano goduti dal Regno di Enrico sino al principio di quello di Federico: *quod velit nos plus facere, quam fecimus a tempore Henrici Regis ad introitum Imperatoris Federici.* Non è determinato di quale intendessero parlare dei quattro Enrici, che nel secolo precedente avevano dominato in Italia. Ma si può presumere con ragione, che significar volessero il Regno o di Enrico di Franconia III. di questo nome Re di Germania, e II. Imperatore, o di Enrico IV. di lui figlio, poichè sotto questi declinò apertamente l' autorità imperiale in Italia; mentre per quanto risulta (2), il primo di questi due nemmeno era stato eletto Re d' Italia col concorso dei magnati del Regno, come portava l' antico diritto, nè fece egli in Ita-

(1) Antiqu. M. Aev. Dissert. XLVIII.

(2) Lupus Cod. Dipl. Berg. Tom. II. col. 598.

lia che una brevissima dimora, quando a Roma andò per ricevere la corona Imperiale. E molto più sotto il di lui figlio, succeduto in età infantile nell' anno 1056. mancò la riverenza dell' autorità Reale, così per li disordini di una lunga e debole tutela, impotente a reggere da lontano queste provincie, come molto più per le dissensioni, che Enrico divenuto adulto ebbe perpetuamente coi Pontefici, nelle quali molte Città presero apertamente partito contro il Re, e tutte approfittarono della favorevole circostanza, per emanciparsi da una stretta obbedienza, ed insignorirsi in gran parte degli attributi Regj. Un chiaro indizio, che sino dal Regno del suddetto Enrico II. si cominciò in Italia ad aver poco riguardo, e quasi a non riconoscere l' autorità regia, egli è, che dopo la morte dell' Imp. Corrado I. suo padre, seguìta nel 1039. pochissime carte si trovano notate col nome e con gli anni del regno dei Sovrani regnanti, come prima portava il costume invariabile, quando il trono non era vacante; ma vedonsi notate da quell' epoca coi soli anni della Divina Incarnazione: ed anzi per osservazione del nostro Lupo, (1) e del Conte Giulini non trovasi negli Archivj di Bergamo

(1) Lupus Cod. Dipl. Berg. Tom. II. col. 599.

e di Milano veruna carta, la quale dopo quel tempo porti il nome e la data degli anni dei Regnanti.

Ora se fosse vero ciò che asserì il Sigonio, che le Città Italiane, avessero conseguito da una generale costituzione di Ottone I. non solo la istituzione de' proprj governi comunali, ma quelle altre prerogative ancòra di libertà; quali erano principalmente il gius di eleggersi i proprj Magistrati, e la disposizione delle pubbliche imposizioni e dazj, e di altri oggetti fiscali, che già esercitavano avanti il Regno di Federico I., certamente una sì importante e fondamentale costituzione avrebbe dovuto essere presente alla memoria delle Città stesse, e non è pure possibile, che, almeno la maggior parte di esse, non ne avesse conservato l' autentico documento, allorchè appena dugent' anni dopo si videro spogliate da Federico di quelle esenziali concessioni, le quali, e per la forma di una legge generale, con cui si suppone che fossero state accordate, e per il possesso di due secoli, avrebbero dovuto riguardarsi come parte della costituzione fondamentale del Regno d' Italia. Avrebbero adunque le Città vessate da Federico riclamato altamente il diritto di quella Legge, ed avrebbero con più legale fondamento proposto, quale giusta causa e fine della Lega, il mantenimento

dei diritti acquistati con la supposta costituzione. Ma vedendosi invece, che nel loro giuramento si propongono soltanto di difendersi contro chi volesse obbligarli a fare più di quanto avevano fatto dal tempo del Re Enrico a quello di Federico I. *plus facere quam fecimus*, si vede apertamente che si fondarono nel solo diritto della consuetudine, convalidata da un possesso più che centenario; e che perciò ignoravano la supposta costituzione, la quale, se fosse stata promulgata, doveva essere molto più nota a tutti gl' Italiani del secolo XII. che ad un solo Scrittore comparso quattro intieri secoli dopo di quelli.

Sembrando troppo convincente questo argomento per escludere l' asserzione dei lodati Autori nel modo, che ci viene presentata, ne consegue che non siamo tenuti a seguire la loro opinione, nemmeno intorno l' epoca in cui cominciarono le Municipalità Italiane, riguardando queste anche nel solo aspetto di semplici amministrazioni comunali, senza que' più ampj attributi politici, dei quali s' impossessarono col favore delle sopravvenute circostanze del Regno. Avvegnachè anche senza tali prerogative sì ampie, possono aver esistito li governi comunali, ed ai tempi e prima dell' Imp. Ottone, godendo della facoltà di amministrare le cose.

proprie ristretta ai soli oggetti di economia e polizia interna, nella guisa che in generale si reggono i Comuni sotto qualunque più vigoroso governo: ed è sotto questo unico aspetto, che io vò ricercando il principio dei nostri governi comunali.

CAPO XVI.

Opinione del Muratori intorno all' epoca in cui le Città Italiane si formarono in Repubbliche, e congetture dell' istesso riguardo l' antichità del loro governo Comunale.

L' immortale Muratori con quell' occhio penetrante, col quale ha svolto tanti polverosi documenti, e rischiarato l' istoria dei bassi tempi, nella Dissertazione XLV. parlando della forma di repubbliche assunta dalle Città Italiane, rimane incerto, *unde tanta mutatio originem duxerit;* suggiungendo *obscuram quidem rem, sed magni momenti, immo maximi ad historiam Italiæ.* Nè il medesimo occupato da tant' altra materia ha preso in esame particolare questo punto importantissimo; ma contentossi di osservare, che le Città non giunsero a quello stato per sedizione repentina, ma con passo moderato, notando qual principio, in cui

possano aver aspirato all' uso di un potere politico ed indipendente, l' intervallo di tempo della infanzia e minorità di Ottone III. durante la quale, al riferire di una breve Cronica dei Re d' Italia data in luce dall' istesso Muratori, *fuit tunc Regnum sine Rege annos quinque menses novem* (1). Infatti le nostre carte di Bergamo non vedonsi più notate dagli anni del Re, ma soltanto della Incarnazione, per il corso di tredici anni dalla morte di Ottone II. sino al 996. che il di lui figlio Ottone III. fattosi adulto venne in Italia a farsi riconoscere, ed a ricevere in Roma la corona Imperiale (2). Avvertì il Muratori di avere pur esso veduto molti atti di quel tempo senza il nome del Re (3), il che significa che non fosse Ottone III. riconosciuto in Italia a cagione, che non era stato eletto legalmente dalla Dieta dei Grandi di questo Regno, come lo argomenta il nostro Diplomatico. Egli è perciò facile il comprendere, che essendo l' Italia in quel tempo priva di un Capo vigoroso, che ne contenesse a freno le membra, abbiano le Città approfittato dell' occasione, e fatto un movi-

(1) Anecdot. Tom. II. p. 204.
(2) Lupus Cod. Dipl. Berg. Tom. II. col. 364. 390.
(3) Rer. Italic. Tom. IV.

mento per la propria libertà. Narra Arnolfo nell' istoria di Milano, che i Milanesi cacciarono dalla Città il loro Arcivescovo Gandolfo, che in quella dominava, avendo anche quel popolo combattuto contro il medesimo nella battaglia di Carbonaria; ed il Muratori riferisce questo fatto a quel tempo di anarchia.

Ora si può con tutta ragione presumere, che se le Città avessero ottenuto il diritto di reggersi a comunità soltanto in grazia di una costituzione di Ottone I., sarebbe stato difficile, che in sì breve tempo avessero potuto le medesime acquistar tanto vigore e polso, per osare di pretendere all' indipendenza nella minorità di Ottone III. Avvegnachè il I. Ottone non fu acclamato Re d' Italia dalla fazione nimica dei Re Berengario II. ed Adalberto suo figlio, se non in Agosto del 961. come si evince da una carta datata in quel mese col nome di Berengario, e conservata in questo Archivio Capitolare. Nè Ottone I. compì la conquista del Regno d' Italia, se non nell' anno 964. dopo la prigionia di Berengario, e la fuga di Adelberto, li quali col seguito di molti loro fedeli si erano mantenuti in luoghi forti sino a quell' anno; onde Ottone fu obbligato a continuare la guerra tre anni. Non potè adunque quel Monarca dare uno stabilimento, ed

una nuova costituzione, a suo modo al Regno, che in quell' anno, in cui restò pacifico in Italia alcuni mesi prima di ritornare in Alemagna (1). Se pertanto prima di quel tempo le nostre Città non avessero avuto una qualche forma già ben regolata e stabile d' interno reggimento, non è possibile, che in meno di vent' anni, cioè sino alla morte di Ottone II. successa nel finire dell' anno 984 (2) avessero quelle potuto acquistare una consistenza, ed un ordinamento di forze bastante a dar loro il coraggio di alzare così tosto le mire, e tanta presunzione di avventurarsi a guerresche imprese.

Giustamente però il Muratori assegnò all' infanzia di Ottone III. il principio dell' indipendenza delle nostre Città, perchè i fatti lo dimostrano, e fu loro favorevole la circostanza. Ma posto tale principio dell' indipendenza in quel tempo, il buon senso ne obbliga a ritrarre molto più innanzi a quel tempo il principio del loro governo Comunale, qualora non si possa stabilire l' intervento di uno di quei movimenti repentini e generali, che per cause egualmente forti hanno cangiato in un subito l' umore di una nazione, portandola a mutazione di stato

(1) Lupus Cod. Dipl. Berg. Tom. II. col. 278.
(2) Ibid. col. 366.

Ma siccome se fosse avvenuto tale movimento, avrebbe necessariamente dovuto lasciare di sè una traccia nell' Istoria di quei tempi, che ne ha tramandato memoria di cose assai meno importanti; così non trovando noi fatto alcun cenno nè di tanto moto negl' Italiani, nè di cause istantanee, che vi abbiano dato impulso, convien concludere che la disposizione e le forze delle Città fossero state lentamente, e di lunga mano preparate. Ciò pure non può ragionevolmente ammettersi, quando non si accordi una preventiva forma di governo delle Città stesse, assai anteriore ad Ottone I., mercè della quale abbiano esse potuto meditare consiglj, e preparar mezzi ordinati a sostenere sì pericolose imprese.

Ben vide questa verità l' acume del Muratori, il quale congetturò, che nelle Città Italiane mai sia mancata certa forma di repubblica, o sia di governo municipale sin sotto i Longobardi, e ne indicò alcuni probabili fondamenti.

Crederò pertanto di non errare nel mio cammino seguendo le orme di quest' uomo grande di un giudizio così sicuro, che spesso le di lui semplici congetture intorno certi fatti, sono poi comparse dopo quali profezíe dei documenti, che fu-

rono in seguito rinvenuti a comprovarne la certezza. Con fiducia perciò io presenterò le ragioni del mio sentimento, che il governo comunale nelle nostre Città abbia sempre durato dal tempo de' Romani. Se le circostanze, ed i fatti finora da me fatti osservare intorno il primo sviluppamento dell' indipendenza delle Città Italiane, escludono un cominciamento del loro governo comunale sotto il Regno di Ottone I., e ne sforzano a crederlo assai più antico, ciò servirà mirabilmente a rinforzare il lume di quei pochi monumenti, che ci sono stati tramandati da una antichità più rimota e barbara, quali nella tenuità delle mie cognizioni ho potuti raccogliere in appoggio della mia opinione.

CAPO XVII.

Del governo de' popoli Italiani avanti che li Romani conquistassero l' Italia.

Come sopra ho accennato, gioverà a lume di queste ricerche il conoscere lo stato delle Città Italiane e prima e dopo l' invasione dei Barbari; e perciò, onde averne una piena cognizione, fa d' uopo risalire a tempi assai più rimoti, ed anteriori alla stessa conquista, che i Romani fecero dell' Ita-

lia, per formarsi una giusta idea così del genio originario degl' Italiani in questo rapporto, come degli effetti, che ne conseguirono a dare una forma particolare allo stato tanto civile, quanto fisico delle Città, che vennero dai Barbari occupate.

Prima che l' Italia dai Romani venisse soggiogata, presentava essa in ogni parte tanti governi particolari, quanti erano non solo i popoli principali, tra i quali era divisa, ma quante erano ancora le suddivisioni dei popoli medesimi. In appoggio di questa verità non accade ricorrere ai tempi di Saturno e di Giano, nè a quelli dell' Odissea o di Evandro, nei quali è probabile, che fosse l'Italia in gran parte selvaggia, ed abitata da rare tribù di *Aborigeni*, e perciò indipendenti. Convien parlare adunque dei tempi, nei quali questa terra era ripiena di popoli numerosi, quanti si veggono indicati da Diodoro Siculo, (1) da Dionisio di Alicarnasso, e molto più quanti risultano dall' Istoria di Livio, il quale ci ha descritto il numero, l' ordine, e le forze di tanti popoli, coi quali per il corso di cinquecento e più anni ha dovuto combattere la Romana Repubblica, prima d'insignorirsi

(1) Diodor. Sic. Lib. V. Cap. 9.

di tutta la terra Italiana circondata dalle alpi e dal mare.

Nell' Italia meridionale s' incontrano i Sanniti, i Peligni, i Marrucini, gli Appuli, i Calabri, i Lucani, i Salentini, i Bruzj, i Sidicini, i Campani, e più altri, li quali tutti si reggevano separatamente. I lidi marittimi di quella vaga e ricca regione erano inoltre sparsi di molte e potenti Colonie Greche, dalle quali quel tratto d' Italia riportò il nome di Magna Grecia: e come queste erano partite da diverse Metropoli, le quali tra loro non avevano alcun legame di governo, ed erano venute a piantarsi tra popoli, dai quali discordavano di lingua e di costumi, così quelle colonie si tennero l' una dell' altra indipendenti, e tutte molto più separate dal governo dei popoli originarj del paese.

E quanti non furono i popoli, che abitavano la ristretta contrada del Lazio? Gli Ernici, i Volsci, gli Equi, i Latini proprj, e di questi ultimi Alba, Lanuvio, Tibure, Tuscolo, ed altre Città si reggevano indipendentemente le une dalle altre. Nè diversa era la condizione de' Sabini, de' Camerti, degli Ombri, e Piceni, che avvicinavano Roma dall' altra parte. Sovvente questi popoli fecero causa comune, ma soltanto con passeggiere confede-

razioni strette da un comune momentaneo bisogno, ma non perchè l' unità di Governo li raccogliesse sotto l' istessa bandiera. Di questo ne fanno prova le moltiplici guerre de' Romani, incontrate successivamente per più secoli con ciascheduna delle città e popoli all' intorno, senza che l' opposizione di un popolo fosse più volte sostenuta dagli ajuti dei popoli vicini, e che altre città di un medesimo popolo accorressero in soccorso di quella, che trovavasi in guerra coi Romani.

Gli Etruschi, il più celebre popolo che abbia figurato in Italia prima dei Romani, per potenza non solo, ma per la coltivazione delle arti più belle portate ad un grado verso la perfezione, che gli avvanzi di quelle formano ora lo stupore e l' oggetto della curiosità degli Eruditi; gli Etruschi, come ognun sa, quando erano ancora ristretti nella loro originaria contrada confinata dalla catena degli Appennini, dal Tebro, e dal mare Tosco, erano divisi in dodici popoli, dei quali ognuno si governava da se medesimo, con diverse costituzioni ancora, perchè nell' istesso tempo si vide in alcuno di essi il governo Regio, in altri il Repubblicano. E quantunque la loro fratellanza sovvente gli unisse alla comune difesa, o a formare esterne imprese, la loro unione tuttavia aveva il carattere

di volontaria alleanza per un determinato particolar fine, e non per un legame necessario indotto da unità di governo. Una chiara prova di questo fu la distruzione di Vejo seguita senza commozione degli altri popoli dell' Etruria, e le diverse guerre che or l'uno or l'altro di que' popoli sostennero contro i Romani, e le paci particolari, che fecero coi medesimi, senza concorso degli ajuti, ed assenso dei restanti. E quando gli Etruschi medesimi si distesero oltre l' Appennino con le loro conquiste sino alle nostre Alpi, ove tennero sede per più età, si vuole che mantenessero egualmente ne' paesi conquistati l' antica loro divisione in dodici popoli.

Furono cacciati gli Etruschi dalle nostre contrade subalpine per l' invasione, che ne fecero i Galli, li quali imposero il loro nome al vastissimo e più ferace tratto dell' Italia, compreso tra le Alpi e l' Appennino sino al Rubicone. Ma neppur questi formarono della loro conquista un governo solo; poichè spiccatisi da diversi cantoni, e da diversi popoli dell' antica Gallia tra loro indipendenti, e queste stesse tribù Galliche non tutte nell' istesso tempo essendo discese in Italia, si collocarono ciascheduna in separate contrade, li Sennoni nella parte più meridionale, li Boj di sopra alla destra

del Po; e così gl' Insubri ed i Cenomani stabilirono le distinte loro sedi in queste nostre campagne, dagli antichi chiamate Gallia Transpadana. Manifesto argomento della separazione di governi e d'interessi, che mantennero tra loro questi Galli divenuti Italiani, ce lo fornisce egualmente l' istoria delle guerre combattute tra essi e li Romani, mentre questi guerreggiarono con que' popoli, uno dopo l' altro, e talvolta quando erano in guerra con alcuno di quelli, ebbero alleanza con altro popolo Gallo vicino, e ne ottennero anche ajuti, come n' ebbero dai Cenomani contro gl' Insubri (1).

Appare dall' istoria, che ognuno di questi popoli Galli avesse un governo generale della propria particolar nazione; ma siccome ognuno mantenne una *forma* di repubblica, così sembra ragionevole il credere, che avendo ciascheduno fissato la sua sede in più Città importanti, queste avessero una proporzionata libertà di reggere i loro parziali interessi separatamente, salva la dipendenza dalla volontà generale della nazione per gli affari, che riguardavano l' interesse comune; la quale volontà dovette dichiararsi in qualche adunanza dei magistrati e capi della nazione.

---

(1) Polyb. Lib. II.

Quanto si è detto finora dei popoli testè nominati, si può ripeterlo dei Veneti e dei Liguri, li quali, e prima e dopo la conquista dei Romani, occupavano li primi all' oriente, e li secondi all' occaso due altre delle più riguardevoli contrade dell' Italia superiore. Sebbene avessero comune la lingua, e l' origine gli abitatori dell' antica Venezia, pure si hanno fondati argomenti di credere, che le loro principali Città avessero forma di repubbliche distinte. Quanto a Padova si può assicurarlo con la testimonianza di Tito Livio, Patavino egli medesimo (1).

Molto più certa questa verità rispetto ai molti popoli particolari compresi sotto il nome di Liguri. Cento anni di guerre ostinate, che esercitarono il valore dei Romani contro quella nazione feroce, e di servitù impaziente, e mantennero più a lungo la disciplina degli eserciti Romani impegnati in quelle aspre situazioni, in tempo che quella andava decadendo altrove per la facilità delle vittorie, e per le delizie dell' Asia; (2) non offrirono però mai quelle guerre un consenso generale dei popoli Liguri alla comune difesa, o all' offesa, quando

(1) T. Livio Lib. II.

(2) Ibid. Lib. XXXIX. in princ.

alcuno di que' popoli era attaccato nel suo cantone, o si sollevava ed assaliva il nimico comune per infrangere il giogo. Ma ora gli Apuani, ora gl' Ingauni, gl' Intemelj, o li Statieli, ed or questa ed or quell' altra popolazione furono alle prese coi Romani, e tutte l' una dopo l' altra furono sottomesse, perchè sempre operarono separatamente, e quando una faceva la sua pace, o era quasi distrutta, un' altra allora insorgeva senza concerto col restante della nazione (1). Prova evidente, che tutti quei popoli Liguri, avevano un governo tra essi indipendente.

Tale essendo stata la faccia intiera dell' Italia divisa in tanti particolari governi, finchè tutti vennero assorti dalla potenza Romana, avranno bensì quei popoli differito tra essi per singolarità d' interne costituzioni; ma si può credere, che una sola fosse la forma dei governi, cioè la repubblicana, secondo la quale ciascun popolo amministrava le sue cose pubbliche, prendendo le deliberazioni in uno, o più consiglj, o di ottimati, o di popolo, o temperati tra ambedue questi ordini. Incontrasi certamente di rado la memoria di qual-

(1) T. Liv. Lib. XXXIX. XL. XLI. XLII. L. Flor. Epit. Lib. XLVI. IL.

che Re, che abbia dominato sopra alcuno dei popoli Italiani ne' tempi de' quali parliamo; cioè in tempi che ciascheduno si era avvanzato ad una piena forma di società civile. È verisimile che queste popolazioni nell' emergere dalla selvatichezza alla civiltà, siano state governate da Re simili a quei tanti della Grecia descritti da Omero nella guerra Trojana, li quali avevano potere nella guerra, e poca autorità in casa. Tali dovettero essere ed Evandro, e Latino, e Turno, e Mesenzio mentovati da Virgilio, e la lunga successione dei Re d' Alba: e tali furono certamente i sette Re di Roma, il potere dei quali era bilanciato dagli altri Ordini della Città, che davanle un aspetto di repubblica, e si conservarono nell' istessa forma, dopo che li Re furono espulsi. Sembra però certo, che questa forma di governo monarchico, sebbene moderato, venisse generalmente ripudiata dai popoli Italiani: ed i Romani entro i confini d' Italia, ebbero a contrastare con due o tre Re appena dei popoli, che soggiogarono. Un ben picciolo Re, o forse un semplice capitano de' Ceninesi fu quello, di cui riportò Romolo le prime spoglie opime, che appese al tempio di Giove Feretrio. Fu Re quel Tazio, che per il ratto delle Sabine combattè coll' istesso Romolo, e poi da questo fu assoc-

ciato nel regno di Roma; nè più si fa menzione di alcun Re de' Sabini. Erano già scomparsi i Re in Alba ancora, e questa era governata da un Dittatore, quando fu distrutta da Tullo Ostilio (1). Nel progresso dell' Istoria Romana non vien fatta memoria di alcun Re nell' Italia meridionale, se non di qualche tiranno, come Aristodemo in Cuma, presso il quale rifugiato terminò li suoi giorni l' esule Tarquinio Superbo (2). Dell' Etruria, dopo Porsenna Re de' Clusini, non si trova ricordato alcun altro Re, che quello eletto dai Vejenti poc' anzi, che la loro capitale venisse presa dai Romani: e quella stessa elezione dimostra, che l' autorità regia fosse venuta in odio degli altri popoli Etruschi, poichè determinarono, come narra Livio: *auxilium Vejentibus negandum, donec sub Rege essent* (3). E scorgendosi ito in totale dimenticanza il nome di Re tra i Galli Cisalpini, io credo che quel Viridomaro, di cui Marco Marcello riportò le terze ed ultime spoglie opime deposte nel tempio di Giove Feretrio, non fosse un Re degl' Insubri,

---

(1) T. Liv. Lib. I.
(2) Idem Lib. II.
(3) Idem Lib. V. cap. I.

ma soltanto il principale loro Capitano, come anche lo intitolò L. Floro (1).

Qualunque però fosse la forma dei governi più o meno temperati tra il potere di un solo, degli Ottimati, e del popolo, non può dubitarsi, che ella avesse presso ogni popolo il carattere di governo comunale. E questa forma tanto più facilmente potè a lungo mantenersi, quanto che ogni Città col suo territorio era uno stato, nel quale concentravasi tutto l' impiego delle forze e delle rendite del paese, onde aveva bastante vigore per tenersi in equilibrio, e non essere superchiata nel possesso della sua indipendenza, nè dalle altre Città del medesimo popolo, con le quali aveva comune l' origine ed il nome, nè da qualunque altro vicino, essendo di forze pressochè tutti eguali. A ciò si vuole attribuir giustamente la causa di quella prodigiosa popolazione dell' Italia, della quale fece mostra nelle lunghe guerre, che tutti quei popoli sostennero contro i Romani, poichè, sebben quelli ristretti fossero in augusti territorj, comparivano in campo con grossi eserciti, che prontamente rifacevano dopo le più terribili sconfitte.

Pretendesi, è vero, da alcuni, che siano esa-

(1) Epitom. Lib. XX.

gerate e favolose le memorie tramandateci da Tito Livio intorno le guerre dei primi quattro secoli di Roma, perchè non appoggiate a testimonianze di scrittori di quei tempi, nè ai fasti e documenti Romani, che perirono, quando Roma fu incendiata dai Galli. Ma checchè possa dirsi della fede meritata da Livio in molti particolari, il quale può avere avuto la scorta di documenti, che esso non ha citati, come di rado solevano farlo gli antichi Istorici, certo è che lunghe e replicate guerre ebbero ad incontrare i Romani coi popoli più vicini, indi coi meno lontani, le quali non avrebbero potuto mantenersi con quella ostinazione, se quei piccioli popoli non avessero avuto gran numero di armati per continuare, e ripigliare la resistenza per tanti anni. Ed una prova indubitata di tanta popolazione, che ebbe in quei tempi l'Italia, si deve desumere dai fatti posteriori, quando tutti quei popoli erano già sottomessi a Roma. Avvegnachè quantunque per tante guerre dovesse necessariamente essere scemato il numero degli uomini, e mancato ancora in più luoghi il mezzo di alimentarli per le terribili devastazioni, e per la perdita dei terreni, che si appropriarono i vincitori, tuttavia l'Italia nell' intervallo tra la prima e la seconda guerra Punica fu in grado di porre

insieme un numero di armati così sterminato, che passa la nostra credenza, se non fosse sostenuto da irrefragabili testimonianze. In quel tempo, narra Floro, che avendo i Galli Transalpini fatto una nuova irruzione in Italia, li Romani li combatterono con un esercito di trecento mila soldati *Sociorum Latinique nominis* (1). Ma erano quasi tre volte tante le forze preparate dall' Italia per resistere ai Galli, come ne assicura Polibio scrittore gravissimo, il quale essendo stato il maestro e l' amico del secondo Scipione Africano, ad avendo lungamente versato nell' esame delle cose dei Romani, che a' suoi dì erano ormai divenuti i padroni della terra, fu in grado di trattare delle cause di tanta grandezza col giudizio di sommo e politico e filosofo insieme. Espone egli pertanto come li Romani per timore di quella invasione, egualmente temuta da tutti i popoli Italiani, vollero conoscere quante forze militari potevano prontamente porre in campo ad un bisogno, *descriptiones omnium copiarum totius Italiæ ut ad Senatum referrentur, mandaverant, omnem simul multitudinem Italici exercitus nosse cupientes.* E dopo aver Polibio descritto a parte a parte le for-

(1) Epitom. Lib. XX.

ze di Cittadini Romani, di Soej Latini, e degli altri popoli, conchiude: *Ita omnium copiarum, quæ Senatui populoque Romano subjectæ erant, numerus fuit peditum supra centum et quinquaginta millia, equitum vero circa sex millia. Omnium autem simul ex tota Italia armatorum numerus septies centena millia, equitum ad septuaginta millia* (1). Nè queste erano le forze dell' Italia intiera; poichè Polibio istesso non indicò i Liguri tra gli alleati de' Romani, e descrisse uniti ai Transalpini li Boj e gl' Insubri, ed i Taurini, cosicchè tutta l' Italia superiore al di qua dell' Appennino, toltine i Veneti ed i Cenomani, non diede ajuti a Roma, ed accrebbe anzi le forze de' suoi nemici. Dal tempo di quella guerra scorsero cento trenta e più anni sino alla guerra appellata Sociale, che scoppiò sotto i Consoli L. Giulio Cesare, e P. Rutilio Lupo l' anno di Roma 664., ed in quell' intervallo perduta avendo li Romani l' antica sobrietà, e cresciuto senza modo il lusso de' Grandi per le ricchezze partorite da tante vittorie, venne sommamente alterato lo stato delle possessioni con gravissimo scapito della popolazione, massimamente delle regioni vicine a Roma. Ciò

(1) Polyb. Hist. Lib. II.

non ostante quando si accese quella guerra per la rivolta del Piceno, e di alcuni altri popoli vicini, irritati per la ricevuta ripulsa della Cittadinanza Romana, cui aspiravano, narra Appiano Alessandrino (1) che posero quelli in campo di primo slancio cento mila soldati; e mantennero la guerra rifacendo e moltiplicando i loro eserciti contro tutte le forze di Roma, la quale, se non dopo alcuni anni di reciproche vittorie e disfatte, venne a capo di domarli col dividerli, ed accordare alla maggior parte il diritto di Cittadini. Ciò prova senza dubbio, che in quelle regioni, essendosi conservata una grande e vigorosa popolazione ad onta di tanti disastri, e di lunga servitù, dovette quella essere assai maggiore in tempi più antichi, quando erano quei popoli indipendenti.

Da questo prospetto generale della condizione dei popoli Italiani prima che fossero sottomessi a Roma, si può accertarsi, che sia stato tra noi antichissimo il governo comunale, e quasi connaturale all' Italia. Possiamo altresì da questa cognizione dedurre un' altra conseguenza, cioè, che fossero già sorte a quel tempo Città grandi in ogni angolo dell' Italia. Imperciocchè avendo già da lungo

(1) Appian. de Bellis Civit. Roman. Lib. I.

tempo gl' Italiani svestità la selvatica barbarie per gli ordini di civile governo introdotti, e per la diffusione delle arti e dei lumi propagati dagli Etruschi, e dagli abitanti delle Greche Colonie, nelle quali era già stabilita una famosa scuola di filosofia, ne dovette naturalmente conseguire l' effetto, che i diversi popoli dovessero concorrere in buon numero a fissar domicilio nelle rispettive Città, divenute il centro del consiglio e della forza pubblica, e non meno le fonti di ogni comodo privato. Tanto non potrebbe dirsi delle altre nazioni all' intorno dell' Italia, poichè, sebbene divise in molte popolazioni libere, tuttavia sino a quel tempo più tardo, che ne fecero conquista i Romani, non erano ben passate ancora ad un compito stato di società civile.

CAPO XVIII.

Forma di Governo dei diversi Popoli d' Italia sotto i Romani.

La prerogativa del governo comunale non cangiò tra i popoli Italiani, nemmeno allorchè perdettero la loro indipendenza soggiogati dai Romani.

Il popolo Romano, il quale non meno co' suoi alti consiglj, che con l' irresistibile suo coraggio ed ordinanza militare potè conquistare il mondo allora conosciuto, seppe altresì l' arte di legare saldamente le sue conquiste, e formarne un Impero, che lungamente ha resistito ad ogni urto esteriore, ma, quel che è più, ai vizj interni di un governo prima conquassato da atroci fazioni civili, e poscia degenerato in una dispotica Monarchia militare. In virtù de' savj fondamenti posti da prima all' unione di tanti popoli distanti di clima, e deformi d' indole, di lingua, e di costumi, quando in seguito i delitti, e la stessa debolezza dei conquistatori vennero a porgere i titoli ed i mezzi di scuoterne il giogo, non mancò tuttavia la fedeltà nei popoli, e nelle provincie conquistate.

Quel Senato composto di uomini saggi non addottò la massima di ridurre di primo slancio tutte le parti di un grande impero a perfetta uniformità di leggi, di costumi, e di forma della loro amministrazione, affinchè tutte ad un sol cenno dovessero rispondere. Sicuro nella propria forza di essere ubbidito sino nei più lontani confini dell' Impero, pensò che meno grave sarebbe riuscito ai popoli l' ubbidire, lasciando ad essi una parte preziosa della loro libertà nella conservazione di

quelle Leggi, che si avevano da se stessi imposte in armonia delle proprie circostanze, non isforzandoli a cangiare i loro antichi usi, e quelle abitudini, le quali, discendendo da lontane cause, e dall'esempio de' maggiori, formano nei popoli una seconda natura, e sono considerate quasi una vera proprietà, quanto le proprie possessioni e sostanze; lasciando quindi ai medesimi la facoltà di amministrare da se stessi a loro grado gli oggetti di comune proprietà e vantaggio. La perspicacia di quell' illustre Consesso, misurando gli altrui sentimenti dai proprj, pose minor fiducia nell' obbedienza dei popoli tenuti in catena ad ogni passo, che nella lenta ma sicura efficacia di un più libero trattamento, il quale, tolto quell' irritamento, che nasce dal contrastar loro le più inveterate usanze, genera presto in quelli il desiderio di piacere ai dominanti, e quindi insensibilmente passano ad addottarne i costumi, e financo la lingua, come si vide nell' Orbe Romano, il quale nel corso di qualche secolo potè dirsi divenuto intieramente Latino. Furono talvolta i Romani più severi con alcuni popoli e Città colpevoli di ribellione, poichè secondo il merito di certi casi a terrore degli altri li spogliarono di ogni diritto civile, ed anco dispersero gli abitanti di alcune Città raminghi e lontani dal

loro suolo natìo. Ma quel Senato in tali casi seppe ancora apprezzare nei popoli sollevati un certo sentimento di generosità, ed udì con applauso un Oratore de' Privernati richiesto qual pena meritassero li di lui concittadini, che contro Roma si erano rivoltati, rispondergli animosamente: *quam merentur qui se libertate dignos censent*, ed aggiungere intorno le condizioni di pace: *si bonam dederitis, et fidam et perpetuam, si malam, non diuturnam.* E quindi ai Privernati fu concesso non solo il perdono, ma l' istessa cittadinanza Romana (1).

In qualunque modo pertanto venissero uniti a Roma i popoli soggiogati, o sotto il lusinghiero titolo di Socj con diverse condizioni di alleanze, o sotto quello di provincie, tutti ritennero, con maggiore o minor libertà, il proprio governo interiore, e in generale le Città, o fossero decorate col nome di Colonie Romane o Latine, o molto più avessero il diritto di municipio, che importava una maggiore indipendenza d' interno reggimento, tutte ebbero il loro Consiglio pubblico, il loro Senato, o sia Curia, ed una distinzione di ordini, dai quali dipendeva l' amministrazione delle cose

(1) T. Liv. Lib. VIII.

loro comuni. E fu in questo sì costante la politica de' Romani, che si ricordano, quali straordinarie eccezioni, pochi esempj, nei quali veggasi essere stata tolta a qualche Città per alcuna grave causa tal prerogativa; come per un tempo ad Alessandria, attesa la qualità di quel popolo, sempre a sedizioni proclive, (1) ed a Capua in castigo della sua protervia ed odiosa ribellione nella guerra mossa da Annibale. (2) Fu anzi dai Romani così favorito l' ordine dei comuni Consiglj nei popoli sottomessi, che introdur li vollero in quelle provincie ancora, che pria soggette a governo Monarchico non ne conoscevano l' uso, come fecero nella Macedonia, quando per la vittoria di Paolo Emilio fu fatto prigione l' ultimo de' suoi Re, ed estinto quel Regno (3).

Hanno lungamente, e di proposito gli Eruditi trattato delle differenze di diritto tra le Colonie Romane, e le Latine, tra le Colonie e li Municipj, e tra li Municipj medesimi, li quali a causa dei diversi patti, coi quali si erano assoggettati, o collegati coi Romani, non tutti avevano gl' istessi

(1) Dion. Cassius Lib. LI.
(2) Tit. Liv. Dec. III. Lib. VI.
(3) Idem Dec. V. Lib. V.

diritti. (1) Ma queste differenze scomparvero sotto gl' Imperatori, dai quali venne esteso il Gius Italico a tutte le parti dell' Italia, onde le sue Città si governavano poi con uniforme ordine e diritto, che le distingueva da queste delle altre provincie Romane. Questa distinzione consisteva principalmente nella qualità dei Magistrati; poichè quelli delle Città Italiche avevano in tutto una certa somiglianza con quelli dell' istessa Roma; mentre li Duumviri, li Quinquennali, ed altri uffiziali delle nostre Città avevano giurisdizione volontaria e contenziosa, e criminale ancora; ed all' opposto nelle altre provincie tale giurisdizione apparteneva ai Proconsoli, Pretori, ed altri Presidi, mandati da Roma a governarli: nè, se non ai tempi di Valentiniano, fu accordata una certa giurisdizione ai Difensori di quelle Città, (2) limitata però ad affari di poca importanza, essendo poi stata accresciuta da Giustiniano a maggior somma, con l' appellazione peraltro ai Presidi delle Provincie (3).

Prima però di questa spezie di Magistratura tardi introdotta nelle Provincie, quantunque le Città

---

(1) Sigonius de Antiquo Jure Italiae.

(2) Cod. Justin. de Defens. L. I.

(3) Novell. XV.

avessero la propria amministrazione Comunale esercitata dalle Curie, non avevano esse Magistrati rivestiti di alcuna dignità e giurisdizione, e la direzione delle faccende economiche, come anco la presidenza del consiglio dei Decurioni, erano affidate al primo di questi, che si trovava descritto nell' albo dei Decurioni medesimi. È quindi raro, che nei monumenti ed iscrizioni delle Città fuori dell' Italia s' incontrino i titoli di Duumviri, Quinquennali, ed altri che trovansi comuni nelle iscrizioni delle Città Italiane, perchè tali magistrati, che in più picciola scena rappresentavano li Consoli e li Censori, erano riservati alle sole Città, che godevano del Gius Italico. Queste nelle altre Provincie erano ben poche, e per privilegio speziale le più insigni soltanto, come Vienna e Lione nelle Gallie: Colonia Agrippina nella Germania Inferiore: Merida, Valenza, Barcellona nella Spagna: Cartagine ed Utica in Africa, e poche altre nelle Provincie d' Oriente, che vengono numerate dagli antichi Romani Giureconsulti (1).

Era dunque propria ed universale nelle Città Italiane una certa pienezza di Governo Municipale, che abbracciava le parti più importanti del di-

(1) Digest. de Censib. L. 1. et 8.

ritto di reggere i popoli, la giustizia, la polizia, l' economia pubblica, il censo, l' imposizione dei vettigali, con una grande, se non assoluta indipendenza, della quale, sebbene venisse più volte ristretta dagli Uffiziali dell' Impero, ne furono però sempre conservate le forme, se non l' intiera sostanza.

Le nostre Città adunque avevano una forma di Repubbliche, e con tal nome ancora si vedono appellate nelle Leggi Romane, (1) ed insignite nelle pubbliche iscrizioni, come n' abbiamo un esempio di Bergamo ancora in una iscrizione trovata in Brescia, riferita dal Grutero (2), dedicata

(1) Cod. Justin. Lib. XI. Tit. 29. et 30.
(2) Grut. CCCXCII. N. 7.

P · CLODIO P · F ·
FAB · SVRAE ·
FLAM · DIVI · TRAIANI ·
II · VIR · QVINQVEN · TRIB · LEG ·
II · ADIVTRIC · PIAE · FIDEL ·
CVRAT · REIP · BERGOM ·
DATO · AB · IMP · TRAIANO ·
CVRAT · REIP · COMENS ·
DATO · AB · IMP · HADRIANO ·
COLLEGIA ·
FABR · ET · CENT ·

a certo *Pub. Clodio Curatori Reip. Bergom. dato ab Imp. Trajano.* Avevano infatti queste Città una serie di Magistrati ed ordini, che rappresentavano altrettante Repubbliche. A tutti sovrastavano li Duumviri, li quali vestivano decorose insegne col diritto de' Fasci a guisa de' Consoli di Roma: (1) presiedevano essi alle Curie, ed ordinavano la convocazione dei pubblici Consiglj; (2) esercitavano giurisdizione entro i confini de' territorj delle proprie Città (3): succedevano a questi li Duumviri, Quinquennali, che trovansi indicati in molte iscrizioni; e dovettero avere una giurisdizione coattiva, come si può argomentare da una legge di Costantino Magno; (4) e pretendesi, che questi somigliassero nel loro Uffizio ai Censori. Altri minori Magistrati, o Uffiziali governavano diverse parti della pubblica economia, come la cura delle pubbliche opere ed edifizj, il pubblico danaro, l'esazione de' vettigali, la rendita dei fondi del comune entro e fuori del suo distretto (5): e non man-

(1) Cod. Theod. Lib. XII. Tit. I. L. 16. 77. 174. Cod. Justin. Lib. X. Tit. XXXI. L. 18. 53.

(2) Cod. Just. Ibid. L. 2.

(3) Cod. Theod. Tit. eod. Cod. Justin. ibid. L. 2.

(4) Idem Lib. XIII. Tit. I. L. 1.

(5) Idem Lib. XII. Tit. XXXI. L. 8. 14. 33. 48. 117.

cavano pure ministri inferiori, che prestavano mano e forza per l' esecuzione degli ordini e giudizj de' Magistrati (1).

In tutte queste faccende le deliberazioni spettavano alla Curia, la quale formava il Senato della Città, essendo con tal nome chiamate le Curie, siccome li Decurioni erano appellati *Senatores suæ Curiæ*, (2) e questi in alcune immunità e prerogative furono parificati agli stessi Senatori di Roma, innanzi le Curie si erigevano gli atti municipali; (3) ad esse era demandata la cura de' pubblici granaj, delle stazioni militari, il governo dei Paghi, o sia distretti particolari del territorio. Dalle Curie ne' pubblici bisogni s' inviavano Legati ed Oratori al Sovrano: (4) eleggevano i proprj Magistrati (5); ed in somma tutte le cose pubbliche della loro Comunità dipendevano dalle deliberazioni del maggior numero dei voti di quell' Ordine (6).

---

(1) Cod. Justin. loco cit.

(2) Cod. Theod. ibid. L. 85.

(3) Idem L. 151.

(4) Cod. Theod. Lib. XII. Tit. XXXI. L. 9. et Tit. de Legatis L. 4. 7. 8. 15. 16. Cod. Justin. de Decurion. Lib. 16.

(5) Cod. Just. ibid. L. 2.

(6) Ibid. L. 14.

Eranvi in conseguenza ne' cittadini due classi distinte, cioè le famiglie aggregate alla Curia, e la Plebe. È inutile il recar documenti di cosa notissima per tante iscrizioni antiche, nelle quali è scolpita la formola *Ordo populusque* della tale, e tal' altra Città. Scorgesi poi da molte leggi di ambedue li Codici Teodosiano, e Giustiniano, che l' aggregazione alle Curie era determinata dalla quantità del Censo delle sostanze, che ogni Decurione era obbligato di conservare per mantenersi in grado di far fronte ai carichi pubblici incombenti a quell' Ordine distinto de' Cittadini. (1) E quindi l' acquisto di un maggior Censo, ed i meriti ancora di qualche munificenza usata verso la propria patria, potevano aprire agli stessi Plebei più ricchi l' adito alla Curia. (2) Diverse Leggi ne fanno poi testimonianza, che in certi casi la plebe istessa era chiamata a consiglio, spezialmente per l' elezione dei Difensori, (3) li quali erano come li suoi tribuni; (4) ed in qualche luogo ancora

(1) Cod. Theod. Lib. XII. Tit. III. Novella Theodos. Tit. VIII. Novella Valent. III. Tit. X. L. 1.

(2) Cod. Theod. cit. Tit. XXXI. L. 13. 33. 53. 72. 96. 133.

(3) Idem Lib. I. Tit. XI. L. 1.

(4) Jacob. Gothofred. Comment. in Cod. Theod. Tom. I. pag. 65.

concorreva all' elezione del supremo Magistrato de' Duumviri (1).

Amministrate essendo in tal guisa le Città da un proprio reggimento, avevano esse ancora delle sostanze comuni per sostenere le spese del governo; e queste consistevano in edifizj, case, ed orti di ragion pubblica, (2) fondi e poderi dati in enfiteusi, pascoli, e boschi, (3) in somma in ogni qualità di predj urbani e rustici; (4) constando ancora dalle Leggi, che erano capaci di eredità e donazioni (5).

Con questo diritto pubblico le Città Italiane continuarono certamente a governarsi finchè durò l' Impero Romano in Occidente, come ne fanno fede le tante Leggi di Teodosio II. e di Valentiniano III. raccolte nel Codice promulgato dal primo di questi Augusti; e ne fanno prova le Leggi Novelle degl' Imperatori Marciano, e Majoriano, li quali dominarono particolarmente in Italia poco

---

(1) Cod. Theod. Lib. XII. Tit. IV. L. 1.
(2) Ibid. Lib. X. Tit. III. L. 1. 2. 5.
(3) Ibid. L. 2.
(4) Cod. Just. Lib. II. Tit. LXIX.
(5) Novell. Theod. Lib. I. Tit. XI.

prima della sovversione dell' Impero eseguita da Odoacre (1).

CAPO XIX.

Stato delle Città Italiane sotto Odoacre e li Re Ostrogoti.

Caduta allora l' Italia in totale servitù dei Barbari, siccome nel sistema universale di questi conquistatori fu salda la massima di lasciar vivere con le proprie Leggi gli abitanti naturali dei paesi conquistati, così restò fermo tra gl' Italiani l' uso del diritto Romano. Troppo breve e tumultuosa fu la dominazione di Odoacre, sicchè non vale la fatica di rintracciare qual fosse la forma di amministrazione da lui introdotta; bastando il sapere, che portò un grande sconvolgimento alle fortune degli Italiani, che spogliò delle loro possessioni per saziare l' avidità di quella colluvie di barbari di varie nazioni, li quali, se vogliamo credere a Procopio, scrittore dell' età seguente, (2) non vennero già

(1) Novell. Theod. II. Lib. I. Tit. 4. 6. 30. 41. Lib. II. Tit. 10. Lib. III. Tit. 3. Lib. IV. Tit. 1. et 5.

(2) Procop. de Bello Goth. Lib. I. Cap. I. Script. Rer. Ital. Tom. I. p. 247.

in Italia in forma di nemico esercito a farne la conquista, ma vi erano già introdotti in qualità di ausiliarj de' Romani, che da costoro *sub honesto fœderis nomine tyrannice opprimebantur*, finchè poi quelli fecero loro Capo lo stesso Odoacre, il quale militava pure al servizio dell' Impero, e sotto la sua guida consumarono il loro disegno d' impadronirsi delle ricchezze dell' Italia. Ma fu corta la loro felicità, poichè dopo quattordici anni furono debellati dagli Ostrogoti condotti dall' illustre loro Re Teodorico, eccitato dall' istesso Zenone Imp. d' Oriente ad occupare l' Italia, che questi non sentivasi in grado di ricuperare colle proprie forze.

Egli è però fuori di dubbio che sotto Teodorico, e ne' sessant' anni che regnarono in Italia gli Ostrogoti, fu lasciato in vigore il Codice Teodosiano non solo per regola dei diritti privati degli originarj Italiani, ma quanto ancora al diritto pubblico e governo del Regno, e delle Città. Restò ai Consoli di Roma il nome e la dignità, che avevano sotto l' Impero, restarono i Correttori e Presidi delle Provincie, ed il loro onore alle Città, in molte delle quali quel magnanimo conquistatore si dilettò di ristaurare i pubblici edifizj, come lo provano molte lettere di Cassiodoro di

lui segretario e ministro, (1) in una delle quali scritta a nome del medesimo Teodorico, questo si esprime: *delectamur jure Romano vivere, quos armis cupimus vindicare.* (2) E l' istesso Re nel celebre suo Editto professa, che una parte delle Leggi in quello prescritte, le ha ricavate *ex Novellis Legibus, et veteris juris sanctimonia* (3). Senza però indicare quelle altre disposizioni relative alle magistrature ed uffizj del generale governo del Regno, rispetto alle quali nelle indicate lettere trovasi ordinata l' esecuzione delle Leggi del Codice Teodosiano, basti al nostro intento ricordare, che in quei monumenti trovasi inculcata l' osservanza delle tante Leggi dell' istesso Codice, dalle quali era vietato ai Decurioni il vendere li proprj beni: (4) argomento certissimo, che sotto gli Ostrogoti furono conservate le Curie, ed i Governi municipali delle nostre Città, a sostenimento dei quali richiedevasi un abbondante patrimonio e ricchezza dei Decurioni.

Ed in vero l' una e l' altra nazione de' Goti usa-

(1) Epist. Variar. et Formulae.
(2) Variar. Lib. III. Ep. 43.
(3) Collectio Legum Barbar. P. Cantiani Tom. I. pag. 9.
(4) Variar. Lib. VIII. Ep. 47.

rono un particolare rispetto al Diritto Romano, ed all' antico governo delle provincie dell' Impero da essi conquistate; poichè sappiamo che i Visigoti ancora, li quali per più di due secoli dominarono nella Gallia meridionale, e nell' Aquitania, vi mantennero tra i popoli naturali, che chiamavansi Romani, il vigore delle loro Leggi; ed anzi siamo forse tenuti al solo zelo del Re Alarico di Tolosa, se fu conservato il Codice Teodosiano da lui raccolto, e con altre Leggi Romane pubblicato in un sol libro, che solennemente promulgò a regola de' Tribunali e de' sudditi, espressamente vietando, *ut in foro nulla alia lex*, *neque juris formula proferri*, *vel recipi præsumatur*, come leggesi nel commonitorio, o sia editto dell' istesso Re Alarico, qual si trova in antichissimi ed autentici esemplari premesso a quella collezione (1). Per il che vedendosi in quel Codicè, a differenza di molti altri titoli lasciati fuori di uso, ritenuti invece tutti quelli che riguardano il governo comunale, e i Decurioni delle Città, ne nasce l' argomento, che sotto la dominazione di quei Re fosse stato conservato quel governo: il che tanto più facilmente deve credersi, perchè prima che in quel-

(1) Jacob. Gothofred. Prolegom. ad Cod. Theod. Cap. V.

le provincie si promulgasse quella Collezione furono dai Re Visigoti conservate agli antichi abitanti alcune dignità romane (1). E poichè Alarico nel seguente anno 507. perdette la corona e la vita nella battaglia, che incontrò col Re de' Franchi Clodoveo, il quale s' insignorì della parte interna delle provincie soggette a Visigoti, furono però a questi conservate nelle Gallie le regioni contermini al Mediterraneo, mercè il soccorso, che dall' Italia loro portò il grande Teodorico, da cui, qual' avo materno e tutore dell' orfano Re Amalarico, vennero quelle governate per quindici anni insieme con la parte della Spagna allora occupata dagl' istessi Visigoti (2). È perciò verosimile, che quel gran Re vi mantenesse l' antico ordine, seguendo quelle massime, che resero in Italia glorioso il suo regno. Durò infatti nel regno de' Visigoti l' uso del Codice Teodosiano per un secolo e mezzo ancora, finchè restò abolito nell' anno 657. da una legge del Re Chindesvindo (3).

---

(1) Gothofred. Prolegom. ad Cod. Theod. Cap. 5.

(2) Histor. Miscel. Lib. 15. Jornand. Cap. 58. Procop. Lib. I. Cap. 12.

(3) Gothofred. supr. Cap. 7.

Quest' ordine fu tra noi mantenuto sotto Atalarico durante la tutela della celebre e sventurata Amalasunta di lui madre, e degna figlia del grande Teodorico, la quale istituita nelle massime del padre, ed ornata ella stessa delle più eccelse doti di una mente saggia e reale, conservò tranquillo lo stato, finchè la sua prudenza non fu superata dalla barbarie de' proprj suoi Goti, mal tenuta in freno dalla natural debolezza di una donna, ed ella stessa perì oppressa dalla perfidia del vile ed imbelle Teodato, da lei sollevato al Trono dopo l' immatura morte del figlio; il che diede occasione e pretesto all' Imp. Giustiniano di riconquistare l' Italia, e causa di nuove gravissime sciagure degli Italiani.

CAPO XX.

Alterazione del governo delle Città Italiane sotto il Dominio de' Greci.

Un grande sconvolgimento per ogni riguardo allo stato dell' Italia derivò dalla rabbiosa guerra, che durò vent' anni sotto la condotta di Belisario e di Narsete con grandi vicende, le quali terminarono nella distruzione del Regno degli Ostrogoti. Quan-

tunque gl' Italiani sotto il grande Teodorico fossero stati con tanta giustizia ed umanità governati, che secondo la testimonianza di Procopio (Autore non sospetto certamente di adulazione verso i Goti) *illum Itali juxta ac Gothi amabant plurimum, contra humani morem ingenii* (1); tuttavia, forse perchè di nuovo fossero stati oppressi sotto li men savj successori di quel Re, o perchè sperassero di ricuperare le grandi terre, che tra i Goti erano state distribuite, conviene che sopportassero ancora impazienti il giogo di que' barbari, li quali altronde non avevano deposta la naturale loro ferocia. Si scossero adunque facilmente gli antichi abitanti, illusi dal nome e della speranza di quell' Impero, che aveva per tanti secoli formato la gloria della loro patria, e sotto le insegne del quale vennero le armi Greche a riconquistarla. Andarono loro incontro, ed in molti luoghi avidamente le invitarono, per esserne ajutati a scuotere il giogo dei barbari; e dagli Istorici di quel tempo si fa particolar menzione dell' ardore di Dazio Arcivescovo di Milano, e dei Magnati delle vicine Città, li quali sino a Roma portarono a Belisario fervide istanze; onde prontamente quel Capitano

(1) Procop. de Bell. Goth. Lib. I. Cap. I.

mandò uno de' suoi Duci, dal quale fu occupata Milano, e presidiate fortemente le vicine Città di Bergamo, Como, e Novara già ben munite anche prima di fortificazioni (1).

Irritati estremamente i Goti tolsero ogni freno alla loro barbarie, vendicandosi dei rivoltati popoli con orribili stragi, e sterminio delle loro sostanze, e ne fu il più terribile monumento la distruzione di Milano, ove, come forse con troppa esagerazione si narra, trecento mila abitanti caddero estinti sotto la loro spada (2). E ben s' ingannarono gl' Italiani credendo risorgere, e ricuperare la primiera libertà per mano dei Greci, li quali gareggiavano coi Goti in ogni esempio di crudeltà, di rapacità, e di oltraggi contro li miseri abitanti a segno tale, *ut sceleribus suis desiderium barbarorum in eorum animo excitarent*, come a vergogna della sua nazione racconta il Greco Procopio, che in persona intervenne a quella guerra (3).

A questa vicenda di desolazioni s' aggiunsero le scorrerìe e depredazioni di un esercito numeroso di Franchi, li quali approfittando della confusione in cui trovavasi involta da un capo all' altro l'Italia, di-

(1) Procop. de Bell. Goth. Lib. II. Cap. XII.
(2) Idem.
(3) Idem Lib. III. Cap. IX.

vagarono a guisa di ladroni sino alle più lontane nostre provincie, ponendo a fuoco e sangue ogni più bella contrada (1). E finalmente a porre il colmo ai mali, sopravvenne una fiera pestilenza, che al dire di Procopio, *cunctum genus hominum tantum non abolevit*: (2) testificando l' istesso grave scrittore di aver veduto co' proprj occhi ridotti al nulla *provinciales Romanos*, cioè gli antichi naturali abitanti Italiani (3).

Indebolite finalmente, e per tanti combattimenti e stragi ridotte a poco le forze degli Ostrogoti, questi si diedero vinti dopo un' ultima battaglia, nella quale perì valorosamente combattendo Teja loro Re. Narsete non li cacciò già dall' Italia, ma loro concesse il ritirarsi ne' soliti loro domicilj nella Toscana e Liguria, e particolarmente *in castella et oppida circa Venetiam, quibus se multo ante tenere soliti erant*; come narra Agazia continuatore di Procopio (4). In queste parti mosse ancora dopo qualche tumulto alcuno de' Capi Ostrogoti collegatosi coi Franchi, ma prestamente repres-

(1) Paul. Diac. de Gestis Langobard. Lib. II. Cap. 2. Comes Marcellinus in Chronic. Tom. I. Rer. Italic.

(2) Procop. de Bello Persico Lib. II. Cap. 22.

(3) Idem de Bello Vandal. Lib. 1. Cap. 2.

(4) Rer. Italic. Script. Tom. I.

so da Narsete, il quale respinse i Franchi dall' Italia, rimanendo di questa pacifico possessore quell' insigne Capitano, il quale più anni la governò in nome dell' Imperatore d' Oriente.

L' istoria più non parla degli Ostrogoti, nè forma cenno, che questi barbari, dopo esser stati debellati siano partiti in corpo dall' Italia, come in simili casi si legge aver fatto altri Barbari, Svevi, Vandali, Visigoti, li quali vinti in una provincia passarono ad occupare altre regioni, ed in quelle per qualche tempo continuarono il loro nome e dominio. Non è quindi lontano dal verò il credere, che spezialmente in queste contrade superiori dell' Italia, e nelle nostre Città stesse, abbia continuato in diverse famiglie il sangue di quella nazione, in quelle almeno più distinte, le quali possono aversi preservato notabili possessioni, se è vero quanto scrisse il citato Agazia, cioè, che dopo la sconfitta e morte di Teja essendosi resi *Gothorum superstites ... pepigere cum Narsete ut suas tibi terras habitare tutum esset Romano Imperatori parituris*, e che le loro sedi, ove si ripararono fossero *circa Padum, et Castella et Oppida circa Venetiam* (1).

Rimasti adunque dell' Italia padroni i Greci,

(1) Agathias Lib. I.

sconvolsero essi l'antico ordine di governo delle provincie e delle Città, avendo abolito le dignità de' Consolari, Correttori, e Presidi, che reggevano le provincie, ed invece in ogni Città principale avendo proposto dei Duchi, li quali ne tenevano il governo militare e politico, avendo pure in ciascheduna Città assegnato varj Giudici per la ragion civile, e la giustizia criminale (1). Dipendevano poi tutti da Narsete, supremo comandante col titolo di Patrizio, e dopo di esso dagli Esarchi, li quali ebbero il governo generale delle provincie d'Italia rimaste ai Greci dopo l'invasione de' Longobardi.

Di questi Duchi istituiti dai Greci se ne hanno più esempj dai monumenti di que' tempi, nè si può dubitare che nelle principali Città d' Italia soggette al Greco Impero abbiano avuto governo i Duchi, alcuni dei quali continuarono lungamente, anco dopo estinto l' Esarcato, come in Napoli, Gaeta, ed altre Città dell' Italia Meridionale. Credettero il Sigonio ed il Biondo, che quei Duchi avessero principio soltanto sotto il primo Esarco Longino successore di Narsete: ma, come avverte il nostro Lupo, lo stesso Narsete, allorchè se gli arrese Luca, vi pose al comando un Duca di na-

(1) Sigon. de Regno Ital. Lib. I.

zione Greco per testimonianza di Agazia nel Libro I. della sua Istoria (1).

A noi non fa d' uopo il ricercare lungi dalla nostra Città una prova dei Duchi stabiliti da' Greci nel breve periodo in cui dominarono in queste Città Transpadane; mentre si ha memoria, che Bergamo fosse governato da un Duca, il quale all' avvanzarsi di Alboino e de' Longobardi ritirossi in salvo coi nobili nostri Cittadini e molto popolo nell' Isola Comacina del Lago Lario, allora munita di un forte castello, ricordato più volte da Paolo Diacono; dove pure si erano rifugiati li principali delle Città vicine. *Inter illos, qui illuc accesserunt, fuit Otto Dux Bergomensis, cum multitudine nobilium civium suorum, et populorum.* Così riferisce il nostro scrittor patrio Peregrino (2), il quale riporta la testimonianza del celebre nostro Bartolommeo Osa nella sua Glossa al Lib. II. Capo 27. dell' Istoria de Gestis Langobardorum, della quale il Peregrino citò fin' anco il foglio 8. in prova di aver letto quell' opera dell' Osa ora perduta, come pure, con infinito danno delle memorie di que' tempi, s' è perduta ancora la Cronica del medesimo, la quale per relazione di alcuni no-

(1) Cod. Dipl. Berg. Tom. I. col. 102.

(2) Sacra Vinea Bergom. Part. III. Cap. 8.

stri Scrittori che l' avevano letta, esisteva ancora sul finir del secolo XV. Il Canonico Lupi con ottime ragioni non dubita della verità della citazione del Peregrino, e così della verità del fatto narrato dall' Osa, del quale il Tritemio ed il Foresti fanno elogio, tra' più giudiziosi Scrittori collocandolo. E poichè l' Osa fiorì al principio del secolo XIV. tanto più vicino all' epoca dell' invasione de' Longobardi, può ben' egli aver ricavato il fatto da altri documenti degni di fede, che ora sono perduti (1). Questo fatto si conforma con quanto narrò Paolo Diacono nella sua Istoria del Tesoro, stato riposto dai Romani nella suddetta Isola Comacina, che vent' anni dopo vi fu trovato dal Re Agisulfo, allorchè prese quella fortezza, dove erasi rifugiato Gaidulfo Duca di Bergamo a lui ribelle (2).

È opinione pertanto, che per la nuova magistratura dei Duchi sostituita dai Greci, nella quale riunivasi l' autorità politica, militare, e civile, venisse del tutto immutato nelle Città l'antico loro governo municipale, e tolta ad esse quella spezie di libertà, che nelle cose proprie avevano goduta sotto i Romani.

A me sembra però, che si debba distinguere tra un totale annichilamento del governo comunale,

(1) Cod. Bergom. Prodrom. Cap. V. §. 5. Tom. I.
(2) Lib. IV. Cap. 3.

ed una notabile restrizione delle sue prerogative e libertà, che dovette senza dubbio conseguire dall' introduzione di comandanti forestieri muniti di tanta autorità, che eccedeva il temperamento di un governo civile. Forse la circostanza, nella quale furono istituiti quei Duchi, quella cioè di una guerra in tutti li punti dell' Italia, giustificò una misura allora dettata dalla ragion militare, e dalla necessità di tenere più pronte ed obbedienti le forze per la difesa di ogni Città particolare, e per concorrere ad ogni altra impresa della guerra. Forse la naturale tendenza degli uomini a non abbandonare di buon grado il potere una volta conseguito, e forse ancora lo stato di guerra quasi perpetuo, in cui si trovarono i Greci a fronte de' Longobardi, che minacciavano di spogliarli delle Città loro rimaste, forse tutte queste cagioni contribuirono a far sì, che i Greci continuassero nelle Città loro soggette quel governo più militare che civile.

Ma non perciò è da credersi, che fosse stata abolita ogni forma di governo comunale. Non apparisce, che le Città venissero allora spogliate de' loro possedimenti, quali abbiam veduto di antica proprietà comune dei Municipj. Anzi il contrario si può francamente affermare, poichè da numerosi

documenti si raccoglie che le Città stesse, quando emersero dalla oscurità, in cui giacquero sino al Secolo X., possedevano riguardevoli beni in comune. Nè si potrebbe comprendere come gli avessero acquistati, se non avessero conservato una parte almeno della dotazione loro propria sino dai tempi più antichi.

Riporta il Muratori due Diplomi degl' Imperatori Enrico II. e IV. il primo dell' anno 1014. e l' altro del 1055. concessi agli Arimanni e Cittadini abitanti in Mantova, nei quali sono nominati i beni comuni, *Communalia*, spettanti ai medesimi; e nel secondo particolarmente si parla *de comunibus rebus ad prædictam Civitatem pertinentibus* (1). Da un altro Diploma di Enrico V. dato ai Cremonesi nel 1114. si vedono conservati loro i beni, *quæ communia vocant a bucca Addæ usque ad Vulperulam, ex utraque parte Padi fluminis* (2). E tanto più è da presumersi che abbiano le Città conservato gran parte degli stabili di loro proprietà, quanto che da innumerabili documenti si scorge, che furono preservati nelle campagne ancora quei beni, che sino dal tempo dei

(1) Antiq. Med. Aev. Dissert. XLV.
(2) Dissert. cit.

Romani erano detti comuni: *pascuum proprietas pertinens ad fundos*, *sed in communi; propter quod multis locis in Italia communia appellata sunt*, come scrisse Frontino *de Finibus Agrorum*, ed in alcuni luoghi furono detti communalia; ed il diritto di comunione di quei fondi rimontava sino ai primordj della Romana Repubblica, come lo testifica un certo Aggeo Urbico riferito dal Du-change (1).

Infatti nelle più antiche carte dell' archivio della nostra Cattedrale, che contengono vendite di fondi rustici, stipulate sin dal principio del secolo X. s' incontra tratto tratto nominato il diritto *divisis et indivisis*, trasferito nei compratori unitamente alla proprietà degli stabili venduti, come un accessorio dei beni medesimi, la qual formola di parole, per quanto riguarda il termine *indivisis*, per mio avviso non può significare che l' azione di godere dei beni comunali, che nella particolar villa o distretto si trovassero, dove erano li fondi venduti (2). Così anche il Du-change nel suo Glossario dei secoli bassi spiega la parola *indivisum*, nel

(1) Glossar. ad verbum *Communia*.

(2) Cod. Bergom. Tom. II. col. 85. 253. 260. ab anno 910. usque 961.

senso di cosa posseduta in comune (1). Furono poi tali beni nel secolo XI. indicati più usualmente collo specifico nome *Communalia*, come vedesi nelle nostre Carte di quel tempo: (2) e molto prima ancora si trovano così appellati in una carta dell' anno 857. (3). E molto più notabile riesce un' altra nostra Carta dell' anno 975. nella quale tra li confini di un fondo vengono indicati *Communalia de Verdello*; il che prova con certezza, che allora le Ville del nostro territorio possedevano beni comunali in loro proprietà speziale (4).

Ora pertanto io rifletto, che la conservazione di quei beni alle Città ed altre Comunità non può essersi ottenuta in mezzo a tante vicende di que' tempi, ed a fronte di tanti spoglj e rapine pubbliche e private, senza una particolare comune amministrazione, che ne abbia avuto cura e difesa, e perciò non senza una rappresentanza, ed un consiglio più o meno ristretto de' Cittadini, e dei più riguardevoli tra essi. Meno adunque mi si

---

(1) Glossar. citat. ad verbum *Indivisum*.

(2) Codex citat. col. 423. 501. 531. 605. ab anno 1000. usque 1040.

(3) Ibid. Tom. I. col. 787.

(4) Ibid. Tom. II. col. 319.

rende credibile, che nel breve periodo di sedici anni d' intervallo tra l' estinzione del Regno degli Ostrogoti, e l' invasione de' Longobardi, sia seguita sotto il dominio de' Greci tanta mutazione del governo delle nostre Città, che in esse sia scomparsa ogni forma di municipio. Tutto al più io penso, che i Duchi assorbissero gran parte delle prerogative delle Città, ma che a queste sia rimasta ancora la facoltà di reggere l' economia delle loro comunali sostanze, d' impiegarne la rendita nelle occorrenze di pubblico bisogno, e della polizia interna, di aumentarle e difenderle così ne' giudizj, come ne' ricorsi alle supreme magistrature. Dalle quali cose non si può separare l' idea della facoltà di tener pubbliche adunanze per le comuni deliberazioni, e per creare de' rappresentanti e mandatarj, li quali amministrassero i beni, e sostenessero le azioni del Comune.

A sostegno di questa mia opinione non voglio apportare l' esempio delle altre parti dell' Impero Greco, nelle quali senza dubbio continuarono le amministrazioni comunali delle Città; del che ne fanno sicura fede le Leggi già da noi citate (1) e

(1) Supra Cap. XVIII.

le Novelle dell' istesso Imp. Giustiniano, (1) sotto gli auspizj del quale fu allora riconquistata l' Italia. In quelle altre parti dell' Impero Orientale restarono al certo lungamente in vigore i diritti delle Curie e dei Decurioni per il governo delle rispettive Città, e l' elezione dei loro particolari magistrati; finchè tutte queste prerogative vennero abolite con speziali costituzioni dell' Imp. Leone verso il fine del secolo IX. per le quali ogni amministrazione fu resa dipendente dal solo dispotismo del Sovrano: *Omnia ab una Imperatoriæ Majestatis sollicitudine et administratione pendeant.... ipsius providentia discutiantur, et dijudicentur* (2).

Potendosi però opponermi, che nelle circostanze, nelle quali trovavasi l' Italia riconquistata dai Greci, potesse questa essere trattata diversamente dalle altre provincie di quell' Impero, e perciò esserle tolta ogni libertà; mi servirà a rispondere l' esempio delle altre parti dell' Italia medesima, nelle quali continuarono per più secoli a dominare i Greci, dopo che il restante fu occupato dai Longobardi. Tale fu l' Esarcato propriamente detto,

---

(1) Novell. XXXVIII. et XLV.

(2) Constit. XLVI. et XLVII. Imp. Leonis in Corpore Jur.

che oltre Ravenna capitale conteneva diverse altre Città dell' Emilia, e durò in quella dipendenza sino all' anno 752. che fu conquistato dal Re Aistulfo. Così il Ducato Romano, che abbracciava molte Città della Toscana, che ora formano il così detto Patrimonio di S. Pietro, e sovrastava a molte altre Città dell' antico Lazio, non si distaccò dalla divozione degl' Imperatori Bizantini, che intorno la metà del secolo VIII. Ma nell' Italia inferiore in tutte le spiaggie marittime, cominciando da Bari, e girando all' intorno sino a Gaeta, vi continuò il dominio Greco sin verso il terminar del secolo XI., finchè furono del tutto espulsi dai Normanni, che fondarono il Regno delle due Sicilie.

Ora in quelle contrade d' Italia, finchè stettero sotto il dominio de' Greci, oltre gli Esarchi, si trovavano stabiliti più Duchi in varj luoghi, come in Roma sinò a certo tempo, e molto più a lungo in Napoli, Amalfi, Sorrento, Gaeta, potendo presumersi, che non sia stato diverso il governo delle altre Città principali, intorno alle quali non sono a noi arrivate le scarse memorie di quegli oscuri tempi. Ciò non ostante si ha bastante fondamento di credere, che in quelle Città medesime continuasse un governo comunale, con adunanze

del Popolo, risultando che questo influisse ancora nei politici affari.

Roma sopra tutto n' è un chiaro esempio; poichè ivi cessò ben presto il potere dei Duchi, e sin dal principio del secolo VIII. mentre vi era riconosciuta ancora la sovranità degl' Imperatori Greci, si vede il governo di quella Città trasformato in una spezie di Repubblica, avente alla testa il sommo Pontefice, dalla quale dipendevano pure le Città suburbicarie. Nell' inoltrarsi di quel secolo i Romani scossero il giogo per sottrarsi dall' empietà degl' Imperatori Iconoclasti: indi concorsero col Pontefice ad acclamare Carlo Magno Patrizio di Roma: e finalmente a conferire all' istesso Re la corona dell' Impero d' Occidente.

Sebbene Napoli abbia sempre continuato sotto il Governo de' suoi Duchi, si conosce tuttavia che il popolo vi ebbe molto potere, poichè trovasi notato nell' istoria delle Vite di quei Vescovi pubblicata dal Muratori, che il popolo più di una volta è concorso all' elezione dei Duchi medesimi nei secoli VIII. e IX. (1) Appare dalle medesime Vite, che allora non sempre i Duchi venissero creati

(1) Rer. Italic. Script. Tom. I. P. II. pag. 313. et sequ.

dalla Corte di Bisanzio, ed abbiano alcune volte trasmesso in eredità il Ducato nella loro famiglia: ebbero dunque bisogno di appoggiarsi al favore del popolo, il che conduce a presupporre, che il popolo stesso avesse degli ordini di governo, col quale potesse dichiarare la sua volontà. Inoltre ho osservato, che dalle Lettere di S. Gregorio M. riferite dal Muratori, (1) le quali scrisse per l' elezione de' Vescovi di diverse Chiese vacanti situate nel dominio de' Greci, risulta che in quelle Città siccome vi erano i Duchi, così pure vi erano li diversi ordini de' nobili e de' plebei, che costituivano l' assemblea del popolo, poichè le dette Lettere sono dirette espressamente a questi ordini distinti. Tale appunto è la Lettera 5. del Lib. II. indirizzata *Clero, Nobilibus, Ordini, et Plebi consistentibus Neapoli.* Altra del medesimo Pontefice diretta *Arsicino Duci, Clero, Ordini, et Plebi Civitatis Ariminensis:* simili pure intitolate: *Clero Ordini et Plebi consistenti Crotonæ, Panormi, Nepæ, Esii, Terracinæ.* E riflette l' istesso Muratori, che *Ordo et Plebs* significano come due corpi e collegj diversi del Popolo; e singolarmente *Ordo* avanti i tempi barbarici indicava il ceto

(1) Dissert. XVIII.

de' Magistrati e Decurioni, e notando l'istesso Muratori, che tutte le Città sopra nominate in dette Lettere, ai tempi di S. Gregorio avevano per anco sfuggito il giogo dei Longobardi, e persistevano nella fedeltà all' Impero Romano, ne conclude giustamente, che non possa dubitarsi, che le medesime conservassero ancora una forma di Repubblica, o sia di Comunità secondo la prerogativa da tanti secoli avanti conseguita, e dagli Imperatori mantenuta (1).

In Ravenna istessa, benchè sottoposta all' immediato comando dell' Esarco, supremo Magistrato de' Greci in Italia, pare che il popolo talvolta avesse influenza nelle pubbliche faccende, come si può argomentare da alcuni passi delle Vite de' Pontefici Ravennati, scritte da Agnello nel secolo IX. (2). Mantennero gl' Imperatori Greci la loro sovranità nell' Istria, finchè non furono obbligati di cederla a Carlo Magno con la Dalmazia, eccettuate però le Città marittime, le quali Carlo *ob amicitiam, et junctum cum eo fœdus Constantinopolitanum Imperatorem habere permisit*, come scrisse Eghirardo nella di lui vita (3). Ma sempre più

(1) Antiq. Med. Aev. Tom. I. col. 1008. 1009.

(2) Rer. Ital. Tom. ... pag. ...

(3) Antiq. Med. Aev. Diss. II.

deboli divenuti gl' Imperatori Greci abbandonarono in breve le Città marittime ancora, le quali resta in oscuro, se tosto venissero in potere del Regno d' Italia, oppure si governassero da se medesime. La Città di Giustinopoli, ora detta Capo d' Istria, deve credersi passata sotto il Regno d' Italia, poichè da un Istromento di convenzione tra quella Città e Pietro I. Orseolo Doge di Venezia eletto nel 991. riferito per esteso nella Cronica del Doge Andrea Dandolo (1) si raccoglie che la detta Città era allora governata da un Conte Sicardo. Ma certamente allora Giustinopoli aveva il suo governo Comunale, poichè dal medesimo Istromento si dichiara formalmente essere alla convenzione intervenuti il Conte Sicardo, *et cunctos habitantes Civitatis Justinopolitanæ, tam majores quam minores*. Qualunque poi fosse nel medesimo tempo la sorte delle altre Città marittime dell' Istria, certo è che tutte in brevi anni si diedero volontarie al Dominio di Venezia, onde pare che non debba dubitarsi, che da lungo tempo godessero la prerogativa di governarsi in comune con gli ordini a tale effetto necessarj.

Non accade poi ragionare del destino di Vene-

(1) Lib. VIII. cap. 16. Tom. XII. Rer. Ital.

zia, che può chiamarsi la Città più gloriosa dei tempi moderni, poichè il suo governo camminò del tutto fuori dell' ordine delle universali circostanze dei tempi, de' quali parliamo. Siccome ella nacque dal consiglio di sfuggire la dominazione dei Barbari, che andavano succedendosi allo sterminio dell' Italia, e crebbe, per così dire, all' oscuro in luogo inaccessibile alle loro incursioni, così nulla ebbe di comune coi medesimi, nè fu mai da essi soggiogata. In conseguenza li Greci medesimi, che vennero a cacciare i Goti dall' Italia, non ebbero occasione di occupare con forza, ed ordinare con nuovo governo quella Città, che si difendeva non meno col suo coraggio, che per la propria situazione, e fu anzi in grado di prestare ajuti in quella guerra ai Greci, onde l' istesso Narsete si mostrò grato della loro assistenza coll' edificare delle spoglie dei vinti due tempj in quella Città da lui visitata (1).

L' invidia della gloria di quella famosa Repubblica, la quale fondata dal sentimento di libertà di quell' avvanzo di antichi Romani ed Italiani ivi rifugiati fuori di ogni mescolanza di barbari, ha

(1) Andreas Dandul. Lib. V. Cap. XI.

continuato ne' suoi Cittadini le massime e gli esempj antichi, e per li mirabili suoi ordini ha mantenuto un governo, che nella sua durata superò ogni stato moderno; l'invidia, io dico, suscitò da qualche secolo una celebre, ma vanissima questione, intorno l'originaria libertà di Venezia. E non potendo stabilire, che in essa abbiano mai regnato quelli, che tennero lo scettro del Regno d'Italia, o del nuovo Impero d'Occidente, poichè sono troppo chiari li confini, che separavano Venezia dal Regno d'Italia, stabiliti con trattato tra il Re Liutprando, e Paoluccio Doge primo di Venezia (1), confermati da Carlo Magno, da Ottone II., e da Federico I., come ne apporta documenti certi il Muratori (2), si sono rifugiati a sostenere, che nei primi secoli, e sino verso l'anno millesimo, Venezia fu soggetta agl' Imperatori di Costantinopoli, dai quali venivano i Dogi decorati del nome e delle insegne di Ipati e Protosebasti, dignità della Corte Imperiale, come spesso li Veneti prestarono a quelli servizio con le loro armate navali.

Se valesse l' ornamento di quelle dignità a sta-

(1) Dandul. Lib. VII. Cap. 1.
(2) Dissert. II. Antiq. Med. Aev.

bilire una prova di suddita dipendenza, sarebbe d' uopo conchiudere, che lo stesso Clodoveo, che gran parte delle Gallie conquistò sui Romani, fusse suddito di Anastasio Imp. d' Oriente, poichè Gregorio di Tours racconta, che *Chlodoveus ab Anastasio Imp. codicillos de consulatu accepit, et in Basilica B. Martini blatea indutus est, et clamyde, imponens vertici Diadema* (1). Nessuno però che abbia senno, vorrà trarre tal conseguenza da simili onori, che dispensava quella corte per rendersi benevoli alcuni Principi ed altri gran personaggi stranieri; come nessuno penserà, che gli ordini Cavallereschi, de' quali si fregiano a vicenda i nostri Re, importino qualche sudditanza verso chi li dona, comunque nella loro istituzione impongano un debito di fedeltà al Capo dell' Ordine.

Venezia ne' suoi principj dovette naturalmente tenersi in clientela dei Greci Imperatori, mentre così consigliava il reciproco interesse di tener lontani i Barbari, comuni nemici, oltre la venerazione che essi, quali antichi e fedeli sudditi Romani, portavano a chi sosteneva ancora il nome e li diritti dell' Impero. Per questo, oltre gli ajuti prestati nella guerra contro i Goti, furono pronti alla istan-

(1) Histor. Francor. Lib. II. Cap. 38.

za del Pontefice Gregorio III. a prestare le loro forze sotto il Doge Orso per la ricuperazione di Ravenna, donde l' Esarco era stato scacciato una prima volta dai Longobardi, e la ripresero con la prigionia d' Ildeprando, nipote dell' istesso Liutprando allora regnante (1). Così nei secoli IX. e X. assocciarono più volte le loro armate navali con quelle de' Greci, e fecero separatamente spedizioni a loro favore contro i Saraceni, li quali avendo occupato la Sicilia infestavano tutti i mari all' intorno, e rendevano mal sicura la navigazione del Jonio, che più di tutte premeva ai Veneti.

Ma perchè uno stato abbia una certa dipendenza da un altro, sotto alcuni rapporti d' interesse e di protezione, non ne segue che se gli possa negare il titolo di libero. Consiste la libertà di uno stato nel potersi dare internamente quella forma, che più gli piace nel suo governo, nel prendere qualunque deliberazione di propria volontà, e non per altrui comando, nella piena immunità dei tributi, nel disponere intieramente delle proprie forze, nè poter essere violentato suo malgrado ad esterne imprese. Con questi caratteri certamente si è sempre mantenuta Venezia, dacchè ella ha for-

(1) Dandul. Lib. VII. Cap. 3. Paul. Diac. Lib. VI. cap. 54.

mato uno stato; imperciocchè ne' primi cent' anni, non si può dire che fosse nè libera, nè serva, nè avesse forma di stato, non essendo che una popolazione fortuita, dispersa in moltissime isolette e spiagge cinte di lagune, senza capi che la diriggessero, senza vincoli di regolare corrispondenza, ed instabile pur anco nella sua dimora. Ma dal momento che la permanente occupazione dell' Italia fatta dai Goti, determinò tante famiglie, di nobili particolarmente, impazienti del giogo e dei costumi de' barbari, a fissare in quelle isole co' loro clienti uno stabile domicilio, il quale, oltre la sicurezza della situazione, offriva all' industria i grandi vantaggi, che apporta la navigazione, alla quale per necessità della loro sussistenza si applicarono, allora cresciuta essendo la popolazione a giusto numero, videro il bisogno di addottare una forma di governo, come videro pure che avevano i mezzi di difenderlo. Allora attenendosi alla forma, che più richiedevasi dal bisogno, affidarono il governo di ogni isola alle persone più qualificate, sotto il titolo di Tribuni, che erano i giudici del Popolo, e i suoi condottieri ne' casi di guerra: riunivansi questi Tribuni, e formavano il Senato della Nazione, che deliberava intorno gli ordinarj affari comuni: negli oggetti più importanti l' assemblea gene-

rale del popolo spiegava la pubblica volontà. Cresciute le forze, ed insieme i pericoli della Repubblica spesso minacciata dai Longobardi ne' suoi confini sul continente, videro la necessità di un governo più concentrato e più pronto e vigoroso nella sua esecuzione, e si crearono un Doge, che aveva tutti gli attributi di un Principe sovrano elettivo a vita (1). Poco dopo sembrata troppo grave la perpetua autorità di un solo Doge, sostituirono a quello un annuo Maestro della Milizia, conservando in quello l' unità del governo. Non andò guari, che accortisi del danno alla cosa pubblica derivante dalla instabilità di misure proprie di sì brevi magistrature, ritornarono ai Dogi, che furono continuati sino al terminar della Repubblica. A questi talvolta concessero di associarsi nella dignità i Figlj o li Fratelli, col diritto di successione; talvolta li scacciarono, ed anco gli uccisero, se divertivano dal sentiero della giustizia. A freno dell' immoderata loro autorità in seguito furono destinati assessori due Tribuni, poscia furono aggiunti de' consiglj più numerosi, finchè a passo a passo, non dall' incerto giudizio di un solo Legislatore, che presume di tutto vedere in un colpo

(1) Dandul. Lib. VII. Cap. I.

d' occhio, ma dall' attenzione di savie menti alla successione delle circostanze, che vanno alterando i costumi e le condizioni di uno stato, venne formata quella costituzione unica, che ha esercitato li più acuti ingegni nel considerarne il temperamento, ed ha riscosso le lodi di ogni più grave scrittore.

È fuori di ogni dubbio che gl' Imperatori di Costantinopoli, mai non imposero ai Veneti alcun magistrato o comandante, nè ebbero la menoma influenza nell' elezione de' Tribuni, de' Maestri della Milizia, dei Dogi, li quali si intitolavano *Dei Gratia, Dei Misericordia* (1) come ogni altro Principe sovrano, e come tali essi trattarono più volte de' confini coi Re d' Italia e gl' Imperatori Occidentali, tennero camera Fiscale, mossero guerre contro li vicini e lontani nimici, trattarono pace, e strinsero alleanze, senza che in tutti questi atti intervenisse l' autorità degl' Imperatori Bizantini, nè fosse osservata alcuna dipendenza dai medesimi, quale avrebbesi dovuta avere, se dai Veneti fosse stata riconosciuta la sovranità di quell' Impero. Dopo aver poi sotto li Dogi Orseoli nel finir del secolo X.,

(1) Antiq. Med. Aev. Tom. I. col. 243. 973. Ughel. Ital. Sac. Tom. V.

stabilito un ampio dominio nei littorali e nelle isole della Dalmazia, e della Croazia, poco tempo prima provincie dell' Impero di Costantinopoli, variando le circostanze trattarono i Veneti più volte le armi contro i Monarchi Greci, finchè terminarono quelle vicende con la presa di Costantinopoli, nella quale impresa ebbero i Veneti una principal parte uniti ai Crocesignati Francesi, e ne riportarono amplissimo dominio, che per più secoli conservarono. Ma non perciò furono mai tacciati di ribelli all' Impero Greco; e nei trattati che fecero con quella potenza per deporre le ostilità, mantennero sempre l'eguaglianza di diritto, che compete ad uno stato libero: tanto in quei secoli più vicini all' origine di Venezia non aveva radici l' opinione, che quella Città fosse stata suddita del Greco Impero.

Da qualunque parte però sia la verità nella questione della originaria Libertà Veneta, che a me parve di scorgere nella distinzione delle cose sopra osservate; ciò che importa al proposito di cui trattasi, egli è che, se anco la Città di Venezia nei primi secoli della sua origine avesse avuto una vera dipendenza dai Greci, formerebbe ella stessa una più luminosa prova, che i Greci in Italia, non ostante l' innovazione da essi apportata nel governo del-

le Città, non hanno tolto alle medesime il diritto e l'uso di un governo comunale, per regolare le loro faccende e polizia interna: poichè è indubitato per tutte le memorie, che Venezia a que' tempi ebbe una grandissima libertà e balìa in tutti questi rapporti. Sempre più adunque mi pare che per questo, e per tutti gli altri cenni di memorie sopra indicati, risulti dimostrato, che dai Greci coll' introduzione dei Duchi, se fu minorata l' ampiezza delle prerogative municipali delle nostre Città, non fu però tolto ad esse del tutto il loro governo comunale.

FINE DEL TOMO PRIMO.

INDICE

DEI CAPI DEL DISCORSO.

CAP. I. *Dell' Origine dei governi comunali delle Città fuori dell' Italia, posteriore al secolo XI.* . . . . . Pag. 1.

CAP. II. *Stato delle Città Italiane nel secolo XII. e della Lega Lombarda* . . . 10

CAP. III. *Guerre delle Città Italiane prima della Lega Lombarda* 13

CAP. IV. *Alleanze tra le Città Italiane prima della Lega Lombarda e nel secolo XI.* 20

CAP. V. *Preesistenza necessaria del governo Comunale e dei Magistrati proprj delle Città, prima delle guerre o leghe incontrate dalle medesime* . . . 23

CAP. VI. *Del Governo Feudale, e dei Conti delle Città nei secoli X. e XI.* . 26

CAP. VII. *Giurisdizione delle Città concesse ai Vescovi* 29

CAP. VIII. *Declinazione dell' autorità dei Conti ridotti al Dominio di piccioli Distretti lontani dalle Città* 36

CAP. IX. *Dei grandi Baroni Italiani dal secolo X. sino ai tempi della Lega Lombarda* . . . . . Pag. 69

CAP. X. *Dell' ostacolo alla potenza delle Città nel numero e forza dei Feudatarj di ordine inferiore, tra i quali erano divisi li territorj* 75

CAP. XI. *Di alcune Leghe tra i Feudatarj minori, e come non fossero dirette contro le Città* 81

CAP. XII. *Dell' antica unione alle Città de' minori Feudatarj, e della politica di quelle verso li medesimi* . . . 87

CAP. XIII. *Argomento di credere che li Feudatarj inferiori, per la maggior parte da tempo antico, appartenessero al corpo de' Cittadini* 96

CAP. XIV. *Obbjezione contro l' ipotesi del Capo precedente* 101

CAP. XV. *Opinione del Sigonio seguìta dall' Autore dell' Istoria delle Repubbliche Italiane intorno l' origine del governo Municipale delle nostre Città* 104

CAP. XVI. *Opinione del Muratori intorno l' epoca, che le Città Italiane si formarono in Repubbliche, e congetture del-*

l' istesso riguardo l' antichità del loro governo Comunale . . Pag. 115

CAP. XVII. *Del governo dei Popoli Italiani avanti che li Romani conquistassero l' Italia* 120

CAP. XVIII. *Forma di governo dei diversi Popoli dell' Italia sotto i Romani* 135

CAP. XIX. *Stato delle Città Italiane sotto Odoacre, e li Re Ostrogoti* . . . 147

CAP. XX. *Alterazione del governo delle Città Italiane sotto il dominio de' Greci* 152

SULL' ANTICHISSIMA ORIGINE
E SUCCESSIONE
DEI
GOVERNI MUNICIPALI
NELLE CITTA' ITALIANE

RICERCHE

DELL' AVVOCATO

ANTONIO PAGNONCELLI DI BERGAMO

SOCIO DI QUELL' ATENEO

TOMO II.

BERGAMO

NELLA STAMPERIA NATALI

M. DCCC. XXIII.

CAPO I.

Della invasione de' Longobardi e sue conseguenze in Italia.

Ora siamo giunti a quel passo dell' Istoria, dal quale dipende lo scioglimento del nodo di queste ricerche, a quella epoca, che per noi divide l' antichità dai tempi moderni, e ci presenta un nuovo ordine di cose, quale ha dovuto dipendere dall' introduzione di un popolo straniero e barbaro, che occupò quasi tutta l' Italia, e vi restò permanente, imponendo alla più bella parte di questa regione il suo perpetuo nome, con totale cangiamento di governo, di leggi, di costumi, e di linguaggio ancora.

I Longobardi, nazione discesa dalle più rimote parti della Germania, da più anni eransi trattenuti nella Pannonia, ove ausiliarj fecero alleanza con la debole Corte di Costantinopoli, la quale incapace di resistere ai barbari, per aver lasciato perire gli ordini della sua milizia, nei quali soltanto poteva fidare la difesa dello stato, accarezzava una parte dei barbari medesimi, per combattere con essa gli altri. Miserabile politica, che rese l' Impero si-

cura preda egualmente degli amici e dei nemici. Ma avendo i Longobardi gustato le delizie dell' Italia, ove poc' anzi Narsete ne aveva chiamato una parte per debellare gli Ostrogoti, conosciuta la debolezza del popolo, che l' abitava, sovra il quale in pochi anni si erano accumulate le più grandi sventure della fame, e della pestilenza, in aggiunta alla devastazione ed alle stragi di crudelissima guerra, risolvettero di occuparla per se medesimi, e farne la stabile loro sede; sicuri di non incontrare un duro ostacolo dai Greci, che l' avevano ritolta ai Goti, perchè pochi, e divenuti odiosi agli Italiani, per aver indegnamente usato della vittoria in oppresione di quelli, che dovevano difendere e proteggere.

L' anno 568. di nostra salute, guidato dal loro Re Alboino discesero per l' alpi Giulie, non in forma di esercito, ma il corpo intiero della nazione con le mogli coi figlj, e seco traendo una folla di altri barbari, che il desiderio di una preda opima aveva loro uniti. Occupata la parte orientale della Venezia, ed ivi stabilito un Duca nella Città di Forojulio, proseguì come un torrente lasciando indietro alcune fortezze, chè trovaronsi munite di presidj Greci, occupò senza contrasto le Città sino all' Adda, donde gli abitanti sopraffatti dal terrore

erano fuggiti, per nascondersi ne' monti o tra lagune (1). L'assedio di Pavia, che durò tre anni, non interruppe il corso della vittoria, perchè intanto s' impadronirono di quasi intiera la Gallia Cisalpina, della Liguria, e della Toscana, eccettuata Ravenna, e le Città della riviera Ligure (2). Il disordine e l' anarchia, che provennero dalle morti violenti date ad Alboino, ed a Cleo di lui successore, non ritardarono il corso dell' invasione proseguita nel rimanente dell' Italia dai Duchi delle Città, che per dieci anni governarono la Nazione, (3) e meglio venne stabilita dal valore di Autari e di altri Re valorosi, dei qnali abbondò quella gente; onde conquistarono tutta l'Italia, tranne l' Esarcato, e le spiaggie marittime dell' Italia inferiore, ove si mantennero i Greci coi soccorsi, che facilmente approdavano per la via del mare, senza impedimento dei Longobardi, allora ignari della navigazione. Roma col suo Ducato fu difesa non dalla forza dei Greci, nè dalle proprie, ma dalla riverenza della Religione, che ivi ha posto la sua primaria sede.

Quantunque gl' Italiani si compiaciano dell' opi-

(1) Paul. Diac. Lib. II. Cap. 25.
(2) Ibid. Cap. 26.
(3) Ibid. Cap. 32.

nione di essere discesi da quegli antichi, che si associarono ai Romani a dilatare il primo Impero del Mondo, non dobbiamo perciò lasciarci imporre dal pregiudizio universale, che grida contro i Barbari, nè concepire vergogna per il dubbio, che in molti di noi scorra nelle vene il sangue de' Longobardi. Questa Nazione, della quale cinque secoli prima della sua venuta in Italia celebrò Tacito un bel elogio in queste poche parole: *Langobardos paucitas nobilitat, quod plurimis, et valentissimis nationibus cincti non per obsequium, sed preliis et periclitando tuti sunt*; (1) questa nazione, io dico, era degna di fondare tra noi una grande monarchia; nè senza di essa poteva l' Italia risorgere a quel lustro e forza, per cui senza pretendere all' antica dominazione, potesse contendere almeno, e star del pari con le altre nuove nazioni, tra le quali è stato diviso l' Impero d' Occidente.

Gl' Italiani del VI. secolo, snervati dai vizj e dalla corruzione, introdotti per le spoglie dell' Universo, e poscia avviliti dall' oppressione e dai disordini di un dispotico governo, che loro avea tolto ogni valore, avevano bisogno di essere in certo modo rifusi e rigenerati dalla mescolanza di un

(1) De Moribus German. Cap. 40.

popolo nuovo e rozzo, che lì ritirasse verso quell' antica semplicità di costumi, la quale è madre delle virtù sociali, e di quel vigore di animo, senza il quale non può reggersi un governo con durevole splendore. Ciò non poteva certamente avvenire senza un alto conquasso e la rovina di quella generazione, che si trovò a quell' epoca fatale. Ma ai sommi mali i sommi rimedj sono necessarj; e così la suprema Provvidenza punisce in un tempo gli errori dei mortali, e riconduce a sanità le nazioni corrotte dai vizj.

Erano i Longobardi quel popolo atto a tanta impresa per il loro coraggio e robustezza, e dopo che ebbero sfogato quel primo furore e crudeltà, che presso ogni popolo mezzo selvaggio sogliono accompagnar le conquiste, ben dimostrarono essi, che meritavano di rifondare uno stato potente e glorioso. Sia che dalle originarie loro selve, nelle quali, come osservò Tacito, dimoravano separati combattendo cogli altri popoli, dai quali erano circondati, e dai quali sono discesi gli invasori delle altre Provincie meridionali dell' Europa, avessero essi portato migliori germi di umanità e di giustizia; o sia, com' è più naturale, che avendo fermato il piede in Italia, più presto venissero ammansati dalla soavità del clima, e da quel resto di civiltà, che prima

nelle nostre regioni ebbe la principal sede; certo è che i Longobardi al paragone di quelle altre nazioni conquistatrici furono in breve il popolo più umano e temperato.

In fatti, se a ragione si può argomentare l' indole dei popoli da quella dei loro Regnanti, ai quali sogliono uniformarsi, qual confronto tra i Longobardi ed i Franchi sotto la prima stirpe dei loro Re, la quale non presenta che una serie di Principi brutali, o piuttosto tiranni perfidi e crudeli, e sempre involti in guerre ed assassinj domestici? All' opposto il Regno de' Longobardi nello spazio assai più breve, che ha durato, offre una successione quasi mai interrotta di Re, nei quali col coraggio e valore gareggiarono la generosità, l' umanità, e la saviezza. Tali furono Autari, Agilulfo, Rotari, Ariberto, Gundoaldo, Bertarido, Cuniperto, Liutprando, Astolfo, Rachi; e l' istesso Desiderio, sotto il quale ebbe fine il regno dei Re naturali della nazione. A quest' ultimo, e ad alcuni altri suoi antecessori si rintaccia l' ambizione di aver voluto invadere il restante dell' Italia, la quale in fine fu causa di chiamare altri stranieri a farsi padroni del Regno; nè io voglio giustificarli. Ma convien confessare per altro, che se tale ambizione avesse sortito un felice fine, sarebbe stato

questo sommamente salutare all'Italia, perchè l'avrebbe ridotta in un sol corpo di nazione, e ognun vede, quali ne sarebbero state le prospere conseguenze. Ma era nei destini, che l'Italia in pena di aver una volta troppo conquistato, dovesse perdere perpetuamente se medesima.

Non devesi tralasciar l'osservazione, che molti di questi Re ascesero al trono non per successione, ma per i liberi voti dei Grandi della Nazione: argomento certissimo che questa era saggia, e ben temperati gli ordini dello stato, poichè si conosceva la virtù, e i Grandi istessi non dubitavano di sollevare al supremo grado personaggi di cuore e di valore, li quali potevano tenerli a freno, e non lasciarsi aggirare dai capriccj di chi gli aveva eletti. *Infatti* poche e brevi furono le dissenzioni tra i Longobardi, e rare le ribellioni, le quali presto vennero represse, perchè l'obbedienza era bene stabilita in tutte le parti del Regno.

Se parliamo poi delle leggi di questo popolo, dal quale a somiglianza degli altri barbari conquistatori fu lasciato agli abitanti originarj l'uso delle proprie leggi, quelle nell'atto che si risentono necessariamente della rozzezza, dalla quale non era peranco uscita la nazione, compariscono però saggie e moderate, e sopra tutto imparziali nei loro rapporti

col popolo vinto, il quale venne trattato in tutta l' eguaglianza di diritto coi vincitori, come bene lo ha osservato il celebre Montesquieu nel suo Spirito delle Leggi, (1) il quale perciò accorda alla legislazione dei Longobardi la preminenza di saviezza sopra i Codici di tutti gli altri Barbari (2). Questa imparzialità si manifesta nella parità delle composizioni e delle multe imposte per le offese ed i delitti, nelle quali non trovasi indotta alcuna differenza a vantaggio de' Longobardi in confronto de' Romani, come scorgesi in tutti li capi delle Leggi penali del Re Rotari; (3) nel che furono ingiustissimi i Franchi, come osservasi nel citato Spirito delle Leggi (4). Altronde si riscontra la saviezza de' Re Longobardi nell' attenzione di sempre migliorare le proprie Leggi, ora mitigandone il rigore, ed ora supplendo alle loro mancanze; il che provasi coi successivi editti di Grimoaldo, Liutprando, di Rachi, ed Aistulfo. Ed in proposito spezialmente delle Leggi di Liutprando mi compiacio nell' osservare, come ebbe quel Legislatore uno spirito assai superiore al pregiudizio del suo secolo, di che fa

(1) Lib. XXVIII. Cap. 6.
(2) Ibid. Cap. 1.
(3) Collect. Leg. Barbar. P. Cantiani Tom. I.
(4) Lib. XXVIII. Cap. 3.

prova la Legge 65. del suo Editto VI., con la quale egli moderò l' effetto dell' antica consuetudine della sua nazione, per cui potevasi con la pugna e con l' armi provare innanzi li Tribunali l' accusa di venefizio, nel qual caso l' accusato, se restava soccombente, perdeva tutte le sue sostanze. Liutprando ne limitò le conseguenze ad una semplice multa soggiungendo: *quia incerti sumus de Judicio Dei, et multos audivimus per pugnam sine justa causa suam causam perdere. Sed propter consuetudinem gentis nostræ Langobardorum legem impiam vetare non possumus* (1). Conosceva egli l' empietà di quelle leggi, che ammettevano tali prove, che non meno empiamente erano chiamate Giudizj di Dio: ma collocato quel Legislatore tra i proprj lumi e la barbarie del pregiudizio invalso nel suo popolo, come tra tutti gli altri barbari, che non conoscevano miglior mezzo adattato alla stupida loro intelligenza per far conoscere la verità, che quello della forza, dovette contentarsi di limitare il diritto assurdo di quel giudizio, per non urtare una consuetudine troppo favorita, palesando nel tempo stesso il proprio sentimento, onde richiamar dolcemente il suo popolo dall' errore.

(1) Collect. cit. Tom. I. pag. 127.

Io reputo di avere non inutilmente posta sotto riflesso questa idea generale della conquista e del Regno de' Longobardi, mentre essa concorre a formare un giudizio alquanto diverso da una pregiudicata opinione rispetto alla civilizzazione di quel popolo, ed allo stato, nel quale si trovarono sotto di lui le Città Italiane.

Si pretende in primo luogo, che essendo già prima dell' invasione de' Longobardi ormai vuota l' Italia di abitanti, distrutti a vicenda dai Goti, dai Greci, dai Franchi, e dalla fame e pestilenza, vi abbiano i Longobardi portato l' ultima distruzione dell' antico popolo colle nuove stragi, che fecero nella conquista; e che singolarmente siano stati distrutti i nobili ed i ricchi possessori di terre, per appropriarsi le loro ricchezze. Si apportano in prova le carnificine commesse dai Longobardi in alcune Città prese e distrutte, Padova incendiata, *et ad solum usque destructa*, Cremona, Mantova, Bressello, Oderzo, Forlimpopoli, e qualche altra mentovata da Paolo Diacono nella celebre sua istoria de' Longobardi (1). Si aggiunge la fuga dei popoli, che si ricoverarono nelle lagune. E quanto

(1) Paul. Diac. Lib. III. Cap. 18. Lib. IV. Cap. 24. 29. 47. Lib. V. Cap. 29.

alla distruzione dei Nobili si porta la testimonianza precisa dell' istesso Paolo Diacono, il quale parlando del breve regno di Clefo, successore di Alboino, dice: *hic multos Romanorum viros potentes, alios gladio extinxit, alios ab Italia exturbavit* (1). Finalmente si fa gran caso a questo proposito, che avendo i Longobardi lasciato vivere i Romani con le proprie Leggi, in pochissimi documenti dei secoli successivi s' incontrano persone contrattanti di nazione Romana, quali venivano indicati dalla notissima formola, *qui professus sum ex natione mea lege vivere Romana*, quando all' incontro si trovano senza numero quelli, che professavano *ex natione mea lege vivere Langobardorum*: indizio evidente, dicesi, che li Romani, o sia gli antichi naturali Italiani, di ogni sostánza fossero stati spogliati.

A questa opinione, alla quale lasciò il peso, che merita l' autorità d' Illustri Scrittori, che l' hanno abbracciata (2) io non posso prestare che un assai limitato assenso. Imperciocchè certe descrizioni in primo luogo lasciateci dagli Storici, anche contemporanei, del totale esterminio degli abitanti di qual-

(1) Lib. II. Cap. 31.

(2) Lupus Cod. Bergom. Prodrom. Dissert. II.

che Provincia o Città, mi sembrano piuttosto esagerazioni oratorie dello Scrittore commosso dall' imaginazione di un gran male; ma il male non è mai sì grande come si dipinge, ed è prudenza il ribattere molto da tali descrizioni. Chi crederebbe per esempio, che dopo certe pestilenze descritte nelle istorie, fosse nelle Provincie e Città da tanto male desolate rimasto qualche numero considerevole di viventi? Eppure quelle istorie medesime ci raccontano fatti di quelle istesse Città, appena terminate quelle pesti, dai quali veniamo assicurati, che eravi restato tanto popolo da farne eserciti numerosi, e sostener lunghe e difficili guerre. Simili contraddizioni, che s' incontrano nelle istorie ci debbono illuminare sul giusto peso, che deve darsi a certi spaventosi racconti. Ed a proposito dei tempi, de' quali ora si ragiona, abbiam riferito nel precedente Capo l' osservazione di Procopio, il quale, qual testimonio di vista, narrò di aver veduto a' tempi di Totila e di Narsete *Provinciales Romanos* in Italia ridotti al nulla (1). Leggasi pure in Paolo Diacono la terribile pittura della pestilenza, che a' tempi di Narsete spopolò l' Italia, in seguito alle stragi della guerra indicate da Procopio: *Nulla*

(1) De Bell. Vandal. Lib. I. Cap. 2.

erant vestigia commeantium, ... visum oculorum superabant cadavera mortuorum, dice Paolo, e chiude il suo racconto così: *et habitacula humana facta fuerant confugia bestiarum* (1). Duravano ancora, al racconto di Paolo, gli effetti di quella atroce pestilenza, ai quali si era aggiunta una recente grandissima carestia, quando Alboino, stretta avendo d' assedio Pavia, distese le sue conquiste sino in Toscana, senza che gl' Italiani fossero in grado di fare alcuna resistenza, dicendo egli: *Nec erat tunc virtus Romanis, ut resistere possent, quia et pestilentia, quæ sub Narsete facta est, plurimos in Liguria et Venetiis extinxerat, et post annum, quem diximus, fuisse ubertatis, fames nimia ingruens, universam Italiam devastabat* (2). Ma l' istesso Paolo Diacono fa un cenno ben diverso dello stato di popolazione, in cui trovavasi l' Italia pochi anni dopo, cioè ne' dieci anni che i Duchi senza Re governavano la nazione, poichè parlando della distruzione, che fecero quei Duchi il settimo anno dopo la venuta di Alboino, dice, che i popoli *more segetum excreverant* (3).

---

(1) Paul. Diac. Lib. II. Cap. 4.
(2) Lib. II. Cap 26.
(3) Ibid. Cap. 32.

Tornando poi su' racconti di Procopio delle stragi commesse nella guerra Gotica, chi darà mai fede all' orrendo numero degli uccisi in Milano quando fu ripresa e spianata dai Goti? *Urbem autem solo equarunt, viris, omnibus, sine ætatis ullo discrimine, ad trecenta minimum millia peremptis, et multatis libertate fœminis* (1). Questo numero di uccisi è tanto incredibile, che altri pensarono, che debba ridursi alla sola decima parte (2). Infatti Milano pochi anni dopo non trovossi nè spianata, nè vuota di abitanti, poichè Alboino vi fece il suo ingresso, come scrive Paolo Diacono notando l' indizione ed il giorno; (3) e gli Annali Milanesi aggiungono, che Onorato Arcivescovo di quella Città fuggì a Genova sopraffatto dal dolore, di aver esso consigliato la resa di quella Città ad Alboino, che non ostante la pose a sacco (4). Ciò prova, che la Città doveva essere abbastanza munita di ripari, e fornita di abitanti capaci di difendere un vasto circuito di mura, qual dovette essere per contenere seicento mila cittadini per lo meno,

(1) De Bello Goth. Lib. II. Cap. 21.

(2) Lupus Cod. Berg. Prodrom. Cap. III. §. 2.

(3) Lib. II. Cap. 25.

(4) Nota N. 157. ad Cap. 25. supra cit. Paul. Diac. Tom. 1. Rer. Italic. p. 434.

stando all' indicazione di Procopio : mentre se tale non fosse stata la forza di quella Capitale, allorchè Alboino si presentò per occuparla, non avrebbe l' Arcivescovo dovuto avere nè rimorso, nè timor di rimproveri per il consiglio di renderla, che in tal caso sarebbe stato più fortemente dettato dalla necessità.

Ma prescindendo ancora dalle osservate contraddizioni, che suggeriscono una limitata credenza, che in genere dobbiamo accordare a certe eccessive descrizioni di mali, che s' incontrano nell' Istoria, e venendo al particolare delle stragi commesse dai Longobardi, è da notarsi, che quelle riferite da Paolo Diacono riguardano soltanto alcune Città, prese d' assalto per la resistenza opposta dagli abitanti. È naturale che un popolo barbaro abbia in quelle esercitato quella ferocia, che in simili casi troppo spesso, e financo a nostra memoria usarono i soldati di nazioni incivilite. Deve credersi ancora, che quella commistione di barbari sfrenati di più nazioni, che seguirono Alboino per solo amor della preda, abbiano commesso frequenti uccisioni nelle Città, e molto più nelle aperte campagne contro quegli abitanti, che avranno voluto usar qualche resistenza alle loro rapine; ma questi casi,

che devono contarsi come particolari, non possono montare alla somma di una strage generale. Così potrà dirsi ancora delle altre stragi commesse dai Duchi Longobardi durante l' anarchia, delle quali ha parlato Paolo Diacono, (1) il quale però ne eccettua queste provincie, già state occupate nella prima invasione, delle quali intende certamente parlare dicendo: *exceptis his regionibus*, mentre Paolo e per nascita e per domicilio apparteneva a queste regioni, essendo egli, e li suoi progenitori, dei quali tesse accuratamente la genealogia e le vicende, stabiliti nella Città di Forojulio sin dal primo ingresso de' Longobardi in Italia (2).

Dobbiam credere infatti, che queste nostre provincie superiori, quantunque esposte le prime alla irruzione di tanta moltitudine, siano state meno maltrattate da Alboino medesimo. Questo Principe fu feroce bensì, ma che in più incontri si dimostrò ragionevole, ed umano, come nel liberale accoglimento che fece al Vescovo di Treviso, (3) e nel perdono, che accordò ai Cittadini di Pavia, che lo avevano fatto penare tre anni nell' assedio, e

(1) Lib. II. cap. ult.
(2) Lib. IV. Cap. 39.
(3) Lib. II. Cap. 12.

che perciò avea giurato, *quod universum populum gladio extingueret, quia se tradere noluisset* (1); Alboino, il quale sopra tutto non era venuto in Italia per iscorrerla da ladro, ma per farsene Re, ben conosceva il proprio interesse di conservarne gli abitanti, ed averà frenato le stragi in ogni caso, in cui non fosse necessario il terrore, o non vi fosse stimolo di vendetta. Ora sappiamo dal medesimo Istorico dei Longobardi, che questi entrarono nel Friuli, prima provincia dell' Italia, e non trovarono al loro ingresso ostacolo alcuno -- *sine aliquo obstaculo* - (2). Prosegue narrando che Alboino *Vincentiam, Veronam, et reliquas Venetiæ civitates, exceptis Patavio, et Montesilicis, et Mantua, cepit.* Da ciò ne segue, che furono occupate similmente Brescia, e Bergamo, poichè queste, secondo il sentimento di Paolo Diacono appartenevano alla Venezia: *Pergamus Civitas esse legitur Venetiarum* (3). In tutte queste Città adunque gli furono aperte spontaneamente le porte, poichè egli lasciò indietro Padova, Monselice, e Mantova, nelle quali erano forti presidj de' Greci,

(1) Ibid. Cap. 27.
(2) Lib. II. Cap. 9.
(3) Lib. II. Cap. 14.

e non furono prese che molti anni dopo dai Re successori. Descrive inoltre, come dopo la resa di Milano (1) furono similmente prese tutte le Città della Liguria, eccettuate quelle poste al lido del mare: nè in tutte quelle accenna essere stata fatta alcuna resistenza; ed anzi il medesimo Istorico insinua il contrario nell' immediato capo susseguente, nel quale spiega la già da noi sopra osservata causa: *Nec erat tunc virtus Romanis, ut resistere possunt, quia etc.* (2). Non si vede perciò in tutte le finora additate Città, che siavi stato il motivo della supposta distruzione degli abitanti, che ricevettero sì umilmente li vincitori.

La fuga di molti abitanti in luoghi inaccessibili non è una prova sicura delle seguìte stragi, perchè basta il temerle per determinarsi cautamente alla fuga; ed il terrore suole essere più grande all' avvicinarsi di un nemico nuovo, di cui non si conosce peranco l' indole ed i disegni. Dalle memorie poi de' principj della Città di Venezia, formatasi appunto dalla moltitudine degli abitanti del continente ivi rifugiatasi a più riprese, e particolarmente all' apparir de' Longobardi, pare che si

(1) Ibid. Cap. 25.
(2) Lib. II. Cap. 26.

ritirassero colà principalmente molti nobili delle vicine Città coi loro averi mobili, che erano li primi esposti alla rapacità degl' invasori. Ma coloro, che avevano poco a perdere, e mancavano di simili sostanze facili a trasportarsi, per poter con quelle sostenere la vita in luoghi paludosi ed infecondi, è ben facile, che siansi commessi agli eventi della fortuna restando ai proprj focolari.

Chiara per verità, e precisa è la testimonianza di Paolo Diacono, che accenna l' uccisione di molti potenti Romani fatta dal Re Clefo; e riguardo a quelli poterono facilmente andar d' accordo l' avarizia e la crudeltà, per avere le loro spoglie. Tuttavia Paolo non dice di tutti, ma soltanto di molti, e forse questi poterono averne dato motivo particolare con maneggi e dimostrazioni contrarie alla sommissione voluta dei vincitori: e perciò molti ancora più tranquilli, o più cauti, li quali non dierono cagione di sospetto, si può credere che siano stati lasciati in pace, e sicurezza. E di quei molti che incontrarono lo sdegno di Clefo, non tutti caddero sotto la spada, essendo fuggiti: *alios ab Italia exturbavit.* Molti certamente ne restavano in Italia dopo la morte di Clefo, poichè nota l' istesso Paolo, che ne' dieci anni del governo dei Duchi senza Re furono da questi perseguitati ed

anche uccisi : *his diebus multi nobilium Romanorum ob cupiditatem interfecti sunt ; reliqui vero per ostes divisi, ut tertiam partem frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur* (1). Avvanzò adunque dall' avidità e crudeltà dei Duchi un resto di nobili Romani con le possessioni proprie, comunque aggravate del tributo pesante della terza parte dei frutti: nè questo tributo era sommamente eccessivo, come appare a prima vista, se si considera, che non pagavano altre tasse, o dazj ignoti del tutto ai popoli settentrionali, ignari della dottrina appresa dopo più secoli dai più raffinati loro discendenti, che si chiamano economisti. E riguardo ai nobili, che erano fuggiti, il naturale amor della patria pochi anni dopo li avrà richiamati ai proprj lari, allorchè ripigliarono nel Regno un pieno vigore la giustizia, e la sicurezza de' sudditi sotto il governo del glorioso Re Autari. Troppo bella è la pittura, che ne fece Paolo Diacono, per ricusarsi alla compiacenza di esporla coi semplici di lui colori : *Erat sane hoc mirabile in Regno Langobardorum : nulla erat violentia, nullæ struebantur insidiæ: Nemo aliquem injuste angariabat, nemo spoliabat. Non erant furta nec*

(1) Lib. II. Cap. 32.

latrocinia; unusquisque, quo libebat, securus sine timore pergebat (1).

A questa splendida idea della giustizia mantenuta sotto quel eccellente Sovrano l' Istorico medesimo premise la notizia di una importante disposizione dell' istesso Re. Dopo aver narrato, che per la restaurazione del Regno li Duchi contribuirono ad uso del Re una metà delle loro sostanze, affinchè potesse mantenersi coi ministri e cortigiani, che lo servivano nei diversi uffizj, soggiunge Paolo: *populi tamen aggravati per Langobardos hospites, partiuntur.* Il difetto d' interpunzione tra la parola *hospites*, e la seguente *partiuntur* ha fatto male interpretare questo passo, parendo a prima vista, che allora i popoli naturali del paese fossero stati ripartiti tra i Longobardi per dare a questi ospizio e servirli. La cosa andò anzi tutto al contrario; mentre vennero invece da questo Re sollevati dal duro peso di questo ospizio, al quale erano stati già prima sottoposti al tempo dei Duchi, come poco sopra abbiamo osservato col testo del medesimo Paolo, il quale parlando dei nobili Romani dice: *reliqui vero divisi per hostes*, o piuttosto per *hospites*, come porta un diverso Codice di

(1) Lib. III. Cap. 16.

Paolo Diacono pubblicato dal Lindembrogio. Era ben naturale che nella prima confusione della conquista, non avendo i numerosi Longobardi proprj tetti, ove ricoverarsi, venissero loro distribuite le case dei naturali per albergarli, e prestar loro tutti gli offizj di una sforzata ospitalità. Ma ricomposte le cose in miglior ordine sotto il regolato governo di Autari, volle esso che fossero divisi; e quindi il testo suddetto male interpretato si rischiara nel suo vero senso, cioè che essendo i popoli aggravati dagli ospiti Longobardi, vennero da questi separati. E ciò meglio ancora s' intende dalla variante di un' altro Codice di Paolo della Bibblioteca Ambrosiana, dove così sta scritto: *Populi aggravati pro Langobardis hospitio, partiuntur* (1). Furono adunque dalla giustizia del Re Autari allegeriti di quel peso, che presso altri popoli barbari fu lungamente mantenuto nelle provincie da essi conquistate, come raccogliesi da' Codici de' Visigoti, e de' Borgognoni (2).

(1) Lupus Cod. Berg. Tom. I. Dissert. II. §. 13.
(2) Esprit. des Loix Lib. XXIX. Cap. 9.

CAPO II.

Come gli antichi Italiani non furono spogliati dai Longobardi che di una parte delle loro terre.

Non apparisce, che al sollevamento dell' ospizio dei Longobardi accordato da Autari ai naturali Italiani venisse accoppiato quello dal tributo della terza parte dei frutti ad essi imposto sotto i Duchi, come poc' anzi ho accennato. A questo riguardo ostava forse il bisogno dello Stato, al quale era necessaria una rendita per sostenerne le spese; e siccome non è da credersi, che il popolo autore e mantenitore della conquista, volesse caricarsi dei tributi, ai quali era troppo contraria l' indole generale dei popoli discesi dalla Germania, come bene Montesquieu lo ha dimostrato, (1) così è naturale, che quel tributo siasi continuato sopra le terre possedute dai nobili ed altri abitanti primitivi. Così andò la cosa anche sotto gli altri barbari, e ciò costituiva la differenza dei beni degli antichi abitanti, che sopportavano un censo, e quelli dei

(1) Lib. XXX. Cap. 12.

vincitori, che n' erano esenti, come osserva il citato celebre Autore, ed infatti nelle Leggi Longobarde trovansi indicati i terreni tributarj (1).

Tutto ciò prova, che una considerabile quantità di terre deve essere rimasta agli antichi Italiani, ed ai loro nobili medesimi, e che di questi ultimi ne avvanzò un certo numero. Imperciocchè, se dagli osservati passi di Paolo Diacono risulta la certezza, che molti camparono dalla crudeltà di Clefo e dei Duchi in quel periodo della loro dominazione, che per gl' Italiani fu il più disastroso, molto più dobbiam credere, che siansi conservati sotto Autari, e li Re successori, che mantennero una ferma giustizia. Non niego però, che in generale seguisse un grande spoglio di terreni, dei quali vollero formarsi de' patrimonj i Capitani, ed i Nobili Longobardi; e ne occupò molti singolarmente il Regio Fisco, il quale possedeva latifondj in tutte le provincie del Regno; siccome ancora i Re disposero di quantità forse anco maggiore di terre, distribuendole a titolo di benefizio militare ai Fedeli e guerrieri. Ma tutti i Barbari, a riserva de' Franchi, (2) usarono qualche misura nel divi-

(1) Collect. Cant. Tom I. pag. 190.
(2) Spir. delle Leggi Lib. XXX. cap. 9.

dere le terre tra essi ed i popoli soggiogati. Ci assicura Procopio, che i Goti venuti in Italia si contentarono di ottenere *partem agrorum*, *quos Odoacer factioni suæ concesserat* (1). Altronde sappiamo dall' istesso Procopio, che Odoacre aveva distribuito a' suoi soldati la terza parte dei terreni dell' Italia (2). Li Borgognoni vollero i due terzi delle terre, per aver campo di pascere i loro armenti, unica loro occupazione: ma ciò soltanto in alcuni quartieri delle provincie occupate, prescegliendo le terre più proprie alla vita pastorale, e lasciando quelle ai vinti, le quali erano addattate all' agricoltura, ed erano in conseguenza di maggior valore. Somigliante regola tennero i Visigoti, come l' asserisce Montesquieu col confronto dei codici di quel popolo (3). Non abbiamo alcuna traccia della norma osservata dai Longobardi; ma possiam congetturare, che non essendo nella loro origine ed usanza agricoltori, ma tutto al più pastori, ed essendo venuti in Italia *cum omni supellettili*, come dice Paolo; (4) vi avranno con-

(1) De Bello Goth. Lib. I. cap. I.
(2) Procop. ibid.
(3) Lib. XXX. Cap. 7. 8.
(4) Lib. II. Cap. 7.

dotto adunque i loro armenti, ed avranno pure tenuto una proporzione poco diversa nel dividere le terre. Ciò che certo è però da tutte le fatte osservazioni, egli è, che gli antichi abitanti ancora ritenessero una notabile porzione di terreni, bensì coll' aggravio del tributo, ma in ferma proprietà dei medesimi.

A questa verità si vorrà forse contrapporre il fatto, che nei posteriori documenti di atti e contratti dei privati, nei quali i contraenti, e spesso li testimonj professavano la Legge, sotto la quale vivevano *ex natione*, s'incontrano rarissimi quelli, che abbiano dichiarato di vivere sotto la Legge Romana per il diritto della loro nascita, vedendosi questa Legge seguìta quasi unicamente dagli Ecclesiastici per il privilegio del loro ordine, quantunque fossero Longobardi, o di altra barbara discendenza: dal che si deduce, che se anco da principio restarono delle terre ai Romani, abbiano quelle in breve cangiato padroni passando in potere de' Longobardi.

Non si nieghi pure, che siano seguiti molti passaggi di proprietà dai naturali ai Longobardi, o per contratti, o per successioni, essendo tra loro promiscui i matrimonj, e se si vuole, ancora per confiscazioni: ma concedere non si può, che tanto

sia avvenuto per un sistema di oppressione del popolo vinto, perchè ciò contrasta con l' imparzialità e la giustizia mantenuta da quel governo, passato il primo impeto della conquista. Le Leggi dei Longobardi depongono contro tale supposizione; questa viene esclusa dal perfetto silenzio di quella Istoria medesima, che ha notato con candore le prime rapine ed ingiustizie esercitate dai vincitori: e stanno mallevadrici in contrario la gloriosa amministrazione di quei Re, e la quiete interna quasi perpetua del Regno.

Nè quella stessa professione della Legge Longobarda può essere considerata una sicura prova, che tutti quelli che l' hanno professata, fossero di quel sangue, e non di origine Romana; poichè abbiamo argomento di credere, che molti degli antichi abitanti siano col tempo passati dalla propria a professar la Legge dei vincitori.

Non può dubitarsi, che per quanta giustizia abbiano usata i Longobardi verso i naturali Italiani, in ciò che riguardava la sicurezza della loro libertà e proprietà, allorchè il Regno fu stabilito con ben ordinata amministrazione, e regolato con giuste Leggi, non usarono però essi la stessa imparzialità nell' accomunare coi vinti l' onore delle dignità e cariche del governo, che ritennero per se

medesimi, lasciando quelli nella umiliazione. A questo trattamento concorrevano l' opinione, che avevano di se medesimi i vincitori, la poca stima dei vinti, e la stessa ragione di stato, la quale non consentiva, che si lasciassero le dignità, e la forza in mano di chi poteva tal volta commovere l' antico popolo alla rivolta. Questo stato di avvilimento, e perciò la differenza della professione della legge, che formava come il marchio della parte vinta, mosse naturalmente gli antichi abitanti ad abbandonare, quanto più presto poterono, la Legge Romana, e seguir quella de' Longobardi per confondersi coi vincitori, e godere dei loro vantaggi. Alla lunga hanno potuto contribuire a ciò la promiscuità de' matrimonj, l' amorevolezza contratta tra le due nazioni, che vivevano sotto i medesimi tetti, e prestavansi scambievoli offizj; il valore istesso degli uomini liberi Italiani, li quali erano tenuti alla milizia nelle frequenti guerre, in fine la forza del tempo, che distrugge le differenze, e fa dimenticar le origini: onde aspirando gli antichi Italiani ad inserirsi nel popolo vincitore, per godere l' eguaglianza ancora nei diritti politici, furono facilmente da questi accolti colla professione della propria Legge. Con ciò si spiega come nei documenti privati, che abbiamo per la massima

parte posteriori al secolo VII. appariscano così rari quelli, che professavano la Legge Romana, essendovi fondata ragion di presumere, che molti di coloro, che dichiaravansi di professar la Longobarda, fossero non ostante di origine Romana, o sia Italiana. In questa ipotesi, in cui mi precede con lo splendore de' suoi lumi l' Autore dello Spirito delle Leggi, il quale spiega in egual modo, come il diritto Romano perdesse il suo uso presso li Franchi, appunto perchè gli antichi abitanti delle Gallie, per godere dei medesimi vantaggi dei vincitori, abbandonarono la Legge Romana, e addottarono la Salica, (1) in questa ipotesi, io dico, cessa l' argomento, che dalla rarità di chi professava la Legge Romana si debba concludere un generale spogliamento di sostanze sofferto dall' antico popolo, e da' suoi Nobili.

Per quanto però siano rari li monumenti scritti, nei quali trovasi dichiarata la nazione Romana colla formola: *qui videor ex natione mea lege vivere Romana*; se ne trovano però diversi negli Archivj. Parecchj ne presenta il nostro Codice di Bergamo, nei quali qualcheduno de' contraenti professa la Legge Romana per causa della sua nasci-

(1) Lib. XXVIII. Cap. 4.

ta; e dove nel contratto a motivo della Legge e nazione di uno de' principali contraenti, venne, secondo l'uso, adoperata una parte de' testimonj, che si dichiarano pur essi *viventes lege Romana*: e tutti questi certamente erano uomini liberi. Mi contenterò di accennarne distintamente uno solo dell'anno 900., dal quale apparisce una donazione fatta alla nostra Cattedrale di S. Alessandro da Ariberto, che s'intitola: *Vassus Dom. Regis*, e così dichiara con barbara discordanza di latino: *manifestum est mihi Legem sacra Romana vivo*; alla qual carta trovansi apposti i segni di Andrea e Benedetto fratelli *de Castello*, e di Bucardo *de Carpeneto* testimonj rogati *lege Romana viventes* (1). Dalla qualità poi di Vasso del Re, che significava la tenuta di un feudo del primo Ordine, e dipendente dall'investitura diretta del Re, si scorge, che pure tra i Romani restavano in quel secolo ancora personaggi riguardevoli per nascita e per ricchezze; senza di che il suddetto Ariberto non sarebbe stato inalzato ad un grado di onore, che in quel tempo ai soli Nobili era gelosamente riservato. Questa carta mi porge ancora un nuovo lume intorno la probabilità, che gli abitanti originarj detti

(1) Cod. Dipl. Berg. Tom. I. col. 1083.

Romani, studiassero di accomunarsi coi Longobardi coll' addottarne ancora i nomi proprj, come vedesi in questo Donatore, il quale, quantunque Romano, portava un nome del tutto Longobardo, e comune a due Re di questa nazione. Piacemi ancora di aggiungere un altro documento tratto dal Codice unito all' Istoria erudita degli Ecelini di Giambatista Verci, (1) il quale è assai notabile, perchè prova, che molto più tardi nel finir del secolo XI. si conservavano ancora potenti famiglie di stirpe Romana. Questo è un Istromento del 1085. di una magnifica donazione d' infiniti poderi situati in diversi Contadi, fatta da certa *Ermiza filia qm. Berengarii*, *quæ professa sum ex natione mea lege vivere Romana*, la quale in unione di Ecelino, che professava la Legge Salica, e di altri potenti Signori di quelle Contrade, che professavano altri l' istessa Salica, ed altri la Longobarda per le rispettive nazioni, concorse a donare nulla meno che cento sessanta Masserie al Monastero di Santa Eufemia nel Trevigiano: e si può credere, che gran parte e la maggiore di tanti stabili donati in comune dai detti Signori, fossero di ragione del-

(1) Istor. dei Ecelini Tom. III. Docum. VII.

l' istessa Ermiza, poichè ella comparisce sempre nominata la prima alla testa di quei donatori.

E parlando dei tempi ne' quali fioriva nella sua maggior gloria il Regno de' Longobardi, non deve dimenticarsi l' avventura della bella Teodota, che Paolo Diacono dice *ex nobilissimo Romanorum genere ortam*, la quale fece tanta impressione colla sua bellezza nella Regina Ermelinda, con cui trovossi nel bagno, che sulla di lei imprudente relazione invaghitosene il Re Cuniberto suo marito, rapì quella donzella, e poscia per riparare il suo fallo fondò per essa in Pavia il celebre Monastero detto di Teodota, (1) il quale ha durato sino a nostro ricordo. Da ciò si conosce che molto tempo dopo la conquista, cioè negli ultimi anni del sècolo VII., nei quali cadde il Regno di Cuniberto, vi erano famiglie Romane tenute in pregio, e che vivevano con isplendore tra i Longobardi medesimi, mentre le loro donzelle avevano un sì intimo accesso alla Regal Corte, ed ai più segreti trattenimenti delle Regine. Dalla qualità de' nomi, cioè di Senatore figlio di Albino, io non dubito, che fosse Romano ancora il magnifico fondatore dell' altro celebre Monastero pure di Pavia detto del Se-

(1) Lib. V. Cap. 32.

natore, che lo dotò di tutte le sue sostanze con Istromento dell' anno 714. regnando il Re Liutprando, pubblicato dal nostro Lupo (1). Dalla qualità dell' atto, e dalla importanza de' personaggi concorsi a firmarlo come testimonj, li quali si intitolarono *vir illustris*, *vir magnificus*, ed ufficiali *Regiæ potestatis*, convien credere, che l' istesso Senatore fosse un personaggio d' importanza, apparendo ancora, che ei fosse in molto favore della Corte, poichè tra i beni donati a quella fondazione annovera pure quelli, che *ex Regio dono possidere videtur.*

Non può fare ostacolo alla congettura che fosse Romano il suddetto Senatore figlio di Albino, il non vedersi nel citato Istromento dichiarata la professione della Legge Romana; poichè siccome non vedesi, che sia stata dichiarata dall' istesso Donatore verun' altra Legge, sotto la quale ei vivesse, così tengo per certo, che ai tempi di quell' atto non fosse peranco venuta in uso la dichiarazione della Legge e della nazione dei contraenti. Di ciò mi ha convinto l' esame di sei carte di atti privati pubblicate nel Codice di Bergamo, le quali sono le uniche del secolo VIII. e tutte degli ultimi anni

(1) Cod. Berg. Tom. II. col. 815.

del medesimo, e mancanti dell' indicata formola (1). E più mi ha confermato in questo sentimento il confronto delle carte private del seguente secolo IX. raccolte nel medesimo Codice, le quali tutte egualmente sono prive di quella dichiarazione, che per la prima volta s' incontra nella sopra citata Donazione del Vasso Ariberto fatta l' anno 900. Se però altre carte più antiche di altre Città, che io non ho avuto comodo d' indagare nelle Collezioni Diplomatiche, non portano una simile dichiarazione della Legge dei contraenti; essendo questa dell' anno 900. la prima tra le nostre, come notò l' istesso Canonico Lupo, che l' ha pubblicata (2), io ne concludo, che l' uso della mentovata formola sia stato introdotto assai tardi, e molto dopo estinta la monarchia dei Longobardi. E tale uso io argomento, che sia stato addottato in Italia, per riparare agli errori, che potevano derivare dalla confusione di tante nuove Leggi introdottesi tra noi dopo la conquista di Carlo Magno, in grazia che al di lui seguito, e de' suoi successori, anche Tedeschi, si stabilirono in Italia e Franchi, e Salici, e Ripuarj, e Bavaresi, e Alemanni, e Sassoni, li

(1) Cod. Berg. T. I. col. 385. 505. 511. 527. 599, 605.
(2) Idem Tom. I. col. 1083.

quali tutti avevano diritto di vivere e regolare i proprj contratti a norma delle Leggi delle rispettive nazioni, dalle quali erano discesi.

A quel tempo però, che fu introdotta la descritta formola della Legge professata dai Contraenti, atteso il trascorso di più di tre secoli dalla conquista de' Longobardi, doveva essere già in gran parte dimenticata la differenza di origine di moltissime famiglie, le quali per il motivo esposto avranno addottato la Legge Longobarda, non potendosi poi dubitare per le addotte testimonianze di Paolo Diacono, che a molte famiglie d'origine Romana sin dal principio della conquista lasciata non si fosse una parte delle loro terre. Dopo la conquista poi di Carlo Magno dovette diventar anco indifferente la diversità dell'origine Romana e Longobarda, perchè agli occhi del conquistatore dovettero presentare un corpo unico di una nazione da lui soggiogata.

CAPO III.

Dello stato delle Città Italiane sotto i Longobardi e degli abitanti delle medesime.

Conosciuto lo stato di regolarità, a cui era salito il Regno de' Longobardi, mercè delle buone Leggi, ed il vigore e la giustizia della maggior parte de' loro Re, convien rivolgere lo sguardo al genere di vita, che al tempo loro conducevano le persone, principalmente nobili della vecchia e della nuova nazione.

Io non dubito che i nobili Romani, che poterono mantenersi in qualche grado di ricchezza, abbiano ben tosto ripigliato il loro domicilio nelle Città, dalle quali erano fuggiti al primo arrivo dei barbari, così per un effetto dell' antica loro abitudine a quella vita civile, come ancora per la loro maggior sicurezza trovata nelle Città, che sono le prime a ricevere un ordinato governo, piuttosto che nelle campagne, nelle quali meno saranno stati frenati i disordini di una milizia irregolare, che andava scorrendo alle prede senza disciplina e freno. Si aggiunga il timore delle frequenti scorrerie di altri barbari stranieri, essendo stato più volte

infestato il Regno da un lato dai Franchi, e dall'altro dagli Avari, Unni, e Slavi. Dei primi si trovano rammentate da Paolo Diacono quattro incursioni in brevissimo tempo, cioè sinó al regno di Clefo; e dopo ancora più volte rinnovarono la guerra (1). Così più volte dai secondi furono depredate le provincie del Friuli e dell' Istria (2). Fu poi quasi perpetua la guerra coi Greci intorno Ravenna, e nelle regioni inferiori dell' Italia. Falsa poi è l' opinione di alcuni, che i Longobardi distruggessero le fortificazioni delle Città. Eccettuate alcune, che furono così punite della loro lunga resistenza, si vede anzi che mantennero in tutto il loro munimento le Città più importanti. La Città di Forojulio sostenne vigorosamente un assedio, nè si rese, che per un tratto di libidine della vedova del Duca di quella Città antemurale del Regno (3). Fu conservata la fortezza dell' Isola Comacina, dove come in luogo sicuro si era ritirato Gaidulfo Duca di Bergamo, ribellatosi dal Re Agilulfo, (4) e dove più tardi si rifugiò il Re Cuniberto fuggendo dal

(1) Lib. III. Cap. 17. 22. 28. 30. Lib. V. Cap. 5.
(2) Lib. IV. Cap. 38. Lib. V. Cap. 19. Lib. VI. Cap. 24.
(3) Lib. IV. Cap. 38.
(4) Lib. IV. Cap. 3.

ribelle Alachis Duca di Brescia (1). Bergamo per certo era Città forte, poichè Ariperto II. perseguitando Rotarito Duca di questa Città, dovette assediarla *cum arietibus et diversis belli machinis*, come riferisce Paolo Diacono (2). Ella aveva il titolo di fortezza anche al tempo del Re Aistulfo, essendo nominata col titolo *Castri nostri Bergomatis* in un diploma di quel Re dell'anno 755 (3). Non dobbiamo dubitare, che Verona, Trento, Brescia, Asti, e tante altre Città, nelle quali avevano sede Duchi di molta potenza, fossero egualmente fortificate. Nella prima di queste Città si mantenne qualche tempo il Re Adelchi dopo la catastrofe del Re Desiderio suo padre, finchè vedute disperate le cose del Regno fuggì in Oriente. Benevento sostenne un ostinato assedio dai Greci ai tempi del Re Grimoaldo (4).

Nelle Città pertanto è verosimile per le allegate cagioni, che li Nobili Romani continuassero il loro domicilio; ma non oserei però dire, che, spezialmente ne' primi tempi, vi godessero alcun grado di

(1) Lib. V. Cap. 38.
(2) Lib. VI. Cap. 20.
(3) Cod. Berg. Tom. I. col. 369.
(4) Paul. Diac. Lib. VI. Cap. 7.

onore, e molto meno di qualche prerogativa ed influenza nelle cose pubbliche. Ciò non ostante la dimora nelle Città di una classe elevata per nobiltà di origine, e per coltura di spirito e di sentimento, quanta ne potea portare la condizione infelice di que' tempi, e per un avvanzo conservato di qualche ricchezza, non poteva a meno di mantenere alle Città stesse un certo lustro, tenendo vive a qualche segno le arti, che servono agli agi ed all' eleganza dei ricchi. Così poi alla lunga, dopo cessate le solite gelosie, che accompagnano le nuove conquiste, dovettero i Nobili medesimi ricuperare una considerazione, ed una partecipazione ancora alle pubbliche facende, che riguardavano l' interesse comune della rispettiva patria, della quale erano obbligati a portare una parte de' pubblici pesi in proporzione del loro censo. Non può correre perciò il paragone delle nostre Città con quelle occupate altrove dai Popoli barbari, le quali, come osserva Montesquieu rispetto a quelle di Francia, furono in breve ridotte ad essere l'abitazione soltanto di abjetta e servil plebe (1).

Ma non furono i soli originarj, che conservarono un' importanza e splendore alle nostre Città,

(1) Lib. XXX. Cap. 10.

poichè questo molto più si accrebbe dal soggiorno, che vi fecero gl' istessi nobili Longobardi, come ne siamo accertati dal tante volte citato Istorico di questa nazione. L' aspetto di molte grandi Città, capitali di vasti e fertili territorj, quali trovarono que' Conquistatori in Italia, e spezialmente in queste contrade di qua, e di là del Po, ben tosto allettò i loro nobili ad abbandonare la vita agreste, seguitata altrove dai nobili delle altre nazioni barbare, li quali non trovarono nelle loro conquiste sì frequenti domicilj delle arti e dei comodi della vita. Fortezza di mura, magnificenza di abitazioni, sontuosità di pubblici edifizj, residui grandiosi di belle arti, frequenza di popolo di ogni condizione, esercizio delle arti non solo più necessarie, ma le più gradevoli per il vivere sociale; tutti questi oggetti, che incontravansi riuniti in quasi tutte le Città in ogni angolo dell' Italia, dovettero colpire l' immaginazione e i desiderj del nuovo popolo, il quale pochi anni prima era partito da regioni affatto selvaggie, e per poco aveva fermato il piede entro le frontiere dell' Impero Romano, ma in Provincie, che non erano mai giunte alla civilizzazione dell' Italia, e da più lungo tempo erano state più di essa desolate dal continuo soggiorno o passaggio di tanti barbari, li quali da tre secoli

venendo dalla Sarmazia, e dalla più rimota Scizia, si erano per quella porta rovesciati sopra l' Impero. Godevano della preminenza di questi vantaggi le Città principalmente della Gallia Cisalpina, ove i Longobardi stabilirono la principal sede ed il centro del loro Regno. Avvegnachè più lontane da Roma queste Provincie men risentito aveano gli effetti di quel lusso sterminatore, da cui erano state ridotte in solitudine le Città più vicine alla Capitale del Mondo: per il che nelle nostre contrade restato era un maggior numero di uomini liberi, e di ricchi possessori di terre, che vi ritenevano il domicilio, e conservarono in parte costumi meno corrotti. Fino dai tempi della Romana Repubblica erano queste Provincie in somma estimazione, avendo di questa nostra Gallia pronunziato il Romano Oratore questo enfatico elogio: *Est enim ille flos Italiæ, illud firmamentum Imperii, illud ornamentum dignitatis Populi Romani* (1). E dopo un secolo l' Imperatore Claudio nella sua orazione al Senato riportata da Tacito, parlando della Gallia Traspadana, la celebrò come il propugnacolo maggiore di Roma: *Hinc solida domi quies, et adversus externa floruimus, cum Transpadani in civitatem recepti* (2).

(1) M. T. Cic. Philip. III.

(2) Tacit. Annal. Lib. XI. §. 24.

Più tardi ancora il Greco Strabone assegnò agli abitanti della Gallia Cisalpina il primato sopra gli altri Italiani: poichè dopo aver indicato, che i Romani in diversi tempi vi avevano fondato più Colonie, *quibus præstantiores alias non facile dixeris*, passa a dire in generale: *quanta sit ejus regionis præstantia, indicari potest ex incolarum frequentia, urbium magnitudine, ac opibus, quibus rebus Romani isthic habitantes omnibus aliis præstant Italis* (1). Per quanto però siano state grandi le sciagure, che insieme col restante dell' Italia afflissero queste Provincie nella caduta dell' Impero, si può ragionevolmente presumere, che le loro Città avessero conservato dei nobili avanzi dell' antica grandezza, ed un resto ancora di opulenza. Imperciocchè si può colla scorta dell' esperienza confidentemente affermare, che sono men funesti e perenni i mali prodotti dalle guerre e dalle pestilenze medesime, di quelli derivanti da interni vizj morali, che lentamente disseccano la fonte di ogni pubblica prosperità.

Facilmente pertanto i nobili Longobardi passato il primo furore della conquista, e quel movimen-

(1) Strabo Lib. V. versionis Guil. Xilandri Edit. Paris. 1620.

to generale dei capi guerrieri, che li tenne distratti ad accrescere gli acquisti, abituatisi poi a vivere nelle Città, da prima per tenerle a freno ed in guardia, e poscia per godervi di quegli agj, la dolcezza dei quali si fa sentire dagli uomini più ruvidi, e li tira a vita più molle e più socievole; facilmente, io dico, abbandonarono le caccie, e quegli altri violenti sollazzi, che soli in avanti conoscevano nelle inospite regioni, donde uscirono, o andarono vagando prima di fissare il loro piede in Italia. E se pure conservarono il loro gusto alla caccia, non più come unica loro occupazione, ma come un sollievo la riguardarono, ad esempio dei loro Re, li quali, quantunque sommamente applicati alle cure pubbliche, andavano a cacciare in una grandissima foresta, chiamata Urbe, che non dovette essere molto lontana da Pavia, come si raccoglie in due luoghi di Paolo Diacono, (1) essendo quella selva il *Gagium Regis*, o sia la sua caccia riservata, di cui parla la Legge 325. del Re Rotari (2).

---

(1) Lib. V. Cap. 39.

(2) Collect. Leg. Barbar. P. Cantian. Tom. I. pag. 91.

CAPO IV.

Dei Feudi sotto i Re Longobardi.

Dopo aver considerato li motivi, che devono aver determinato i nobili Longobardi a soggiornare nelle Città conquistate, conviene esaminare, quale influenza possa aver avuto sopra li medesimi, per distrarli da quello stabile domicilio, una circostanza importantissima di quei tempi, la quale ha contribuito generalmente in Europa a mantenere li Nobili in una vita, per così dire, agreste e selvaggia, lontana dalle Città, isolandosi nelle campagne in mezzo ai loro vassalli e servi: ed ognuno intende esserne stato di ciò la cagione il sistema Feudale, che per più secoli ha dominato nelle moderne nazioni, ed ha formato un carattere il più curioso dei loro governi.

Ora non potendosi negare, che li Nobili e li Capi distinti dell' esercito de' Longobardi siansi divisa tra di loro in proprietà una grande estensione di terre, e molte ancora ne abbiano ad essi distribuite i Re in benefizj, e come paghe del servizio militare, dal che hanno avuto generalmente origine i Feudi, non però tra essi, durante la Mo-

narchia dei loro Re nazionali, era stato spinto l'ordine Feudale a quel segno, che si vide dapoi, per determinare i Nobili a vivere nelle loro terre. Sembrami che tra essi sia stato più lento il progresso di quel governo singolare, nè abbia avuto il suo sviluppamento pieno che sotto il dominio di Carlo Magno, e sotto li di lui successori. Nè a questa mia opinione può fare obbietto il famoso trattato de' Feudi, che formò testo di legge e la regola universale dell' Europa, perchè sia stato composto da Gherardo Nigro, e Oberto de Orto Giureconsulti e Consoli di Milano, che fiorirono ai tempi di Federico Barbarossa, e sono mentovati da Ottone di Frisinga istorico e zio di quel principe (1). Questo non è argomento per concludere, che di qua abbia avuto origine ed incremento il Gius Feudale; ma è una prova soltanto, che gli Italiani, tra i quali ne' secoli ancora più rozzi non mancò mai un certo amore alla scienza, ed un avanzo di lumi, furono i primi anche in questa parte a ridurre a scienza il diritto dei Feudi, raccogliendo le costituzioni e consuetudini relative sotto i diversi rapporti e titoli loro; e così aprirono al restante dell' Europa una facile via di conoscere quella intricata legislazione.

(1) Lib. II. Cap. 12.

Il celebre Montesquieu spargendo un gran lume intorno l'origine de' Feudi, e lo spirito di quelle istituzioni, li deduce da quell' ordine di volontarj e compagni, che si legavano con indissolubile vincolo ai Principi e Capi delle antiche nazioni Germaniche, per seguirli nelle loro imprese e guerre (1). Tacito ce li dipinse nel suo meraviglioso quadro dei costumi de' Germani, e chiaro ci dice che formavano un ordine distinto in quelle nazioni: *Insignis nobilitas, aut magna patrum merita principis dignationem etiam adolescentulis assignant. Cæteris robustioribus, ac jam pridem probatis aggregantur; nec rubor inter comites aspici. Gradus quin etiam et ipse comitatus habet judicio ejus, quem sectantur. Magnaque et comitum æmulatio, quibus primus apud principem suum locus; et principum, cui plurimi et acerrimi comites. Hæc dignitas, hæ vires, magno semper electorum juvenum globo circumdari, in pace decus, in bello præsidium* (2). Sagrificavano questi il sangue, e l'istessa loro gloria al Principe, a ciò stretti da solenne giuramento. *Illum defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriæ ejus*

(1) Lib. XXX. Cap. 16.

(2) De Morib. German. Cap. 13.

assignare, *præcipuum sacramentum*. *Principes pro victoria pugnant*, *Comites pro principe* (1). Il mancare di coraggio, e gettare in un combattimento quelle armi, colle quali dovevano morire per il Principe, era il sommo delitto, ed era punito colla scomunica dalle cose sacre, e con la perdita dei diritti civili; ignominia, che molti terminavano con volontario laccio. *Jam vero infame in omnem vitam ac probrosum*, *superstitem principi suo ex acie recessisse* (2). *Scutum reliquisse præcipuum flagitium; nec aut sacris adesse*, *aut concilium inire ignominioso fas*, *multique superstites bellorum infamiam laqueo finierunt* (3). In questi armati compagni consisteva principalmente il consiglio e la deliberazione de' pubblici affari. *Ut turbæ placuit*, *confidunt armati .... si displicuit sententia*, *fremitu aspernantur*, *sin placuit*, *frameas concutiunt*. *Honoratissimus assensus genus est*, *armis laudare* (4). *Nihil autem neque publicæ neque private rei*, *nisi armati agunt*.

(1) De Morib. Germ. Cap. 14.
(2) Ibid.
(3) Ibid. Cap 6.
(4) Ibid. Cap. 11.

Ecco adombrati in questi costumi li Principi e lo spirito originario dell' ordine Feudale, consistente nella fedeltà e nei doveri di que' guerrieri, che con più stretta clientela si sono vincolati al seguito del Principe, o anche di un Capitano inferiore. Questi compagni del Principe, quando quelle nazioni si stabilirono nelle conquiste fatte sull' Impero Romano, vennero successivamente nominati Fedeli del Re, Antrustioni, Leudi; poscia Vassi, e Vassalli, e Signori sotto diversi titoli indicanti il loro grado, Duchi, Marchesi, Conti, e Capitani.

Militavano certamente questi compagni con l' allettamento di una mercede, che ottenevano dal Principe, e questo premio cangiò naturalmente di qualità col cangiarsi delle circostanze. Allorchè quelle nazioni dimoravano ancora nelle natie loro selve, e le loro imprese si riducevano a passeggiere incursioni contro i loro nemici, senza disegno di acquistar terre e provincie, narra il medesimo Tacito, che i loro guiderdoni consistevano in armi e cavalli di guerra, nel partaggio del bottino, ed in larghi banchetti, coi quali erano trattenuti dai loro Principi. *Exigunt enim Principis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam victricemque frameam. Nam epulæ, quamquam in-*

compti, largi tamen apparatus pro stipendio cedunt: materia beneficientiæ per bella et raptus (1). Ma quando quei popoli si proposero un fine più fruttuoso e durevole negli sforzi, che fecero attaccando, ed occupando stabilmente le Provincie Romane, allora i Principi loro dovettero contentare li proprj Fedeli con altro, che con doni poco più che onorifici, ed avendo quelli guadagnato de' Regni col sangue de' loro seguaci, questi pure vollero possedere delle ampie terre.

Se ne distribuirono in fatti grande quantità, che tolsero violentemente ai naturali abitanti delle sottomesse Provincie, e queste le ritennero come loro proprietà e patrimonj ereditarj in allora chiamati *allodj*, disponendo di esse a loro grado, e tramandandole ai loro eredi senza alcuna dipendenza dal Principe. Nella ripartizione di quelle terre forse intervennero li medesimi Principi, perchè fosse osservata una certa regola e proporzione, nè fosse cagione di risse tra i medesimi loro seguaci; ma se pure accadde tale intervento, non riconobbero perciò quelle terre dalla liberalità dei Principi, ma dal diritto della propria spada. Fu questa una conseguenza necessaria del diritto particolare

(1) Idem Cap. 14.

di quelle conquiste, fatte bensì sotto gli auspizj del Principe, ma deliberate e volute da' popoli liberi, li quali poteano apertamente negare il loro assenso, senza il quale era un principio tra essi fondamentale, che non si potesse fare alcuna impresa: nè assenso avrebbero prestato a sì lunghe e pericolose imprese, se non fossero state proposte per conto ed in utilità comune: onde in diritto ed in fatto, quelle terre erano state acquistate dalla nazione, e non dal Principe solo. E perciò sebbene quelle possessioni provenivano *per bella et raptus*, non pertanto quelle erano *materia beneficientiæ Principis*, secondo le citate ultime parole di Tacito, come lo erano le armi ed i cavalli ed altro bottino tolto ai nemici, che prima bastavano a premiare e mantener in ardore que' guerrieri, quando non avevano ancora la vera idea e l' appetito della proprietà, non avendo fin' allora gustato il vantaggio di possedere ampie terre produttrici di ricchezza. Imperciocchè il medesimo Tacito ci istruisce, che fin tanto, che i Germani restarono nell' originaria loro condizione, non avevano altra proprietà, che delle loro casuccie di legno intonacate di creta, ciascheduna isolata con picciol campo all' intorno, lavorando poi a seconda del bisogno e del numero de' lavoratori pochi cam-

pi in comune, e questi mutando ogni anno: *Agri pro numero cultorum ab universis per vices occupantur .... Arva per annos mutant* (1). Instituto in vero più che Spartano, per escludere lo spirito di proprietà, che potesse distruggere la semplicità de' costumi, e l'eguaglianza di que' popoli mezzo selvaggi.

Dopo però, che con la conquista, e col possesso stabile di ampj terreni ripartiti tra le famiglie cangiò necessariamente lo spirito di quelle Società, correva pericolo d'intiepidirsi l'ardor militare dei guerrieri, e che poco allettamento potesse avere in seguito la speranza dei soli doni di armi, e cavalli, e simili ricompense onorifiche, per tener fermi i Fedeli e Compagni in quella devozione totale di se medesimi alla gloria del Principe. Per questo avendo i Re di quelle nazioni riservato per se medesimi grande quantità di terre ne' paesi conquistati, trovarono necessario l'assegnarne molta parte ai proprj Fedeli, perchè le tenessero sotto la stretta condizione del militare servizio nelle loro imprese. Queste terre da prima erano chiamate benefizj; e tra le prove apportate da Montesquieu di queste terre, dalle quali sono originati i Feudi,

(1) Idem Cap. 26.

non manca di citare la Legge de' Longobardi, la quale oppone i benefizj ai beni di proprietà privata (1).

Portando però le mie osservazioni sopra le Leggi Longobardiche originarie, e pure, quelle cioè che furono promulgate sotto i Re nazionali, non ho trovato che in esse si faccia menzione alcuna di benefizj, e la Legge citata da Montesquieu è tratta da quelle di Carlo Magno inserite tra le Longobardiche, (2) nelle quali si parla ancora di Vassi Regj, e di Seniori, titoli non mai usati nelle Leggi anteriori di questa nazione (3). Fu questa forse la ragione, per la quale il dottissimo Cujacio nella prefazione degli eruditissimi suoi Commentarj ai Libri succitati de' Feudi disse, parlando dell' origine del diritto Feudale: *inepte id repetieris ex Longobardis ipsis, sive Gothis, quoniam leges nihil de Feudis habent palam* (4). E dell' istesso sentimento fu l' immortale Muratori, il quale più di tutti ha svolto le Leggi, ed i monumenti de' Longobardi, asserendo egli di nulla aver tro-

(1) Lib. XXX. Cap. 16.

(2) Collect. Cantian. Tom. I. Leges Car. M. Cap. 1. §. 5. 9.

(3) Ibid. §. 9. 18. 29. 34.

(4) Cujac. Op. Edit. Ven. 1758. Tom. II.

vato, *unde eluceat apud eos populos Feuda in usu fuisse* (1).

Sembrami per altro, che si possa ragionevolmente temperare queste opinioni, le quali io reputo vere in quanto s' intenda parlare di uno stretto ordine di Feudi, quale in progresso ebbe vigore sotto i Re Franchi, ed i loro successori; ma non in quanto si voglia escludere dai Longobardi l' uso delle terre benefiziali, le quali comunemente sono considerate l' origine dei Feudi. Quantunque nell' istoria de' Longobardi non si abbia traccia di Feudi, nè Feudi possano riputarsi i Ducati, tra i quali era diviso il Regno, come da alcuni venne presupposto, non essendo quelli, che puri eminenti Uffizj di pubblica amministrazione, e quantunque nelle loro Leggi non sia fatta menzione di benefizj; tuttavia regolando l' opinione dietro le primitive consuetudini generali di que' popoli avanti e dopo le conquiste, mi persuado, che i Longobardi ancora abbiano avuto delle terre benefiziali, ed in ciò mi conferma la certezza, che presso li medesimi pure vi era la consuetudine, e l' ordine de' Fedeli del Re. Di questi trovo fatta menzione in una Legge di Liutprando; (2) e sopra

(1) Ant. Med. Aevi. Dissert. X.

(2) Collect. cit. Leg. Liutpr. Lib. VI. Cap. 42.

tutto vedo ricordata in quasi tutti li Proemj degli Editti de' Re Longobardi la presenza de' loro Fedeli alle adunanze della Nazione tenute per la promulgazione delle Leggi, (1) vedendosi anche nominati distintamente dal restante del popolo nel primo Editto di Liutprando, nel quale dopo aver nominato i Giudici soggiunge: *cum reliquis fidelibus meis Langobardis, et cuncto populo assistente* (2). Essendo generale tra le nazioni barbare il significato del titolo di Fedeli, dinotante li compagni del Principe, e quell' ordine di guerrieri particolarmente dedicati a seguirlo in tutte le periglio-se imprese, parmi che si debba tenere per certo, che significasse l' istesso ordine di persone presso i Longobardi ancora, e che ai medesimi singolarmente venissero assegnate delle terre in ricompensa, e per mantenerli obbligati a seguire personalmente il Re in ogni impresa.

Evvi peraltro motivo di credere, che, almeno nei primi tempi della conquista, que' Fedeli Longobardi non costituissero un ordine privilegiato a differenza di ogni altro uomo libero di nascita ingenua; come lo formavano certamente i Leudi, ed

(1) Ibid. Proem. Leg. Liutprand. Lib. I. Lib. III. IV. VI.
(2) Ibid. Tom. I. pag. 101.

Antrustioni spesso nominati nel patto primitivo della Legge Salica, (1) e nella Legge de' Ripuarj; nelle quali Leggi sono distinti con una tassa di gran lunga più forte a differenza degli altri uomini liberi, per la composizione dell' omicidio commesso contro le loro persone. Appunto nella prima compilazione delle Leggi Longobarde fatta dal Re Rotari settant' anni dopo la conquista, non trovasi prescritta alcuna composizione dell' omicidio più forte di quella fissata per qualunque uomo libero. La Legge decima terza di quel Re non lascia per verità luogo ad alcuna composizione nel caso, *si quis Dominum suum occiderit*, e comanda assolutamente la pena di morte dell' uccisore. Ma io rimango incerto, se questa Legge sotto il nome di *Dominus* intenda un Vassallo superiore, (che in seguito fu chiamato *Senior*, Signore,) il quale venisse ucciso dal suo Vassallo inferiore e subordinato, ovvero significhi il Padrone nel preciso significato del termine latino *Dominus*, rispetto alli di lui Servi e Liberti, o sia Aldj, dei quali allora vi era abbondanza. A me pare più probabile

(1) Collect. cit Tom. I. Pactum Leg. Salic. Tit. XIV. §. 5. Tit. LXVI. §. 3, 4. Lex Salica reformata Tit. LXVI. §. 2. Lex Ripuar. Tit. II. §. 1.

quest' ultimo senso, così perchè fu sempre abborrito e tenuto a freno con gravissimi supplizj ogni attentato dei Servi e Liberti contro la vita de' Padroni; come perchè, se l'assoluta pena di morte fosse stata determinata a causa della distinzione del grado, non sarebbe stata applicata a' soli Vassalli dipendenti, ma a qualunque uccisore di un uomo di quella elevata condizione. La Legge XIV. che succede alla già citata, e la XVII. del Re Rotari determinando le composizioni per l' omicidio, o per l' ostacolo frapposto a chi voleva ricorrere al Re, parla espressamente dei Baroni uccisi o impediti. Ma egli è abbastanza dilucidato dagl' interpreti di queste Leggi barbariche, che in quella i termine *Baro* non significa un Leudo, o Feudatario, ma qualunque maschio di condizione ingenua e libera, ed equivale a *Vir* (1). Non è poi da ommettersi il riflesso alla seguente Legge XVIII. intorno l' importanza, che si diede in quella legislazione al libero esercizio della giustizia, mentre vedesi stabilita la medesima composizione contro chi impedisse à mano armata alcuno, che volesse ricorrere al Re, fonte della giustizia, *pro sua injuria*, *aut propter qualemcumque culpam*

(1) Cantian. Nota 1. ad Cap. 17. Leg. Rothar. Tom. I.

vindicandam, cioè novecento soldi d' oro, come contro chiunque fattosi reo di un omicidio; la quale era la massima delle composizioni.

Se la Legge di Rotari non ammette differenza di composizione per l' omicidio di qualunque uomo libero, non voglio dissimulare, che un secolo dopo la Legge di Liutprando ne introdusse una in favore de' Gasindj o sia Regj cortigiani dai dugento ai trecento soldi d' oro, secondo il loro grado dai minori o maggiori: e nel tempo stesso allega una consuetudine riguardo alle persone, che intitola: *Exercitales. Consuetudo enim est, ut pro minima persona, quæ exercitalis homo invenitur esse CL. solidi componantur, et pro eo, qui primus est CCC. solidi* (1). Pensando io chi fossero questi *Exercitales*, che vedonsi pure nominati nella Legge XX. del Re Rotari, mi sembra che in essi vengano significate persone particolarmente appartenenti all' Esercito, quali erano appunto i Fedeli, li quali formavano la vera nobiltà militare. Da ciò io deduco, che nel progresso di tempo quest' ordine acquistasse una maggiore prerogativa, per ottenere nella composizione dei delitti quella distinzione, che non eragli stata accordata dalle primitive Leg-

(1) Lex Liutpr. Lib. VI. Cap. 19.

gi: distinzione, la quale, per sentimento del più volte citato Autore dello Spirito delle Leggi, era una prova tra quei popoli della differenza delle condizioni (1).

Da questi pochi confronti, che si sono presentati alla mia cognizione, che confesso assai corta essere in una materia sì oscura, e combattuta tra gli Eruditi, com' è l' origine dei Feudi, io congetturo, che presso i Longobardi ancora abbiano avuto i Feudi la loro radice nelle antiche costumanze di quella nazione, simili a quelle *degli* altri popoli usciti dalla Germania; ma che la pianta di quel governo abbia steso assai più tardi li suoi rami. Vi fu al certo tra Longobardi una potente classe militare, la quale formava una specie di aristocrazia nel Governo. È verosimile, che in questa Classe li più distinti fossero i *fedeli del Re*, fattisi di lui compagni nelle imprese. Tra questi avevano luogo certamente dei gradi, e preminenze in favore di quelli, che erano più illustri di nascita. Tacito lo dice chiaro parlando della gioventù dei Germani, a cui si davano le armi, e veniva nella stessa adolescenza inserita nella comitiva del Principe: *Insignis Nobilitas*, *aut magna patrum*

(1) Lib. XXX. Cap. 19.

merita Principis dignationem etiam adolescentulis assignant: il che vuol dire, che il Principe stesso era tenuto a singolare riguardo per quelli che erano illustri per una insigne nobiltà, ed erano preceduti dai meriti dei loro Padri, li quali loro appianavano la strada agli onori, prima ancora di aver dato gran prove di valore. *Cæteris robustioribus, jam pridem probatis aggregantur ... Gradus quin etiam comitatus habet judicio ejus, quem sectantur* (1). Da quelle illustri famiglie erano tratti certamente i capi dei Paghi, o sia Governatori delle Tribù particolari, ai quali pure veniva assegnato un numeroso Comitato. *Eliguntur in iisdem conciliis et Principes, qui jura per pagos vicosque reddunt. Centeni singulis ex plebe comites, consilium simul et auctoritas adsunt* (2). Ed ecco l'origine delle clientele, che seco traevano i più nobili, dalle quali erano assistiti e seguiti nella pace e nella guerra. Tenaci, come lo furono lungamente, quei popoli delle primitive loro usanze, le trasportarono nel nuovo ordine di cose prodotto dalle loro conquiste; e perciò in quelle clientele si vede adombrata la gradazione dei Feudi, dei

(1) De Mor. Germ. Cap. 13.
(2) Ibid. Cap. 12.

sotto-feudi, dell' omaggio e fedeltà dovuto al Re da quel primo Ordine di Principi e Capi suoi fedeli, come dell' omaggio e fedeltà prestata a questi medesimi Capi dai rispettivi loro seguaci e compagni, che li consigliavano nella pace, e combattevano sotto di essi nella guerra. Ed essendo troppo conforme alle usanze seguìte dagli altri Popoli Germanici la distribuzione fatta dai Re di molte terre quasi in paga e stipendio militare, si comprende facilmente, come le terre medesime debbono essere state assegnate prima di tutti a quei più insigni nobili, e capi dell' esercito, e da questi poi con seconda distribuzione partecipate in molta quantità ai loro seguaci, che da quelli le riconoscevano, sotto il debito di intervenire ai consiglj nella pace, ed accompagnare i loro capi alla guerra.

A questo primo ordimento dei Feudi, che per tutte le circostanze io debbo supponere tra Longobardi sin dal principio della loro conquista, si aggiunsero altre cagioni a fare strada al sistema Feudale. Debbono i Longobardi nella conquista aver seco menato gran numero di servi, già prima acquistati nelle diverse guerre contro altri popoli Barbari, e singolarmente contro i Gepidi debellati dall' istesso Alboino poco prima della sua venuta in Italia, come ne fa precisa testimonianza Paolo

Diacono. *Certum est autem tunc Alboin multos secum ex diversis, quas vel alii Reges, vel ipse ceperat, gentibus ad Italiam adduxisse, unde usque hodie, eorum in quibus habitant vicos, Gepidos, Bulgaros, Sarmatas, Pannonios, Suavios, Noricos, sive aliis huscemodi nominibus appellamus* (1). Ecco spiegata chiaramente l' origine del nome della terra di Bolgare nel nostro territorio di Bergamo, come il Muratori la riscontra dei nomi di più altre terre in Italia (2). Dal riportato testo di Paolo mi pare, che non si possa stabilire, che quelle tante genti da lui nominate siano venute in qualità di compagni, o ausiliarj di Alboino, come ha creduto di doverne inferire il Muratori dicendo: *comites se illi addiderunt aliæ Germanicæ gentes*, apportando la medesima testimonianza di Paolo; poichè questo Scrittore dice apertamente: *multos ex diversis gentibus, quas alii Reges, vel ipse ceperat.* Dunque furono in origine prigionieri di guerra, in conseguenza schiavi, o sia servi secondo l' universale diritto della guerra di que' tempi. E non può tirarsi a conseguenza contraria, che un certo numero riunito di alcune

(1) Paul. Diac. Lib. II. Cap. 26.

(2) Antiqu. M. Aev. Dissert. I. pag. 14.

di quelle genti abitando separatamente dalle altre, abbia dato il nome ad alcuni Villaggi, perchè bastava un certo numero di coloro caduti in sorte di questo e di quell' altro Capitano di Alboino, che li abbiano stabiliti in alcune terre ad essi assegnate, perchè a queste il nome di quella gente comunicassero; nè per un simile effetto fa punto d' uopo che debbesi credere, che a' Bulgari, a' Svevi, a' Norici fossero toccate quelle terre come conquistatori ausiliarj di Alboino. Li Gepidi quivi nominati da Paolo non erano certamente ausiliarj di Alboino, ma di lui schiavi, avendo prima l' istesso scrittore narrato, che Alboino vinse ed uccise in battaglia il Re de' Gepidi Cunimondo, aggiunge: *cujus filiam nomine Rosimundam cum magna simul multitudine diversi sexus et ætatis duxit captivam* (1). Gli unici ausiliari, che Alboino si associò per la conquista dell' Italia, furono que' venti mila Sassoni, che esso invitò, e lo seguirono *cum uxoribus simul et parvulis* (2); ma che presto dopo la morte di Alboino sgombrarono dall' Italia, perchè mostratisi contumaci all' Imperio de' Longobardi, *neque eis a Langobardis permissum est in*

(1) Paul. Diac. Lib. I. Cap. 27.
(2) Lib. II. Cap. 6.

proprio jure subsistere, ideoque æstimantur ad suam patriam repedasse (1).

Comunque sia la verità intorno questo particolare, nel quale, mi pare, che talvolta la fretta possa aver indotto in errore anche chi non è solito cadere in fallo; mi pare indubitato, che avendo la nazione de' Longobardi lungamente guerreggiato con importanti vittorie prima di entrare in Italia, deve la stessa avervi condotto gran moltitudine di prigionieri, che consideravansi uno dei frutti maggiori della guerra. Ne devono averne acquistato minor numero nell' Italia istessa facendo prigionieri e Greci, e Romani, dove questi opposero loro una resistenza. Oltre di ciò nelle terre medesime tra essi distribuite trovarono il sistema dei servi della Gleba, stabilito da tempo immemorabile al tempo dei Romani, come ne lo attestano i Codici Teodosiano, (2) e Giustinianeo, nell' ultimo dei quali ne trattano molte Leggi, dove questi servi sono nominati *Mancipes rustici* (3) *Coloni adscripti*

(1) Lib. III. Cap. 5. et 6.

(2) Cod. Theod. de Pred. et Mancip. Decur.

(3) Cod. Just. de Pred. Dec. L. 3. de Administr. Tut. Leg. 22.

tii, (1) li quali dovevano vendersi col rispettivo fondo, cui erano ascritti; (2) ed era ordinato, che in tal modo dovessero *glebis inherere, ut ne quidem puncto temporis debeant amoveri* (3). Questi servi della Gleba sono senza dubbio quegli stessi, che in tanti luoghi delle Leggi Longobarde sono appellati *Servi Rusticani*, (4) a differenza dei *Servi Ministeriales* nominati nelle istesse Leggi (5) li quali servivano negli uffizj domestici. E sebbene apparisca, che a gran numero di questi servi veniva donata la libertà, restavano però nello stato di Liberti sotto il nome di Aldj, e dipendevano ancora dagl' istessi Padroni, che gli avevano manomessi, dovendo a questi prestare certi limitati servizj. Una prova certa del dominio, che su di essi conservavano i padroni, risulta dalla risponsabilità, che questi avevano sì dei loro Aldj, quanto dei servi, per le multe e composizioni, che dai Padroni dovevano pagarsi per essi, nei casi dei loro delit-

(1) De Agricol. Leg. 6.
(2) Ibid. Leg. 2.
(3) Ibid. Leg. 15.
(4) Lex Rothar. a Cap. 103. usque 125.
(5) Ead. a Cap. 76. usque 102.

ti (1), come pure dal diritto dei Padroni di esigere le composizioni per le ferite ed omicidj commessi contro i loro Aldj (2) e così dall' obbligo di difenderli in giudizio (3).

Da questo dominio esercitato dai proprietarj di grandi terre sopra tanto numero di persone di condizione servile, o quasi servile, e dall' ossequio prestato ai medesimi da quelli, che ne avevano ottenuto parte di quelle terre per la loro clientela, ed obbligo di seguirli nella milizia, sono nate certamente anche in Italia le giurisdizioni Feudali. A poco a poco o per la prepotenza dei Signori, o per il bisogno della loro protezione ne' tempi, che vennero poi, ne' quali le leggi avevano ceduto il luogo alla forza, gl' istessi uomini liberi, quantunque dai Signori non avessero ricevuto terre in benefizio, si resero uomini ligj dei medesimi, ripigliando da essi in Feudo le terre del proprio patrimonio, le quali erano allodj indipendenti da ogni omagio o vincolo Feudale. Di questo fatto ne restano infiniti documenti, spezialmente negli Archi-

(1) Ead. Lex 124. Lex Liutprand. Lib. VI. Cap. 58. Grimoald. Cap. 3.

(2) Rothar. 141. Liutpr. Lib. II. 5.

(3) Liut. Lib. II. 14.

vj delle Chiese e de' Monasterj, che meglio hanno conservato le loro carte, dai quali apparisce per una parte l' offerta di beni liberi in vassallaggio, e dall' altra l' investitura dei medesimi beni sotto il debito del servizio Feudale. In tal guisa si confusero i diritti, e ciò che in parte non era che un dominio privato sopra i proprj Servi e Liberti, ed in parte una superiorità sopra i proprj clienti, ristretta nella sua prima istituzione a poco più che ad un servizio militare, si trasformò col tempo in una giurisdizione sopra le persone e le cose tutte nei distretti, dove i Signori avevano le loro possessioni. Amarono quindi in seguito li Signori, quanto erano più potenti, fare residenza nelle proprie terre, perchè vi erano riguardati e temuti come Principi, ed ivi la dispotica loro volontà non incontrava ostacolo.

Durante però la Monarchia nazionale de' Longobardi non ebbero li Feudatarj alcuna simile giurisdizione sia civile, o criminale; nel che è conforme il sentimento del Muratori: (1) e si può con certezza affermare, che lo stravagante governo Feudale non acquistò vigore in Italia, che dopo spenta la dominazione dei Re nazionali, sotto i

(1) Ant. Med. Aev. Dissert. X.

quali non corsero in questo Regno que' disordini, che in Francia accelerarono quel mostruoso governo. La Monarchia non fu mai divisa tra diverse stirpi di una Casa regnante, le quali lacerassero lo stato con perpetue guerre civili, ed il Regno sempre restò unico, e retto da una sola mano vigorosa. In conseguenza vennero meno sconvolte le fortune dei privati, nè oppressa la libertà degli abitanti colla prigionia e cattività dei combattenti; nè questi mali si stesero sopra il popolo inerme ed innocente, come tra i Franchi, li quali nelle loro guerre civili sopra i loro concittadini medesimi esercitavano quell' istesso crudele diritto delle genti, che usavano in guerra contro i nemici stranieri, facendo egualmente preda delle persone, quanto delle cose, come con la scorta dell' Istoria Montesquieu, ne ha fatto osservazione (1). Qui non videsi una razza degenerata di Sovrani, che al disordine delle loro divisioni domestiche aggiungessero la propria infingardìa, come li discendenti di Clodoveo, sotto i quali rallentate e rotte tutte le molle di legittimo governo, li sudditi più potenti si divisero l' autorità, finchè aprirono ad una nuova stirpe la via al trono, la quale comperò la

(1) Lib. XXX. Cap. XI.

corona col sagrificarne le più belle gioje e le prerogative agli indocili e prepotenti Capitani e Vassalli, per farli concorrere a quella usurpazione. Ma la Corona Longobarda, sebbene per elezione passò in molte famiglie, fu quasi sempre sostenuta da teste capaci e forti, che seppero mantener l'ordine, e con pronta risoluzione opprimere i grandi ambiziosi, che rare volte osarono discostarsene. Qui la costante tranquillità interna non avendo costretto i Sovrani a dissipare il patrimonio Regale, per farsi de' partigiani, come in Francia, mantennero essi i mezzi di farsi ubbidire dai contumaci, e di premiare ancora i Fedeli secondo i meriti; nè quindi ricorsero a veruno spoglio simile a quel famoso, che fe' Carlo Martello dei beni delle Chiese, convertiti in tanti benefizj militari, per saziare l'avidità de' suoi Capitani (1). Tra' Longobardi finalmente la spada della giustizia restò sempre nelle mani del Re, e de' suoi Giudici, ai quali erano soggetti i Fedeli, ed i Grandi, non meno che ogni altro suddito d'inferior classe, come scorgesi dalle Leggi emanate negl' istessi ultimi tempi della Monarchia; (2) nè ho trovato che ai medesimi com-

(1) Montesqu. Lib. XXX. Cap. II.
(2) Lex Rachis Cap. 7.

petesse altro diritto nel pubblico esercizio della giustizia, che quello che formava per essi piuttosto un obbligo sovvente gravoso; cioè di assistere come Assessori ai giudizj dei loro Duchi, al qual debito mancando venivano puniti con una multa considerevole, come fu stabilito dalla Legge del Re Rotari: *Si quis de Exercitalibus Ducem suum contempserit ad justitiam faciendam, XX. solidos Duci suo, et Regi componat*: (1) e questa disposizione trovasi tra le prime di quel Legislatore, spettanti alla sicurezza e diritto pubblico del Regno; ed essa è conforme allo spirito della costituzione dei Popoli usciti dalla Germania, che ne' giudizj richiedeva un certo numero di Assessori e pari assistenti, come vedesi nelle Leggi Saliche e Ripuarie: (2) e la citata Legge di Rotari precede immediatamente l' altra Legge, che risguarda particolarmente li medesimi Esercitali, per il loro obbligo di marciare alla guerra, quando venivano chiamati dal Re o dal Duca, (3) consistendo appunto nella obbligazione di servire ne' giudizj e nella guerra, i principali originarj doveri dei Vassalli.

---

(1) Rachis Cap. 20.

(2) Lex Gal. Tit. LIII. §. 3. Ripuar. Tit. LV.

(3) Lex Rothar. Cap. 21.

Da questi riscontri si può con fondamento argomentare, che quantunque li nobili Longobardi, li quali tutti erano di origine e condizione militare, gòdessero terre in benefizio, ed altre prerogative, che aprirono poi una larga via al governo Feudale in Italia, come presso le altre nazioni, furono per altro ancora ben lontani da quello stato, finchè la Monarchia fu governata da' Re nazionali. Ciò non successe che sotto i deboli discendenti di Carlo Magno, di quel conquistatore il quale, oltre aver soggiogato il Regno de' Longobardi, dilatò i suoi acquisti nella Germania, nell' Illirio, e nella Spagna, fondando una Monarchia, che per il corso di un mezzo secolo meritò di sostenere il titolo Augusto d' Impero d' Occidente. Ma quell' uomo grande, che dà il nome ad una delle principali epoche dell' Istoria, diede la prima prova, rinnovata poi a' nostri giorni, di quanto sia fatale alla Francia il voler formare un vasto Impero, e di non saperlo stabilire. Non seppe egli sollevarsi sopra il pregiudizio, e l'usanza, che allora regolavano la sua nazione, riguardando il Regno come un patrimonio divisibile, e non come una grande unica famiglia, il di cui Padre è il Re. Andò perduto per lui, come per ogni altro uomo comune, che presume nella sua saviezza o felicità, il frutto

che deve ricavarsi dagli errori altrui. Imperciocchè punto non illuminato Carlo Magno dalle grandi sciagure, che costarono tanto sangue ai Franchi, ed alla prima stirpe dei loro Re la perdita della corona, mercè le tante divisioni del Regno, osò egli rinnovarne l'esempio ripartendo la Monarchia tra' suoi figlj. E siccome quella divisione non ebbe allora durevole effetto, perchè a lui rimase superstite il solo Lodovico I. il Pio, (che più giustamente dai Francesi vien disegnato invece col titolo di *Debonnaire*) così questi imitò puntualmente l'esempio paterno squarciando la Monarchia, per inalzare tre figlj snaturati, li quali ben presto il pagarono del benefizio sbalzandolo dal trono in un monastero: indi lacerarono l'Impero con perpetua vicenda di atroci guerre tra essi. Mancarono in meno di un Secolo i ~~due rami di~~ quella stirpe, che dominarono separatamente l'Italia, e la Germania tra continui dissidj e gelosìe di famiglia, e perciò furono in necessità di lusingare i grandi ed i nobili guerrieri per averne il seguito, e non l'ottennero che a costo dell' autorità Regia, e del patrimonio della Corona. Caduto in pari tempo nell' ultimo avvilimento il ramo Reale rimasto in Francia, per la dappocagine di que' Re, che lasciò crescere la prepotenza de' Baroni, inalzatisi tra le

discordie dei Regnanti, mal reggevasi da quei Re il proprio scettro, perchè potessero far valere i loro diritti sul Regno d'Italia: e questo nell' estinzione della linea Reale, che l'aveva dominato venne in disputa tra i primi Baroni del Regno, e tra quanti altri Principi ambiziosi, che trovaronsi a' suoi confini, ed ebbero mezzi di acquistarsi un partito.

Ognuno può concepire qual divenisse allora lo stato di questo Regno, e quanta riuscisse la debolezza di uno scettro maneggiato precariamente da tante mani guidate dalla sola ambizione, e dall' avidità, alle quali era straniero l'amore dei popoli, e il sentimento della giusta difesa dello stato. Di tanti mali interni furono conseguenza le impuni crudelissime scorrerie degli Ungheri, li quali al terminar del secolo IX. e per più anni del seguente depredarono, e posero a fuoco e sangue le più belle contrade dell'Italia, che tra tanti disordini priva di forze e di concordia vide dissolversi i nervi di un regolare governo. Fu appunto allora l'occasione, che li Feudatarj, già cresciuti di privilegj e di potenza sotto i deboli Carolingj, nelle succedute turbolenze ottennero, o si arrogarono indistintamente la facoltà di fortificarsi con rocche, e castelli nelle loro terre, col pretesto di ricoverarvi, e difendervi i popoli dalle incursioni di quei bar-

bari stranieri; e videsi poi lo spettacolo d' innumerabili fortezze e torri, che coprivano tutto il suolo dell' Italia, e diventarono poi, non la sua difesa, ma il nido della prepotenza e violenza di tanti Signori, che ivi ritirandosi divennero più indocili e feroci, disputandosi in private guerre le sostanze e le vite dei miseri popoli, e negando la legittima obbedienza ai Sovrani.

Quella pertanto è la vera epoca, in cui il potere Feudale acquistò in Italia la sua maggior consistenza, e giunsero i Baroni primarj non solo, ma gli altri minori Feudatarj ancora, a quella indipendenza, che male poteva essere repressa da quella sola subordinazione, che portava la gradazione di omaggio e fedeltà di quel sistema di governo, il quale andava a terminare in un Capo, che per lo più non aveva potere, che quanto glie ne voleva accordare il capriccio de' sudditi, li quali spesso valevansi di un Principe, per cacciarne un altro, o per vincere una contraria fazione, e poscia quando era divenuto inutile, o ritroso ai loro privati disegni, lo rigettavano. Allora fu che molti de' nobili Longobardi si ritirarono nelle loro terre a farla da tiranni; ma non già i loro antenati sotto i veri Re Longobardi, li quali mantennero intatta la pienezza della loro autorità; onde quelli continuarono il loro

domicilio nelle Città, nelle quali si erano stabiliti dal principio della conquista.

CAPO V.

Prove tratte dall' Istoria di Paolo Diacono del domicilio stabilito nelle Città dalla Nobiltà Longobarda.

Il soggiorno fatto nelle Città dai Nobili Longobardi è un argomento troppo importante all' intento di conoscere il governo, che ebbero le Città medesime al tempo di quella Monarchia: perciò mi è parso necessario, dopo di aver esposto le ragioni, che devono averli determinati a quel soggiorno, l' esaminare, se nelle circostanze dell' istessa Monarchia abbia avuto vigore quella principale, anzi unica causa, che poteva distornare la nobiltà da un domicilio, che certamente alla medesima più conviene, cioè l' ordine Feudale. Ora l' istessa importanza mi richiama ancora per poco ai tempi medesimi, per accertare più sicuramente questo fatto. A questo passo io sono tentato di abbandonare del tutto ogni altra prova; avvegnachè ove Paolo Diacono ci rende una testimonianza certa, possono

comparir superflui tutti gli argomenti presuntivi. Se non che sono sempre utili, quando con quelli dimostrasi, che la testimonianza particolare dell' Istorico corrisponde alla natura delle cose, e delle circostanze.

Seguitiamo pertanto le traccie di quell' accreditato Scrittore, il quale è l' unico, che con qualche ordine e diligenza ci abbia tramandato la memoria delle gesta della sua nazione, che egli scrisse essendo ancora recenti, e potè facilmente raccogliere, vivendo egli nei tempi ed alla Corte degli ultimi Re, fornito, com' egli era, di discernimento, e di ampie cognizioni intorno l' Istoria generale di que' secoli, quale lo dimostrano e l' Istoria sua de' Longobardi, e l' Istoria Miscella, nella quale ebbe molta mano, come ne convengono gli Eruditi (1).

Entrati appena i Longobardi in Italia, e volendo il loro Re Alboino assicurarsene la porta, collocò in guardia di quella prima frontiera in faccia alle Alpi Giulie, per le quali era entrato, il Duca Gisulfo, personaggio principalissimo, suo nipote, e Stratore, o sia grande Scudiero, *virum*, dice Paolo, *per omnia idoneum*, costituendolo Duca

(1) Rer. Italic. Script. Tom. I. Praefat. ad Hist. Misc.

nella Città di Forojulio, oggi chiamata Cividale del Friuli, la quale per molto tempo fu la capitale del Ducato del Friuli, uno dei più ampj, e fra li tre Ducati principali, che nel Regno Longobardo ebbero preminenza sopra tutti gli altri. Suggiunge Paolo, che non volle Gisulfo accettare quella scabrosa carica, se non gli veniva accordato quel numero di famiglie Longobarde, che avesse voluto scegliere per restare con Lui, e ne fu compiaciuto. *Factumque est, et annuente sibi Rege, quas optaverat Langobardorum præcipuas prosapias, ut cum eo habitarent, accepit* (1). Vediamo adunque un buon numero di primarie, e più nobili prosapie Longobarde stabilite ad abitare col Duca, cioè nella Città di Forojulio. Che quelle famiglie in quella Città sempre abitassero, e vi facessero vita, come si dice, cittadinesca, ne porge una prova chiara l' istesso Paolo Diacono, il quale narra, che cencinquant' anni dopo, ne' tempi del Re Liutprando, il Patriarca Calisto d' Aquileja entrò in discordia con Pemmone Duca del Friuli, perchè questo nella sua Città di Forojulio aveva accolto a farvi residenza un Vescovo d' altra Diocesi. E la causa principale, dice Paolo Diacono,

(1) Lib. II. Cap. 9.

era perchè abitando esso Patriarca, come li di lui antecessori nella terra di Cormones, a quel Prelato, *qui erat nobilitate conspicuus*, *satis displicuit, ut in ejus Diœcesi cum Duce et Langobardis habitaret Episcopus*, *et ipse tantum vulgo sociatus vitam duceret* (1). Si vede chiaro che nel senso di quel Patriarca faceva colpo il contrapposto della gente volgare, tra la quale esso abitava essendo di nobiltà conspicua, è la nobiltà tra la quale conversava il Vescovo forestiero nella suddetta Città: dunque quella nobiltà faceva costante dimora nella Città, e non nella campagna, come era Cormones.

Osservo di passaggio l'importanza di questo testo al proposito, di cui ho sopra discorso, intorno la distruzione dei nobili Romani (2). Quel Patriarca, *qui erat nobilitate conspicuus*, ~~e del~~ quale il medesimo Istorico, parlando della sua elezione al Patriarcato per favore del Re Liutprando, notò che era *vir egregius*, ed Arcidiacono della Chiesa di Treviso, (3) dal suo nome si può argomentare, che fosse di famiglia Romana e molto qualificata

(1) Lib. VI. Cap. 51.
(2) Supr. Cap. XXXII.
(3) Lib. VI. Cap. 45.

in Treviso, se vi fu onorato della dignità di Arcidiacono. Concorre a farlo credere l' opinione fondata, che per gran tratto di tempo dopo l' invasione de' Barbari nelle provincie Romane, continuasse il Clero ad essere riempito di soli soggetti Romani, abborrendo di comunicare il sacerdozio, e molto più l' Episcopato a persone troppo ancora imbevute di costumanze barbare, e dedicate totalmente alla guerra (1). Ciò potrebbe illustrarsi esaminando la serie de' Vescovi delle principali Città Italiane, nelle quali per più di un secolo incontransi nomi quasi tutti Romani. La Chiesa di Bergamo, finchè ha durato la Monarchia de' Longobardi, non presenta che nomi Romani ne' suoi Vescovi: Prestanzio, Lorenzo, Dominatore, Stefano, Claudiano, Simpliciano, Babiano, Quinziano, Giovanni, Antonino, per quanto si ha dalle poche memorie di quel tempo radunate dal nostro Lupo, (2) e dalla ricordanza delle immagini di quegli antichi Vescovi, che stavano dipinte nell' antichissima Cattedrale di S. Alessandro, che ci ha tramandata il Peregrino, testimonio oculare, che le vide prima, che per la nuova fortificazione fosse

(1) Fleury Discors. III. sopra l' Istoria Ecclest.

(2) Prodrom. Cap. II. §. 8. Cap. VI. §. 8. Cap. XVI. §. 2.

atterrato quell' augusto Tempio (1). Li primi nostri Vescovi, che si trovano con nomi Longobardi, furono Tachimpaldo, e Grasemondo intorno il principio del secolo IX. (2). Egli è poi naturale, che la maggior parte di que' Prelati fossero persone, che al merito proprio accoppiassero una nascita riguardevole, per essere a quella dignità elevati dal voto universale del Clero e del Popolo.

Tornando alla prova del soggiorno nelle Città de' nobili Longobardi, notò Paolo Diacono il gran numero di quelli che abitavano in Brescia, e la potenza de' medesimi. *Brexiana denique Civitas magnam semper nobilium Langobardorum multitudinem habuit, quorum auxilio metuebat Bertaridus Alachis potentiorem fore* (3). E perciò quel prudente Re opponevasi alle istanze di suo figlio Cuniberto, già associato ~~al Trono, dal~~ quale veniva sollecitato di concedere ad Alachis il Ducato di Brescia. Infatti videsi quanta fosse la forza e potenza di que' Bresciani Longobardi, per quanto leggesi nell' istesso Paolo: poichè ottenutosi finalmen-

(1) Vinea Bergom. Part. II. Cap. 10.
(2) Cod. Berg. Tom. I. col. 643. 675.
(3) Lib. V. Cap. 36.

te da Alachis quel Ducato per l' importunità del giovine ed incauto Cuniberto, quello si rivoltò contro l' istesso suo benefattore, *annitentibus Aldone et Gransone Brexianis Civibus, et aliis multis ex Langobardis* (1). Donde si vede dall' essere stati nominati dall' Istorico questi due soli, che fossero essi personaggi di gran seguito, poichè furono principali stromenti di sconvolgere il Regno, e scacciare l' istesso Re dalla sua Reggia, fuggitosene quasi abbandonato a ripararsi nell' Isola Comacina. E molto più risultò il potere di questi due Fratelli Bresciani, allorchè disgustati di Alachis richiamarono, e riposero sul Trono il fuggittivo Cuniberto (2).

Concederò di buon grado, che l' eccellente opportunità di Brescia e del suo vasto e fertile territorio possa aver invitato molte nobili famiglie a preferirne il soggiorno. Ma tante altre Città del pari cospicue si trovavano in quel tempo nel Regno Longobardo, che non si può dubitare, che anche in quelle siasi distribuito un proporzionato numero di nobili di quella nazione. La rammemorata ribellione di Alachis ne somministra una prova indubitata. Narra il Diacono che scacciato quel

(1) Lib. V. Cap. 36.
(2) Ibid. Cap. 39.

ribelle da Pavia per opera principalmente dei detti due fratelli Bresciani, *regressus per Placentiam ad Austriam rediit* (cioè alla parte Orientale del Regno, che dai Longobardi chiamavasi Austria, come dai Franchi si chiamava *Austrasia* la parte orientale del loro Regno) *singulasque civitates partim blandîtiis, partim viribus sibi socias ascivit* (1). Dobbiam tenere per certo, che la mira e l' interesse del ribelle tiranno l' obbligavano tirare a sè più Longobardi e nobili, che avesse potuto, perchè nelle loro mani stavano le armi e le forze del Regno. Ora dicendo l' Istorico, che quegli voltò le sue pratiche con le Città, ci fa comprender chiaro, che in quelle soggiornassero spezialmente i nobili, e vi facessero corpo e consiglio, per prendere deliberazioni a grado delle istanze di Alachis. In fatti Paolo tosto ~~suggiungo: cum~~ *Vincentiam venisset, contra eum ejus cives egressi bellum paraverunt: sed mox victi ejus socii effecti sunt. Inde exiens Tarvisium pervasit, pari modo etiam reliquas civitates.* In quel tumulto le altre Città oltre il fiume Livenza si erano concertate a portar soccorso al legittimo Re; ma siccome le loro truppe camminavano in bande separate, furono con astu-

(1) Lib. V. Cap. 39.

zia intercette da Alachis, e forzate ad ingrossare il di lui esercito, dal quale peraltro disertarono nel più bello del bisogno, quando era in punto di venire alle mani nella battaglia, in cui lo stesso Alachis lasciò la vita (1).

Da questi fatti si conosce, che gran numero di guerrieri, o sia di nobili Longobardi fossero divenuti cittadini di quelle Città, poichè in quelle prendevano consiglj e risoluzioni, e vi ordinavano le proprie forze per uscirne ad imprese. Non resta però, che il presentare una prova, che tra que' cittadini vi erano de' personaggi della più alta importanza.

È certo che dopo il Re la dignità più eminente era quella dei Duchi, e che tra questi preminevano in dignità e potenza li tre Duchi del Friuli, di Spoleti, e di Benevento, li quali comandavano non ad una sola Città, ma in ampie provincie, che più Città comprendevano: ed è perciò che Paolo Diacono si prese la cura di notare esattamente la successione di chi governò questi Ducati dai primi sino agli ultimi tempi (2). Non dee

(1) Ibid. Cap. 41.

(2) Lib. II. Cap. 9. Lib. III. Cap. 32. Lib. IV. Cap. 17. 19. 38. 40. 41. 45. 46. 48. Lib. V. Cap. 16. 17. 22. 23. 24. Lib. VI. Cap. 2. 3. 24. 25. 26. 27. 30. 39. 50. 55. 56. 57. 58.

quindi dubitarsi, che le dignità, spezialmente dei tre Ducati più splendidi, venissero conferite a personaggi li più distinti per nascita nobilissima, e per ogni altro vantaggio di potenza e di fortuna. Vediamo però, che resosi vacante il Ducato del Friuli venne conferito *a Wectari*, *qui fuit oriundus de Civitate Vincentina* (1). Che più? Belluno non è mai stata annoverata tra le Città primarie, poichè tiene picciolo e montuoso territorio. Eppure da quella Città un' altra volta fu tratto a governare il medesimo Friuli il Duca Pemmone. *Hic patre Billonense*, *qui de Belluno fuerat* (2). E chi vorrà negare, che questo Cittadino Bellunese fosse di una prosapia delle più illustri tra Longobardi, mentre da questo istesso Pemmone trassero i natali li due Fratelli Ratchis, ed Aistulfo, (3) che poscia i Grandi della nazione non isdegnarono di sublimare sopra di se, ponendo in loro mano, l' uno dopo l' altro, lo scettro del Regno (4)?

Le prove adunque più certe concorrono a stabilire, che le Città erano divenute domicilio e cen-

(1) Lib. V. Cap. 25.
(2) Lib. VI. Cap. 26.
(3) Ibid. Cap. 51.
(4) Chronic. Andr. Presb. Tom. I. Antiq. Med. Aev. pag. 43.

tro della nobiltà Longobarda, e dei personaggi più distinti del Regno; e siccome questi erano tutti militari, e li più cospicui avevano seguito di clienti negli eserciti, così non può dubitarsi, che tra questi fossero in gran parte distribuite quelle terre benefiziali, accordate dai Re ad uso di stipendio militare; onde da queste avendo avuto la più certa origine i Feudi, devesi in conseguenza conchiudere, che questi stessi nobili cittadini siano stati gli Avoli ed Autori della maggior parte di que' Feudatarj, dai quali in tempi più bassi furono dominate tutte le terre dell' Italia.

Dal descritto soggiorno de' nobili nelle Città, che seco traevano il corteggio de' loro clienti, e la dipendenza di molti altri d' inferior condizione, dovette ricever calore l' esercizio delle arti di comodo e di ornamento, per quanto il portavano i costumi più semplici di quella età; e può presumersi perciò, che nelle Città siasi mantenuta ed accresciuta una numerosa popolazione; oltre il vantaggio che alle principali Città dava, l' essere sedi dei Duchi e de' Regj Gastaldi, che avevano l' amministrazione di ampj territorj, onde in quelle facevano centro tutte le pubbliche e private faccende. Per queste circostanze, e mercè delle buone Leggi e dell' ordine ben mantenuto nell' interno

del Regno, dovettero in breve rifiorire le Città dopo i disastri dell' invasione; ed in que' tempi possiamo ravvisare il germe e fondamento di quel vigore, che dimostrarono le Città stesse, allorchè più tardi nuove circostanze diedero ad esse il campo d'incamminarsi a più alti disegni. Tali poi non furono le calamità, che queste patirono nell' intervallo di turbolenze succeduto alla caduta del Regno de' Longobardi, che non abbiano potuto mantenere una parte della forza prima acquistata; quand' anche non si voglia congetturare, ciò che non è inverisimile, cioè che talvolta quelle medesime turbolenze siano state alle Città vantaggiose, richiamando in esse un maggior numero di abitanti per trovarvi quella sicurezza, che era sparita dalle aperte campagne.

CAPO VI.

Del Reggimento interno delle Città Italiane sotto i Re Longobardi.

Rimane pertanto a vedersi, quale sia stato il reggimento interno delle Città sotto i Longobardi L' immortale Muratori nella Dissertazione XVIII.

della Antichità del Medio Evo trattò, per così dire, di volo la questione, se in quegli antichi tempi nelle Città nostre vi sia stata alcuna forma di Comunità. Accennatosi prima da lui l' ordine de' Governi Municipali, che mantennero sotto i Romani e gli Ostrogoti, passa a dire: *Alia fuit Longobardis in Italiam illapsis politicæ ratio. Agrestis et eferata gens omnia turbavit, indigenas, illorumque instituta contemnens, eumque in urbes ordinem invexit, qui barbaris ante erat majoribus suis. Duces, Judices, qui interdum Comites appellati sunt, Vicecomites, Gastaldios, Sculdascios, Actionarios, aliosque ejusmodi ministros populis præfecere.*

Pur troppo è vero, che dai Longobardi un altro ordine di governo fu introdotto. Oltre li Duchi di Forojulio, di Trento, di Bergamo, di Brescia, di Pavia, e trenta altri di altre Città indicati da Paolo Diacono, (1) sappiamo pure dal medesimo, che vi erano altri Magistrati col titolo di Conservatori del luogo, che supplivano in mancanza dei Duchi (2). Le Leggi poi de' Longobardi ci istruiscono, che li suddetti Magistrati e Giudici

(1) Lib. I. Cap. ult.
(2) Lib. III. Cap. 24.

primarj avevano degli assessori chiamati Scabini, che gli assistevano ne' Giudizj; e talvolta giudicavano in prima istanza (1). Ci fanno pur sapere, che in altre Città, ove non erano Duchi, vi erano Giudici primarj talvolta intitolati Conti; (2) che in tutte poi le Città vi erano Gastaldi li quali erano gl' Intendenti del Fisco Regio, e de' Beni della Corona, e in certi casi esercitavano una giurisdizione (3). Ne' distretti poi delle campagne vi erano Giudici rurali chiamati Sculdascj, oltre li Decani, e Saltuarj preposti nelle ville singolari (4).

Per tutto il restante della citata Dissertazione prosiegue il Muratori distruggendo l' opinione, che quei pubblici Uffiziali, che in varj diplomi sono mentovati sotto il titolo di *Ministri Reipubblicæ*, fossero agenti delle Comunità, e che *Pars publica* termine similmente usato ne' diplomi significasse il comune; e dimostrò che sotto tali termini non venivano indicati che il Regio Fisco, e li suoi Ministri. A ciò non si può opporre verun argomento in contrario. Sarebbe vano altresì il ricercare

(1) Lothar. Lex. 48.
(2) Caroli M. L. 92.
(3) Leg. Liutpr. Lib. VI. Cap. 6. Rotharis Cap. 222. 378.
(4) Paul. Diac. Lib. VI. Cap. 24. Leg. Liutpr. Lib. IV. Cap. 8. Lib. V. Cap. 15.

ne' monumenti di quella età veruna traccia dell' antica forma dei governi Municipali, de' Duumviri, degli Edili, ed altri simili Magistrati, che prima reggevano la giustizia e l' economia delle nostre Città, e quegli ordini furono certamente sconvolti; come non deve dubitarsi altresì, che per gran tratto di tempo dopo la conquista l' antico Popolo delle Città sia stato escluso da ogni amministrazione, onde con la cosa mancarono gli antichi nomi ancora.

Tuttavia se si osserverà, che quella serie di Uffiziali pubblici ricordati nell' Istoria e nelle Leggi de' Longobardi, non riguardava, che l' amministrazione generale della parte politica, militare, ed economica del Regno, e così pure della giustizia civile e criminale; e si consideri d' altra parte, che le Città hanno conservato un patrimonio proprio, del quale era indispensabile una amministrazione particolare, come altresì furono mantenuti a peso del Popolo di cadauna Città la ristaurazione e la cura delle vie, de' ponti, ed altre opere pubbliche, e financo de' Reali Palagi; non si potrebbe concepire, come tuttociò abbia potuto farsi senza un qualche pubblico consiglio, e senza la direzione di alcuni Agenti ed Uffiziali del Popolo medesimo. La memoria dei soli Uffiziali pro-

prj del Regno, che incontrasi ne' monumenti de' Longobardi, non basta per escludere, che ve ne fossero altri particolari delle Comunità: e tutto ciò non ha impedito il Muratori dal conchiudere l'indicato suo esame col sospetto, che sotto i Longobardi sussistesse nelle Città qualche forma di Repubblica, e che alla sola scarsità dei documenti di quel tempo si debba attribuire in tale proposito la mancanza di più certe cognizioni. *Quamobrem, quæ hactenus veterum monumentis delibavimus, nullum nobis vestigium offerunt alicujus Reipublicæ, universitatis, aut Communis, sub quo nomine populi ordo veniret, postquam Longobardi, et Franci Italia potiti fuerunt. Attamen aliquam Reipublicæ formam eo quoque ævo servatam in Civitatibus ipsis, ego hercle suspicari adhuc pergo: juvatque rejicere minime perspectæ rei causam in monumentorum illius temporis inopiam* (1).

Passa quindi l' illustre Scrittore ad un cenno rapido delle ragioni, che favoriscono questa sua, da lui appellata suspizione; ma non siami ascritto a temerità sovverchia, se oso dire di questo grand' uomo, che si ha lasciato sfuggire alcuna delle

(1) Antiqu. Med. Aev. Tom. I. col. 1007.

principali, che devono portare questa opinione oltre il grado delle semplici suspizioni.

Rimarca il Muratori nelle Leggi 41. e 48. dell' Imp. Lotario tra le Longobardiche la competenza del Popolo per la restaurazione delle strade, ponti, e porti, e talvolta ancora dei Palazzi Reali; e l' intervento del Popolo medesimo nella elezione degli Scabini: cose le quali come egli riflette, non potevano farsi dal Popolo senza qualche ordine di Comunità, diretta da' suoi magistrati e capi del Popolo. Ricorda il diploma di Enrico I. dell' anno 1014. da lui pubblicato nella Dissertazione XLV. dal quale consta, che Mantova in quel tempo possedeva beni Comunali, e ne argomenta, che le altre Città Italiane ancora possedessero beni in comune. Insiste sopra la consuetudine, che dai primi tempi della Chiesa sino al secolo XIII. fu sempre mantenuta, del concorso del Popolo alle elezioni de' Vescovi, e costantemente osservata anche sotto i Longobardi ed i Franchi, come lo prova col testimonio di molte Lettere di S. Gregorio Magno, e dei Pontefici successori, nelle quali vengono ancora indicate le diverse classi del Popolo, poichè tali lettere sono indirizzate *Nobilibus*, *Ordini*, *et Plebi* delle Città, nelle quali erano vacanti le sedi; onde anche da ciò argomenta, che

sempre sussistesse qualche forma di consiglio, ed adunanza del Popolo (1).

Ho già parlato in altro Capo dell' argomento favorevole, che dalle indicate Lettere di S. Gregorio si ritraee per tener sicura credenza, che in Italia siano stati mantenuti gli ordini Municipali nelle Città, nelle quali hanno lungamente dominato i Greci dopo Narsete (2); ed ora giova l' aggiungere l' osservazione, che alcun' altra delle lettere dell' istesso S. Gregorio fu diretta *Populo*, *Presbyteris*, *Diaconibus et Clero Mediolanensis Ecclesiæ*; (3) onde si vede da quel Pontefice riconosciuto un ordine del Popolo di Milano, sebbene allora soggetto ai Longobardi. Così il Pontefice Giovanni VIII. scrisse altra lettera *Clero Ordini et Plebi sanctæ Valvensis Ecclesiæ* in occasione di vacanza della Sede di ~~quella Città~~, pure soggetta a' Longobardi nell' ora Regno di Napoli. Apporta in fine il Muratori un Placito e carta di Concordia dell' anno 1020. nella quale viene riferito il tenore di una lettera scritta poco prima da Alfano Arcivescovo di Benevento *Clero, Ordini et Plebi*

(1) Dissert. XVIII. in fine.
(2) Supra Cap. XX.
(3) Epist. 4. S. Greg. M. Lib. XI.

consistenti in Alifis, Città allora dominata da Pandolfo, e da Landolfo di lui figlio Principi de' Longobardi, o sia di Benevento e di Capua; il che è degno di rimarco, perchè anche dopo la caduta del Regno, furono continuati li suoi Ordini in quel nobilissimo Principato, stato sempre governato da Principi Longobardi, li quali conservarono sempre una indipendenza totale dal Regno Italico, per quanto riguardava l'interiore governo di quell' ampio stato.

Se questi documenti danno un chiaro indizio della conservata distinzione degli Ordini nel Popolo delle Città soggette a Longobardi, il che fa presupporre con ragione l' esistenza di una forma comunale; non saprei accordare peraltro molto peso al concorso del Popolo nelle elezioni de' Vescovi, come una prova di radunanze comunali, alle quali il Popolo avesse diritto. Siccome ebbe luogo il concorso del Popolo a quelle elezioni appunto dai primi secoli della Chiesa sotto gl' Imperatori Idolatri, nè mai si potrà ammettere, che seguisse col mezzo di pubbliche adunanze, massime nei tempi di persecuzione; così io penso che quando la Chiesa sotto i Cesari Cristiani ottenne la libertà, il Popolo abbia continuato a dare il suo assenso alle elezioni in radunanze come prima, unicamente re-

ligiose, e nelle Chiese, ove con acclamazioni avrà approvati i soggetti, che venivano proposti, o piuttosto veramente eletti dal Clero. Io non so che sia mai venuto alla luce alcun documento di un Atto di tali elezioni, dal quale si abbia potuto conoscere la vera forma, con cui il Clero ed il Popolo, ed il Metropolitano, e talvolta ancora li Vescovi suffraganei dassero rispettivamente il loro voto, e reca meraviglia, che tra tanti atti di nessuna importanza, che sono stati conservati spezialmente negli archivj delle Cattedrali, non sia arrivato sino a noi nemmeno un solo processo di una azione delle più gravi della Chiesa, qual' era quella di continuare la legittima successione dei Pastori. In tale mancanza posso però apportare un bel documento della nostra Chiesa di Bergamo, che può dare una giusta idea del modo e del luogo, in cui nel secolo XII. concorreva il Popolo della nostra Città all' elezione de' suoi Vescovi. Ciò risulta dagli esami di alcuni testimonj, li quali furono interrogati nell' anno 1187. in un processo per le famose controversie in quel secolo agitate tra li due Collegj de' Canonici delle nostre Concattedrali di S. Alessandro, e di S. Vincenzo.

Un testimonio parlando della elezione del Vescovo Gregorio seguita l'anno 1133. dice, che egli

stesso: *cum Clero S. Mathei venit in claustrum S. Vincentii; et tunc Consules Civitatis dixerunt Archipresbytero, nos volumus ut eligatis Episcopum.* Similmente un altro testimonio depone: *quod Populus Bergomensis dixit Archipresbytero Alberto, ut eligeret Episcopum.* In conseguenza di tale postulazione del Popolo li Canonici, dopo qualche contesa tra i due loro Collegj suddetti, fecero compromesso in quattro del loro numero, due per ogni Collegio, ed in due Cappellani delle Chiese Urbane, li quali procedettero d' accordo ad eleggere Gregorio. Indi soggiungono i testimonj, che uno de' Canonici elettori *pronunciavit electionem in pulpito S. Vincentii, ed ibi erant prædicti electores, et magna gens* (1). Nella successiva elezione del Vescovo Gherardo avvenuta l' anno 1146. apparisce dai medesimi esami, che fattasi quella col suddetto modo di compromesso, fu pronunziata *in pulpito S. Vincentii*: ed un testimonio aggiunge, che essendo dopo partito un Canonico per annunziar la fatta elezione all' Arcivescovo, e Clero di Milano, al di lui ritorno *facta collectione Cleri et Populi in Palatio Episcopali, audivit recitatam electionem illam confirmatam esse ab*

(1) Lupus Cod. Diplom. Berg. Tom. II. col. 979.

Archiepiscopo (1). Quel Vescovo Gherardo per aver aderito all'Imp. Federico I. ed allo Scisma da questo suscitato nella Chiesa, venne deposto nell' anno 1167., pochi mesi dopo, che in Pontita fu stabilita la Lega Lombarda, e fu proceduto in fretta col modo allora solito di compromesso all' elezione del Vescovo Guala, personaggio poi resosi celebre per le sue azioni, il quale fu pure uno dei Deputati della suddetta Lega per trattare la pace, che fu convertita nella triegua di sei anni convenuta in Venezia con Federico l'anno 1177. Riguardo a questa elezione dagli estratti degli esami dei suddetti testimonj, oltre quanto deposero intorno il numero degli elettori, ed il modo con cui furono destinati, non si ha altro cenno intorno il concorso del Popolo, se non quanto uno dei detti testimonj interrogato del luogo, in cui fu fatta l'elezione rispose: *in Domo S. Vincentii, quæ dicitur Canova, ubi convenerunt Catholici*, cioè quelli contrarj al suddetto scisma, il quale aveva ancora diversi seguaci nel Clero istesso, come si raccoglie da altri passi delle medesime deposizioni (2). Pare adunque, che in quel luogo non potesse

(1) Cod. Diplom. Berg. Tom. II. col. 1070.

(2) Ibid. col. 1233. et sequ.

nemmeno essere concorsa l' universalità del Popolo, ma piuttosto i soli Cittadini più distinti, che reggevano la Città, ai quali naturalmente premeva di stabilire un nuovo Vescovo per escludere sempre più le speranze del deposto, che seguiva il partito del nemico comune. Da questi cenni mi sembra doversi tenere per certo, che il Popolo non concorresse a tali elezioni con alcuna forma di regolari comizj comunali; ma si raccogliesse nella Chiesa Cattedrale, spezialmente intervenendo all' atto, che veniva dal pulpito pubblicata l' elezione, ed ivi tutta la forma del suo assenso consistesse nel fare istanza per l' elezione al Clero Maggiore, al quale come Senato Ecclesiastico spettava principalmente il diritto di elezione, e nell' assentire l' elezione medesima, quando veniva proclamata, non con una regolare votazione, ma soltanto con quelle voci, l' unione delle quali manifestasse il più universale favore, o acquiescenza. Ed è degno di riflesso, che tale pratica della nostra Chiesa era in vigore, quando il Popolo di Bergamo era in pieno possesso di un compito governo comunale; onde è meno da presumersi, che in tempi più antichi seguisse altre forme più regolari, e conformi ad una legale deliberazione di adunanza e concilio comunale.

Se però non si può fondare una prova de' Consigli Comunali delle Città sotto i Longobardi nella parte che conservò il Popolo nelle elezioni dei Vescovi; una tal prova si può meglio ravvisare nelle Leggi ricordate dall' istesso Muratori, delle quali perciò mi giova riferire il testo. La Legge dell' Imp. Lotario I. così si esprime al capo 41.: *De pontibus vero, vel reliquis his similibus operibus, quæ per antiquam consuetudinem Ecclesiastici homines per justitiam cum reliquo populo facere debent, precipimus etc.* (1). Risultando da questa Legge che il Popolo portava questi pesi per antica consuetudine, la quale doveva necessariamente riferirsi ad un tempo anteriore alla conquista, per anco allora recente, di Carlo Magno, non si saprebbe comprendere, come avesse potuto il Popolo eseguir quelle opere, se non avesse avuto mezzi di sostenerne la spesa o con le sue rendite comuni, o con un riparto di tasse, e non avesse pure avuto una amministrazione propria, la quale doveva necessariamente essere destinata dalla volontà comune del Popolo, e responsabile verso il medesimo.

La necessità e l' uso della convocazione del Po-

(1) Collect. Leg. Barbar. Tom. I. pag. 200.

polo meglio risplendono dal Cap. 48. della stessa Legge di Lotario, (1) la quale così dispone: *ut Missi nostri, ubicumque malos scabinos invenerint, ejciant, et cum totius populi consensu in eorum loco bonos eligant.* Certamente non avrebbe potuto ottenersi il consenso *totius populi*, se questo non veniva chiamato a ben numeroso e generale consiglio, e non avesse avuto capi, e direttori, e forme per esprimere in quello regolarmente il suo sentimento.

Questa Legge sì notabile non è poi che l' indicazione di una consuetudine emanata dallo spirito generale dei Popoli Barbari, ma liberi, usciti dal Settentrione, li quali non soffrivano di essere giudicati che dai loro Pari, dati per assessori ai Giudici; usanza, come dice Montesquieu, originata dalle foreste della Germania, la quale mantennesi anco, quando i Feudi presero tutta la loro forma (2). Gli Scabini pertanto non sono da riguardarsi come veri Giudici Regj, ma erano in fatti li Pari destinati dal Popolo delle Città Longobarde a sedere col Duca, o col Conte, o altro primario Giudice per decidere de' litigj civili, e condannare

(1) Collect. Leg. Barbar. Tom. I. pag. 200.
(2) Lib. XXX. cap. 18.

nelle cause Criminali. E quando questi assessori non concorrevano ai giudicj nel numero richiesto per renderli legali, convien credere, che venisse supplito il numero da altre persone notabili e probe tratte dal Popolo medesimo: così veniva praticato presso i Franchi per il disposto delle Leggi Saliche, nè diversa dovette essere la consuetudine de' Longobardi. Infatti in quasi tutti li solenni Placiti, dei quali ci sono rimasti i documenti, ne' quali i Conti o i Messi Regj rendevano giustizia, trovasi, oltre li Giudici, e Scabini, fatta menzione di altri uomini *residentibus cum eo in judicio*; e di questi non si vede notato, che avessero alcun carattere particolare di uffizio; onde convien credere, che fossero chiamati al bisogno di volta in volta, per compire il numero legale degli assessori.

Ora se il Popolo Longobardo mantenne la massima originaria de' suoi antenati di entrare a parte coi Giudici del Re per mezzo de' suoi assessori e rappresentanti, perchè ne' giudizj trattavasi delle vite, e delle sostanze particolari; non è da credersi, che del tutto avesse abbandonato all' arbitrio de' Regj Ministri il governo delle sostanze, che possedeva in comune, e la direzione, così delle opere pubbliche, che stavano a peso del Popolo verso lo Stato, o servivano al comodo comune di

ogni Città particolare, come ancora delle contribuzioni, alle quali per simili bisogni doveva sottoponersi. Non è da credersi, che i Longobardi si fossero sì tosto svestiti e dimenticati dell' indole generale dei Popoli del Settentrione, che hanno fondato le moderne Monarchie d'Europa, e vi hanno impresso il carattere della loro origine, che lungamente vi si è mantenuto, finchè il potere irresistibile del tempo, e le circostanze nuove della vita sociale, troppo allontanatasi dalla semplicità primitiva, non hanno alterato per necessità l' antica fisonomia dei Governi.

Liberi essendo però quei primitivi Popoli nelle loro selve native, tale era il loro governo. *Reges ex nobilitate, Duces ex virtute sumunt*, come di essi al loro tempo scrisse Tacito: *nec Regibus infinita, aut libera potestas, et Duces exemplo potius quam imperio præsunt* (1). I loro affari comuni grandi e minori erano trattati e risoluti ne' pubblici Consiglj. *De Minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes* (2). Quindi si scorge sin da quei tempi introdotto il buon ordine di una consulta più ristretta, o sia Senato com-

(1) De Mor. Germ. Cap. 7.
(2) Ibid. Cap. 2.

posto delle persone di maggiore autorità nella nazione, tali dovendo intendersi a mio parere nel senso di Tacito, quelli che esso chiama *principes*, secondo ancora l' ordinario significato degli Scrittori Latini dell' ottimo secolo, li quali tante volte chiamarono *principes civitatis*, que' che non erano se non li principali e più autorevoli Cittadini; sicchè que' principi nell' ora citato testo di Tacito non devono intendersi nell' odierno significato. Nelle cose maggiori riservate alla deliberazione del Popolo intiero, potevano bensì, quei principali preparare e digerire le materie per il buon ordine delle proposte, ma non avevano altro potere nella deliberazione, che quello, che loro conciliavano l' eloquenza e la favorevole opinione del loro buon giudizio. *Quorum penes Plebem arbitrium est, apud principes pertractantur .... ut turbæ placuit, considunt armati .... Mox Rex vel princeps, prout etas cuique, prout nobilitas, prout decus bellorum, prout facundia est, audiuntur, auctoritate suadendi magis, quam jubendi potestate. Si displicuit sententia, fremitu aspernantur: sin placuit, frameas concutiunt* (1).

---

(1) De Mor. Germ. Cap. 2.

Avvezzi a vivere qua e là sparsi in picciole tribu composte di famiglie dell' istesso sangue, *cognationibus hominum, qui una coierunt*, come rimarcò Cesare ne' suoi Commentarj, (1) avvertì il medesimo, che tra essi *in pace nullus est communis magistratus, sed principes regionum atque pagorum inter suos jus dicunt, controversiasque minuunt*. A queste piccole Popolazioni di un' istessa nazione, viventi così separatamente le une dalle altre, non è meno da applicarsi nel loro particolare quanto in genere scrisse Tacito: *de minoribus principes consultant, de majoribus omnes ... et penes plebem arbitrium est*. Avvegnachè è ben naturale, che quei Popoli avvezzi a consultare e deliberare in Consiglio generale della nazione sugli interessi del corpo universale, tenessero lo stesso ordine anco negli affari pubblici dei loro Paghi, o sia Distretti particolari, che li toccavano più da vicino, che gli interessi generali dell'intiera nazione.

Ritennero certamente tutti quei Popoli le avite consuetudini e massime dopo le loro conquiste nelle Provincie Romane, e le ritennero quelli tra essi, che restarono nelle antiche loro regioni della Germania, dopo che in queste ancora discostatisi

(1) De Bello Gallico Lib. VI.

dall' antica barbarie, assunsero costumi e forme di governo più civili e politiche. Tutti i Codici di quelle nazioni, e l' Istoria di tutte ci assicurano, che i grandi affari riguardanti l' interesse dell' intiera Monarchia erano deliberati in grande assemblea nazionale. In queste si trattava della pace e della guerra e delle alleanze; delle successioni, o elezioni dei Re, e delle Reggenze, e tutele dei Re minori: in queste si giudicavano i grandi delitti contro lo Stato, seguendo l' antico diritto indicato da Tacito: *licet apud Concilium accusare quoque, ed discrimen capitis infendere* (1). In queste adunanze finalmente si stabilivano le Leggi, essendo mantenuta la massima più secoli ancora dopo la conquista, che *Lex consensu populi fit, et constitutione Regis*, come trovasi dichiarato in un Capitolare di Carlo il Calvo (2). Se furono famosi i Campi di Marzo appresso i Franchi, li quali in quella stagione si univano in Concilio generale della Nazione, si scorge nulla meno perpetuata questa usanza tra i Longobardi ancora, come lo provano i Proemj di tutti gli Editti dei Re, che costituiscono il Corpo di diritto di questa Na-

(1) De Mor. Germ. Cap. 12.
(2) Capitular. ann. 862. Artic. 6.

zione, attestandoci che quelle Leggi furono deliberate in gran parte *Die Kalendarum Martiarum*, e sempre poi *cum primatibus*, *judicibus* .... *cum consensu primatorum*, *Judicum*, *cunctique fœlicissimi exercitus*, *et cuncto populo assistente* .... *cum universis Nobilibus Langobardis*, *et Fidelibus convocatis ex diversis Regni partibus*, *quibus congrua paruerunt*, *et justum comparuit* (1).

Ora conosciuta che sia questa parte fondamentale della costituzione politica de' Longobardi rispetto alla facoltà legislativa mantenuta nell' assemblea generale della Nazione, nella quale non può dubitarsi che si mantenesse ancora il diritto di deliberare sopra le altre grandi cause appartenenti al buon ordine ed alla prosperità del Regno; molto meno si può dubitare, che il Popolo stesso nelle particolari divisioni territoriali del Regno non abbia seguito il medesimo spirito di trattare e deliberare in comune sugli oggetti particolari al luogo del proprio domicilio. Onde non è da credersi, che essendo sempre stati così gelosi di mantener l' influenza negli affari generali del Regno, che

(1) Collectio cit. Leg. Barbar. Tom. I. pag. 63. 98. 101. 102. 104. 106. 109. 113. 139.

come tali sempre meno colpiscono l'amor proprio degli individui, siansi poi lasciati guidare come pecore dall' arbitrio di poche persone preposte nei governi locali, in tutto ciò che risguardava la prosperità particolare dei proprj domicilj.

Ciò tanto più deve presumersi, che non sia avvenuto nelle Città nostre, nelle quali, come abbiam veduto, fecero continua stanza tanti nobili di quella nazione, e personaggi di una estrazione, e di un seguito, che li costituiva nell' ordine dei principali Magnati del Regno, poichè ne abbiam veduto parecchj uscire dalle Città ad occupare li più splendidi Ducati, ovvero a sostenere in figura principale pericolose fazioni, e scacciare, e rimettere sul trono gli stessi Re, col mezzo in gran parte della privata loro potenza, essendo pur' anco taluno di questi eminenti cittadini giunto ad ottenere il Regno, senza nemmeno essere passato per il grado della dignità Ducale, da cui alla suprema venivano d'ordinario esaltati dall'elezione dei grandi, ogni qual volta mancava un Re senza figlj, o stretti congiunti abili a succedergli. Ora questi nobili, che viveano nelle Città, quanto avevano un vero interesse nella prosperità delle Città medesime, divenute loro domicilio e patria, altrettanto dovettero riputare di aver diritto d'intervenire col proprio consiglio e deli-

berazione nel governo delle Città stesse, nella parte almeno, che concerneva l' amministrazione delle sostanze comunali, e delle spese occorrenti al sostenimento de' pesi pubblici, o al comodo e decoro comune. Nè credo, che abbiano tenuto di avere minor diritto di entrare nella parte ancora, che riguardava così la difesa delle Città; come le istesse imprese militari, che dovessero farsi colle forze dei Cittadini, e del dipendente territorio; avvegnachè essendo essi medesimi il nervo della forza militare, perchè tutta la nobiltà era di quell' ordine, e i più distinti n' erano i capi naturali; non vi è dubbio, che in tutti questi rapporti li nobili devono aver considerato se medesimi quali compagni e non sudditi dei Duchi, che governavano le Città, li quali secondo le massime ereditate dai loro maggiori dovevano *exemplo potius quam imperio præsidere* (1). Una prova poi di fatto, che nelle Città si tenesse dagli stessi Cittadini pubblico consiglio e deliberazione intorno oggetti così importanti, l' abbiamo già riscontrata in Paolo Diacono, dove parlando dell' impresa del ribelle Alachis riferisce, che dopo essere stato scacciato da Pavia, e rivoltosi a rinvigorire il proprio partito nella par-

(1) De Morib. German. Cap. 7.

te Orientale del Regno, *singulas Civitates partim blanditiis, partim viribus sibi socias ascivit;* ma trovò ostacolo forte nei Cittadini di Vincenza, perchè *contra eum ejus Cives eggressi bellum paraverunt:* (1) nel che si vede ad evidenza, che in questa e nelle altre Città furono prese le risoluzioni dagli stessi Cittadini, e non dai Duchi, dei quali punto non si parla, onde non può più dubitarsi, che li Cittadini avessero il diritto, ed una forma di pubblico Consiglio.

Questa è la ragione potissima, che più di ogn' altra ricordata dall' istesso Muratori, deve in senso mio persuaderci, che anche sotto i Longobardi abbia esistito un governo Comunale distinto nei soliti ordini di Nobili e di Plebe, nei quali si verificasse il modo di governarsi dei loro maggiori, trattandosi dai primi esclusivamente le cose minori, cioè l' amministrazione delle cose ordinarie; *de minoribus rebus principes consultant,* e riferendo a tutto il corpo de' Cittadini le cose più importanti; *de majoribus omnes, quorum penes Plebem arbitrium.* Dovettero in conseguenza esservi de' Consiglj Comunali, e generali, e più ristretti: ed in quelli dovettero avere ingresso tutti gli uo-

(1) Lib. V. Cap. 39.

mini liberi e possessori rimasti dell' antico Popolo ancora, li quali dalle Leggi erano trattati in parità di diritto, ed in fine erano divenuti a formare insieme coi Longobardi il corpo di una sola Nazione. E si può congetturare che gl' istessi Nobili di origine Italiana, o molti o pochi, che ne fossero sopravvanzati nella conquista, o col confondersi coi Longobardi, o ricuperando la loro antica dignità, dopo spenta la gelosìa derivata dalla medesima conquista, siano stati ammessi a partecipare nella principal direzione delle proprie Città, insieme coi nobili Longobardi; mentre abbiam veduto, che non manca qualche esempio, che alcuno di essi venne elevato ai medesimi onori della Regia Corte.

Io godo in vedere, che questa considerazione non è sfuggita all' acume del nostro Lupo, quantunque l' abbia toccata di volo. Dopo aver egli indicato, egualmente che il Muratori, la sovversione di tutti gli antichi Ordini dei naturali Italiani, osservando però egli, che molti nobili Longobardi avevano fissato il loro domicilio nelle Città, così ragiona: *Ideoque postquam proprias in singulis Urbibus constituerunt sedes, atque domicilia, etiam si clara non suppetant documenta, vix dubitandum arbitror, quin nobiles saltem in illa*

natione frequentissimi, cujus regiminis ratio ad aristocratiam potius, quam ad democratiam vergebat, in unum veluti corpus coiverint, suaque habuerint in singulis civitatibus publica concilia, tum ut de rebus ad eorum universitatem spectantibus tractarent aliquando, tum ut legatos eligerent, qui cæterorum procerum loco et nomine Duces, Regesque adirent, et Regni Comitiis interessent (1).

CAPO VII.

Della conquista dell' Italia fatta da Carlo Magno, e de' suoi effetti nel Regno de' Longobardi.

A taluno parerà, che troppo a fantasia io abbia versato nelle cose de' Longobardi. Ma troverò facile scusa presso chi sa considerare, che la conquista di quel Popolo in Italia, sì per le grandi innovazioni portate in queste Provincie, come per la mancanza di particolari documenti di quel tempo, potrebbe riguardarsi quasi l' anello rotto della catena, che lega l' immemorabile antico governo

(1) Cod. Bergom. Prodrom. Cap. VI. §. 4.

comunale delle Città Italiane con quello, che ci presentano nelle Città stesse li sicuri documenti posteriori al secolo X. Importava pertanto sopra tutto il ristabilire questo anello, e fermamente saldarlo con ogni spezie di argomenti ragionevoli. Le cose poi finora osservate aprono una facile via a conoscere lo stato delle nostre Città dopo la caduta del Regno de' Longobardi, la quale ci porta ad un' epoca, in cui altronde qualche maggior lume risplende da varj monumenti rispettati dal tempo.

La conquista che fece Carlo Magno in Italia tolse ai Longobardi la successione dei Re della propria nazione, ma restò il Regno. Carlo Magno prima che ricevesse la corona Imperiale s' intitolava *Rex Francorum et Longobardorum* (1). Pipino suo figlio, da lui associato nel Regno d' Italia, portava col Padre il titolo di Re de' Longobardi: *Reges Longobardorum in Italia*, si vedono unitamente chiamati in una delle nostre carte, senza nemmeno il titolo di Re de' Franchi (2). Sembra però da altre nostre carte, che in breve andasse in disuso il titolo di Re de' Longobardi; mentre

(1) Antiq. M. Aev. Tom. I. col. 18. Cod. Dipl. Berg. Tom. I. col. 565. 611.

(2) Cod. Berg. Ibid. col. 599.

in diversi Atti successivi seguiti sotto gl' istessi Re Carlo e Pipino, si trovano questi intitolati *Reges hic in Italia* (1). E quando in seguito li successori di Carlo Magno, che regnarono in Italia, Lodovico I., Lotario I., e Lodovico II. tennero sul capo la Corona Imperiale, ritennero come più eminente il solo titolo dell' Impero.

Non entra nello scopo di queste ricerche il ragionar delle cause vere di quella discesa di Carlo in Italia, la quale apportò corti vantaggi alla Francia, e deplorabili conseguenze all' Italia, il durevole effetto delle quali non è oscuro all' occhio perspicace, che sa vedere la lontana concatenazione delle cause e delle vicende, che stendono il loro potere oltre l' intervallo di molti secoli. Basterà accennare, che i motivi di quella conquista non furono sì puri, nè sì guidati dallo spirito di Religione, come vollero far credere alcuni Scrittori di quel tempo, ciecamente seguiti da una posterità mancante di critica. La Religione e la protezione della Chiesa furono il manto, che si presentò opportunamente a vestire l' ambizione, ed altre passioni di quel grand' Uomo, al quale non si pos-

(1) Cod. Berg. Tom. I. col. 615. 627. 638. 643.

sono negare eminenti qualità superiori alla rozzezza del suo secolo e della sua nazione, per le quali è meritamente collocato tra i personaggi più distinti dell' Istoria. Ma era ben lontano da quella perfezione di virtù, quale richiedevasi per collocarlo tra' Santi, come fece in alcuni luoghi una fanatica ammirazione, chiudendo gli occhj sull' ambizione, e crudeltà, ed altri difetti, che accompagnarono la di lui vita pubblica e privata. Il nostro Lupo ha ben rischiarato quest' importante passo dell' Istoria colla testimonianza di altri Scrittori contemporanei, che tardi sono venuti alla luce a schiudere gli occhj ottenebrati dall' adulazione di partito (1). La breve Cronica di Andrea Prete di Bergamo, che fiorí nel seguente secolo, e lasciò importanti lumi sulle cose di quei tempi, talchè l' istesso Muratori, che l' ha di nuovo pubblicata nelle sue Antichità del Medio Evo, la dichiara *fragmentum longe pretiosius Italicæ Historiæ*, e di tal peso lo Scrittore, che ne dice: *cui pares alios optare quidem, sed minime sperare possumus* (2): la detta Cronica scuopre l' ingratitudine di Carlo Magno verso il Re Desiderio, col quale

(1) Cod. Berg. Tom. I. col. 516. 517.

(2) Antiq. Med Aev. Diss. I. in fine. Tom. I. col. 36.

aveva contratto sacri patti d' alleanza sposandone la Figlia, che poscia ripudiò immeritevole di tanta vergogna, non per altra cagione, che le suggestioni presentate alla di lui ambizione, per invadere l' Italia (1). A ciò si aggiunse in Carlo un sentimento di gelosìa e di vendetta, perchè avendo egli spogliato del Regno paterno li Figli di Carlomanno Re di lui fratello, questi si erano rifugiati presso il Re Desiderio, che umanamente gli accolse. Così testifica la Cronica Volturnense, (2) alla quale si conforma l' Epitome delle Croniche di Monte Cassino (3).

Non fu il solo valore dell' esercito di Carlo Magno, che gli appianasse la strada all' acquisto dell' Italia. Ma fatalmente fu preparata dalla discordia di alcuni Magnati Longobardi nemici del loro Re, li quali spedirono una Legazione ad invitare Carlo, promettendo di dargli in potere legato l' istesso Desiderio, come racconta l' Anonimo Salernitano, (4) dal quale si raccoglie ancora la cagione dell' invidia di molti Grandi, li quali sino da principio

(1) Antiq. Med. Aev. Dissert. I. in fine. Tom. I. col. 44.
(2) Rer. Ital. Tom. I. Part. II.
(3) Tom. II. Part. I. pag. 364. Rer. Ital.
(4) Ibid. Tom. II. Part. II. Cap. 9. pag. 180.

si erano opposti all' esaltazione di Desiderio al trono, e perciò, avevano richiamato al governo del Regno il Monaco Ratchis, il quale abdicato il Regno si era ritirato a Monte Cassino (1). Un altro raggiro fu ordito tra gli abitanti del Ducato di Spoleti, li quali si erano già segretamente uniti al Pontefice, a di cui istanza venne Carlo in Italia, e quelli consumarono il loro tradimento, allorchè essendo discesi li Franchi per insolita via dalle Alpi, essi Spoletini disertarono dal campo, che Desiderio aveva portato alle fauci di quei monti, *et fugientes reversi sunt ad S. Pontificem*, come narra Anastasio Bibliotecario nella Vita di Papa Adriano (2); e questa diserzione fu probabilmente il motivo, che scoraggito il Re Desiderio, dopo aver sostenuto un leggiero combattimento contro i Franchi, accennato nella citata Cronica di Andrea Prete, (3) si ritirò precipitosamente in Pavia, lasciando aperte le vie alla nemica invasione.

Dove le armi di Carlo Magno trovarono intoppo, che pur ne trovarono in più luoghi valido è potente con strage de' suoi soldati, non mancò

(1) Anonymus Salern. loco cit. Cap. 8.
(2) In Vita Adrian. Rer. Ital.
(3) Loco supra cit. pag. 44.

egli di ajutarsi spargendo tra i Longobardi la corruzione, alcuno dei quali, *cui jam munera Caroli excecaverant cor*, per quanto dice l' istesso Prete Andrea, (1) riuscì a dissuadere dalla resistenza quelli, che erano risoluti di opporsi con coraggio e con forze rispettabili. Ma più di tutto operò la crudeltà inaudita di quella spedizione, poichè come prosegue a narrare l' istesso Scrittore, *tanta fuit in Italia tribulatio, ut alii gladio interrempti, alii fame perculsi, alii a bestiis occisi, vix pauci remanerent in Vicis et Civitatibus* (2) Basti un esempio a noi vicino, per dare una piena idea dell' immane crudeltà di quella conquista. Piegarono più tardi il capo le Città da Brescia in là sino al Friuli, Verona, Vicenza, Treviso, ed il Friuli. Era Duca di Brescia Potone figlio di Malogerio fratello del Re Desiderio; e questo non meno suscitato da Folcorino Duca de' Camuni, o sia della Valle Camonica, che dal proprio interesse e dai vincoli di sangue, che lo stringevano al Re Desiderio, si collegò coi Duchi delle altre Città suddette, il più potente dei quali era Rotcauso Duca del Friuli, e si prepararono a resistere. Ne nacque-

(1) In Vita Adrian. Rer. Ital.
(2) Ibid. col. 44. 45.

ro sanguinosi combattimenti ed assedj; e toccò principalmente a Brescia la maggiore calamità, quale viene descritta in una brevissima Cronica di Rodolfo Notajo, pubblicata dal Biemmi nella sua Istoria di Brescia. Narra questo Scrittore che da Carlo fu mandato un suo principal Capitano per sottomettere Brescia: e costui dopo aver cinto la Città di stretto assedio, per incutere spavento negli assediati, fece appiccare alle forche tutto all' intorno delle mura circa due mila abitanti della vicina campagna: *et impius appendere fecit in patibulo furcæ circiter due mille curtisianos prope muros civitatis.* Si arresero a buoni patti li spaventati Bresciani, ma furono violati dall' inumano Duce, il quale entrato con tale inganno nella Città fece arrestare il Duca Potone, e cinquanta altri nobili Bresciani, che vivevano sicuri sulla fede, ed in mezzo la piazza li fece decapitare. Indi passato a Pontevico sotto colore di sedarvi una rissa ivi suscitatasi, *nihil metuentes repente aggressus stragem omnium edidit .... et qui vivi remanserant, luminibus privari, aut in fluminæ submergi jussit:* dopo di che ritornato a Brescia *in platea crudeliter percussit gladio* un personaggio principale ed altri trenta nobili, perchè tali scelleragini avevano detestate.

Con tutto ciò, assicurato che si fu Carlo della soggezione de' Longobardi, non sconvolse gran fatto la solita forma del loro Regno, nel quale la più grande mutazione che vi facesse, fu quella, che ai Duchi, che prima governavano le Città principali; furono sostituiti de' Conti, li quali avevano a un di presso le medesime facoltà ed attributi: ma però lasciò sussistere li tre insigni Ducati del Friuli, di Spoleti, e di Benevento: anzi rispetto a quest' ultimo dopo molte stragi e devastazioni ivi commesse, e più anni dopo dal di lui figlio Pipino, trovando troppo risoluto contrasto ad una total sommissione, si contentò di riceverlo in onorifica clientela con moderato tributo, lasciandolo nel rimanente in piena balìa de' suoi Duchi, li quali si dichiararano Principi de' Longobardi, e non molto dopo si eressero a piena indipendenza, signoreggiando con assoluto dominio per tre secoli quasi tutte le Provincie, che ora formano il Regno di Napoli, finchè queste vennero sottomesse dai Normanni, dai quali fu fondata la Monarchia delle due Sicilie.

Un' altra novità fu introdotta sotto i Franchi, la quale contribuì senza dubbio a rendere deboli i Conti delle Città, ed agevolò alla lunga alle Città medesime il distendere la propria potenza ne' ter-

ritorj; e questa fu la liberalità di Carlo e de' suoi successori verso i loro Capitani, e Cortigiani, ai quali donarono in benefizio, o sia feudo, molti distretti internati nei diversi territorj, con piena giurisdizione, eguale a quella dei Conti delle Città, ai quali non erano subordinati. Della frequenza di questi Conti Rurali ha parlato abbastanza il Muratori nella Dissertazione VIII., osservando che siccome fu diminuito il potere dei Conti delle Città, trasferendo ne' Vescovi una parte della loro giurisdizione, così *altera caussa, quare cepta est imminui potentia ac dignitas Comitum, ea fuit, quod a Civitatum ditione sensim Castella et Vici, et Allodia, seu Feuda Procerum auctoritate Regum divellerentur, constitutis ibi Comitibus Ruralibus, hoc est ipsis Proceribus Urbano Comiti minime subjectis* (1).

Fu questo nell' istesso tempo uno dei modi principali, che servirono a cangiare la natura del diritto delle famiglie sulle proprie terre, trasformando in Feudi quelle, che in origine erano allodiali ed ereditarie, in causa appunto della piena giurisdizione accordata ai Signori sulle proprie terre ereditarie, come ne ho sopra apportato un esem-

(1) Antiqu. Med. Aev. Tom. I. col. 418. et sequ.

pio (1) nel diploma di Ottone II., col quale accordò ai primi autori della famiglia de' Conti di Treviso, ora chiamati di Collalto, una piena giurisdizione sopra tutti gli abitanti di amplissime terre, che quei Signori possedevano con titolo ereditario ed allodiale, prima che fossero divenuti Conti di Treviso. Tali giurisdizioni avendo portato in seguito il bisogno di ottenerne la confermazione dai Sovrani, che veniva accordata sotto la forma d' investitura, facilmente si snaturò il titolo del possedimento dei beni medesimi, che diventarono Feudali seguendo il diritto delle investiture, e quindi dovettero derivarne molte contestazioni riguardo alla successione e devoluzione delle terre medesime per tale confusione di diritti, che dovevano essere l' uno dall' altro indipendenti.

In proposito di que' Conti Rurali soggiungerò soltanto, che nei documenti di Bergamo abbiamo la memoria di due di questi Comitati antichissimi nel nostro Territorio, cioè quello di Lecco posseduto per quattro generazioni da una illustre famiglia di origine Salica, li di cui primi autori portavano ancora il titolo di Marchesi, al primo dei quali fu pure dagli Imperatori Guido, e Lamberto

(1) Supra Cap. 8.

donata la corte d' Almenno *juris nostri Palatii in Comitatu Bergomensi, ad perennem proprietatem ipsi et uxori ejus Ermengandi, et filiis, atque hæredibus, et prohæredibus* (1). In questa corte fecero il più ordinario soggiorno li di lui discendenti, (2) finchè l' ultimo di questa prosapia, la quale possedeva latifondi vastissimi in questo ed in altri territorj, (3) venne a mancare intorno l' anno 975., e per di lui disposizione la Corte d' Almenno passò in proprietà del Vescovo, e della Chiesa di Bergamo (4). Dico poi che il suddetto Contado di Lecco fosse nel Territorio di Bergamo, appoggiandomi ai molto probabili argomenti di ciò, apportati dal Canonico Lupi con la consueta sua erudizione (5). Ma lasciando in cosa sì oscura il suo luogo alla verità, non può cadere simil dubbio intorno l' altro Contado Rurale di Mozzo prossimo alle stesse nostre mura, li di cui primi intitolati, che si conoscono furono Apnoe, *Comes de loco Muzo*, nominato in due carte, la prima

(1) Antiq. Med. Aev. Tom. I. col. 287.
(2) Cod. Berg. Tom. II. col. 145.
(3) Ibid. col. 241. 321.
(4) Ibid. col. 252. 325. 327.
(5) Ibid. Tom. I. Prodrom. Cap. 1. §. 4. et Dissert. V. Part. 3.

fatta da Guglielmo, *filius B. M. Auponi*, *qui fuit Comes* dell' anno 985. tratta dall' Archivio del Monastero di S. Ambrogio di Milano, con cui promise di non molestare il suddetto Monastero nel possesso di alcuni Servi ed Ancille, (1) l' altra dell' anno 989. fatta da Auberto *figlio qm. Aponi Comitis de loco Muzo*, con cui donò una masserizia con case in Laglio alla Canonica di S. Alessandro (2). Da quell' Aupone è discesa l' Illustre famiglia della nostra Patria, poscia sempre chiamata de' Capitani di Mozzo, come lo testifica anche il Poema di Maestro Moisè, scritto al principio del duodecimo secolo, nel quale inserì la favola, che (3) quell' Apone fosse un Principe Gallo, il che è smentito dai suddetti di lui figliuoli, li quali nelle citate carte si professarono entrambi *ex natione mea lege vivere Longobardorum.*

A questi Contadi Rurali si può aggiungere quello di Martinengo, da cui ebbe nome per più generazioni un ramo dei Conti di Bergamo ivi stabilito sin dall' anno 1023. (4). Ma di questo contado si può ritenere ciò che da principio abbiam

(1) Cod. Dipl. Bergom. Tom. II. col. 375.
(2) Ibid. col. 391.
(3) Rer. Italic.
(4) Cod. Berg. Tom. II. col. 513.

detto iutorno l' abbassamento dei Conti Urbani; (1) il quale essendo avvenuto in quel periodo di tempo, diede motivo ai Conti medesimi di ritirarsi ad esercitare un resto di giurisdizione in altre terre lontane dalla Città; e perciò devono aver fermato il piede anche in quel grosso Castello più vicino al Cremasco, dove mantennero per qualche secolo ancora la loro autorità. Da ciò si potrebbe congetturare, che sia avvenuta quella separazione, che Martinengo ebbe da Bergamo sino ai nostri tempi in molti rapporti della sua giurisdizione.

CAPO VIII.

Come il Regno Longobardo restò ne' suoi antichi ordini indipendente dalle altre parti della Monarchia di Carlo Magno.

A riserva delle sopra notate, e poche altre novità introdotte dalla conquista di Carlo Magno, le quali però servirono a dilatare il sistema Feudale, nel rimanente non furono alterati gli essenziali ordini del Regno de' Longobardi: e la mas-

(1) Supra Cap. 8.

sima cagione di ciò, credo io, sia stata quella, che il fondo della Nazione restò tuttavia Longobardo, nonostante la conquista. Imperciocchè la discesa de' Franchi in Italia sotto Carlo Magno, fu una semplice spedizione militare, e non una trasmigrazione di popolo da una contrada per istabilirsi con le famiglie in un' altra, come avvenne delle invasioni prime de' Barbari, che tolsero all' Impero Romano le Provincie d' Occidente. È ben naturale, che all' occasione di quella conquista parecchj dei seguaci di Carlo, come sempre accade, allorchè un Conquistatore aggiunge una Provincia o un Regno al suo dominio, abbiano fissato il loro domicilio in Italia, e vi abbiano trasportato le proprie famiglie, molti singolarmente per godervi delle terre, che furono loro accordate o in dono dalla liberalità del Re, o anco in benefizio, per mantenere in Italia il servizio militare in mano de' suoi Capitani Franchi, e di altre nazioni soggette, e fedeli al Re medesimo. In fatti per più secoli negli atti, dei quali si sono conservati li documenti negli archivj d' Italia, s' incontrano frequentemente personaggi, che professavano, altri la Legge Salica, o la Ripuaria, altri l' Allemanica, e la Bavarese, e fors' anche quella de' Turingi, e de' Sassoni, poichè di tutti questi

Popoli vennero famiglie a stabilirsi con tale occasione in Italia, come ben lo ha rimarcato il Muratori, (1) e noi pure ne abbiamo diversi nelle nostre Carte pubblicate dal Canonico Lupo, (2) le quali sarebbe un tedio volendole numerare. Ma sono senza paragone in maggior numero i contratti, nei quali li contraenti professano la Legge de' Longobardi in causa della propria nazione – *ex natione mea* – e tra questi di personaggi importantissimi, li quali hanno sostenuti li più eminenti impieghi e dignità, ed hanno goduto della maggior potenza nel Regno. Non ommettendo in primo luogo i nostri Conti di Bergamo, li quali per quattro successive generazioni hanno continuato nella loro famiglia la suprema dignità di Conti del Regio Palazzo, si possono aggiungere i Conti di Verona, di Padova, di Treviso, li Marchesi d'Este, li Marchesi e Duchi di Toscana, potentissimi antenati della Contessa Matilde, e tant' altri, che sarebbe lungo l'annoverare. Ciò prova senza dubbio una preponderanza assoluta del Popolo Longobardo; poichè vedendo mantenuta in possanza e dignità la sua nobiltà più distinta, la qual pure è

(1) Antiqu. Med. Aev. Diss. I. col. 19.
(2) Cod. Berg. Tom. II.

la più esposta ai sospetti del Conquistatore straniero, ed all' avidità de' suoi Capitani e favoriti, molto più deve presumersi, che sia stata preservata ogni altra classe meno elevata della Nazione. Veramente in vista della pertinace resistenza, che in molte parti era stata opposta a Carlo Magno, e tra li movimenti di rivolta qua e là scoppiati, aveva pur egli addottato la misura di menarne cattiva in Francia la nobiltà più illustre. La Cronica del nostro Prete Andrea, quanto brevissima, altrettanto preziosa, perchè ci ha tramandato alcune cognizioni importanti di quei tempi, che non trovansi in altri Scrittori di quel Secolo, ci narra, che Carlo *ipse vero post aliquantum tempus in Franciam reversus est, obsides quoque ducens secum, quiqui in Italia majores natu, et nobiliores erant* (1). Ma cangiò in breve politica; mentre il medesimo Istorico tosto suggiunge: *sed non post multum tempus ab eodem Carolo meruerunt, et honorati sunt, et ad suam reversi sunt patriam*. Ecco adunque la primaria nobiltà ristabilita prontamente in libertà non solo, ma nella dignità al suo grado dicevole; e quindi si conosce il perchè dai numerosi documenti autografi di un seco-

(1) Antiq. Med. Aev. Tom. I. col. 45.

lo appena dopo la conquista di Carlo ci vengono mostrati personaggi quasi tutti Longobardi in possesso delle principali dignità del Regno.

Ma per mio avviso ciò che deve avere sopra ogni cosa contribuito a mantenere gli ordini del Regno in potere degl' Italiani, fu il principio osservato nella prima e seconda Razza dei Re Franchi, il quale confondeva li rapporti della Monarchia con quelli della famiglia regnante, in forza di che nelle successioni al Trono dividevansi gli Stati, come si farebbe di una eredità privata, tra i diversi figli del defunto Sovrano. Carlo aveva tre figlj; ed è famosa la divisione, che ei fece tra essi della Monarchia, quale l' abbiamo dal Capitolare dell' anno 806. inserito tra le Leggi Longobarde (1). Con quell' atto assegnò a Pipino l' Italia, la Baviera, che allora s' estendeva sino all' Illirio, e tutta la parte dell' Alamannia tra il Danubio il Reno e le Alpi. Ma molti anni prima Carlo aveva prevenuto questa divisione a favore dell' istesso Pipino, il quale fu da lui associato sul Trono d' Italia, e presente il Padre in Roma unto e coronato Re da Papa Adriano il giorno di Pasqua del 781. come concordano gli Eruditi; (2) e menò

(1) Cantian. Leg Barb. Tom. I. p. 171.
(2) Cod. Berg. Tom. I. col. 597.

poscia continuamente sua vita in Italia implicato in continue guerre o contro i Greci, o contro i Longobardi del Principato di Benevento, che contendevano per mantenere la loro indipendenza.

Adunque sino d' allora la politica più conveniente diventò quella di temperare sì fattamente i mezzi del Governo tra la forza e la confidenza almeno apparente verso i nuovi sudditi, che formar dovevano il corpo principale del nuovo Regno, sicchè potesse il giovine Sovrano guadagnarsi di questi l' affezione. Ne avvenne perciò, che avendo il padre lasciato a Pipino valide forze militari composte de' suoi Franchi, e di altri antichi suoi sudditi, così per frenare i male intenzionati, come per dilatare le conquiste, egli facesse nel rimanente agli Italiani una piena parte del Governo.

Videsi presto il frutto di questa politica, allorchè essendo premorto Pipino al Padre, questo concesse il Regno d' Italia a Bernardo figlio in età minore dell' istesso Pipino. A questo sembra che gl' Italiani portassero molto affetto, e facessero capitale di lui, come fosse considerato Re naturale del Regno; poichè quando quell' infelice giovane Principe fu privato del Regno, e fatto acciecare dal di lui Zio Lodovico Pio per causa vera o sup-

posta di ribellione, si trovarono compromessi, e sottoposti a giudizio come complici diversi Vescovi e Magnati (1). Questo colore di ribellione fu dato certamente alla disavventura del Re Bernardo, ma si può considerare come incerta la cosa, per quanto narra la Cronica citata di Andrea Prete, potendosi per il di lui racconto sospettare, che Bernardo sia stato sagrificato all' odio ed alla cabala di Ermengarda moglie dell' imbecille Lodovico Pio. Dopo di aver esposto la felicità goduta in Italia ne' pochi anni che regnò Bernardo, ed accennata la successione di Lodovico all' Impero dopo la morte di Carlo Magno, prosegue narrando: *Conjux vero ejusdem Hludovici Hermengarda nomine, inimicitiam contra Bernardum Langobardorum Regem gerens, mandavit ei quasi pacis gratia ad se veniret. Ille ab ipsis nobilibus Legatis sacramenta fidei suscepit, et in Franciam ivit, Hermingarda mox, ut potuit, sicut audivimus, nesciente Imperatore, oculos Bernardo evulsit, isque ipso dolore defunctus est* (2). Se ciò è vero, bisognava colorire con onesti pretesti tale perfidia, tanto per imporre al pubblico, quanto per in-

(1) Annal. Franc. Rer. Ital.

(2) Tom. I. Antiq. Med. Aev. pag. 45.

gannare l'istesso Lodovico, il quale era bensì debole, ma di animo giusto e pio; e però era necessario dar corpo alla supposizione di qualche trama e congiura dell'infelice Bernardo, per togliersi all'obbedienza dell'Imperatore, al quale pare che dovesse stare subordinato. Furono adunque istituiti de' giudizj, arrestati e condannati de' Vescovi ed altri Signori, quali autori de' mali consiglj imputati a Bernardo. Ma in questa parte ancora si scuopre dal racconto dell'altra Cronichetta del Notajo Rodolfo, pubblicata dal Biemmi, che vi giuocassero non la verità e la giustizia, ma gli odj e le passioni private, poichè narra egli: (1) *Guppo* (Conte di Brescia) *quum odio haberet Petrum Episcopum, illum accusavit apud Imperatorem Ludovicum, quod Bernardo Regi dedisset mala consilia contra ejus obedientiam, et testes protulit etc.* Dovette portarsi quel Vescovo innanzi l'Imperatore, ma si giustificò colla testimonianza principalmente dell'Arcivescovo Anselmo di Milano, ed *innocens absolutus fuit.* L'effetto di quella testimonianza dell'Arcivescovo prova, che lo stesso si era precedentemente discolpato, ed era stato riconosciuto innocente della simile accusa contro di

(1) Histor. di Brescia Tom. II.

lui pure intentata, come si ha dai succitati Annali (1). Per altro, quantunque quel primario Prelato del Regno facesse conoscere di non avere complicità nella congiura di Bernardo, la quale forse era immaginaria, non occultò egli l'affetto, che portava alla memoria di quello sventurato Principe, sotto il quale l'Italia *dignitatem ubertatemque recepit*, come testifica il citato Andrea Prete; (2) poichè tornando dalla Francia Anselmo portò seco il di lui cadavere, che seppellì onorevolmente in S. Ambrogio, e volle al di lui fianco essere deposto dopo sua morte nella medesima tomba, come viene universalmente indicato dagl' Istorici di Milano.

Doveva infatti naturalmente formarsi questo legame di animi tra gl' Italiani e qualunque fosse il Principe, ancorchè straniero, che venisse a far sua stanza in mezzo di essi, e con equità gli avesse trattati, lasciando loro i proprj diritti e consuetudini; e così continuò l' armonìa sotto i primi successori di Bernardo. Imperciocchè essendosi dall'Imperatore Lodovico Pio continuato l'esempio della divisione della Monarchia, che lui vivente ripartì tra li suoi figli; pochi anni dopo la morte di

(1) Annal. Franc. Rer. Ital.

(2) Loco supra cit.

Bernardo al suo primogenito Lotario, già da lui associato alla corona Imperiale, assegnò il Regno de' Longobardi, e le Provincie, che formavano l'antico Regno de' Borgognoni; e parve sino d' allora, che il Regno d' Italia fosse il necessario e legittimo grado all' Imperio. Lotario fece la sua più costante dimora in Italia, qualora nol tiravano in Francia le frequenti guerre, che ebbe contro il Padre e li suoi Fratelli. E siccome in quelle sue brighe egli si valse certamente delle forze dell' Italia, che erano le sue principali, e probabilmente le più fedeli, perchè gl' Italiani non avevano cogli altri membri della Famiglia Reale quei legami, che formava la comune nazione, così è naturale, che Lotario nel governo di questo Regno non accordasse una preferenza odiosa agli stranieri in pregiudizio de' nazionali, che aveva interesse di mantenersi affezionati. Questa felice armonìa tra il Sovrano e i sudditi Longobardi si stabilì sempre più sotto Lodovico II. figlio di Lotario; dacchè questo si vide ridotto alla possessione della sola Italia, avendone il Padre staccate le Provincie Transalpine per farne il patrimonio di altri due figliuoli.

Sotto questi due Regnanti si strinsero adunque e divennero naturali i loro legami coi sudditi Longobardi, che li seguivano nelle loro imprese, alle

quali concorrevano gli stessi Vescovi alla testa de' proprj Vassalli, secondo la corrotta costumanza di quei tempi, per il debito delle amplissime tenute Feudali, che le Chiese avevano ottenute dalla liberalità Regia. Si argomenta, che per tale motivo Aganone Vescovo di Bergamo e Ramperto Vescovo di Brescia avessero seguito Lotario in Francia nell' anno 835., quando fece la detestabile impresa di levare la corona al Padre, poichè questi due Prelati si trovano sottoscritti in un diploma di Lotario colla data d' Inghelehim di quell' anno, pubblicato dal Baluzio tra li Capitolari (1). Lodovico II. quantunque ristretto al solo dominio dell' Italia, non restò senza un presidio di Franchi; ma nelle guerre, che ne' suoi ultimi anni ebbe a sostenere contro li Saraceni nelle regioni inferiori dell' Italia, ove avevano occupato molti luoghi, egli si servì egualmente delle armi de' Longobardi, che dei Franchi, e di altri ausiliarj stranieri. Lo dice apertamente la suddetta Cronica di Andrea Prete, ove parlando di quella spedizione, che trattenne lungamente Lodovico in quelle contrade, così si esprime: *ubi Dominus Imperator per quinque annos Terras cum Francis et Longobardis, et ceteris*

(1) Cod. Bergom. Tom. I. col. 692.

nationibus sui fidelibus possedit (1). Venne pur anche alla luce l'Editto di Lodovico, riferito in un Opuscolo pubblicato dal Muratori, (2) col quale intimò un arruolamento generale delle persone atte alle armi in queste Provincie di qua del Po, destinando a tal' uopo particolari delegati ad averne cura nelle diverse Provincie. E più chiara testimonianza, ne abbiamo dal sopra citato Rodolfo Notajo Bresciano, il quale narra: *cum Lodovicus Imperator edictum mense Septembris Indictione XIV. promulgasset, ut homines Laici, qui arma ferre possent, in exercitalem pergerent expeditionem adversus Saracenos*, (3) e prosegue esponendo l'eccessivo rigore, che usò il Conte di Brescia in quella coscrizione militare, a tal segno che ne scoppiò una sedizione del Popolo, che andò a terminare nell' eccidio dell' istesso Conte, e de' suoi satelliti, li quali costringevano i refrattarj col bastone. Non può adunque dubitarsi, che il maggior nervo degli eserciti di Lodovico consistesse nei Longobardi; e molti certamente della nostra Provincia di Bergamo lo seguirono; poichè la lodata

(1) Antiqu. Med. Aev. Tom. I. col. 47.
(2) Rer. Italic. Tom. II. Part. II.
(3) Biemmi Histor. Bresc. Tom. II.

Cronica di Andrea fa una particolare menzione, che a portare soccorso ai Calabresi oppressi dai Saraceni, l' Imperatore *elegit strenuos et nobilissimos viros*, alla testa dei quali nomina *Ottonem de finibus Bergomensibus*, del quale descrive le prodezze e l' insigne vittoria riportata sopra quegl' Infedeli (1). Così l' istesso Scrittore descrivendo un' altra fazione importante di quella guerra, afferma che venne eseguita *cum electa manu Francorum et Langobardorum vel cæterarum nationum* (2).

Poichè pertanto que' Sovrani ebbero fiducia di porre le armi in mano de' nuovi loro sudditi Longobardi, e ne furono fedelmente assistiti, era ben conseguente, che ai medesimi comunicassero le altre parti del Governo. E poichè lo spirito delle Monarchie di que' secoli portava un evidente carattere di aristocrazia, per il quale senza l' assistenza e consiglio dei Grandi della Nazione non veniva deliberata alcuna importante impresa, e risoluzione, così diversamente non procedè il Governo sotto li nominati Re Franchi. Non apparisce in vero, che le Leggi promulgate da Carlo Magno, ed inserite nella Raccolta delle Longobardi-

(1) Loco cit. col. 48.
(2) Ibid. col. 49.

che, siano emanate in qualche assemblea de' Magnati Italiani. Il loro titolo dichiara, che fu fatto quel Capitolare – *qualiter in uno congregatis synodali Concilio Episcopis, Abbatibus, virisque illustribus, una cum piissimo Domino nostro Carolo, secundum volontatem Dei pro causis opportunis consenserunt Decretum* – Ma siccome il Capitolare porta la data del mese di Maggio dell' anno undecimo di Carlo, e gli Eruditi convengono, che quel Re non trovossi in Italia in un anno, chè corrisponda all' undecimo del suo Regno in Francia, nè all' undecimo del suo Regno de' Longobardi; così fa d' uopo ritenere, che quella solenne radunanza sia stata tenuta in Francia, e che le Leggi in quella emanate siano state dal Sovrano imposte anche al suo Regno d' Italia; e tutto al più è verosimile che a quella siano intervenuti alcuni Vescovi e Magnati Italiani, (1) giusta la costumanza di quel Monarca, il quale chiamava de' Consiglj ed assemblee generali da tutti li suoi Regni, come fece allorchè dichiarò successore all' Impero il figlio Lodovico l'anno 813., nella quale occasione per testimonianza della Cronica Mos-

(1) Cantian. Collect. Leg. Barb. Tom. I. pag. 148. Not. 9.

siacense riferita dal Muratori (1) chiamò universali Comizj in Aquisgrana *de omni Regno vel Imperio suo.* . . . . . .

Ma se il Conquistatore non volle dipendere dal consenso di una Dieta particolare dei Longobardi nel dar loro le sue Leggi, tenne uno stile ben diverso il di lui figlio Pipino; poichè dal proemio delle Leggi che abbiamo di lui, si raccoglie che furono decretate, *cum adessent nobiscum singuli Episcopi, Abbates, et Comites, seu reliqui fideles nostri. Franci et Langobardi* (2). Lo stesso potrà dirsi dei Capitolari, che abbiamo sotto il nome di Lotario I. promulgati l' anno primo del suo Imperio nella Regia Corte d' Olona situata nel Pavese (3). E non vi è dubbio che il di lui figlio Lodovico II. *præsentibus optimatibus suis apud Ticinensem Civitatem in Augustali Aula*, fece il Capitolare dell' anno 855. (4) Non fia straniero a questo oggetto nostro il notare che l' istessa Legge di Lodovico II. trovasi inserita negli Atti del Consiglio di Pavia tenuto nell' istesso anno 855. pub-

(1) Ant. Med. Aev. Tom. I. Diss. III. col. 78.
(2) Cantian. Tom. I. pag. 174.
(3) Ibid. pag. 210.
(4) Ibid. pag. 216.

blicati dal Labbeo, (1) il che mi porge occasione di avvertire, che in quella età si vedono molti Consiglj, massime quelli tenuti in presenza dei Sovrani, li quali presentano un misto di oggetti Ecclesiastici e Politici, ed appariscono non meno Assemblee di Stato, che Consiglj di Religione. La naturale cagione di ciò ella era, che essendo stati innalzati li Vescovi, e gl' insigni Abbati al rango de' Grandi, Principi, e Baroni del Regno per le loro amplissime tenute Feudali della Corona, erano perciò in obbligo d' intervenire a' grandi Consiglj dello Stato, come gli altri primarj Baroni, che avevano dai Re l' investitura diretta, ed anzi per la riverenza della Religione formavano il primo ordine tra i Baroni in guisa tale, che il Prelato di maggiore preminenza sopra gli altri veniva considerato il primo Barone del Regno, il preside e direttore delle grandi adunanze nazionali; e spesso in lui trovossi unita l' autorità di convocare in certi casi gli Stati medesimi del Regno; autorità che ne' Regni elettivi di Polonia, e di Germania ha durato sino ai nostri giorni, poichè in quello l' Arcivescovo di Gnesna, Primate del Regno, superiore ai Palatini ed a tutti i grandi Uffiziali del-

(1) Tom. VIII. Concil. pag. 149.

la Corona; convocava la Dieta nelle vacanze del Trono per procedere all' elezione, e frattanto teneva la principale direzione dello Stato; ed in Germania similmente l'Arcivescovo di Magonza in egual caso aveva il diritto di convocare gli Elettori, e con essi di concerto colla Dieta stabilire li capitoli, e patti, che il nuovo eletto doveva giurare per la sua coronazione. In Francia l' Arcivescovo di Reims era il primo dei dodici Grandi Pari antichi del Regno: e nell' Inghilterra medesima l' Arcivescovo di Canterbury gode tuttavia l' onore di essere alla testa dei Pari; ed in altri secoli i di lui predecessori diedero spesso prove dell' importanza del loro grado nel Governo politico del Regno. E così appunto gli Arcivescovi di Milano per la grandezza della loro Sede, cui andava congiunta una proporzionata ampiezza di Signorìe e di Feudali clientele, furono considerati quai primi Principi del Regno d' Italia, e si arrogarono la parte maggiore nella elezione dei Re. E ben la sostenne l' Arcivescovo Ausperto in confronto del Pontefice Giovanni VIII., il quale chiamò in vano più volte il detto Arcivescovo ed i di lui Suffraganei, per trattare con essi del successore nel Regno, da darsi al Re Carlomanno, reso inabile per infermità, essendovi più soggetti della stirpe Rea-

le de' Franchi, che potevano aspirarvi, mentre pretendeva quel Pontefice, che nessun Re potesse riceversi senza il di lui consenso, *hoc tibi, tuisque Suffraganeis omnibus admonitione nostra denunciamus, atque prœcipimus, ut cum eo, qui de Regibus Francorum Deo favente in Italiam fuerit ingressus, nullum absque nostro consensu, et unanimitate placitum facere præsumatis.* Fu sordo l' Arcivescovo non solo alle chiamate del Pontefice, ma ancora alle gravissime censure, che furono spinte sino alla di lui deposizione dalla cattedra di Milano. Venne Carlo III. detto il Grosso in Italia, e fu ricevuto, e riconosciuto Re dall' Arcivescovo e dai Magnati Italiani senza il consenso del Pontefice, il quale in tal caso non seppe, o non potè fare di meglio, che aggiungere egli stesso la Corona Imperiale a Carlo, che già era venuto in possesso di quella del Regno; nè osò compire il suo risentimento contro l' Arcivescovo, il quale, per quanto risulta, qualche anno dopo morì tranquillo nella sua sede, non ostante la sua deposizione stata pronunziata in un Consiglio Romano. Tutto ciò rilevasi dalle Lettere dell' istesso Giovanni VIII. coll' ajuto delle quali il nostro Lupo dilucidò quella curiosa faccenda politica (1). Dopo d' al-

(1) Cod. Bergom. Tom. I col. 885. et sequ.

lora in altre turbolente elezioni dei Re d' Italia mantennero gl' istessi Arcivescovi la loro prerogativa, sino ad escludere chi non era stato eletto col loro beneplacito, come se ne vide più di un esempio, che verrò notando a suo luogo.

Essendo pertanto i Prelati di quei secoli pervenuti a tanta autorità, e formando una parte necessaria delle grandi Assemblee del Regno, ne avvenne, che in quei solenni congressi si deliberavano sovente gli affari appartenenti alla Chiesa ed alla disciplina del Clero, non meno che quelli spettanti ai temporali bisogni dello Stato, fortificando in tal guisa le rispettive sanzioni col mutuo consenso dei diversi Ordini. Per questa causa si vedono spesso delle Leggi ed ordinamenti meramente politici e civili far parte de' Consiglj Ecclesiastici di quei tempi, come si riscontra nel citato Consiglio di Pavia dell' anno 855: e talvolta ancora le istesse elezioni dei Re si trovano deliberate nei Consiglj Nazionali, di che se ne hanno esempj ne' Consiglj di Spagna celebrati al tempo della Monarchia de' Goti, prima della invasione de' Mori (1). Un eguale esempio s' incontra in altro Consiglio di Pa-

(1) Labbei Collect. Concil. Tom. VI. Concil. Toled. VI. Tom. VII. Tol. VIII.

via dell' anno 889. pubblicato dal Muratori, (1) nel quale oltre alcuni Canoni relativi alla disciplina, ed immunità Ecclesiastiche, fu pure stabilito il Decreto di Elezione di Guido Duca di Spoleti in Re d' Italia, dopo due vittorie da questo riportate sopra Berengario. E quantunque negli atti di quel Consiglio e nel Decreto di Elezione non apparisca il concorso de' Signori Laici, tuttavia la natura della cosa persuade, che senza il loro intervento non può essere stata celebrata quella adunanza, nella quale dichiarasi: *necessarium duximus ad mutuum colloquium Papiæ in Aula Regia convenire, ibique de comuni salute, et statu hujus Regni sollicite pertractantes decrevimus uno animo etc.* E certamente un tale Atto, che interessava esenzialmente più lo Stato, che la Chiesa, non sarebbe stato nè legittimo, nè consentito dagli altri Ordini del Regno, qualora indipendentemente da quelli il solo Ordine de' Prelati si avesse arrogato di disporre della Corona.

---

(1) Antiqu. Med. Aev. Tom. I. col. 83.

CAPO IX.

Delle elezioni dei Re d' Italia fatte dagli Italiani dopo terminata la linea primogenita di Carlo Magno.

L' elezione dei Re Longobardi apparteneva certamente ai Magnati della Nazione, e questo diritto fu da essi ritenuto dopo ancora la conquista di Carlo Magno. Non apparisce veramente, che gli Stati Italiani, o sia Longobardi, siano concorsi nemmeno ad approvare alcuna delle elezioni dei loro Re, finchè il Regno fu posseduto dalla linea primogenita di quel Conquistatore, la quale mancò nell' Imperatore Lodovico II. morto senza maschile discendenza. Per la singolare costituzione mantenuta sotto le due prime stirpi dei Re Franchi, la successione al Trono dipendeva da un misto di diritti della Famiglia Reale, e della Nazione; poichè il Re doveva prendersi tra alcuno degl' individui della stirpe regnante, ma per la scelta richiedevasi il voto, ed il consenso della Nazione, come viene rimarcato dal celebre Montesquieu, (1) e di

(1) Lib. XXXI. Cap. 16.

ciò ne fa prova la citata divisione di Carlo Magno, nella quale, dopo avere distribuito gli Stati della Monarchia a' suoi tre figliuoli, dichiarò: *quod si talis filius istorum trium fratrum natus fuerit, quem populus eligere velit, ut patri suo succedat in regni hereditate etc.* (1) e questa dichiarazione fu copiata negl' istessi precisi termini nella simile divisione, che fu fatta in Quercy da Lodovico I. (2). Ciò non ostante pare, che si debba acquietarsi al sentimento del Muratori, che così la discorre intorno la successione de' discendenti di Carlo Magno nel Regno Longobardo: *Illud sibi armorum vi conquisierat Carolus Magnus; ac proinde ex jure gentium hereditarium fecerat in stirpe sua: et in hac procul dubio ad mortem usque Ludovici II. nequaquam Procerum aut Populorum Italici Regni expetitis suffragiis* (3).

Ma terminata in Lodovico II. la linea primogenita, che aveva dominato in questo Regno sino all' anno 875., allora gli Ordini del Regno medesimo rientrarono in possesso dell' antico diritto di eleggersi i proprj Re; e questo diritto fu riconosciuto dagli

(1) Cantian. Leg. Barbar. Tom. I. pag. 172.

(2) Montesquieu loc. supr. cit.

(3) Antiqu. Med. Aev. Tom. I. col. 78.

istessi Principi delle altre linee collaterali discendenti dal Conquistatore, li quali aspirarono ad ottenere il Trono de' Longobardi.

È curioso il racconto di una circostanza prima ignota, e non ricordata da alcun altro Scrittore, la quale trovasi in fine della Cronica del nostro Prete Andrea, vivente appunto in quei tempi. Dopo di aver egli descritto il funebre convoglio del cadavere di Lodovico II., quando da Brescia, ove morì, fu trasportato a Milano, per essere ivi sepolto (protestando esso Prete Andrea di avere *egli* in persona col Vescovo Garibaldo, e con tutto il Clero di Bergamo accompagnato le spoglie dell' estinto Monarca dal fiume Oglio sino all' Adda) prosegue narrando, come la vedova Imperatrice Amalberga radunò in Pavia li principali della Nazione (*majores natu*,) e che quelli discordi *pravum egerunt consilium*, *quatenus ad duos mandarent Regnum, idest Carolo in Francia*, *et Ludovico in Bajoaria, sicut et fecerunt* (1). Non è mai presumibile, che di comune accordo mandassero l'invito ad ambedue quei Re, per tirarsi addosso con sì allegro consenso di tutti una guerra civile, e due eserciti stranieri. Ciò vuol dire

(1) Rer. Italic. Tom. II. Part. II.

senza dubbio, che male in accordo tra di loro si divisero in due partiti, altri chiamando Carlo, ed altro Lodovico. Fu più sollecito Carlo Re di Francia detto il Calvo, il quale entrò in Pavia prima, che un altro Carlo figlio di Lodovico, che poi fu conosciuto sotto il nome di Carlo Crasso, o sia il Grosso, si fosse accostato alla Regia del Regno Italico. Questi era stato spedito con alcune truppe dal Padre a procurar questo Regno, ma udito della presenza di Carlo il Calvo in Pavia, trattenne il piede, soffermatosi alquanto intorno l' Adda, e dando il guasto in quella parte del territorio di Bergamo; finchè per timore della mossa, che fece contro di lui il Calvo, si ritirò fuggendo in Baviera, come più chiaramente riferiscono gli Annali Bertiniani, coll' ajuto de' quali viene dilucidato questo passo alquanto oscuro di Andrea (1).

Concordano questi due Scrittori, che Lodovico Re di Germania, per contrastare il nuovo Regno al di lui fratello Carlo il Calvo, spedì con quante forze potè l' altro suo figlio Carlomanno: ed aggiunge il nostro Andrea, che incontratisi al fiume Brenta si salutarono con pacifiche parole, e fecero triegua sino al seguente mese di Maggio; dopo

(1) Lupus Cod. Berg. Tom. I. col. 879.

di che ritiratosi Carlomanno in Baviera, Carlo il Calvo rivolse il suo viaggio a Roma, *et Ecclesiæ B. Petri dona obtulit: ab Apostolico Joanne unctus, et honore imperii coronatus in Papiam reversus est.*

Tutto che il Calvo avesse co' suoi doni ottenuto la corona Imperiale, non era però ben ferma sul di lui capo quella del Regno Longobardo, per la quale faceva d' uopo ottenere l'adesione della maggior parte de' Magnati dell' istesso Regno; avvegnachè mal fidasse egli con ragione nella elezione discorde, che nell' anno antecedente lo aveva chiamato al Trono. Ritornato pertanto a Pavia si diè premura di convocare i Vescovi ed altri Grandi del Regno ad un Consiglio tenuto in Febbrajo dell' anno 876., di cui gli Atti sono stati pubblicati dal Muratori, (1) nel quale narrata prima la sua esaltazione all' Imperio, fece confermare con giuramento la sua elezione precedente. Ha però acutamente avvertito il nostro Lupo, (2) che tra li diversi Vescovi sottoscritti a quel Consiglio manca quello di Bergamo tanto vicino a Pavia, e toltone quello di Verona, nessun altro Vescovo vi concorse da tut-

(1) Rer. Ital. Tom. II. Part. II.
(2) Cod. Bergom. Tom. I. col. 884.

to questo vasto tratto del Regno dall' Adda sino all' Istria; indizio non lieve, come riflette il nostro Scrittore, che non avessero peranco assentito all' elezione del Calvo: ed io sospetto, che in queste parti fossero prevenuti in favore della linea Germanica di Carlo Magno per un diritto prevalente al Trono d' Italia, in mancanza della linea che aveva regnato in essa, perchè la linea Germanica in ordine di primogenitura precedeva a quella di Francia.

Qualunque fosse il motivo di questo contrario partito, dovette certamente essere stato fomentato e mantenuto dalle pratiche del suddetto Carlomanno, il quale non aveva abbandonato le sue pretese sopra l' Italia, come il dimostrò nella sua prima discesa, nella quale non concluse, che una triegua di pochi mesi con Carlo il Calvo. Infatti Carlomanno dopo la morte di Lodovico suo Padre, avvenuta nel seguente anno 877. fe' ritorno in Italia alla testa di un esercito; onde atterrito l' Imperatore Carlo, che in sua vita non aveva mai dato prove di gran vigore, e molto più confuso dalla defezione di alquanti suoi seguaci, *in quorum fidelitate maxime confidebat*, li quali, come scrive il nostro Prete Andrea, *ab eo defecti cum Carlomanno se conjungebant*, egli si pose in fuga

tornando in Francia, nel qual viaggio Carlo il Calvo partì ancora da questa vita (1). Notò l' Annalista di Fulda, che Carlomanno *Optimates Italiæ ad se venientes suscepit;* onde riflette giustamente il Muratori, che Carlomanno *eorum vota ut par est credere, ad se pertraxit* (2). È verosimile, che Carlomanno arrivato alla Regal sede di Pavia ivi si procurasse un consenso più regolare in una legittima Dieta dei Grandi, poichè ha notato l' istesso Muratori di aver veduto in qualche pergamena la data degli anni del Regno in Italia di Carlomanno concepita con questa formola: *Regnante D. Carolomanno Rex in Italia, posquam Papia Civitate ingressus est, anno secundo* (3). Ciò fa credere che gl' Italiani tenessero il sentimento, che quel Principe prima non avesse acquistato un legal titolo alla corona; nè il semplice di lui ingresso in Pavia avrebbe cangiato la condizione del suo diritto, se non fosse stato accompagnato da una formale elezione o ricognizione degli Ordini del Regno.

Se fu breve il Regno di Carlo il Calvo, brevis-

---

(1) Antiqu. Med. Aev. Tom. I. col. 52.

(2) Ibid. Dissert. III. col. 80.

(3) Ibidem.

simo fu quello di Carlomanno, il quale dopo essersi trattenuto alcuni mesi in Italia, ritornato in Germania cadde in una grave paralisi, che lo privò della loquela, e lo rese inabile al governo de' suoi Regni. Prima però ancora della sua morte fu abrogato il di lui Regno in Italia, dove gli venne, lui vivente, sostituito il di lui fratello Carlo il Grosso, di cui poco sopra abbiamo parlato. Di fatti gli Annali di Fulda fanno vivere Carlomanno sino a' 22. di Marzo dell' 880., e dal confronto di più carte, nelle quali è notata la data degli anni di Carlo suo fratello, si rileva, che questo fu in Italia riconosciuto Re sino dagli ultimi di Dicembre dell' anno 879. (1) Questa successione produsse necessariamente molto movimento in Italia, e tornato in campo il Pontefice Giovanni VIII. colla sua pretesa di dominar l' elezione del successore di Carlomanno, che già aveva spiegata, quando successe Carlo il Calvo, ne scoppiò quel dissidio coll' Arcivescovo Ausperto di Milano, che poco innanzi abbiamo indicato (2). In quella occasione quel potente Prelato, e gli altri Vescovi e Magnati del Regno Longobardo mantennero il loro punto, dispo-

(1) Cod. Bergom. Tom. I. Animadvers. XXII.

(2) Supra Cap. 8.

nendo da se medesimi della corona, togliendola all' imbecille Re, e dandola a Carlo senza l' assenso del Pontefice, e forse contro il di lui voto: avvegnachè da' legami di quel Pontefice colla famiglia regnante in Francia, dove allora trovavasi ritirato per brighe, che ebbe col Duca di Spoleti e col Marchese di Toscana; e dall' istesso invito che fece ai Vescovi di portarsi in Francia per trattare seco lui della successione da accordarsi ad alcuno *ex diversis Regibus Francorum*, si può con fondamento sospettare, che ei volesse favorire alcuno del casato allora regnante in Francia.

Tutti questi trambusti avvenuti nelle ricordate elezioni di Carlo il Calvo, Carlomanno, e Carlo il Grosso, comprovano, che gli Ordini del Regno Longobardo erano rientrati in possesso del diritto antico spettante ai medesimi in un Regno, il qual' era indipendente da straniera Corona. Ma furono un pessimo pronostico per la conservazione del Regno, e della sua indipendenza, che mal possono senza la concordia interna degli Ordini mantenersi: e infatti questa scissione di partiti sempre più crebbe in seguito con totale rovina dell' Italia.

Era destinato che la stirpe di Carlo Magno salita con tanta gloria alla Monarchia quasi universale dell' Europa, degenerando dai talenti, che

l' avevano fondata, cadesse in breve nell' avvilimento, e ben presto finisse di regnare e di esistere. Carlo il Grosso fu un vero giuoco della cieca fortuna, che in lui ultimo di tre fratelli riunì tutti gli ampj Stati del Regno Germanico, gli donò la Corona d' Italia, e gli ripose in mano lo scettro ancora della Francia, che mal potendo essere sostenuto dalle deboli braccia di due Pupilli, ai quali aspettava di diritto, fu egli dai Grandi Francesi chiamato a reggerlo nelle difficili circostanze, in cui trovavasi quel Regno infestato sino nelle interne sue viscere da innumerabili Pirati Normanni. Aveva adunque in sè riunito tutti i Regni del glorioso suo Bisavolo; ma la sua straordinaria esaltazione non servì che a mettere in palese in un più largo campo la sua incapacità dimostrata nei vili trattati, che fece con quei Pirati, ai quali, dopo avergli lasciati depredare impunemente le più belle Provincie, senza osar di attaccarli, accordò per liberarsene la maggior parte dell' oro, che restava tra' suoi sudditi. Caduto adunque in dispregio di tutti, venne abbandonato, deposto, e confinato in un Monastero, ove dopo tanta grandezza menò il breve avvanzo de' suoi giorni, mantenuto quasi a limosine. La Francia si creò un Re di nuova stirpe in Odone Conte di Parigi: gli Stati paterni di Ger-

mania caddero in mano di Arnolfo bastardo di Carlomanno: delle altre Provincie frapposte tra la Germania la Francia e l' Italia, se ne formarono li due nuovi Regni di Borgogna e di Arli, occupati da ambiziosi Magnati, che non appartenevano alla famiglia dei Re, e che per la debolezza di quelli erano a dismisura cresciuti in potenza. Così andò a sfacellarsi dopo ottant' anni la meravigliosa Monarchia di Carlo Magno.

Rimasto pure vacante il trono dell' Italia, diventò un largo campo dell' ambizione de' pretendenti, e delle cabale dei Grandi di questo Regno. L' Istoria dell' infelice Secolo X. presenta un continuato quadro di discordia, e di perfidia, che troppo disonora l' Italia; se non che la coppia di simili esempj, che si moltiplicarono in quel tempo presso le altre Nazioni, può indurci a credere, che tanta malvagità fosse un vizio generale proprio di quel secolo, e dipendente non dal carattere degli Italiani, ma dai principj corrotti del Governo mostruoso e delle opinioni allora invalse. Di questi vizj ed opinioni generali, che infettano non una Nazione particolare, ma formano il carattere distinto dei diversi secoli, chi conosce l' Istoria, ne trova moltiplici esempj e negli antichi e nei tempi più moderni; mercè dei quali nessuna Nazione può ave-

re invidia o dispregio delle altre. Se poi tra gl' Italiani ebbero un corso più lungo le indicate discordie, ne appariscono le cause da molte circostanze fatalmente particolari all' Italia, e da quella principale, che non furono più riuniti sotto un Governo proprio e forte, che abbia durato quel tratto di tempo, il quale è senza dubbio necessario a rimontare le molle rilasciate degli Stati, col distruggerne le viziosi abitudini, ed introdurre insensibilmente negli animi una tendenza più virtuosa al pubblico bene.

All' avviso adunque di tanta nuovità, qual' era la deposizione di Carlo III. prese il volo l' ambizione dei due più potenti Baroni, che fussero allora in Italia, Berengario Duca del Friuli, e Guido Duca di Spoleto. Congiunti entrambi per qualche affinità alla cadente Reale Famiglia credettero di aver titolo di ottenere una parte delle sue spoglie. Pare che da principio si concordassero di non portarsi vicendevole nocumento, poichè ciascheduno si propose l' acquisto di una differente corona, Guido quella di Francia, o almeno una parte di quella, e Berengario quella d' Italia, che fu tosto da lui ottenuta per elezione e consenso di molti Grandi, e col favore del popolo. Ma per sua sventura andarono fallite le speranze del Duca di Spo-

leto sopra la Francia, donde fu con vergogna respinto, ed esso potente, com' egli era, di armi e di seguaci in Italia, dove era tornato, tosto si accinse a contrastare a Berengario il Trono; e dopo qualche fortunata battaglia riuscì a cacciarlo dalla Regal sede di Pavia, ove esso Guido si fece riconoscere ed eleggere Re in un Concilio, di cui abbiamo gli Atti, già sopra da noi accennato: (1) e seguendo Guido il corso della sua fortuna ambì pure di porsi sul Capo la Corona Imperiale, che gli fu volentieri concessa dal Pontefice Stefano V. suo amico, il quale un anno dopo diede l'istessa corona a Lamberto figlio di Guido, cui volle questo associarsi a perenne esaltazione della propria famiglia. Ridotto Berengario al possesso di poche Città nell' angolo orientale dell' Italia superiore, ricorse per sostenersi all' ajuto di armi straniere, ponendo se stesso ed il Regno sotto la protezione di Arnolfo Re di Germania, (2) il quale abbracciò prontamente quella occasione d' ingrandirsi, come è il solito, tra le altrui pazze discordie. Scese Arnolfo in Italia, ed il suo primo ingresso fu ben luttuoso a Bergamo, dove allora do-

(1) Supra Cap. 8.

(2) Liutprand. Lib. I. Cap. 7. Tom. II. Rer. Ital.

minava Guido col mezzo di Ambrogio Conte da lui preposto a questa Città. Trovate chiuse le porte, ed opposta una valorosa difesa, quel Re feroce per incutere spavento alle restanti Città del Regno, oppugnolla con ogni maniera di macchine militari, e presala d' assalto per la fortuita caduta di una parte delle sue mura, vi esercitò ogni atto di crudeltà con la strage de' Cittadini, il sacco delle sostanze, e la rovina delle fortificazioni e degli edifizj; e spinse la sua vendetta all' eccesso di far ignominiosamente appiccare ad un albero in faccia alle porte della Città l' istesso Conte Ambrogio, che aveva fatto il suo dovere difendendo la Città a lui raccomandata; crudeltà troppo famose, e rammentate dagli Scrittori contemporanei Italiani e stranieri: (1) nè tralasciò di menarne via prigione il celebre nostro Vescovo Adalberto, che in quell' affanno aveva assistito la desolata sua greggia (2).

Questa ed un' altra spedizione di Arnolfo in Italia non apportarono che turbolenze, e maggior confusione al Regno, e la rovina degli eserciti

(1) Liutpr. loco cit. Contin. Annal. Fuld. Tom. II. P. II. Rer. Ital. Panegir. Berengar. Ibid. p. 397.

(2) Cont. Annal. Fuld. ibidem.

medesimi di Arnolfo, il quale non riportò altro frutto che lo sterile titolo d'Imperatore; che in una corsa da lui fatta a Roma estorse dal Pontefice; ed indi frettoloso si ritirò in Germania inseguito dall' Imperatore Lamberto, e temendo non meno dell' istesso Berengario, il quale ingannato e spogliato del Regno da colui, che era venuto sotto l'apparenza di protettore, cospirò contro di esso, unitosi col potentissimo Marchese di Toscana (1). Non più si udì parlare di Arnolfo in Italia; ed intanto illuminati dal frutto raccolto dalle loro discordie Berengario e Lamberto, il quale dopo la morte dell' Imperatore Guido suo Padre manteneva il titolo d' Imperatore, ed un forte partito nel Regno, si concordarono nel consiglio più saggio di partirsi le Provincie, nelle quali regnarono separatamente, ed ebbe il Regno qualche riposo sino alla morte di Lamberto, che lasciò libero il campo a Berengario, sotto il quale finalmente si riunirono per qualche anno tutte le Provincie (2).

Poteva sperarsi allora una miglior sorte dagli Italiani, ed era degno Berengario di regnare per la sua giustizia e generosità: ma l' ambizione ac-

(1) Cod. Bergom. Tom. I. col. 1052.
(2) Ibid. col. 1057.

ciecò i Grandi avvezzi tra le turbolenze della Patria a starsene indipendenti da quel freno, che avrebbero dovuto portare, stando in quiete il Regno: e perciò *geminis uti dominis volebant, quatenus alterum alterius terrore coercerent:* detestabile politica ad essi attribuita dall' Istorico Liutprando loro contemporaneo (1). Invece però di riunirsi più tenacemente sotto il loro Re, per attendere alla difesa della Patria contro le crudelissime incursioni degli Ungheri, una fazione di Grandi, alla testa de' quali era il Marchese di Toscana, approfittando della perdita di forze, cui soggiacque Berengario per una grave rotta datagli da quei Barbari, che imprudentemente egli aveva ridotti alla disperazione, mentre da lui fuggivano, quella fazione chiamò Lodovico Re di Provenza, e con portentosa rivoluzione in una grande adunanza di Vescovi, Conti, ed altri Baroni lo elesse e coronò Re in Pavia, ed a lui la maggior parte del Regno si sottomise (2). Si affrettò Lodovico di ottenere il colmo degli onori nella Corona Imperiale, che allora non poteva negarsi a chi in Italia era il più forte. Ma furono brevi i suoi trionfi: Berengario

(1) Liutpr. Lib. II. Cap. 10. Rer. Italic. Tom. II.
(2) Idem. Lib. II. Cap. 11.

riprese le sue forze tornò a dilatare la sua dominazione; all' incontro Lodovico avendo lasciato trapelare sentimenti d' invidia e gelosìa della magnificenza e grandezza del Marchese di Toscana, che lo aveva portato sul Trono, lo disgustò a segno, che si rivoltò con molti altri potenti Signori, e rappacificatosi con Berengario, costrinse il novello Augusto a fuggirsene nella sua Provenza. Per un effetto di quella incostanza ed infedeltà, che formarono il costante carattere dei Grandi di quel secolo, ribellatosi di nuovo da Berengario il Marchese di Toscana col seguito del suo partito, richiamò Lodovico in Italia, il quale dopo aver ricuperato la possessione della maggior parte del Regno, cade incautamente nella rete tesagli in Verona dal suo Nemico, che lo privò della luce, e per un resto di clemenza il lasciò partire dall' Italia in quel misero stato (1).

Restò qualche anno quieta, ma non risanata da' suoi mali umori l' Italia, e per sola mancanza di concorrenti contro Berengario, al quale non valse l' aumento della dignità per la Corona Imperiale conferitagli dal Pontefice; poichè una segreta congiura ordita dall' Arcivescovo di Milano, e da

(1) Liutpr. Lib. II. Cap. 11.

alcuni Conti divisò di contrapporre a Berengario il Re Rodolfo di Borgogna (1). E quantunque venendo scoperta, ed imprigionati alcuni de' congiurati, dasse Berengario un insigne esempio di clemenza perdonando ai medesimi, e lasciandoli partire liberi; non ostante quei cuori indurati ed ingratissimi non ristettero, finchè non ebbero dato compimento alla loro trama, e condotto in Italia il nuovo idolo non sottrassero a Berengario l'obbedienza della maggior parte del Regno, opprimendolo in fine con un proditorio assassinio, indegnissimo della bontà e grandezza d'animo da quel generoso Re mostrate sotto il pugnale medesimo de' suoi traditori (2).

Ma appena ottenutosi da Rodolfo il possesso del Regno, incontrò il disfavore dei Grandi, (3) li quali rivoltatisi chiamarono al Trono Ugo Conte di Provenza, che avidamente accolse l'invito; onde Rodolfo, dopo alcun tentativo inutile per ricuperare la corona cadutagli di capo, si ritrasse nelle natíe sue terre. Più astuto de' suoi predeces-

(1) Liutpr. L. II. Cap. 15.
(2) Ibid. Cap. 20.
(3) Idem Lib. III. Cap. 3. et 4.

sori il Re Ugo seppe mantenersi più a lungo, ed indurre gl' Italiani ad associargli sul Trono il di lui figlio Lotario. Ma al fine li suoi raggiri contro molti Magnati, che tentò di abbattere, e le insidie da lui tese contro il potente Marchese d'Ivrea Berengario nato da una figlia di Berengario I. partorirono una rivolta contro lo stesso Ugo, che a stento non passò ad una total ribellione, la quale venne sospesa dalle preghiere del giovine Lotario, per le sue buone qualità grato alla Nazione (1). Ma avendo Ugone qualche anno dopo creduto meglio di ritirarsi nella sua Provenza, lasciando il figlio solo in Italia, prese il di sopra nel Governo del Regno il suddetto Marchese Berengario in qualità di Tutore del giovine Re. Morì prematuramente Lotario, e l'opinione, che allora corse, accagionò lo stesso Berengario di veleno da lui fatto propinare al suo Pupillo, per togliersi quell' unico ostacolo a salire sul Trono d' Italia, al quale già si era incamminato formandosi un grande partito, e tirando in sua mano le forze del Regno. Egli adunque, ed il di lui figlio Adalberto furono insieme eletti e coronati in Pavia nella Regia Basilica di S. Michele, come riferisce una breve Cronica pub-

(1) Liutpr. Lib. V. Cap. 13.

blicata dal Muratori (1); e non è da dubitarsi che molti almeno concorressero a questa elezione di tutti gli Ordini del Regno, che vi avevano diritto, quali vengono enumerati in un Diploma del suddetto Lodovico di Provenza, dove parla della sua elezione, cioè *ab omnibus Episcopis, Marchionibus, Comitibus, cunctisque item majoris inferiorisque personæ ordinibus* (2).

CAPO X.

Continuazione del medesimo soggetto e del trasporto della Corona d' Italia ai Re della Germania.

Avevano i Longobardi nella elezione dei Re Berengario ed Adalberto non solo mantenuto un diritto riconosciuto da tutti li pretendenti a questa Corona, ma ricuperato avevano all' Italia un Sovrano del proprio sangue; ma non fu quella elezione meglio fortunata di tante altre. Se dobbiam credere a Liutprando, che fu cortigiano ed ambasciatore

(1) Rer. Italic. Tom. IV. pag. 149.
(2) Antiq. Med. Aev. Tom. I. col. 87.

di quei Re, ma che lascia trasparire qualche astio contro li medesimi, vessarono quelli dal bel principio del loro Regno i Popoli con estorsioni, per le quali divennero odiosi (1). Ma forse più ancora l'incostanza, di cui dato avevano i Magnati sì recenti, e moltiplici prove, fu la causa, che appena un anno dopo la loro coronazione, venisse chiamato di nuovo un Re forastiero.

Non aveva certamente Ottone I. Re di Germania alcun diritto sopra il Regno Longobardo, perchè il titolo di quei Re Germanici, che prima di lui ottennero, o pretesero il Regno d'Italia, nol ripetevano essi dalla corona di Germania, che mai ne aveva acquistato sull'Italia, ma sibbene dalla prerogativa della loro stirpe discendente da Carlo Magno, che aveva conquistato questo Regno, e dal concorso dei voti degl'Italiani medesimi alla loro elezione. Ottone I. che per nulla apparteneva alla famiglia de' Carolinghi, sì egli, che il di lui Padre Enrico l'Uccellatore, era stato eletto dai voti liberi de' Principi Tedeschi, li quali non potevano conferirgli altro diritto, che di regnare sulla loro Nazione. Ciò nulla ostante si vide Ottone calare una prima volta in Italia, e senza contrasto arri-

(1) Lib. V. Cap. 15. Lib. VI. Cap. 6.

vare e sedersi nella stessa Reggia in Pavia, ove fece più mesi dimora. Dalle diverse pergamene di contratti privati notate con la data dell' anno I. del Regno di Ottone *hic in Italia*, pubblicate nel nostro Codice di Bergamo, si deve argomentare, che in quella sua prima venuta sia stato riconosciuto con qualche forma di elezione, poichè, come osserva il nostro Lupo, in simili carte private non venivano notati gli anni dei Re se non dal giorno della solenne loro elezione (1). Non apparisce dagli Scrittori di quei tempi, che Berengario facesse alcuna resistenza; nè movimento per espellere il suo competitore: argomento manifesto, che fosse stato universalmente abbandonato. E conviene che fosse rimasto così privo di forze e di favore, che nemmeno allorchè Ottone fu richiamato in Germania, per reprimere la rivolta del suo figlio Lutolfo, non osò Berengario tentare da sè la ricuperazione della perduta corona; ma stimò meglio di avvilirla impetrandola dall' istesso Ottone in benefizio, ed in condizione di Vassallo, come gli fu accordata in una generale Dieta radunata in Germania, alla quale concorsero undici Vescovi, e molti Magnati Italiani (2).

(1) Tom. II. col. 215. 217. 219.

(2) Annal. Sax. citat. a Lupo Ibid. col. 221.

Ma Berengario e suo figlio Adalberto rimontati precariamente sul Trono, usar non seppero migliori arti per riguadagnarsi l' affetto de' sudditi, aggiungendosi alla loro sevizia la superbia e l' avarizia di Villa moglie di Berengario, onde vennero sempre più in odio dei Popoli *propter nimiam uxoris tenaciam, et ipsius Berengarii sevitiem*, come notò Arnulfo Milanese (1). E sopra tutto venne in fine irritato Valperto Arcivescovo di Milano, del quale scrive Liutprando, che *semivivus ex prædictorum rabie Berengarii, et Adelberti liberatus Ottonis potentiam adiit .... Valdo Cumanus Episcopus hunc pene est secutus, non disparem a Berengario, atque Adelberto, et Villa, quam Valpertus, contumeliam se esse passum clamitans* (2). Contro di essi Re si unirono le istanze portate ad Ottone dai Legati di Papa Giovanni, *sed et reliqui pene omnes Italiæ Comites et Episcopi*, come narrano il continuatore di Reginone e l'Annalista Sassone (3) *literis eum aut Legatis, ut ad se liberandos veniat, exposcunt.*

Non mancò a tanti inviti quel Re valoroso, mo-

---

(1) Lib. I. Cap. 6. Tom. IV. Rer. Ital.

(2) Lib. VI. Cap. 6.

(3) Cod. Berg. Tom. II. col. 257.

vendosi con forte esercito: ed essendosi riparati in alcuni luoghi fortissimi quei Re abbandonati dalla maggior parte dei sudditi, arrivò Ottone trionfante tra l' acclamazione dei Popoli a Pavia, ove in tale incontro facendo rinnovare la sua elezione con un consenso, probabilmeute più universale che la prima volta, avvenne quanto scrivesi nella Cronica di Landulfo Seniore Milanese. *Valpertus Archiepiscopus Mediolanensis, convocatis Episcopis, Ducibus, Marchionibus, omnibusque Italiæ primatibus, de superbia Alberti conquestus est. Igitur spreto Alberto, ac suæ gentis superbia, qui Italiam quasi ancillam dominabatur, Otto ab omnibus in Regem magnis cum triumphis electus, et sublimatus est.* E descritta la cerimonia della coronazione prosegue il medesimo Scrittore narrando, che l' istesso Monarca passò ben tosto a Roma, a ricevere la corona Imperiale, ove fu accompagnato da tutti i Vescovi, e Signori Italiani – *universis Episcopis ex omnibus Civitatibus, nec non Ducibus, Marchionibus, Capitaneis, Valvassoribus Ottonem Walperti timore comitantibus* (1). Meritano di essere notate le ultime parole, poichè un' idea ci danno della prepotenza di quel Prelato, e

(1) Landulph. Senior. Lib. II. Cap. 16. Tom. IV. Rer. Ital.

porgono fondata congettura, che la chiamata e l'elezione di Ottone fossero effetto principalmente delle brighe dell' Arcivescovo, allora il primo Principe del Regno, il quale col suo potere ed influenza teneva in riguardo tutti gli altri Signori.

La nostra Corona degnamente sostenuta da quel saggio e potente Principe, che meritò il nome di Grande, passò senza contrasto ne' suoi discendenti Ottone II. e Ottone III., non senza però l' assenso ed elezione de' Magnati Italiani, come sente il Muratori con fondamento, non ostante che l' Istoria non parli delle Diete e degli atti delle rispettive loro elezioni. Quanto ad Ottone II. ei lo argomenta dal confronto delle note cronologiche delle carte Italiane, che portano gli anni del di lui Regno; (1) poichè avendosi dal continuatore di Reginone, e da Sigeberto l' epoca certa della elezione dell' istesso Ottone II. in Re di Germania seguìta il giorno di Pentecoste dell' anno 961., si trova all' opposto nelle dette carte marcata un' epoca più tarda del suo Regno d' Italia, la quale si riferisce tra gli ultimi giorni del suddetto anno 961. e li primi del 962., prova certa, che in questo Regno non sia stato con formale elezione rico-

(1) Antiq. Med. Aev. Diss. III. col. 90.

nosciuto se non in que' giorni: e tale verità è stata più estesamente ancora illustrata dal nostro Lupo (1). Dal Muratori si congettura, che Ottone III. sia stato similmente eletto e riconosciuto in una Dieta tenuta in Verona dalla celebre Adelasia di lui Ava nell' anno 983. in cui ella trovavasi in Italia a procurar gli affari del nipote, allora rimasto orfano: aggiungendo vigore a questa congettura la circostanza notata nella Cronica d' Hildesheim, cioè che Giovanni Arcivescovo di Ravenna, uno de' Principi Italiani, unitamente all' Arcivescovo di Magonza in seguito a quella Dieta unse e coronò il fanciullo Ottone in Aquisgrana (2). Ma tiene diversa fondata opinione il nostro Lupo, osservando, che dalla morte di Ottone II. seguìta l' anno 983. sino alla coronazione Imperiale di Ottone III. nel 996. non trovasi alcuna carta notata cogli anni del Regno Italico di quel Sovrano, ma soltanto cogli anni della Divina Incarnazione; come altresì osservasi nelle Carte Italiane, e nei medesimi Pubblici Placiti seguiti in quell' intervallo di tempo, che gli stessi Giudici e Notaj, che prima s' intitolavano *Judices*, ovvero *Notarii Domini Regis* non

(1) Tom. II. Animadvers. IXL. col. 269.
(2) Loco cit.

più professavano la qualità Regia, ma ritenevano il titolo di Notaj, e di Giudici *Sacri Palatii*; il che indica, che non ancora Ottone III. fosse riconosciuto legittimo Re d'Italia, perchè non fosse peranco preceduta una legale elezione (1). Da ciò deve essere avvenuto, che in una piccola Cronica dei Re d'Italia pubblicata dal Muratori si trovano notate le parole più sopra da noi ricordate: (2) *Defuncto secundo Ottone, tunc fuit Regnum sine Rege annos quinque et menses novem.* Siccome però alla morte di Ottone II. la di lui madre Adelasia, Principessa di somma virtù, che sempre aveva riscosso una particolare estimazione ed affetto degli Italiani, trovavasi in Italia, e si maneggiò in favore del Nipote allora infante, convien credere, che le di lei pratiche riuscissero a tener in sospeso le deliberazioni dei Magnati, onde non procedessero ad elezione di altro Re, tenendoli in aspettazione dell' età maggiore del Pupillo Re di Germania. Trattenutasi qualche tempo ancora in Italia vi esercitò una spezie di reggenza; ma fu molto più spiegata la reggenza dell' Imperatrice Teofania madre del fanciullo Ottone, la qual venne in Italia nel 989.

(1) Cod. Berg. Tom. II. col. 373. et sequ.
(2) Supra Cap. XVI. Tom. I.

e siccome questa sua venuta coincide col termine di anni cinque ed alcuni mesi dopo la morte di Ottone II. di lei marito, nel qual tempo secondo la citata Cronica, *fuit Regnum sine Rege* così si potrebbe con fondamento presumere, che allora Teofania determinasse gli Stati del Regno a riconoscere il figlio con una formale elezione; e in tal modo si verificasse quanto scrive in quell' anno l' Annalista Sassone: *Theophania Imperatrix mater Regis Romam perexit, et omnem regionem Regi subdidit*. E non apparendo da alcuna memoria che quella spiritosa ed abile Principessa abbia usato la forza, convien credere, che ottenesse una volontaria soggezione, la quale meglio non poteva dichiararsi, che con una legittima elezione fatta dagli Ordini del Regno. Tuttavia dobbiamo sempre restarne in dubbio per la già accennata ommissione del nome del Re, che si rimarca negli atti di quel tempo fintanto, che l' istesso Ottone III. venuto in Italia nell' anno 996. non ebbe conseguito la corona Imperiale.

Questo dubbio però non corre intorno ai primi successori di Ottone III. L' estinzione di quella linea Imperiale in lui terminata portò di nuovo tra gl' Italiani la face della discordia. Altri elessero Re Arduino Marchese d' Ivrea, ed altri Enrico II. cu-

gino del defunto Ottone, che in Germania era stato eletto a succedergli. Gl' Istorici contemporanei attestano, che ambedue furono formalmente eletti. Ma dalla testimonianza del sopra citato Landolfo Seniore pare che debole fosse stato il partito di Arduino: *paucis consentientibus Primatibus Italiæ:* e facilmente l' invidia e la gelosìa della maggior parte di essi gli averanno distolti dall' innalzare sopra se stessi un loro pari. Avendo però inoltre Arduino un troppo potente nemico in Arnolfo allora Arcivescovo di Milano, questi convocata in Roncaglia una Dieta de' Magnati, come narra il medesimo Scrittore; *ibi cum de diversis Regni negotiis tractasset, Arduini spreto dominio, quod malis artibus usurpaverat ... Henricum Theutonicum elegit* (1).

Sino a quell' epoca è certo, che gl' Italiani conservarono il diritto di eleggersi il proprio Re in una Dieta puramente nazionale, tenuta entro i confini del Regno: ma dopo nella elezione di Corrado I. successore del suddetto Enrico cominciò a rilassarsi l' ordine regolare; poichè, come scrive l' Autore della Vita di Corrado, dopo che questo Principe fu eletto in Germania, l' Arcivescovo di

(1) Lib. II. Tom. IV. Rer. Italic.

Milano con altri Principi Italiani andò a trovarlo in Costanza, *et effectus est suus, fidemque sibi fecit per Sacramentum, et obsidum pignus, ut quando venisset cum exercitu ad subjiciendam Italiam, ipse eum reciperet, et cum omnibus suis ad Dominum et Regem laudaret, statimque coronaret* (1). Questa irregolarità fu il frutto della solita discordia de' Magnati Italiani riunitisi, *ut simul in commune tractarent de eligendo Rege; diversis in diversa trahentibus non idem omnium fuerat animus*, come narra Arnulfo Milanese (2). Da alcuni cenni, che si hanno dagli scarsi documenti di que' tempi, pare che la principal discordia fosse tra li Magnati Secolari, e gli Ecclesiastici, volendo quelli eleggere o Roberto Re di Francia, o Guglielmo Duca d' Aquitania, favorendosi all' opposto Corrado dagli Ecclesiastici. E la cagione di sì contrarie inclinazioni, evvi argomento di credere, che fosse la gelosìa de' Conti, e dei Marchesi per la potenza, in loro pregiudizio, che a loro in breve tratto di tempo era stata gradatamente concessa ai Vescovi, massime sotto il Regno degli Ottoni, onde volessero procacciarsi un Re, che

(1) Vita Conrad. cit. a Lupo Tom. II. col. 519.
(2) Lib. II. Cap. I. Tom. IV. Rer. Ital.

li spogliasse di tante prerogative. Da una lettera del predetto Duca d' Aquitania si ricava, che fosse egli stato invitato a ricevere questa Corona, sotto condizione, *ut ex voluntate eorum Episcopos, qui essent Italiæ, deponeret, et alios rursum eorum arbitrio elevaret* (1). Ricusò quel savio Duca un Trono offerto a que' patti, l' eseguire i quali avrebbe portato uno scandalo sommo, e gravissime turbolenze nel Regno, violando i Canonì coll' espulsione di Prelati canonicamente instituiti, e mettendo alle prese l' Autorità Regale, con la suprema autorità della Chiesa, come avvenne più tardi nel medesimo secolo per la famosa questione delle investiture Reali date agli stessi Prelati. Accortosi però l' Arcivescovo di quel raggiro troncò la questione, come si vede, con quell' ardito passo, mentre egli prevenne le risoluzioni degli emuli ricorrendo ad un Principe più ben disposto per la Chiesa, e, ciò che importava al momento, più vicino e potente di forze per accorrere al bisogno; e così racconta il citato Arnulfo Milanese, che l' Arcivescovo *suorum comparium declinans consortium, invitis illis, ac repugnantibus, adiit Ger-*

(1) Epist. 126. int. Epist. Folberti cit. a Lupo Tom. II. col. 520.

maniam, *solus ipse Regem electurus Theutonicum*; (1) ove gettandosi nelle mani di Corrado gli promise ogni ajuto, se veniva in Italia. Venne infatti poco dopo con un esercito; ma preceduto dall' Arcivescovo Eriberto, il quale, come soggiunge il medesimo Istorico, *redux e Germania totam suis legationibus evertit Italiam, alios re, alios spe benevolos faciens, donec suum electum pene omnes laudavere suscipiendum* (2). Non ottenne tuttavia un pronto generale consentimento, poichè Corrado venne escluso dall' ingresso nella Regale Città di Pavia, della quale in vendetta saccheggiò fieramente il Territorio; e percorse a modo di guerra in varie altre parti del Regno, finchè avendo sottomesso altri con la forza, altri con la prigionia, ed altri con diversi allettamenti e colloquj, non ebbe pacificato il Regno; sempre assistito dall' Arcivescovo Eriberto, di cui narra il medesimo Autore della Vita di Corrado, che essendosi questo nei calori estivi ritirato in luoghi montuosi e freschi, *ibi ab Archiepiscopo Mediolanensi per duos menses, et amplius Regalem victum sumptuose habuit* (3).

---

(1) Arnulph. loco supra cit.

(2) Ibid.

(3) Cod. Berg. Tom. II. col. 321.

Non apparisce pertanto, che sia stata tenuta una Dieta di elezione del detto Re Corrado, anzi si può argomentare il contrario da quanto risulta dagli allegati testi di Arnulfo, e dell' Autore della Vita di questo Re, dai quali viene indicato, che la cosa venisse composta con particolari trattative e separati colloquj, sotto il dettame di una forza, che aveva prevenuto i voti liberi della Nazione. Invalse quindi l' abuso nelle successive elezioni di chiamare in Germania i Grandi Italiani, ove non avevano libertà di voto; ed in progresso si fe' di meno ancora di questa formalità, pretendendo che l' elezione in Re di Germania dasse un bastante titolo al Regno d' Italia. Non si ha memoria, che siano stati tenuti Comizj Italiani per eleggere Enrico figlio di Corrado, nè gli altri due Enrici da lui discesi, che nell' Ordine dei Re d' Italia hanno il titolo di Terzo, e di Quarto, e furono riconosciuti in tale qualità, ed ebbero inoltre la corona Imperiale. Non deve poi contarsi tra le elezioni quella di Corrado figlio ribelle di Enrico III. il quale, come scrisse Bertoldo di Costanza, *a Mediolanensi Archiepiscopo, et reliquis fidelibus S. Petri in Regem coronatur* (1). Fu quella un'

(1) Cod. Bergom. Tom. II. col. 785.

opera non delle più lodevoli della fazione, la quale ponendo in contrasto li più sacri doveri di natura, contrappose il Figlio al Padre nella famosa discordia tra il Sacerdozio e l' Impero, che allora agitava l' Italia e la Germania. Non si ha neppure notizia di Comizj tenuti in Italia, nè dell' intervento in Germania de' Magnati Italiani per le elezioni di Lotario, nè di Corrado di Svevia, che successero ai sunnominati Re della Casa di Franconia. Peraltro non era del tutto dimenticato il diritto degl' Italiani all' elezione di chi doveva regnare sopra di essi, quando fu eletto il celebre Federico I. detto Barbarossa. Ottone Vescovo di Frisinga di lui Zio, e scrittore delle sue gesta, parlando del gran concorso de' Principi intervenuti a quella elezione l' anno 1152., tra quelli accennò alcuni Italiani – *non sine quibusdam ex Italia Baronibus* (1). Ma erano ben pochi a quel tempo li Principi Italiani; poichè a riserva di alcuni Marchesi, li Conti erano ridotti in basso stato, e li Vescovi, a molti dei quali era stata l' autorità di quelli trasferita, erano stati omai spogliati dalle Città dell' effetto reale delle loro maggiori

(1) Otto Frising. Lib. I. Cap. 1.

prerogative. Fu quella poi l'ultima volta, che gli Italiani concorsero così imperfettamente ad esercitare il diritto di elezione. Non si ha traccia, per quanto io sappia, che il Re Enrico figlio dell' istesso Federico sia stato riconosciuto Re d' Italia con qualsisia atto di elezione. Egli concorse col Padre a promettere alle Città della Lega Lombarda i famosi patti della Pace di Costanza, intitolandosi non Re d' Italia, *ma Rex Romanorum Augustus*; (1) e con quell' atto pare, che sia stato riconosciuto indirettamente Re d' Italia dalle Città collegate; come anche ricevette assai più tardi in Milano la corona del Regno, ma non dall' Arcivescovo di quella Metropoli, al quale, come Primate de' Principi Italiani, apparteneva quella funzione. Fu coronato invece dal Patriarca d' Aquileja, il quale perciò incorse lo sdegno del Pontefice; onde sembra, che in quella solennità non intervenisse una regolare adunanza degli Ordini del Regno. Dappoi più non si parla di elezioni dei Re, ma soltanto della coronazione di alcuni, che prima d' inoltrarsi a ricevere in Roma la corona dell' Impero, passavano per Milano, per ornarsi il capo di quella del nostro Regno. Dopo quell' epoca infat-

(1) Pax Constant. in Corp. Juris.

ti non avrebbero nemmen potuto farsi le elezioni secondo l' antico diritto e consuetudine, poichè erano, si può dire, affatto disciolti li vetusti Ordini del Regno Longobardo, dacchè annichilati i Grandi, ridotta ad un' ombra l' autorità suprema, il Regno trovavasi in effetto spezzato in altrettante Repubbliche, quante erano le Città d' Italia.

Ella è però cosa degna di curiosa osservazione, che dalla irregolarità commessa nella elezione di Corrado I., nella quale la cabala di picciolo partito, e la forza aperta preoccuparono la libertà dei voti universali della Nazione, cominciò ad essere tenuta in poco conto l' Autorità Sovrana; e molto più andò facendo progresso questo dispregio, di mano in mano che nelle successive elezioni fu avuto minor riguardo alla libera volontà della Nazione; il che riuscì all' opposto di quell' effetto, che pareva si avessero proposto que' Principi, che in tal guisa occuparono il Trono d' Italia, cioè di stabilire un titolo assoluto sopra il Trono medesimo, ed un potere più illimitato sopra un Popolo, il quale coll' abbandono del proprio diritto si poneva a loro discrezione. Fu appunto Corrado I. che provò la differenza dell' essere fatto Re dall' invito di un particolare partito, e non dal voto generale, perchè venuta la di lui autorità ad urtarsi contro

gl' interessi di quel medesimo capo di fazione, che lo aveva colle sue pratiche posto sul Trono per li suoi fini, il prepotente Arcivescovo Eriberto, questo se gli rivoltò contro, e co' suoi Milanesi gli suscitò una guerra, che Corrado non potè vincere, ed obbligollo a ritirarsi in Germania per condurne maggiori forze, (1) ed ogni suo disegno fu poi troncato dalla morte. Prova evidente di quella verità; che non si può violare una parte di una costituzione, senza che le altre vadano in precipizio: avvegnachè la sola osservanza vicendevole delle Leggi è quella, che mantiene in vigore tutti gli ordini dello Stato.

CAPO XI.

Riassunto delle cose precedenti per giustificare le digressioni intorno lo stato dell' Italia sotto i Longobardi ed i Franchi.

Io prevedo, che queste discussioni intorno cose generali, che riguardano i Longobardi e i Franchi, saranno da taluni accusate di un intemperante divagamento dal mio soggetto, e paragonate a certi

(1). Arnulph. Mediol. Tom. IV. Rer. Italic.

episodj, che sono ai Poemi vizioso ingombro, perchè non servono al loro fine. Conosco che in tal caso non mi varrebbe la scusa del mio particolare diletto nel trattenermi intorno argomenti, che si presentarono spontanei sul mio cammino, noti bensì agli Eruditi, ma che di rado sono stati raccolti sotto certi punti di vista allo sguardo comune. Ma spero facile giustificazione da chi comprende gli estesi rapporti di questa materia, e sa penetrare nella difficoltà di queste oscure ricerche, nelle quali impegnato mi sono, con quanta prudenza non saprei dirlo. In quella guisa, che quando per giungere ad un determinato luogo manca la via diritta, conviene di necessità prendere un giro, talvolta lungo e scabroso; così quando si ha in vista di cogliere una verità, per arrivare alla quale mancano prove dirette, e testimonianze di vista, il buon giudizio c' insegna il ricercare la verità stessa per vie, per così dire, tortuose, per tutti gl' indizj cioè, e per tutte le circostanze generali e speziali, che riunite possono formare una dimostrazione, e fondare una prova morale del vero. E appunto perciò mi sono trovato nella necessità di fare un lungo viaggio a traverso di secoli tenebrosi, per porre, se non in una piena

luce, nel barlume almeno di una grande probabilità il mio assunto.

Avendo da principio esaminato lo stato di potenza, nel quale si trovarono le Città Italiane quasi dal cominciar del secolo XI., e trovandolo inesplicabile in tutte le sue circostanze, qualora il loro Governo Comunale non avesse avuto principio, che nell' epoca, da alcuni supposta, di Ottone I., ed inoltre avendo trovato argomenti sicuri, che convincono l' insussistenza dell' immaginata costituzione di quel Monarca, al quale si ha voluto attribuire l' istituzione de' nostri Municipali Governi; si è presentata allora con impero alla mia immaginazione l' idea di una assai più grande antichità dei Governi medesimi. Ma nell' istesso tempo si è affacciato a' miei occhj un deserto nell' Istoria di più secoli anteriori a quell' epoca, nel quale è impossibile il trovare un solo edifizio di Governo Municipale, per potermi riposare sopra una diretta prova di fatto.

Ho dovuto pertanto commettermi ad un lungo giro tra i monumenti dell' Istoria dei secoli precedenti, per indagare, se dal carattere, e dalle abitudini del Popolo originario Italiano, e se dai fatti e dalle circostanze dei Popoli Barbari sopravvenuti ad occupare l'Italia si possa dedurre, che nelle

sue Città abbia esistito, e continuato un ordine di Governo Comunale, anche a traverso dello sconvolgimento generale delle antiche usanze avvenuto nei secoli, che hanno preceduto immediatamente quell' epoca, nella quale quest' ordine comparisce brillante e vigoroso.

Quanto era facile il ravvisare nelle più rimote origini Italiane, che una Nazione formata di tanti Popoli, che per più secoli furono l' uno dall' altro indipendenti, e si governarono da sè, quantunque già arrivati ad uno stato di civilizzazione assai avvanzata, dovette avere come connaturale l' ordine di governarsi a comune, e tramandarne il genio ai discendenti: altrettanto si offersero numerose le più sicure prove, che tale ordine di Governo fu favorito dai Romani sino alla caduta del loro Impero. E come non sono men certe le prove, che la dominazione degli Ostrogoti lasciò nell' Italia intatto l' ordine del Governo civile; così mi pare di averne trovato altre sufficienti a stabilire, che non ostante le novità introdotte dai Greci, dopo l' espulsione degli Ostrogoti, nel Governo delle Città, sottoponendole al comando dei Duchi, sia continuato sotto di essi ancora il Governo Comunale sino all' invasione de' Longobardi.

Tale invasione avendo certamente apportato un

sommo sconvolgimento all'Italia, è stata inoltre dipinta negli effetti suoi, come abbia prodotto la distruzione dell' antico Popolo, e la sostituzione di un altro affatto barbaro ed efferato, lontano da ogni civile ordinamento, sotto il quale perciò sia perita ogni libertà, e con quella ogni forma di Governo Comunale. Ma nei più certi monumenti dell' Istoria di questo nuovo Popolo mi sono convinto, che troppo esagerata sia la distruzione, di cui viene accusato, anche a riguardo dell' istessa antica nobiltà Italiana, nella quale principalmente *risiedeva* il maneggio e l' amore dei Governi Municipali. Altronde ho riscontratto nell' equità delle Leggi de' Longobardi a riguardo del Popolo vinto un morale argomento sicuro, che li due Popoli in breve hanno dovuto formarne uno solo; onde fu facile, che comunicandosi vicendevolmente le qualità rispettive, se gli antichi Italiani contrassero una forte tintura di barbarie, così i Longobardi non meno abbiano da quelli acquistato un grado maggiore di civiltà, alla quale furono maggiormente invitati dalla grandezza, e dall' avvanzo delle arti utili e belle, che distinguevano le nostre Città, in confronto di quelle delle altre Provincie dell' Impero occupate dagli altri Barbari. In prova di ciò ho ritrovato il buon' ordine, l'esatta giustizia, la saviezza delle Leggi,

e l' istessa successione quasi continua di Re saggi e gloriosi, che hanno formato il carattere distintivo della Monarchia de' Longobardi a differenza delle altre.

Ho finalmente riscontrato il frutto di queste circostanze nei sicuri documenti, che abbiamo dall' Istoria di questo Popolo, dai quali siamo accertati, che la sua numerosa nobiltà, non come quella degli altri Barbari occupatori delle Provincie dell' Impero, si è abbandonata ad una vita agreste e selvaggia; ma anzi stabilmente ha fermato il suo domicilio nelle Città d' Italia; onde deve aver contratto l' affetto ad una vita sociale e cittadinesca. A questo proposito mi è caduto in acconcio l' esaminare quale ostacolo a questa vita cittadinesca abbia potuto apportare tra' Longobardi il sistema feudale, che tanto presso le altre Nazioni ha contribuito a mantener le Città basse e deserte di ogni splendore; e considerate tutte le circostanze, dovendo io confessare, che i Longobardi ancora usciti dalla Germania seco portarono nei loro principj e costumi il seme, che generò il governo Feudale, ho peraltro dimostrato, che per gli ordini vigorosamente mantenuti sotto la Monarchia Nazionale di quel Popolo in Italia, quel seme non si sviluppò che assai più tardi, e non crebbe ne'

suoi mostruosi rami, che in mezzo ai disordini, che in breve tennero dietro alla conquista dell' Italia fatta da Carlo Magno; e perciò non avendo per anco la nobiltà Longobarda quelle prerogative di dominio, che la determinassero a menare una vita isolata ed indipendente nelle sue terre, non venne da ciò distornata dal vivere unita, ed in corpo nelle Città, nelle quali da bel principio della conquista aveva stabilito il domicilio.

Da questo fatto importante risalendo a quelle istesse massime e costumi, che i Longobardi avevano recati dalla loro origine, dove liberi e governati piuttosto dalla persuasione, che dalla forza, erano avvezzi a discutere in comune, e deliberare colla volontà universale ogni grande e picciola facenda, che riguardasse il comune vantaggio, ne ho conchiuso, che divenute essendo le Città Italiane l' ordinario soggiorno de' Longobardi, e particolarmente dei loro nobili, e dei più cospicui e potenti, devono aver mantenuto nelle Città stesse un comune consiglio, ed una Amministrazione propria, per provvedere a tutti gli oggetti, che riguardavano non solo la distribuzione dei pesi pubblici inerenti ai Cittadini, e l' economia delle sostanze, che al loro tempo ancora erano possedute in comune dalle Città, ma ancora la polizia stessa

e la difesa delle Città medesime, la quale stava riposta nelle proprie loro mani, e nelle armi maneggiate principalmente da quell' ordine di nobili, che tali erano per la loro origine, ed abitudine perpetuamente militare.

Con questa serie di osservazioni concatenate mi sembra di avere abbastanza stabilito, che comunque nel primo bollore e confusione della conquista de' Longobardi possa essere stato per qualche tempo interrotto il Governo Municipale, che trovavasi prima in mano degli antichi Italiani, deve essere stato in breve ristabilito dai medesimi Longobardi, qualunque sia stata la forma e il nome diverso, ma con la medesima sostanza dell' effetto. In tal guisa parmi di avere meglio asseverato quel sentimento, poco più che accennato da due gran lumi di queste nostre barbariche antichità, li quali sono stati le mie faci principali in questo oscuro cammino, mostrandomi, sebben da lontano, il termine a cui doveva diriggermi.

Condotto avendo la mia investigazione all' epoca segnata dall' Istoria con una nuova grande peripezia sofferta dall' Italia nella caduta del Regno de' Longobardi, e nella traslazione del suo scettro in mani straniere, mi diventò importante l' esaminare, se tanta novità avesse sovvertito l' ordine durato

sin' allora, e ridotto le Città nostre alla servitù ed avvilimento di un dispotico governo. A questo fine in una eguale scarsità di memorie particolari lasciate da un secolo sommamente nemico delle lettere, mi è stato di necessità forza il rivolgermi all' esame dell' effetto generale prodotto in Italia dalla conquista, che ne fecero i Franchi, e dal dominio che ne tennero per un secolo Carlo Magno, e li di lui discendenti, per poter dedurre dalla condizione generale dello Stato un argomento della condizione particolare delle Città. In conseguenza ho dovuto estendermi all' indagine dei principali rapporti dello stato politico dell' Italia in quel periodo di due soli secoli, il quale ci porta direttamente all' epoca, donde io sono partito nell' esame della presente questione, cioè al Regno degli Ottoni, sotto li quali non è posto da nessuno in controversia, che le Città Italiane abbiano avuto un Governo Municipale.

Sembrami pertanto di aver appieno dimostrato, che la conquista di Carlo Magno non alterò essenzialmente gli ordini del Regno de' Longobardi, dei quali egli stesso si dichiarò Re, perchè per quella non fu cangiato il fondo della Nazione con l' introdurvi un Popolo nuovo, che abbia espulso o annichilato l' antico; e restò in potenza e digni-

tà la classe de' suoi Nobili, che ritennero le principali cariche del Regno; come rimase l' istessa gradazione di uffizj, dignità, ed amministrazioni, cangiati soltanto alcuni nomi a grado dell' usanza della Nazione vincitrice, ma con un riparto di potere, e di territorj quasi in tutto eguale all' antico. A questa fermezza degli Ordini Nazionali contribuì sommamente la divisione della Monarchia Francese tra i discendenti di Carlo, per la quale il Regno d' Italia da bella prima ne fu staccato, per formare il patrimonio particolare di una linea di quella stirpe, la quale venne a stabilmente piantarsi, e diventò quasi naturale in Italia; e terminata quella in breve, fu rotto ogni vincolo di dipendenza dal restante della Casa Reale, se non quanta vollero averne i Principi Italiani coi loro liberi voti, eleggendo alcuni di quei Principi in successori alla Corona. In conseguenza le armi ben presto furono tutte in mano degl' Italiani, come questi ritennero le antiche loro Leggi, alle quali i Re della stirpe Francese non fecero che poche aggiunte, quali per lo più si esiggono dalle circostanze della società civile, che vanno sempre col tempo variando. Quelle stesse Leggi vennero deliberate col consenso della Nazione radunata nel gran Consiglio de' suoi Magnati, al quale si rife-

riva ogni importante risoluzione, come da quello fu sempre dipendente la più importante di tutte, cioè l' elezione del nuovo Re ad ogni vacanza del Trono; diritto, il quale pare, che sia stato sospeso nella breve durata della prima linea regnante; ma che fu tosto ripigliato alla mancanza di quella, e mantenuto dalla Nazione, finchè non si disciolsero quei vincoli, che conservavano la naturale costituzione del Regno.

Era necessario il ricercare la verità di questi fatti, e ridurli sotto un punto unito di vista, onde accertarsi, che non avendo la conquista de' Franchi distrutto gli antichi Ordini generali del Regno de' Longobardi rimasto in mano degl' Italiani, non sia stata nemmeno causa, che si cangiassero gli antichi abiti e consuetudini della Nazione rispetto a' suoi ordini nel Governo particolare delle proprie Città; donde ne segue, che in queste sotto i Re Franchi medesimi deve aver continuato quel Governo Comunale, che prima avevano sotto i Re Longobardi, come n' abbiamo esposto gli argomenti ricavati dallo spirito e dalle circostanze di questa Nazione, la quale per diversi riguardi dalle altre barbare si è distinta.

Dal dominio dei Re Franchi in Italia a quello degli Ottoni ed alla piena notizia, che l' Istoria ci

presenta de' nostri Governi Municipali, non evvi, per così dire, che un breve passo, ed un corto intervallo di tempo, nel quale avendo la Nazione fatto e disfatto tanti Re, quanti di sopra ho accennati, essa diede una grande prova della propria indipendenza. Quelle turbolenze furono egualmente causa ed effetto dell' indipendenza acquistata principalmente dai Grandi Baroni, e della difusione di tutti i rami del Governo feudale, e partorirono necessariamente l' abbassamento dell' autorità Regia in Italia, che spianò la strada alle Città per aumentare la loro forza, ed incamminarsi all' indipendenza. Ma sembra a prima vista, che quel vantaggio, che per tal conto potè derivare alle Città dell' impotenza de' Sovrani, dovesse loro essere tolto pienamente dalla prepotenza de' Baroni; il che non essendo avvenuto in Italia, a differenza di quanto altrove è accaduto, diventa un soggetto di particolare osservazione delle circostanze, le quali devono aver prodotto questa diversità di effetti.

CAPO XII.

Delle circostanze, per le quali le istesse cause generali hanno prodotto contrarj effetti nei diversi Regni.

Merita una viva attenzione un confronto generale, dal quale risulta, che dalle istesse cause ne sono venuti nei diversi Regni dell' Europa effetti del tutto contrarj; il che non potendo attribuirsi che a varietà di circostanze, che agiscono diversamente nelle medesime cause, ci riconduce ad osservare nelle Città Italiane una diversità di condizione, per cui esse ottennero una sorte superiore, e contraria a quella delle Città degli altri Regni.

Nel secolo X. il potere Feudale era salito al colmo del suo vigore in tutti i Regni, che avevano formato parte della Monarchia di Carlo Magno, mercè l' indebolimento dell' autorità Regia ne' di lui discendenti. In Francia al terminar di quel secolo per una conseguenza dei principj del sistema Feudale si arrivò a cangiare la Dinastía Reale, e nella Germania il Regno diventò elettivo, come fu osservato da Montesquieu (1). In questi Regni

(1) Lib. XXXI. Cap. 32.

poi, e nell' Italia istessamente, le giurisdizioni erano già state convertite in patrimonj delle famiglie, e i Conti delle Città, e gli altri Grandi Baroni diventati erano Principi quasi indipendenti. Per tarpare le ali alla loro prepotenza, fu seguita nel tempo medesimo in tutti tre questi Regni quell' istessa politica, di cui abbiamo molto sopra ragionato; (1) cioè di dividere le giurisdizioni, e gradatamente trasferirle ai Prelati.

Donde avvenne però il diverso effetto, che da questa eguale situazione del generale stato politico di questi Regni ne risultò rispettivamente nei Regni medesimi? Nella Francia si perpetuarono potentissime Baronìe, che la tennero divisa per quattro secoli sotto la terza stirpe Reale con una quasi totale indipendenza della Corona; mentre il Re era considerato poco più che il primo Barone, sotto le di cui bandiere gli altri si radunavano a volontà, e contro il quale facevano la guerra a loro fantasia: molti Vescovi mantennero la Signoria delle loro Città, e Diocesi, e conducevano i loro vassalli alla guerra, come ogn' altro laico Barone. E forse più a lungo avrebbe durato quella

(1) Supra Tom. I. Cap. 7.

strana situazione della Francia, se non vi avesse posto mano l' istessa natura, estinguendo l' una dopo l' altra le case di quei prepotenti Baroni, onde alla Corona ricaddero i loro Feudi, e più non ne vennero staccati per quel principio di unità, che venne stabilito in quella Monarchia per l' ordine di primogenitura esclusivamente mantenuto nella successione Reale. Le Città intanto di quel Regno squallide e povere se ne stavano incurvate sotto il giogo dispotico dei Signori, nè alla vista offrivano che un branco di artigiani, e di plebe di condizion servile, riputata indegna di governarsi da se medesima, anco nei più leggieri oggetti del suo comune interesse. E non cangiò il loro stato, finchè nol sollevò la Corona colle proprie mani, allorchè avendo questa preso un maggior ascendente sopra i Baroni, essendo state le sue forze accresciute dagli stati di molti di essi ricaduti o per confisca, o per estinzione di linea, e volendo accelerare l'abbassamento dei restanti, pensò di emancipare le Città, loro accordando il privilegio di reggersi a comuni; ma però non osando fare ad un solo tratto tanto cangiamento, che seguì a passi lenti, e quasi inosservati nel giro di tre intieri secoli, come da principio ho osservato (1).

(1) Supra Tom. I. Cap. 1.

Nell' Alemagna altre cause, e sopra tutto l'essere divenuta elettiva la Corona, in forza di che il potere dell' istessa non venne mai aumentato dalla riunione dei grandi Feudi patrimoniali dei Principi, che a quella vennero eletti, li quali anzi separando gl' interessi della propria famiglia da quelli della Corona, impoverirono questa per ingrandir quella, a cui spesso appropriavano i grandi Feudi, che talvolta venivano a ricadere; tali cause portarono l' effetto, che i grandi Baroni e gli stessi Prelati sono divenuti Principi Sovrani, ed in tale qualità hanno durato gl' istessi Principi Ecclesiastici, finchè a' nostri giorni fu sciolto il legame dell' Imperio, o piuttosto della Costituzione Federativa della Germania, che portava il titolo d' Imperio. Sotto tale Governo restarouo quelle Città strette in duro servaggio dei Signori; nè i Re Germanici osarono di sollevar quelle che erano dominate dai Baroni, come non si curarono, finchè ebbero forza, di dare una miglior Costituzione a quelle, che dipendevano direttamente dalla Corona, per poterne disporre, ed aggravarle più liberamente. Tale stato credo io, che in generale sia durato sino alla lunga anarchìa succeduta dopo la morte di Federico II. e di Corrado IV. suo figlio, durante la quale logorando per una parte i Prin-

cipi le loro forze nelle discordie, tra le quali per mancanza di un freno superiore si erano involti, e d'altra parte essendo gli abitanti delle Città ridotti all'estremo dalle scorrerie e ladronecci di ogni picciol Signore o Masnadiere, che tolta avevano ogni sicurezza delle sostanze e delle vite dei pacifici Cittadini, si scossero le Città, si ordinarono a qualche resistenza, e trovarono il più valido rimedio nel confederarsi tra loro, onde apportarsi un vicendevole ajuto contro le superchierie di tanti tiranni, che dalle loro rocche infestavano i Territorj. Prendendo coraggio e forza dalla loro unione gran parte di quelle Città si ordinarono in Governi liberi, che furono in seguito protetti dagl' istessi Imperatori, li quali non scorgendo in quelle comunità maggior ambizione, che di conservare la propria sicurezza, ravvisarono nelle medesime formato un certo contrappeso alla prepotenza dei Signori; e quindi conservarono molte di quelle Città la loro indipendenza, e formarono un ordine distinto, che ebbe il proprio voto nelle Diete dell' Impero, finchè questo non è stato intieramente disciolto. Così le altre ancora, che ricaddero sotto il dominio de' Principi, mantennero tuttavia un avvanzo prezioso della loro libertà ne' proprj Governi Comunali. Egli è poi da notarsi per

le nostre osservazioni, che gli stessi Vescovi ed Abbati principali della Germania, non ostante la debolezza del loro Governo poco atto al maneggio delle armi, furono in grado di contenere in soggezione le proprie Città, e continuarne il dominio sino all' età nostra.

All' opposto, tuttochè fosse eguale nel secolo X. in Italia il potere dei grandi Baroni, e dei Conti delle Città, e poco sentissero il freno dei Monarchi, come l' abbiamo osservato per tanti esempj delle loro rivolte; e quantunque molti Vescovi fossero stati messi del paro coi medesimi nella giurisdizione e possanza sopra le proprie Città, e Territorj; tuttavia non trascorse appena un secolo, che scomparvero i grandi Baroni; fu annichilata la potenza dei Conti, e l' autorità dei Vescovi restò più di titolo che di effetto, essendosi avvanzate le Città nostre alla pretesa di una piena libertà politica, che in fine dovette loro accordarsi nella Pace di Costanza.

Qual ragione pertanto di siffatta differenza? Ella fu, e non altra potè essere per mio avviso se non questa, che le Città Italiane, e quelle spezialmente della Lombardia, della Venezia, e della Toscana, avevano conservato una parte almeno dell' antica loro forza e grandezza, la quale avevano po-

tuto mantenere tanto per l' abitudine dell' antico Popolo Italiano al vivere civile, quanto molto più per il soggiorno, che in quelle amò di tenere la nobiltà del nuovo Popolo Longobardo, come sopra abbiam dimostrato. Per questo verso si trovarono ben differenti dalle Città della Francia e *della* Germania; poichè nella prima, come nella origine, e quando erano ancora libere le Gallie, così dopo sotto li Romani stessi non sono mai state le Città grandi sì frequenti, quanto in Italia, avendo camminato più lentamente la civilizzazione di quel vasto paese; e molto più poi nella Germania si trovavano ancora debolissime nel secolo X. le Città, risentendosi della novità della loro fondazione, la quale per la maggior parte di esse non aveva avuto principio, che appena due secoli prima; e li nobili vi restavano per anco attaccati ad una vita rusticana e da cacciatori; come non avevano gran fatto migliorato le loro abitudini selvatiche i nobili Franchi conquistatori delle Gallie.

Per questa differenza di condizione è facile il concepire, come l' abbassamento dell' autorità Regia usurpata dei Feudatarj, che si trovò eguale in tutti li descritti Regni, dovette partorire effetti del tutto contrarj. Nella Francia e nella Germania la prepotenza dei grandi Baroni, e l' abbassamento

dell' Autorità Regale dovettero produrre la totale servitù delle Città, perchè deboli e prive di una classe di Popolo avvezza alle armi, e mal popolate soltanto da una plebe sempre tenuta lontana da ogni politica influenza; e perciò non potevano approfittare di quelle occasioni di alzare il capo, quali venivauo presentate dalla discordia dei Magnati e dalla debolezza dei Re. Un effetto manifesto di tale condizione del Popolo si vide nell' istessa circostanza or ora accennata, in cui le Città della Germania più tardi hanno potuto ascendere a certo grado di libertà ed indipendenza. Imperciocchè quelle Città paghe abbastanza di conseguire il godimento delle loro immunità entro l' interno del circondario delle proprie mura, o al più in un brevissimo raggio di Territorio all' intorno, esse non osavono di affrontare nè i piccioli Baroni, nè molto meno i Principi, che le circondavano con le vicine loro Signorìe, per sottomettere queste al dominio e giurisdizione delle Città stesse, le quali, a riserva di pochissime, sono sempre rimaste senza un proporzionato Territorio. E la causa evidente di questa moderazione delle Città della Germania erettesi in Repubbliche, fu senza dubbio, perchè non ebbero nel loro corpo un' or-

dine di cittadini, che valesse a comunicar loro ambizione e forza per simili imprese.

Ma le Città Italiane all' incontro hanno potuto approfittare di tutte quelle circostanze, che loro si offersero nel secolo XI. per iscuotere il giogo, e dilatar la loro dominazione in tutta l' ampiezza de' loro Territorj, appunto perchè già forti per numero di Popolo, ed animate e dirette da quella potente nobiltà, che ne formava parte, e da longo tempo era in possesso del maneggio delle armi, e del diritto d' intervenire nelle pubbliche faccende generali del Regno, e particolari delle Città, dove faceva soggiorno. E fu tanto più facile alle Città nostre l' acquistar forza per questa via, quanto che bisogna tenere per indubitato, che questa porzione elevata dei loro Cittadini possedeva ella stessa una parte de' Feudi sparsi ne' rispettivi Territorj; onde dall' istante, che quella nobiltà riconobbe il suo vantaggio nell' esaltazione del potere delle Città, nelle quali otteneva le prime parti del Governo, dovette necessariamente subordinare le proprie Signorìe, e sentir l' importanza di concorrere all' abbassamento di ogni altro Signore, che avesse preteso di restarne separato.

Gettando poi uno sguardo più in qua nei secoli posteriori, nei quali le Città Italiane si trovaro-

no in possesso della forma di vere Repubbliche; io scorgo una nuova confermazione di questa verità, ed un altro luminoso esempio della differenza degli effetti, che sono derivati dall' istessa causa, per la notata differenza di condizione del Popolo delle Città della Germania, in confronto delle Città Italiane. Io intendo parlare delle fazioni, tanto rabbiose quanto celebri, de' Guelfi e de' Ghibellini, dalle quali le Città nostre furono per due secoli furiosamente agitate, e infine a servitù ridotte.

Le radici di questi partiti pullularono in Germania dalla gelosìa e dissenzione di due grandi famiglie, quella di Franconia, che nel secolo XI. tenne l' Imperio per quattro successive generazioni, e quella de' Guelfi Duchi di Baviera, che venuta ad estinguersi in quel tempo, fu fatta maggiormente rifiorire dall' innesto di un ramo dell' Italiana progenie Estense, il quale crebbe tosto a smisurata potenza, che destò la gelosìa dei Re, ed il timore di tutti gli altri Principi Tedeschi. Queste case allora di pari potenza, l' una per il vantaggio della posseduta corona, e l' altra per l' ampiezza de' suoi Stati, che si stendevano con una quasi continuata catena dal Mar Baltico al Mare di Toscana, esercitarono i loro odj nel gran-

de dissidio occorso in quel secolo tra l' Imperio e la Chiesa, combattuta dai Regnanti della Casa di Franconia, e favorita dai Principi Guelfi. Lunghe ed atroci furono quelle dissensioni, le quali scavarono li fondamenti del Trono Imperiale in Italia, e lo resero vacillante, e poi sempre *debole* in Germania. Di là adunque presero l' origine ed il nome li due partiti, fautore l' uno, e l' altro nemico dell' autorità Imperiale, togliendosi dal primo il suo nome da un castello, che *credesi* essere stato lo stipite della Casa di Franconia.

Ma questi odiosi nomi non furono pronunziati in Italia se non nel secolo XIII. già inoltrato, quando in Germania ormai erano estinti quei partiti. I Ghibelini propugnavano i diritti dell' Autorità Imperiale, che professavansi di voler ritenere in vigore in Italia. Li Guelfi combattevano per la libertà delle Città e per la Chiesa. Nelle Città, nelle quali prevaleva il puro Governo popolare dominava per ordinario il partito dei Guelfi, e la fazione de' Ghibelini nelle Città, dove prevalevano i Nobili. In sostanza però gli uni e gli altri non avevano in mira, che il proprio interesse, e ben presto furono dimenticati li fini originarj di queste fazioni col variare dei loro interessi; avvegnachè più volte i Guelfi abbandonarono i Papi per i loro

nemici, e i Papi istessi talvolta favorirono i Ghibelini, quando i Guelfi alla loro autorità facevano resistenza. Egli è ben vero, che alla testa de' Ghibelini si posero naturalmente quei pochi Conti, e Marchesi, che erano avvanzati in Italia colle loro giurisdizioni decurtate dalle Città, e che si vedevano da quelle minacciati di essere in breve spogliati di quel resto della loro potenza. Ma quella rispetto alle Città poteva considerarsi piuttosto una guerra mossa da nemici esterni, poichè quei Signori la maggior parte erano da longo tempo divenuti stranieri alle Città; ed essi ridotti a basso stato lottavano con istento, poichè mal rispondevano le proprie loro forze, a quelle troppo cresciute de' Cittadini, e perciò tentavano di sostenersi sotto lo scudo dei diritti Imperiali. E ben si vide, che quei pochi tra essi, che conservata avevano tanta potenza da non temere delle Città, come gli Estensi, li S. Bonifazio, e qualche Pallavicino, amando più spesso di mantenersi indipendenti dall' Impero, si collegarono non di raro con le Città, e coi Guelfi contro i Ghibelini.

Il veleno più mortale di quelle fazioni si spiegò, per così dire, negli intestini delle Città medesime. Quella stessa Nobiltà numerosa, che da principio, quando le Città combatterono per l' in-

dipendenza, si era posta alla testa de' cittadini, e fu senza dubbio l' istromento principale della vittoria, allorchè la libertà delle Città fu abbastanza consolidata, accorgendosi, che vanamente aveva sperato di coglierne per se stessa tutto il frutto, e di mantenersi egualmente alla testa del governo politico e civile, si appigliò ai mezzi della discordia per conservarsi il primato sui cittadini. Pochi anni dopo la Pace di Costanza si può riputar con ragione, che nelle nostre Città fosse assai cangiata la condizione della classe plebea. È stato detto, che le rivoluzioni mandano gl' ingegni al loro luogo: sopra tutto la guerra mette in vista, e spinge avanti gli uomini di coraggio; ed il coraggio non è una eredità della sola nascita illustre: questo si sveglia egualmente in tutti gli ordini, quando li desta un fine reale, o apparente di comune vantaggio, e presentasi l' opportunità di farne una prova felice. Allora chi ha combattuto e vinto per una causa comune, si crede in diritto di conseguire i frutti della vittoria nulla meno di chiunque altro, al pari di cui ha speso li suoi sudori ed il sangue. In queste guerre adunque, che si fecero a Popolo, emersero a nuova luce senza dubbio molte famiglie Popolane, le quali avendo conseguita quella recente nobiltà degl' illu-

stri loro fatti, la quale colpisce più da vicino gli sguardi dell' universale, pretesero in conseguenza di stare al paro degli antichi Nobili nelle dignità e comodi della loro Patria. Di là sorsero le gelosìe, ed il rancore di questi, che tutto volevano dovuto alla loro nascita, e sdegnavansi di camminar del pari, non che di dover talvolta lasciarsi precedere da quelli, che avevano lungamente veduti marciar umili al loro seguito. Altronde il Popolo divenuto gonfio, e cresciuto in sostanze per la prosperità delle arti e del commercio, che al favore della nuova libertà preso avevano uno straordinario vigore, al segno di cangiare intieramente la faccia dell'Italia, pretese un' eguaglianza di diritto con quelli, che cominciava ad emulare nelle ricchezze. Li Nobili delle Città, li quali appartenevano all' antica classe militare, possedevano in generale de' Feudi, alcuni con investitura diretta dalla Corona, ed altri in maggior numero ottenuti dai primarj Baroni o dalle Chiese. Quantunque da principio, quando le Città cominciarono ad aspirare alla indipendenza, e il Popolo non era ancora sì forte, venisse usato un grande riguardo a que' Signori e fossero rispettati i diritti e giurisdizioni nelle particolari terre da quelli dominate,

come di sopra ho dimostrato; (1) non andò però così la cosa in seguito, perchè pretesero i Cittadini di disporre assolutamente delle fòrze e delle rocche de' Feudatarj, e vollero che ai bisogni comuni contribuissero le loro terre, e poscia favorirono in generale gli abitanti delle campagne a sottrarsi dai più gravosi pesi della servitù Feudale.

In tali circostanze li Nobili in contraddizione coi loro egregi fatti precedenti, ma non col loro interesse bene o male inteso, per mantenere la loro preminenza entro le Città, e i loro piccioli Principati al di fuori, si trovarono in necessità di ritornare sotto quella bandiera, dalla quale avevano disertato; e proponendo in apparenza il sostenimento dei diritti Imperiali, indeboliti bensì, ma non ancora spenti in Italia, si gettarono generalmente nel partito Ghibelino; e per questo cabalarono, e combatterono quasi due secoli, ora vincitori, ed ora esuli, col principal fine di abbassare le famiglie Popolari, che con essi volevano contendere di grado, e tener soggiogata la plebe, la quale perciò si era dichiarata in generale per il partito de' Guelfi, con cui la pubblica Libertà aveva sortito la nascita.

---

(1) Supra Tom. I. Cap. 12.

Non tutti però, e non sempre i Nobili seguirono quella politica, poichè siccome l'ambizione genera sempre divisione nell' istesso partito, volendo i più prepotenti sovrastare ai loro eguali, così molti Nobili, che primeggiar non potevano a fronte degli emuli nell'istesso loro ordine, si gettavano in braccio del Popolo, quello adulando per averne il favore e le forze, e spesso combatterono con lui contro i loro colleghi, e non di rado contro gl'istessi consorti di famiglia, e fin' anco fratelli contro fratelli, e figlj contro i Padri: a tanto furore e demezza erano giunte quelle fazioni. Così Roma medesima nei tempi della sua Repubblica vide il sangue più puro de' suoi Patrizj, i Cornelj, i Papirj, i Claudj, ed i Giulj adulare la plebe per abbattere i loro emuli, e porre in servitù la Patria. Simili esempj furono frequentissimi nell' Istoria delle nostre Città: vedasi nella Cronica di Castello Castelli pnbblicata dal Muratori, come le due fazioni in Bergamo erano dirette rispettivamente dalle famiglie più illustri ed antiche (1). E per accennar di volo i casi delle più famose Città d'Italia, si trova che a fronte de' Doria, e de' Spinola, che in Genova erano alla testa de' Ghibelini, il

(1) Script. Rer. Italic.

contrario partito era dominato dai Fieschi, e dai Grimaldi famiglie nobilissime ed illustrate dal possesso di vasti Feudi (1). Nelle Istorie di Fiorenza di Giovanni Villani (2) e del famoso Segretario Fiorentino (3) vengono annoverate quasi quaranta case delle più illustri fra i Nobili, che eransi poste alla testa dei Guelfi. La conseguenza necessaria di quelle interne fazioni, fu quella, che dopo aver lacerato le Città cogli incendj, e saccheggi, e colla strage e l' esilio talora di una metà de' Cittadini, il partito vincitore, qualunque *ei fosse*, avendo dovuto darsi de' Capi o de' Protettori per vincere, terminò col creare de' tiranni alla Patria ed a se medesimo; solito effetto delle civili discordie, e del cieco interesse privato, quando nella cosa pnbblica viene preposto al sentimento del comun bene.

Ecco però la causa, per la quale, sebbene queste funeste fazioni siano nate molto prima in Germania, e colà pure vi sia stata una lunga tenzone, che terminò col ridurre quasi ad un' ombra l' autorità Imperiale; pure non si vede, che quei

(1) Contin. Caffari lib. X. Tom. VI. Rer. Ital.
(2) Villani Lib. V. Cap. 29.
(3) Istor. di Fior. Lib. II.

due partiti abbiano mai portato divisione intestina nelle Città, che divennero libere; quando all' opposto menarono quelle discordie tanto furore nelle Città Italiane, che in vero fa raccapricciare lo stato deplorabile, a cui furono ridotte; del che mi basti accennare il solo esempio della Città nostra di Bergamo, venuta per tali discordie sul finir del secolo XIV. a quell' esterminio, che risulta dai fatti descritti a giornata per giornata nella citata Cronica del nostro Castelli. La ragione di questa notabile differenza ella fu senza dubbio, perchè nella Germania quelle discordie civili si agitarono soltanto tra i Principi ed i Signori, che tutti erano stranieri a quelle Città, le quali non erano abitate che da gente di ordine plebeo, colà chiamati Borghesi. E siccome tra questi non eravi, almen da principio, alcun ordine privilegiato, che si sollevasse sopra l' eguaglianza comune, e tutti non ebbero che un solo sentimento di preservarsi dalle esterne oppressioni, così nella parità di diritto di tutti i Cittadini fu facile il mantener l' interna concordia, e tolto il maggiore fomento di perniciosi partiti. All' opposto nelle Città Italiane, poichè sin dal principio, che aspirarono alla libertà, esse erano l' antico domicilio di una numerosa no-

biltà, la quale formava la parte più cospicua del Popolo, e godeva certamente di grandi prerogative, che davano fondamento alla sua ambizione, da ciò ne provenne, che male tollerando una civile eguaglianza colla plebe si applicasse a quelle fazioni, come mezzi opportuni per dominarla.

CAPO XIII.

Prove speziali del soggiorno continuato dai Nobili nelle Città Italiane, dopo la conquista di Carlo Magno, sino al regno degli Ottoni.

Dopo tutti questi confronti dei fatti generali presentati dall' istoria, li quali ci conducono a conchiudere, che anche sotto i Re Franchi, ed i loro successori continuarono i Nobili Longobardi il loro domicilio nelle Città, non mi resta che il recare alcune prove particolari di questa verità, e l' aggiungere alcuni indizj, che in quelle esistesse un qualche consiglio comunale; indizj, li quali sebben pochi, riescono tuttavia concludentissimi nel cumulo delle altre circostanze fin' ora esaminate.

Abbiamo in altro luogo notato la Legge 48. di Lottario I., la quale ordinava ai Messi Regj di

eleggere dei probi Scabini *cum totius populi consensu.* Aggiungiamo che le due seguenti Leggi 49. 50. del medesimo Augusto dimostrano apertamente, che gli stessi Scabini non solo erano Assessori de' Conti ed altri Giudici superiori, e destinati *ad inquisitiones faciendas*, *et rei veritatem dicendam et adjutores Comitum ad justitiam faciendam*, ma erano essi medesimi veri Giudici, che proferivano sentenze (1). Ora la Legge 94. dell' istesso Lottario prescriveva, *ut inquiratur de Judicibus, si nobiles et sapientes et Deum timentes constituti sint.... Quod si viles personæ, et minus idoneæ ad hoc constitutæ sunt, ejiciantur* (2). Se pertanto questi Scabini dovevano essere eletti dal Popolo, e se erano come li suoi Pari, dai quali doveva essere giudicato, secondo le originarie costumanze ritenute da tutti i Popoli usciti dalla Germania, è certo che il Popolo non averà scelto se non soggetti del suo proprio corpo: in conseguenza, se questi Giudici dovevano essere Nobili, ed esercitavano le principali loro funzioni nelle Città, ed a fianco dei Conti, che in queste risiedevano, bisogna accordare, che il Popolo delle

(1) Collect. Leg. Barbar. Tom. I. pag. 200.
(2) Ibid. pag. 208.

Città medesime comprendesse nel suo corpo una classe di Nobili, sulla quale soltanto potevano cadere i di lui voti.

Non è da credersi, che alcuno voglia supporre, che lo stato delle Città possa repentinamente essersi cangiato sotto il Regno di Berengario I. succeduto immediatamente dopo l' ultimo Re della stirpe Carolina. Anzi dobbiamo tenere per certo, che piuttosto siasi aumentato il numero degli abitanti delle Città per la maggior sicurezza e difesa, che in queste poteva trovarsi tra le turbolenze dei partiti, che desolavano le campagne, e le crudeli scorrerìe degli Ungheri, le quali continuarono in tutto il corso di quel regno, ed oltre ancora. Quello stato però di società, in cui si trovarono le Città all' avvenimento di Berengario suddetto al Trono, deve essere continuato sino ai tempi di Ottone I. che ottenne la Corona d' Italia appena quarant' anni dopo la morte di quello: e molto più ciò deve credersi, perchè per un secolo ancora dopo Ottone, quantunque da quel tempo ci siano restati in maggior numero i documenti, non abbiamo fondamento di alcuna forte alterazione avvenuta in quell' intervallo, la quale possa avere portato un notabile cangiamento nella condizione delle Città, se si eccettua però quanto è probabi-

le, cioè che alcuni dei Nobili, che erano prima abituati alla stanza delle Città siansi portati a far più lunga dimora nelle loro terre seguendo il genio del Feudalismo, che allora era salito alla maggiore sua indipendenza.

Non ostante ciò abbiamo un perspicuo documento dell' anno 897. regnando il Re Berengario, dal quale consta, che allora in Bergamo eranvi molti Nobili; e questo è l' originale Costituzione del Vescovo Adalberto, che si conserva nell' Archivio Capitolare, con cui esso gettò i primi fondamenti della Canonica, e della vita comune e regolare, che in quella dovevano condurre i Cherici maggiori della Cattedrale di S. Vincenzo; avendola quel Vescovo dotata di parecchj beni, che distrasse dalla mensa Episcopale. In quella Costituzione però si dichiara essere stata deliberata da quel Vescovo, *dum resideret in Synodo cum Sacerdotibus, et cuncto Clero ipsius Ecclesiæ, seu reliquis nobilibus hominibus, qui eidem Synodo intererant, tractans cum eis de statu, et solidita-te ipsius Ecclesiæ* (1). L' intervento de' Laici ad una disposizione, con cui si alienava dal Vescovado una parte della sua sostanza, era conforme ai

(1) Cod. Diplom. Bergom. Tom. I. col. 1059.

Canoni, dovendosi ciò fare col consenso del Clero e del Popolo. Quindi il nostro Lupo dall' osservare in quella Costituzione l' intervento di Laici soltanto Nobili, ne argomenta ragionevolmente, che sino d' allora fosse stabilito in Bergamo un reggimento puramente aristocratico, quale vedesi mantenuto ancora ne' tempi seguenti, nei quali Bergamo ebbe forma di Repubblica (1). Ciò confermasi col testimonio di altra simile Costituzione del Vescovo Reginfredo, colla quale nell' anno 1000. donò all' istessa Canonica le decime di molti beni del Vescovado, posti nei luoghi suburbani, e fu pure decretata sinodalmente *Presbyteris et Diaconibus stantibus ac residentibus, cum certa parte Nobilium Laicorum* (2). Erano insorte in progresso di tempo alcune controversie tra li due Collegj de' Canonici di S. Alessandro, e S. Vincenzo in proposito delle stesse Decime donate dal Vescovo Reginfredo, e tale differenza fu composta nell' anno 1081. dal Vescovo Arnulfo, *data sapientia et prudentia, et secundum consilium multorum clericorum, civium, extraque Urbem manentium sapientum et nobilium*: (3) donde comprendesi,

(1) Cod. Diplom. Berg. Tom. I. col. 1064.
(2) Ibid. Tom. II. col. 425.
(3) Ibid. col. 729.

che intervennero de' Nobili tanto Cittadini, quanto dimoranti fuori della Città. In un Placito tenuto in Grumello suburbano da Ardoino Conte di Bergamo nell' anno 1026. appariscono già i nomi di alcune famiglie, che figurarono lungamente nei secoli seguenti tra le Nobili di Bergamo, cioè di Laglio, di Suisio, di Rosciate, di Bonate, gli autori delle quali si trovano tra i Nobili Assessori di quel Placito (1).

Nobili di Bergamo erano certamente un Ausberto di Mozzo, e un Teuzone di Corte, che trovansi assistenti ad un altro Placito tenuto l' anno 1049. da tre Messi Imperiali nella nostra terra di Spirano: (2) e tali erano pure due fratelli Adelberto e Reginaldo di Mozzo, e Alberto di Prezzate, che si vedono nominati dopo più Vescovi, Conti, e Giudici, come assistenti ad un Placito tenuto l' anno 1082. dal Re Enrico III. nell' altra nostra terra di Palosco (3). Altro Placito celebrò in Bergamo il Re Corrado di lui figlio nell' anno 1088. assistenti a quel giudizio vedonsi nominati *Ottone Calvo*, *Willielmo de Portiano*, *Sciro de Cena-*

(1) Cod. Berg. col. 535.
(2) Ibid. col. 625.
(3) Ibid. col. 735.

te, Arnaldo, et Arderico Pergamensibus Sacri Palatii Judicibus, indi li Vescovi di Como, Novara, e Bergamo, due Marchesi, tre Conti, due dei quali Arialdo e Reginerio della famiglia de' Conti di Bergamo, che si riscontrano anche in altre carte con tale qualità nominati. Seguono i nomi di diversi Valvassori Milanesi e Bergamaschi, e tra questi ultimi si contano un Ariprando di Prezzate, famiglia, che ha sempre continuato tra le Nobili di Bergamo, ed un Algisio di Bonate, altra famiglia da molto tempo estinta, ma della quale si trovano quattro Consoli aver sostenuto il governo della Città nel breve giro di (1) diciotto anni dal 1145., argomento certo che quella fosse delle più cospicue della Città, e che nel numero de' Cittadini fossero compresi molti Nobili possessori di Feudi. Dietro tutti questi illustri personaggi si fa menzione finalmente nel medesimo Placito, che vi furono assistenti *de Civibus autem præfatæ Civitatis*, cioè di Bergamo, *Alberto Tozoni, Arimbaldo Cozo, Petro de Curte Regia, Adam de Castello, Lanfranco Nozo de Polterniano, Lanfranco Ottoni, et insuper compluribus* (2).

(1) Cod. Berg. Tom. II. Indiculus Consulum Majorum col. 1465.

(2) Ibid. col. 759.

Nessuno certamente penserà, che ad un Placito presieduto dall' istesso Re, circondato da tanti Vescovi e qualificati Signori, fossero chiamati ad assistere, e far parte di quel solennissimo Consesso giudiziale uomini ignobili; e perciò bisogna confessare, che Nobili fossero sin d' allora li sopra nominati Cittadini di Bergamo, come pure è indubitato, che Nobili erano quei cinque *Judices Sacri Palatii Pergamenses*, che vedonsi nominati immediatamente dopo il Re, e prima de' Vescovi, Marchesi, e Conti; senza di che non sarebbero stati ammessi a quell' onorifico Uffizio, come veniva ordinato dalla sopra notata Legge 94. dell' Imperatore Lotario. Due altri Placiti tenne in Bergamo un Conte Corrado Messo dell' Imperatore Enrico nel mese di Giugno del 1091. al quale oltre alcuni dei Giudici Regj Bergamaschi nominati nel precedente Placito del Re Corrado, intervennero assistenti tre fratelli *Alberto*, *Ragimundo et Giselberto germanis de Muzo*, *Ariprando de Prezate*, *Oprando de Clauduno*, *Vitale de Curte*, *Lanfranco de Polterniano*, *Nozo*, *Petro de Curte Regia*, *Alberto Tozoni*, *et compluribus aliis*, tutti Bergamaschi, la maggior parte de' quali li abbiamo veduti nominati tra li Cittadini di Berga-

mo nel predetto Placito del Re Corrado (1). Ed a proposito poi de' nomi dei suddetti Cittadini di Bergamo, giova il ricordare l' osservazione degli Eruditi nelle cose de' tempi bassi, che per lo più quando vedesi nelle famiglie di quei secoli assunto il cognome dal predicato di alcune Terre, o Castelli, egli è un indizio che avessero la signoria di quei determinati luoghi, per il che vedendosi nelle nostre Carte dei secoli XI. e XII. replicatissimi tra i nostri Cittadini i Cognomi *de Petringo*, *de Claudino*, *de Bonate*, *de Prezate*, *de Mapello*, *de Potterniano*, *de Castello*, *de Curte Regia*, *de Noxia*, *de Mornico*, *de Gurgulaco*, *de Desenzano*, *de Surlasco*, *de Mozzo*, e tanti altri, che furono la maggior parte Consoli di Bergamo, bisogna concludere, che tutti quei personaggi fossero dell' ordine de' Feudatarj.

Quanto a Bergamo non possiamo adunque dubitare, che in que' due o tre secoli dopo la conquista di Carlo Magno, vi abbia fatto costante dimora una classe di Nobili distinti, che erano in considerazione degli stessi Regnanti. E chiunque farà attenta osservazione ai monumenti particolari delle altre Città, facilmente potrà accertarsi di una

(1) Cod. Berg. Tom. II. col. 771. 773.

eguale verità rispetto alle medesime: imperciocchè la parità delle circostanze ne obbliga a credere, che quanto in tale rapporto è dimostrato per una Città, si verificasse nelle altre ancora, con poche differenze riguardo al numero, ma non alla sostanza della cosa. Ne apporta però il Muratori alcuni documenti, che bastano a convalidare in generale questo assunto. Tale per di lui giudizio è il decreto di elezione del Vescovo Vidone di Piacenza nell' anno 904. riferita dal Campi alla pagina 480. della sua Istoria di quella Città; poichè vedendosi sottoscritti a quel decreto dopò tutti gli ordini di quel Clero altre ventiquattro persone e *populo*, conviene, che questi fossero li Capi ed Ottimati del Popolo medesimo (1). Così nell' istessa Dissertazione ha pubblicato un atto di donazione, che nell' anno 998. fece Giovanni Vescovo di Modena di alcuni beni del Vescovado al Monastero di S. Pietro *cum consensu et notitia omnium Canonicorum, ejusdemque Civitatis Militum et Populorum:* (2) ed ognuno sa, che a quel tempo sotto il nome di *Militum* s' intendevano li Nobili e Cavalieri, li quali perciò in quel documento si

(1) Antiq. Med. Aev. Tom. I. col. 1020.
(2) Ibid.

vedono nominati come una classe distinta del Popolo dell' istessa Città. Nella Dissertazione X. ha pubblicato un Placito tenuto in Imola da un Ottone Soddiacono Messo dell' Imperatore Ottone l' anno 998. *assistentibus in judicio pollentibus, et bonæ opinionis et laudabilis famæ viris de Civitate Ravenna* (1), li quali vengono nominati in lunga serie: ed a quel tempo il titolo di potenti aggiunto a quei Cittadini di Ravenna non poteva convenire che a persone Nobili, nelle quali allora trovavasi concentrata ogni potenza.

L' istesso Autore nella Dissertazione XIII. ha trattato diffusamente degli Arimanni, e delle Arimannie, e con molti documenti ha stabilito non solo che gli Arimanni fossero uomini ingenui e liberi; ma fossero tenuti ancora al servizio militare, ed assistere ai Placiti dei Conti in virtù dell' obbligo dei beni, che possedevano a titolo d' Arimannia, osservando pure, che molti di questi Arimanni abitavano nelle Città. Siccome però la qualità delle obbligazioni, alle quali erano tenuti, importavano un certo servizio nobile, qual' era quello della guerra e dei pubblici giudizj, così si dee credere, che quelli almeno tra essi che godevano di tali beni

(1) Ibid. col. 493.

partecipassero della Nobiltà. E infatti il Muratori tenendo dietro ad una serie di Diplomi Imperiali conceduti agli Arimanni di Mantova, ne conchiude che ivi costituissero un ordine Nobile, il quale aveva la piena amministrazione di quella Città. Enrico I. Imperatore con Diploma dell' anno 1014. confermò a quegli Arimanni il godimento dei beni Comunali; l' Imperatore Enrico II. con altro Diploma dell' anno 1055., l' uno e l' altro pubblicati nella Dissertazione XLV. accordò loro l' istesso privilegio; e questo pure fu confermato dall' Imperatore Lottario II. con Diploma del 1133. nel quale dichiara: *sub hujus autem confirmationis sententia inter cætera comprehendimus Arimanniam, cum rebus communibus ad Civitatem Mantuanam pertinentibus ex utraque parte fluminis Mincii, et Tartari* (1). Quindi è che l' Imperatore Federico I. con altro Diploma dell' anno 1159. *secundum privilegia nostrorum Prædecessorum, quæ diligenter perspeximus* confermò *cunctos Arimannos in Civitate Mantuæ ... habitantes* nel possesso di tutte le loro eredità non solo, ma *cum omnibus rebus communibus, quæ ab eorum parentibus possessæ fuerunt,* e con altre immunità, e

(1) Antiq. Med. Aev. Tom. I. col. 729.

prerogative, che importavano la libera amministrazione del Comune di Mantova (1). E finalmente il Muratori con l'appoggio di una carta del 1126 spettante al celebre Monastero Mantovano di Padolirone, nella quale il Comune di Mantova rinunziò ad alcune pretese formate sopra certi boschi del Monastero, egli prova che allora il governo di Mantova era concentrato negli Arimanni, mentre in quell'atto vedonsi nominati li Consoli, indi una lunga serie di Arimanni *facienti* per il Comune; onde ne conchiude, che questi *divenuti* arbitri della loro Città, ne formassero già da lungo tempo l'ordine Nobile (2).

Se volgiamo poi lo sguardo ai nomi dei personaggi, che figurarono alla testa delle Città, e particolarmente dei Consoli, che n'ebbero il governo ne' primordj, che trovansi documenti di quella Magistratura instituita intorno il principio *del* secolo XII. abbiamo troppi argomenti per convincersi, che le Città erano piene di Nobili e Governate da personaggi anco li più distinti nell'Ordine Feudale. Li documenti di Atti pubblici rinvenuti negli Archivj, che danno speziale notizia

(1) Antiq. Med. Aev. Tom. I. col. 731.
(2) Ibid. col. 732.

dei Consoli, non rimontano a' tempi più antichi dei primi anni del detto secolo. Ma dal celebre Poema pergameno del Maestro Moisè riprodotto dal Muratori nella sua grande raccolta, (1) si potrebbe argomentare, che fosse assai più antica quella suprema Magistratura, che fu addottata dalle Città, quando si eressero in governi liberi. Il nostro Lupo ha dimostrato ad evidenza, che quel Maestro Moisè nostro Concittadino, il quale scrisse quel Poema in Costantinopoli, visse nella prima metà del secolo XII. trovandosi nell' Archivio Capitolare di Bergamo una sua lettera scritta al di lui Fratello Pietro del Brolo Prevosto della Cattedrale di S. Alessandro nell' anno 1130., e dall' istesso Poema argomenta, che ei lo scrivesse prima del 1112. (2) Sembra pertanto da quel Poema, che il Consolato fosse in vigore molto prima nella Città di Bergamo, poichè così cantò il Poeta intorno il governo della sua Patria.

Raraque ejus habent inter se prelia turbæ:
Namque ligat stabili modo pax aurea Cives:
Pace manet pauper, pacis quoque fœdere dives.
Non alias tantæ Leges, aut civilia jura,

(1) Rer. Ital. Tom. VI. col. 534.
(2) Cod. Berg. Tom. II. Animadvers. LI. col. 953.

Aut decus, aut pietas, aut concordia pura.
Tradita viris sanctis est hæc duodenis,
Qui populum justis Urbis moderatur haberis:
Hi sanctas leges scrutantes nocte dieque
Dispensant cunctis equo moderamine quæque.
Annuus hic honor est, quia mens humana tumore
Tollitur assiduo cum sublimatur honore:
Tela, manus, clipeos, arcus, ensesque rigentes,
Cassidas, et triplices thoracas equosque frementes
Hostibus opponunt adversis absque timore (1).

Ecco però dipinto perfettamente il Consolato nella sua durata, e nell' autorità politica, giudiziaria, e militare, che in sè riuniva; e quanto a Bergamo indicato ancora il vero numero di dodici, che componeva quella Magistratura, come consta da tutti i nostri documenti relativi del secolo XII., nel che variarono le Città notabilmente l' una dall' altra componendo di maggiore o minor numero i rispettivi Consolati. E pare che nel citato Poema si parli del Consolato, non come di cosa nuova, ma di un perenne stabilimento munito di Leggi, e di Ordini, che mantenevano in lodevole armonía li poveri, ed i ricchi; sotto il nome dei quali non potevano allora intendersi che possessori di ampie

(1) Rer. Italic. Tom. VI. loco cit. Cap. 13.

e doviziose terre, le quali erano in mano de' soli Nobili; imperciocchè in quel tempo essendo ancora languidissime le arti, ed il commercio, non poteva esservi, fuori di pochissimi casi, altra ricchezza, che quella delle terre.

Ora parlando dei personaggi che nel primo periodo della libertà delle Città Italiane sostennero le Magistrature Municipali, le legazioni, ed il comando degli eserciti, non devo in primo luogo distaccarmi da Bergamo, che mi tiene in pronto numerose prove di quanto ho accennato. Ho già riferito in altra parte (1) qual sia stato il Console di Bergamo, del quale si ha la prima notizia, somministrata dall' Opuscolo intitolato: *Breve Recordationis de Ardicio de Aimonibus, et Algisio de Gambara* pubblicato dal Biemmi: e questo fu un Ripaldo de' Capitani di Scalve, il quale essendo Console di Bergamo nel 1109. si pose alla testa di tutte le forze del suo Comune, e fugò della Provincia quella masnada di Ladroni, che l' aveva invasa. Questo Capitano di Scalve era senza dubbio uno de' più Nobili e potenti Feudatarj della Provincia, dominando una Valle importante

(1) Supra Cap. 3.

per fortezza di sito, e ricchezza delle sue miniere del ferro, di cui, come si ricava da privilegio concesso a quegli abitanti nel 1047. dall' Imperatore Enrico II. (1) quegli stendevano il commercio sino d'allora *per vastitudinem nostri Imperii*, con esenzione piena da ogni Dazio. E possedendo Ripaldo suddetto quel Distretto con titolo di Capitano, ciò prova che era un Vassallo, che teneva direttamente dalla Corona la sua investitura, come ne convengono gli eruditi, dai quali i Capitani sono equiparati ai Conti rurali, avendo anzi molti di questi cangiato il loro titolo di Conti in quello di Capitani delle proprie terre, come n' abbiamo esempio ne' nostri Conti rurali di Mozzo. Ciò non ostante trovandosi quel Capitano unito alla Città, e preposto al suo governo sino dai primi tempi della sua libertà, conviene assentire, che da lungo spazio ei fosse abituato, e cittadino nella medesima; come poi in essa ha continuato con molto splendore quella famiglia; finchè nel secolo XV., come ho letto non so dove, si è trasferita in Milano, ove accolta nell' ordine più Nobile di quella Metropoli forse vi fiorisce ancora.

Dopo di quel Ripaldo li primi Atti pubblici dei

(1) Cod. Berg. Tom. II. col. 621.

Consoli di Bergamo tratti alla luce dai nostri Archivj, sono due donazioni fatte in nome del Comune di Bergamo al Monastero suburbano di S. Sepolcro d' Astino, poco dopo la sua fondazione nell' anno 1117. Tra i Consoli nominati in quegli atti deve notarsi un Olrico Suardi, la di cui Casata, che per più secoli fu in Bergamo potentissima, si riscontra che in quel secolo medesimo era ricca di ampie giurisdizioni. Un altro di que' Consoli era Giovanni da Rivola, altra famiglia che in seguito fu connumerata tra le quattro più potenti di Bergamo, e possedeva più castelli. Altri nomi di essi Consoli *Addo*, *et Ambrosius de Gurgulaco*, *Lanfrancus de Castello*, *Wala*, *et Ermenulphus de Petringo*, indicano abbastanza, secondo la già fatta osservazione, che questi Cittadini erano Signori di quelle nostre terre, dalle quali prendevano il nome (1). Nel progresso di quel secolo s' incontrano tra i Consoli di Bergamo altri personaggi, che portavano il nome delle loro terre, di Mapello, di Petrengo, di Bonate, di Gorlago, di Surlasco, d' Aste, di Nozza, di Mozzo; (2) e nei medesimi atti si trovano replicata-

(1) Cod. Berg. Tom. II. col. 891. 897.
(2) Ibid. col. 1057. 1095. 1171. 1219.

mente i nomì de' Colleoni, che in quei tempi tenevano terre Feudali nella Valle Seriana, degli Albertoni, li quali presero poi il nome da Vertova, ove ebbero Signorìa, degli Adelasi, ed altri che perpetuarono nelle loro Case gli onori entro e fuori della Patria, dove molti andarono Podestà delle Città libere, ed anco principali come Genova e Milano, le quali non chiamavano a quell' onore supremo se non personaggi di nascita la più illustre.

L' Atto finalmente della Pace di *Costanza* ci presenta negli Ambasciatori di Bergamo li nomi delle stesse Casate, che avevano riempito il Consolato per tutto quel secolo, gli Albertoni, li da Mapello, da Pedrengo, da Monaca, gli Attoficiani, li quali avevano certamente un carattere di Nobili. Così ponendo mente agli Ambasciatori delle altre Città Lombarde, li quali giurarono quella *Pace*, compariscono molti personaggi, li quali portano un predicato di Signorìa; uno da Landriano, ed altro da Vimercato tra que' di Milano; uno da Martinengo, altro da Manerbio, e un terzo da Caprino per Brescia; uno da Fisiraga, ed altro da Sommariva per la Città di Lodi.

E rimontando ai principj dell' indipendenza delle Città a noi più vicine, che sono un sicuro

esempio anche per le altre, io trovo al principio del secolo XII. nominato da Landulfo Giuniore un Ottone *de Carcano Mediolani egregius Capitaneus*, nella guerra contro Comaschi, un Clivelli o Crivelli *Nobilis Miles et potens in Populo*, uno da Landriano eletto Capitano, un Pozzobonelli, un Robacastello *eques nominatissimus* fatti Ambasciatori dal Popolo, un Arnaldo da Rhò Console (1). Le carte dell' istesso nostro Codice di Bergamo ci mostrano nomi di quel carattere Consoli di Milano nel 1130. come si ha da una loro Sentenza conservata nel nostro Archivio Capitolare, la quale fu da quei Consoli pronunziata per via di compromesso (giacchè altrimenti non competiva ai medesimi alcuna giurisdizione nè sopra il soggetto della causa, nè sopra il luogo, o le persone attinenti alla questione) per definire una controversia tra li Canonici della Cattedrale di S. Alessandro, li Signori di Calusco, e li abitanti di quella terra, per gli aggravj e prestazioni, alle quali erano questi tenuti per li diritti di Signorìa (2). Questa Sentenza è un prezioso monumento, che conferma una importante notizia isto-

(1) Rer. Ital.

(2) Lupus Cod. Dipl. Tom. II. col. 945.

rica intorno la costituzione, che si avevano data molte Città Italiane; e serve mirabilmente a stabilire la verità del mio assunto rispetto ai Nobili, che furono sempre per la maggior parte Cittadini delle Città nostre.

Ottone Vescovo di Frisinga, che scrisse le gesta dell' Imperatore Federico Barbarossa, il quale mantenne cotanto aspra e lunga guerra contro le Città Italiane, parlando egli de' Consoli, supremo magistrato delle Città medesime, così dichiara: *Quumque tres inter eos ordines, idest Capitaneorum, Valvasorum, et Plebis esse noscantur, ad reprimendam superbiam non de uno, sed de singulis prædicti Consules eliguntur, neve ad dominandi libidinem prorumpant, singulis pene annis variantur* (1). Consono al Frisingense è il Poema Ligurino di Guntero pubblicato dal Muratori.

. . . . . Consulibus rerum committere summam
Gaudet, et hos triplici ex ordine (fastum
Ne pariat diuturnus honor) mutare quot annis
Vivere quemque suæ subjectum legibus Urbis
Cogit, et externos sub eodem jure potentes
Alligat, ut terra vix inveniatur in illa
Aut Comes, aut alius civili jure solutus (2)

(1) Otto Fresing. Lib. II.
(2) Rer. Italic.

Non era però così assoluta e generale questa costituzione di ripartire il Consolato in egual numero fra li diversi ordini de' Cittadini, che non vi fossero delle differenze nelle diverse Città, le quali furono libere nel dare a se stesse quella forma particolare di governo, che a ciascheduna parve conveniente, e la diversità delle circostanze avrà deciso di questo punto. In Bergamo certamente non fu seguito questo ordine, ma rimase il governo sempre in mano de' Nobili, nè per questo seguirono mai turbazioni, nè fazioni tra Nobili e Plebei, che tanto agitarono le altre Città d'Italia, del che forse in altre separate ricerche renderò un giorno ragione. Ma quanto a Milano imperiose circostanze possono aver dettato quella forma di Consolato per bilanciare la forza de' tre Ordini tra li quali vi erano pur troppo antichi semi di gelosìa, li quali poi ripullularono in seguito con totale oppressione della libertà pubblica. Abbiamo già di sopra osservato a suo luogo (1) la congiura che nel 1035. fecero li minori Feudatarj, cioè li Valvassori contro li maggiori Baroni Conti, e Capitani, sentendosi quelli *superiorum dominatione plus solito oppressi*, e comunque poco dopo con

(1) Tom. I. Cap. 11.

una Legge venissero composte quelle differenze, abbiamo ragione di credere, che fra que' due Ordini continuasse più a lungo la gelosìa, per aver osservato, che in fine di quel secolo i Valvassori *insimul de variis Episcopatibus conspiraverant*, e mantennero più anni una certa *lega* tra di loro. Sussistendo però tuttavia cause di dissensione tra que' due Ordini Nobili, abbiamo veduto, che non ostante in Milano si erano accordati nell' opprimere il Popolo, onde questo sollevatosi fece loro la guerra nell' anno 1085. *Ecco* però le cause, che volendo reggere i Milanesi la cosa pubblica in qualche concordia de' suoi ordini, addottarono, qual mezzo più confacente, quello di ripartire il Consolato fra li tre Ordini, onde l'uno non venisse sovverchiato dagli altri con una disuguale influenza nel governo.

Appunto di tale distinzione di Ordini *nel* Consolato di Milano ne fa una chiarissima testimonianza l'indicata Sentenza pubblicata dal nostro Lupo, (1) che la trasse dall' archivio di questo Capitolo, e della quale avendo comunicato copia al Conte Giorgio Giulini, era stata prima da lui inserita nel Tomo V. de' suoi Monumenti della Città

(1) Cod. Berg. Tom. II. col. 945.

e Territorio di Milano, senza farsi debito di ricordare a chi ne avesse obbligazione. Questa carta è troppo importante, per non tralasciare di riferirne in esteso la parte, che riguarda l' esame che abbiamo per le mani. *In Christi Nom. die veneris, quod est undecimo de mense Julii Civitate Mediolani in teatro pubblico ipsius Civitatis, assistentibus quam pluribus Capitaneis, Valvassoribus, et aliis Civibus: dedit sententiam Ungarus, qui dicitur de Curte Ducis Consul prædictæ Civitatis, consilio et laudatione aliorum Consulum Mediolanensium, nomina quorum Consulum sunt, Arialdus Vesconte, Arialdus Grasso, Lanfrancus Ferrarius, Lanfrancus de Curte, Arnaldus de Rode, Arnaldus de Sexto Azofante, Mainfredus de Setara, Albericus de la Torre, Anselmus Avocatus, Capitanei ipsius Civitatis; Joannes Mainerii, Ardericus de Palazzo, Guazzo Arestoguido Malastieni, Otto de Fenebiago, Ugo Crivello, Guibertus Colla Valvasores ipsius Civitatis, Ugo Zavatarius, Alexius Lavezarius, Paganus Ingovert, Azo Martinoni, Pagani Mansaso Cives ipsius Civitatis etc. .... Factum est autem hoc anno Dominicæ Incarnationis millesimo centesimo trigesimo, supradicto die, Indictione octava.*

Tra li nomi ivi descritti de' Consoli, tanto dell' ordine de' Capitani, quanto di quello de' Vavassori, s' incontrano nomi, che hanno continuato in illustri discendenze sino a noi; e mi basta di rimarcare fra essi li Visconti ed i dalla Torre, che in seguito si disputarono il principato di Milano e delle vicine Città. E questi e tutti gli altri Consoli dell' ordine de' Capitani appartenevano alla Classe più potente e illustre di Signori, che potessero trovarsi nella Provincia. Inferiori bensì di grado erano i Vavassori, ma molti di questi non la cedevano ai primi in potenza per l' ampiezza delle loro tenute, e tra quelli ivi nominati ne sono venute alcune delle famiglie più cospicue. E ciò che più importa al nostro esame egli è, che quanto non si può dubitare della illustre, e sino d' allora antica origine di quei personaggi de' detti ordini Nobili, altrettanto egli è evidente, che essi riuniti formavano un corpo solo cogli altri Cittadini di Milano, ed in tale unione devono essere stati lunghissimo tempo prima dell' epoca di quella Sentenza, e prima della costituzione libera datasi da quella Metropoli. Imperciocchè altrimenti non si può comprendere, come senza grandi convulsioni fin dal principio di quella libertà sia nato quel componimento di ordini, se prima non avessero esisti-

to dei naturali legami, che li abbiano condotti ad unità di governo.

Dopo un tanto esempio è forse inutile l' andare in traccia di altre prove; ma poichè ho proposto di recar quelli delle Città più vicine alla mia Patria, ricorderò quello di Brescia con la scorta del più volte citato *Breve Recordationis de Ardicio de Aimonibus.* Ho già notato in altro luogo (1) che l' istesso Ardicio nell' anno 1104. era Priore de' Consoli di Brescia, e ordì la prima tela della lega tra le Città della Lombardia e della Marca, a difesa della comune libertà. Ciò non ostante il medesimo Ardicio nell' anno seguente ne viene mostrato alla testa della lega de' Vavassori, *qui de multis Episcopatibus conspiraverant*, e istigator della guerra da questi mossa al Vescovo, e alla Città di Brescia. Questo prova, che nell' istesso tempo che egli era un principalissimo cittadino di Brescia, apparteneva ancora all' ordine de' Vavassori, e forse ne era uno de' più potenti. Tale era pure quell' Algisio da Gambara Vessillifero di quella lega generale de' Vavassori, un discendente del quale nell' istesso secolo fu ambasciatore di Brescia per il trattato della Pace di Costanza.

---

(1) Vide supr. Cap. 4. et 11. Tom. I.

Bastino però questi particolari esempj, che possono dispensarci da maggior indagine, che diverrebbe tediosa volendo scorrere per le altre Città della Lombardia, della Toscana, e del restante dell' Italia. Ovunque si volga lo sguardo alle principali tra esse, a Genova, a Pisa, a Fiorenza, Bologna, Verona, Padova, Treviso, s' incontrano sin dal principio della loro libertà alla testa del loro governo e delle loro armi illustri nomi, li quali per certo appartenevano all' antica classe de' Nobili e Feudatarj. Ora ciò non può essere avvenuto, se prima questi non fossero stati nel numero de' Cittadini, per aver continuato a mantenere nelle Città quel domicilio, che vi ebbero sino dai tempi della Monarchia de' Longobardi, come col soccorso dell' istoria lo abbiamo dimostrato. Senza di questo legame naturale, nè que' Nobili si sarebbero astretti alle leggi di una moltitudine, la quale col numero poteva un giorno superare la loro autorità, come infatti avvenne in molti luoghi, nè il Popolo stesso avrebbe avuto in essi quella confidenza, che gli fece riporre nelle loro mani la somma dei proprj interessi, e la guardia della sua libertà. Non fu adunque interrotto il domicilio dei Nobili nelle Città nemmeno nei due secoli, che susseguirono alla conquista di Carlo Magno. E quan-

tunque ne' disordini e turbolenze di quella nuova Monarchia avessero conseguito i Nobili maggiore autorità ed indipendenza nelle Terre, delle quali erano Signori, e possano perciò essere stati allettati a fare in queste uno stabile soggiorno; tuttavia, eccettuati forse alcuni divenuti più grandi, non troncarono i loro vincoli con le rispettive patrie; onde in quelle si trovarono essere veri Cittadini, allorchè le circostanze sollevarono le Città all' ardito disegno di rivendicare a se stesse ogni autorità nel proprio governo. E questa naturale unione tra questi ordini fu quella, che infuse quella costanza ne' consiglj, e quel vigore nell' uso delle forze, che mai potevano attendersi con sì generale consenso in tutte le parti dell' Italia da una moltitudine inesperta, la quale invece avesse dovuto nel principio di tanta impresa combattere gl' istessi Nobili, che diversamente sarebbero stati li primi suoi nemici.

CAPO XIV.

Indizj de' Consiglj Comunali continuati nelle Città dopo la conquista di Carlo Magno.

A compimento di queste ricerche non resta, che il presentare alcuni argomenti, li quali dimostrano, che dopo ancora la conquista dei Franchi ha continuato nelle Città quel pubblico Comunale consiglio, il quale già vi esisteva sotto la Monarchia nazionale dei Longobardi, come lo abbiamo dedotto da alcuni fatti dell' istoria, e sopra tutto dall' indole e carattere di quel Popolo libero, e dai principj fondamentali del suo governo, che insieme con le sue consuetudini portò dalla Germania, donde è uscito. Nè potrà fare ostacolo a questa proposizione il cangiamento apportato dalla detta conquista; poichè abbiamo saldamente dimostrato, che quella in verun punto essenziale non mutò gli ordini e consuetudini del Regno, il quale rimasto in mano dei naturali Italiani, in breve ottenne ancora una piena indipendenza.

Il Muratori nella Dissertazione XVIII. ha pubblicato l' Atto di donazione, che Giovanni Vescovo di Modena fece al Monastero di S. Pietro di al-

cuni beni della mensa Vescovile nell' anno 998. (1) nel quale dichiarasi averla fatta *cum consensu et noticia omnium ejusdem S. Ecclesiæ Mutinensis Canonicorum, ejusdemque Civitatis Militum, et Populorum*. Dopo tale documento, al quale ne soggiunge un altro dell' anno 1025., con cui Ingone successore del suddetto Vescovo confermò la detta donazione ed aggiunse la liberalità di altri beni verso l' istesso Monastero, e questa pure *cum interventu nostrorum Clericorum et Laicorum*, così riflette l' istesso Muratori : *Atque hinc intelligitur MILITES, idest Nobiles, et Populum, quem Plebem appellari alibi vidimus, Mutinæ convenisse, cum de gravibus Reipublicæ nogotiis res erat, suumque consensum præbuisse publicis deliberationibus: quod esse non levi indicio possit, antiquis etiam seculis viguisse specimen aliquod Reipublicæ, seu Senatus, sive Communitatis Civium Mutinensium (2)*. Aggiunge l' istesso chiarissimo Scrittore la lettera scritta dall' Imperatore Enrico II. intorno l' anno 1058. *Cuncto Populo* Cremonensi pubblicata dall' Ughelli ne' Vescovi di Cremona, (3) ed accenna quanto viene

(1) Ant. M. Aev. Tom. I. col. 1019.

(2) Idem col. 1024.

(3) Ital. Sacra Tom. IV. col. 595.

indicato in un più antico Diploma dell' Imperatore Corrado I. padre del suddetto Enrico, egualmente pubblicato dall' Ughelli, (1) dal quale risulta, che il Popolo di Cremona aveva discacciato il proprio Vescovo Landulfo, che vi teneva l' autorità di Conte, da lui esercitata con eccessiva superbia, in odio del quale aveva pure quel Popolo tanto ecceduto le misure, che *Civitatem veterem a fundamentis obruerat, et aliam majorem contra Imperialis honoris statum edificaverat, ut ipsi Augusto resisterent:* cose tutte che quel Popolo non avrebbe potute eseguire, se non fosse stato ordinato con qualche pubblico consiglio, per intrapprendere e mandar ad effetto sì violente deliberazioni. Infatti si ha un sicuro documento, che alquanti anni più tardi, ma nel secolo medesimo, l' istesso Popolo Cremonese formava una corporazione, quale doveva di necessità essere, per ricevere l' investitura dell' Isola Fulcheria, già sopra da noi ricordata, (2) la quale venne concessa dalla Contessa Matilde *in homines Cremonæ a parte S. Mariæ Cremonensis Ecclesiæ, seu ad COMMUNEM*

---

(1) Ital. Sacr. Tom. II. col. 596.

(2) Supra Cap. 8.

ipsius Cremonæ Civitatis; (1) alla quale investitura tenne poi dietro nell' istesso anno la guerra de' Cremonesi contro Cremaschi: tanto l' uno e l' altro di quei Popoli dovettero essere di lunga mano già ordinati internamente a poter prendere pubbliche risoluzioni, e contrattare impegni, e muovere imprese per proprio conto. Dalla mescolanza curiosa, che vedesi in quella investitura, nella quale si osserva confusa la Chiesa di Cremona col Comune della stessa Città, si comprende abbastanza il progresso rapido, del quale ho parlato altrove (2) fatto dal Popolo delle Città sopra l' autorità debole dei loro Vescovi, che erano stati sostituiti ai Conti nella giurisdizione, come quello di Cremona investito di tutta la giurisdizione e diritti spettanti al Contado entro la Città, e per cinque miglia di spazio all' intorno, come provasi con due Diplomi, degl' Imperatori Ottone III. e Corrado I. pubblicati dal Muratori (3). Forse i Cremonesi nell' anno 1098. non avevano dimenticato ogni riguardo all' autorità del Vescovo, e per-

(1) Ital. Sacr. Tom. IV. col. 598.
(2) Supr. Tom. I. Cap. 7.
(3) Ant. M. Aev. Tom. I. col. 417.

ciò destramente s' insinuarono a farsi investire in unione con la Chiesa dalla Contessa Matilde, la quale anzi volle, che fossero obbligati egualmente tanto la Chiesa, quanto il Comune, e gli uomini del medesimo per le prestazioni di servizio dovute per quel Feudo: *et illa Ecclesia et istum Communum supradictum comitatum* (dell' Isola Fulcheria) *debeat in perpetuum nomine beneficii supradictæ Comitisse etc.* Ma da tutto ciò si vede, che la Chiesa ed il Comune erano considerati due cose distinte, nè può restar dubbio, che da lungo tempo il Comune medesimo trattava da se stesso li proprj affari, ed in conseguenza doveva essere stato in possesso di tener pubblici Consiglj.

Se crediamo ad Andrea Dandolo (come pare che non si debba negar fede a sì grave Scrittore, il quale nel tempo stesso fu uno degli uomini più eruditi del suo secolo, e diligente scrutatore di antichi documenti, e come Principe della sua Repubblica ebbe aperti alle sue investigazioni tutti i monumenti della sua patria) dobbiamo tenere per certo, che la Città d' Adria ricca e potente al principio del secolo XI. sostenne un' aspra guerra contro i Veneti ai tempi del Doge Ottone Orseolo. *Septimo Ducis anno* (il quale corrisponde al 1017.) *Hadrienses, qui Venetorum fines invaserant apud*

Lauretum, sui reatus pœnam à Venetis hostiliter exeuntibus debite receperunt. Unde Petrus Episcopus cum Primatibus loci ad Ducem venire coacti veniam habuerunt, promittentes amodo non præsumere, vel attentare similia (1). Alla grave disfatta, che soffrirono gli abitanti d'Adria in quella occasione, attribuisce il Sabellico la somma declinazione di quella Città, già da più secoli ridotta a tenuissimo stato (2). Il racconto del Dandolo viene poi appieno confermato dall'Atto solenne pubblicato dal Muratori, (3) col quale il suddetto Pietro Vescovo d'Adria *in Palatio Ducatus Venetiarum, imperante Dom. Enrico a Deo coronato magno Imperatore, in Italia vero anno tertio, die VII. mensis Julii Indictione XV.* venuto alla presenza del Doge Orseolo coi principali Cittadini d'Adria, *una cum Advocato, atque cunctis fidelibus, tam Canonicis, quam Laicis*, promise di non più molestare il Castello di Loreo, e rinunciò ad ogni indennizzazione delle depredazioni fatte dai Veneti contro di esso e de' suoi uomini.

---

(1) Andr. Danduli Chronic. Lib. IX. cap. 2. Tom. XII. Rer. Italic.

(2) Histor. Venet. Dec. I. Lib. IV.

(3) Ant. M. Aev. Tom. I. col. 241.

Le note cronologiche di questo Atto non lasciano dubitare della sua autenticità; poichè come la sostanza dell' Atto è in perfetta consonanza con quanto abbiamo dalla Cronica del Dandolo, così le note cronologiche si confrontano egualmente coll' istoria generale, correndo appunto l' anno terzo dell' Imperio di Enrico I. coronato in Roma il giorno 24. di Febbrajo del 1014. e così l' Indizione XV. nell' anno 1017. come si può verificare da più carte di quell' anno pubblicate dal nostro Lupo (1). Da questo documento si scorge, che quel Vescovo fosse ancora Capo politico del governo d' Adria, forse che ne avesse per privilegio Imperiale conseguito la giurisdizione, come tanti altri Vescovi delle rispettive Città. Ma si conosce altresì, che non aveva autorità assoluta, perchè non contrattò da sè solo, ma coll' intervento de' suoi Canonici e de' Laici. E infatti l' Atto medesimo dopo il Vescovo e qualche Chierico, apparisce sottoscritto da diversi Laici, li quali deve credersi, che fossero gli Ottimati d' Adria; e rendesi degno di maggior osservazione, che prima di ogn' altro Laico vi si trova sottoscritto *Anastasius Consul in hac sponsione interfui, et subscripsi:*

(1) Cod. Berg. Tom. II. col. 465.

il che ci dimostra, che il Consolato delle Città Libere, è più antico di quanto si credeva, opinandosi comunemente che abbia avuto principio soltanto ai primi anni del secolo XII., per non essersi trovati sinora altri documenti anteriori, che provino la preesistenza di questa Magistratura. Laonde si può conchiudere, che la nostra ignoranza di una maggiore antichità così del Consolato, come del governo Comunale nelle Città, debba attribuirsi soltanto a quella fatale sventura, che ha fatto perire la massima parte dei documenti ed atti del pubblico governo, quando all' incontro le Chiese hanno conservato tante inutili Carte, le quali per la massima parte non possono servire a darne una giusta idea dello stato della società in quei tempi, del che si lagna l' istesso Muratori in fine della Dissertazione XVIII. *Plura hanc in rem nobis latent, quod antiquæ Civitatum et hominum secularium cartæ plereque temporum injuria excisæ sunt, illesis tantummodo non paucis Ecclesiarum monumentis, e quibus non sat lucis redundat, ad instituta et mores veterum seculorum intime dignoscendos* (1).

Quantunque gli Annali Pisani, e Genovesi siano

(1) Ant. Med. Aev. Tom. I. col. 1024.

stati scritti alcune età dopo il secolo XI., e perciò si possa negare credenza a molti fatti particolari di quelle due famose Repubbliche riferiti a quel secolo; tuttavia è necessario l' ammettere in pieno la verità della massima parte delle imprese, che vengono loro attribuite. Mi sembra una regola certa di ben giudicare delle verità istoriche, che i fatti posteriori formino prova degli antecedenti, quando questi debbono essere stati la necessaria causa di quelli; e questo argomento in senso mio equivale a molti documenti scritti, e testimonianze di Autori contemporanei. Ella è poi una verità generale e assoluta, che le forze degli Stati non si formano in un istante, ma vengono lentamente preparate, e col frequente loro esercizio aumentate. Vedendo però quelle due potentissime Città al terminar del secolo XI. presentarsi arditamente sopra un amplissimo teatro, qual' è l' estensione dei mari dal Freto Gaditano sino alle spiaggie più lontane dell' Asia e del Ponto Eusino, e sostenervi in proprio nome, e colle proprie forze le più ardue imprese pienamente accertate dall' istoria, nessuno potrà negare, che esse devono da ben più di un secolo innanzi aver gettato i fondamenti di tanta potenza, coll' esperimento di altre imprese. Io non esito perciò a credere la maggior parte vere

le guerre, che gli Annali brevissimi di Pisa pubblicati dal Muratori (1) ne vanno indicando seguite tra il Popolo Pisano, ed il Lucchese nel 1004., le guerre e le vittorie, che gl' istessi Pisani uniti a' Genovesi riportarono contro Saraceni a Regio ed in Sardegna dall' anno 1006. sino al 1017. e tante altre spedizioni nel decorso di quel secolo, che si narrano dai medesimi Annali, come presto pure facile credenza a quella spedizione di galee armate de' Genovesi, ed alla guerra da questi fatta in Sardegna sin dall' anno 933. che vengono indicate da Giacomo di Varagine (2). Pensi però ciascuno se fu possibile, che quelle Città abbiano fatto tali imprese, qualora fino da quei tempi non avessero avuto un pubblico Consiglio ed una propria amministrazione, ed in una parola non avessero avuto un Governo Comunale. Ed è da notarsi che in que' tempi queste due Città erano a perfetta devozione dell' Imperio, nella quale continuarono per qualche secolo ancora; il che dimostra, che li governi proprj particolari delle Città, e l' uso di certe speziose libertà non erano in contraddizione cogli Ordini generali del Regno.

(1) Annal. Pisan. Tom. VI. Rer. Italic. col. 107. et seq.
(2) Jac. de Varag. Tom. IX. Rer. Ital. col. 10.

Ma forse si vorrà oppormi, che questi esempj in massima parte sono posteriori al Regno di Ottone I. e perciò concordano colla supposta Costituzione attribuita a quel Monarca, qual primo fondamento dei Governi Comunali in Italia. A ciò ho la compiacenza di poter rispondere con un esempio assai più antico, che trovo tra i monumenti della mia Patria. Ho fatto superiormente menzione del Diploma del Re Berengario I., che nell' anno 904. trasferì al Vescovo di Bergamo la piena giurisdizione entro il circuito *delle mura di* questa Città (1). In aggiunta di questa facoltà un' altra ne apparisce implorata nell' istesso diploma: *ut turres et muri ipsius Civitatis rehedificentur, et studio et labore præfati Episcopi, suorumque concivium, et ibi confugentium sub defensione Ecclesiæ Beati Alexandri Martiris in pristinum rehedificentur, et deducantur in statum.* Alla quale petizione annuendo Berengario concesse, *ut Civitas ipsa Pergamensis rehedificetur, ubicumque prædictus Episcopus, ET CONCIVES NECESSARIUM DUXERINT* (2). Quale più manifesta prova può esservi, che li Concittadini aves-

(1) Tom. I. Cap. 7.

(2) Cod. Bergom. Tom. II. col. 23.

sero facoltà di tenere il loro particolare Consiglio, acciò potessero col proprio giudizio e volontà concorrere col Vescovo, a determinare il bisogno della restaurazione, ed i mezzi di eseguirla *proprio studio et labore*? Imperciocchè vedesi apertamente dal tenore di quella concessione, che la facoltà venne accordata egualmente ai Cittadini che al Vescovo, ed escluso nel Vescovo il potere di costringerli, quale avrebbe avuto un Governatore assoluto, dovendo anzi l' opera farsi di vicendevole consenso, che dai Cittadini non poteva esprimersi, che in una pubblica adunanza in qualche forma allora usata. In termini eguali Rodolfo di Borgogna altro Re d' Italia confermò l' istessa facoltà con suo Diploma dell' anno 922., poichè essendo stato similmente supplicato per il ristabilimento delle fortificazioni di Bergamo, da farsi *studio et labore præfati Episcopi suorumque concivium*, accordò pure esso Re, *ut Civitas ipsa Bergamensis rehedificetur ubicumque prefatus Episcopus, et CONCIVES NECESSARIUM DUXERINT* (1).

Dal citato Diploma di Berengario viene accertato, che nel Vescovo di Bergamo era stata trasferita tutta l' autorità, che prima entro la Città appar-

(1) Ibid. col. 125.

teneva al Conte; in prova di che ripeterò gli stessi termini del Diploma già riferiti a tale proposito: *Districta omnia, quæ ad Regis pertinent potestatem, sub ipsius Ecclesiæ potestate permanere, eo ordine, ut Pontifex supradictæ Ecclesiæ supradicta omnia ad jus et dominium ipsius Ecclesiæ teneat possideat.* In conseguenza nell' istesso Diploma sotto gravi pene fu proibito, *ut nullus Comes, seu Vicecomes .... infra nominatam urbem . . . ad causas judiciario more audiendas conventum facere, vel fredà exigere, aut mansionaticum vel paratas exquirere etc.* Ciò non ostante si vede, che il Vescovo investito di tanta autorità non poteva senza il consenso de' Cittadini intraprendere quella restaurazione, che doveva eseguirsi *studio et labore* dai Cittadini ancora. Questo esempio in tanta povertà di altri pubblici documenti di que' tempi, a mio senso vale per *mille* a persuadere, che ove nelle Città trattavasi di oggetti di comune aggravio e spesa de' Cittadini, non potevano, anche prima d' allora, e sotto li Conti medesimi, mandarsi ad esecuzione senza la volontà degl' istessi Cittadini, che dovevano concorrervi colle proprie sostanze o comunali, o particolari; onde ciò non potendo farsi se non con

modi regolari di dichiarare il voto generale, ne segue che ha dovuto sempre continuare un Consiglio ed una forma di amministrazione Comunale.

CAPO XV.

Epilogo e conchiusione del discorso.

Poichè abbiamo condotto l' esame sino a quel punto, nel quale cessa ogni dubbio intorno l' esistenza dei Governi Municipali delle Città Italiane, essendone accertati da tutto il contesto dell' Istoria; non resta che a raccogliersi la serie tanto sparsa delle premesse osservazioni, per conoscere, se tra esse vi sia un legame concludente a determinar l' opinione, che gl' istessi Governi Municipali siano assai più antichi del secolo X., ed una continuazione non mai intermessa degli antichi. Unirò pertanto sotto un ristretto punto di vista tutto il procedimento dell' esame finora tenuto, e delle dedotte conseguenze.

Nel primo affacciarsi a questa materia si è presentata una singolarità, che distingue le Città Italiane da quelle in generale delle altre Nazioni moderne dell' Europa: avvegnachè laddove presso le altre Nazioni è conosciuto il tempo, in cui ebbe

cominciamento, cioè del privilegio di reggersi in Comunità, ottenuto da alcune Città nel secolo XII. per concessioni particolari dei Sovrani, che le andarono lentamente accordando ora ad una, ora ad altra Città con carte, che per la maggior parte sono note agli eruditi; all' opposto non si ha documento veruno, che alle Città Italiane in generale o in particolare sia mai stato concesso tale diritto con alcun Diploma particolare, o nota Costituzione universale, ma troviamo invece, che tutte a quel tempo erano in pien possesso non *solo di governarsi* internamente coi proprj Magistrati, ma di esercitare ancora atti di quasi piena sovranità, facendo e guerre, e conquiste, e paci, ed alleanze tra di loro, finchè alla metà del secolo XII. si strinsero nella famosa Lega Lombarda, e sostennero quella general guerra, dalla quale sortirono vittoriose, e con la Pace di Costanza assicurate di quelle *libere prerogative*, che si avevano assunte da se medesime.

Questo generale aspetto delle nostre Città fin dal secolo XI., nel quale trattavano apertamente da se medesime le cose pubbliche; ci ha condotti a dover necessariamente presupporre, che molto prima avessero un interno ordinamento di Consiglj e di forze, senza il quale non avrebbero potuto superare gli ostacoli, che le circondavano per

il sistema Feudale allora dominante nel suo pieno vigore, così in Italia, come in ogni altra parte d' Europa. Abbiamo perciò dato uno sguardo rapido alle cause, che fecero salire ad eccessiva potenza i Conti delle Città, ed altri grandi Baroni in Italia, li quali pareva che dovessero tener perpetuamente basso lo stato della pubblica libertà. Ma nell' istesso tempo abbiam veduto, come in breve declinasse il loro potere per l' eccesso medesimo della loro prepotenza, che indusse i Sovrani a trasferire ne' Vescovi gran parte della giurisdizione di quelli, prima nell' interno delle Città, e poscia a grado a grado sui Territorj, per il che gl' istessi Conti o perdettero ogni autorità, o non poterono conservarla che sopra angusti distretti, nei quali vennero quasi relegati: il che porse favorevole occasione alle Città di acquistare internamente maggiore libertà, che male poteva reprimersi dal Governo naturalmente debole e disarmato di Capi Ecclesiastici.

Ma con tutto ciò il Popolo delle Città sarebbe stato ancora ben lontano dal poter pretendere ad una piena libertà, e massimamente ad un potere esteso su tutti li rispettivi Territorj, atteso un maggiore e più universale ostacolo, che in ogni punto dell' Italia veniva presentato da un altro or-

dine più numeroso di Signori d' inferior grado, tra i quali in conseguenza dell' istesso Governo Feudale era ripartito il dominio di tutte le terre, tenendo inoltre li medesimi l' esclusivo maneggio delle armi, onde erano saliti a quasi totale indipendenza. Ma dopo aver considerato e la forza di questi Signori, e la loro unione, che talvolta venne a produrre potenti Leghe tra di loro, e come apparentemente il comune interesse dei medesimi avrebbe dovuto impegnarli a stringersi più vivamente tra essi, allorchè videro le Città aspirare al dominio de' Territorj, e conseguentemente a voler signoreggiare sopra li Signori medesimi; abbiam veduto all' opposto, che gran parte di quei Signori associarono i loro interessi e le loro armi a quelle dei Cittadini, e si posero ancora alla testa dei medesimi, sia contro nemici particolari delle Città, sia contro li Monarchi istessi.

Considerata la causa di questa unione, e visto chiaramente, che non può essere derivata dalla forza, che il Popolo delle Città, se fosse stato puramente plebeo non sarebbe mai stato in grado di usare da principio, e generalmente contro li Signori, che stavano sempre sulle armi, abbiam fatto altronde il riflesso, che l' Istoria non somministra alcun lume intorno un simile fatto, il quale avrebbe dovuto

eseguirsi con una commozione generale delle Città in ogni parte dell' Italia, mentre fu universale quella unione, e ne abbiamo conchiuso, non potersi questa in altro modo ragionevolmente spiegare, che nel supposto, che la maggior parte de' Signori medesimi fossero da lungo tempo uniti alle Città, perchè appunto formassero la parte più cospicua del Popolo delle medesime. Abbiamo quindi abbracciato la presunzione, che quei Signori allettati dalla prospettiva di una più luminosa comparsa alla testa del Governo e delle armi di potenti Città, e bramosi ancora di sollevarsi di gravosi pesi Feudali, ai quali soggiacevano verso i Signori di un ordine superiore, e verso i Monarchi, siansi associati di buon grado a far causa comune con le proprie Città, nè esitassero di sagrificare una parte della propria indipendenza, e delle loro prerogative, le quali però furono in gran parte ad essi preservate nelle particolari loro Signorìe.

Questa ipotesi porta ad abbracciare qual necessaria conseguenza l' opinione, che nelle nostre Città da lungo tempo, e simultanea con quella unione di Nobili, vi esistesse una forma di Governo e consiglio Comunale; imperciocchè formando quei Nobili, e que' Signori parte del Popolo Cittadino, non deve questo più considerarsi, come

l'unione di una abbietta Plebe, quale abbiamo riscontri essere stata nelle Città del restante dell'Europa; ma un corpo, di cui almeno la classe più elevata aveva e pretensione e diritto al Governo, in tempo massimamente, che lo spirito generale delle Nazioni, che hanno fondato i nuovi Stati in Europa, tendeva ad una manifesta aristocrazia; onde non è presumibile, che volendo i Nobili aver parte nel Governo generale del Regno, si lasciassero supinamente dominare da uno, o da pochi Regj Ministri nelle cose *particolari* delle Patrie rispettive, le quali forse più spesso toccavano il loro particolare interesse.

Giunti a questo passo abbiam preso in esame l'opinione del Sigonio, il quale ha preteso, che li Governi Comunali, e le prerogative più importanti delle Città Italiane siano derivati da una generale Costituzione di Ottone I. Ma siccome *tale* Costituzione non trovasi testificata da alcun monumento istorico, così abbiamo dimostrato, che non è verisimile, nè conciliabile con lo stato di potenza, a cui le nostre Città pochi anni dopo si videro salite; ed anzi abbiamo provato con sicuro documento, che tale Costituzione due secoli dopo era totalmente ignorata dagl' Italiani, li quali non ne riclamarono i diritti, allorchè entrarono in con-

tesa con Federico I. Con giusta ragione perciò seguendo il grave giudizio del Muratori, il quale presentò indizj, che le Città d' Italia abbiano assunto la forma di Repubblica nell' intervallo della minorità di Ottone III., abbiamo intrapreso di dimostrare la verità dell' altra congettura dell' istesso acutissimo Scrittore, cioè, che nelle Città Italiane mai sia mancata una certa forma di Repubblica sino da' più antichi tempi.

Nessun dubbio può essere rimasto intorno la primiera antichità di questi Governi in Italia, poichè li più sicuri monumenti dell' Istoria, che rimontano ai primitivi Popoli, dai quali fu abitata questa grande penisola, ce li dimostrano tutti liberi, e governatisi da se medesimi: ed è anche più certo, che sotto i Romani ogni Città d' Italia ebbe il suo Governo Comunale, li suoi Magistrati, la sua Curia o Senato, che amministravano l' economia delle cose comuni, e la Giustizia ancora in tutto il Territorio sino ai tempi degli ultimi Imperatori, come lo provano numerose Leggi dei medesimi. E come dopo la caduta dell' Impero Romano, gli Ostrogoti succeduti a dominare l' Italia non portarono alcuna alterazione nel Governo economico e civile; così abbiamo di-

mostrato, che sotto i Greci ancora, quantunque abbiano stabilito dei Duchi al governo delle Città, non per questo venne a queste tolta ogni forma di un Governo Municipale, comunque possa essere stato più ristretto nelle sue facoltà dal predominio dei Duchi.

La massima difficoltà della prova si è presentata all' invasione de' Longobardi, e nella successione di que' tempi, rispetto ai quali non abbiamo che il soccorso di Croniche estremamente secche, o di mal digerite Istorie, affatto insufficienti a darne una giusta cognizione dello stato particolare della società di quel Popolo. Ha convenuto pertanto gettarsi ad un esame generale dell' indole del Governo, delle Leggi, e dei fatti di quel Popolo, per poterne ricavare qualche particolare conseguenza al nostro proposito. Questo esame fondato nei pochi monumenti Istorici che abbiamo, e nelle *Leggi* di quella Nazione, ci ha dimostrato, che essa non fu sì barbara, quanto grida il comun pregiudizio, poichè come non è vero, che nella conquista portasse il generale esterminio degli antichi abitanti, e spezialmente de' Nobili, altrettanto nel progresso usò nelle sue Leggi equità verso li medesimi; e le sue Leggi certamente superarono nella saviezza quelle di ogn' altro Popolo barbaro, che fece con-

quiste nelle Provincie dell' Impero Romano. Conforme alle Leggi avendo avuto i Longobardi un Governo saggio e vigoroso, tale mantenuto da una successione quasi mai interrotta di Re illustri e magnanimi, li quali, quantunque elettivi, seppero tenere in freno ed in armonìa tutte le parti, e gli ordini del Regno; ne abbiamo dedotto la conseguenza, che il Popolo intiero fosse arrivato ad un grado di civilizzazione superiore a quella degli altri barbari.

Investigando però la cagione di questa differenza abbiamo creduto di trovarla nella qualità stessa delle Città Italiane, le quali conservando un avvanzo di quell' antico splendore, che ebbero sotto i Romani, singolarmente nella così detta Gallia Cisalpina e nella Venezia, offrirono a prima giunta un desiderabile soggiorno ai Longobardi, li quali stabilirono la loro principal sede in queste parti, che ne hanno anche ritenuto il nome, e singolarmente allettarono i Nobili, onde e questi e tutto il Popolo ammansati dai comodi di una vita più deliziosa, e conversando col resto degli antichi abitanti più colti, acquistarono una sociabilità più conforme ad un ragionevole e moderato Governo. Avrebbe potuto opporsi a questo felice risultamento il genio del Governo Feudale tendente ad

isolare i Nobili, ed a farli menare una vita agreste nelle loro terre; ma nell' atto che abbiamo riconosciuto nel Popolo Longobardo que' germi del sistema Feudale, che portò seco dalla Germania, come gli altri Popoli usciti dal Settentrione, abbiamo pure osservato, che que' germi non si svilupparono alla grandezza, cui pervenne la pianta Feudale, se non dopo che fu spenta la Nazional Monarchìa, nè crebbero a quel disordinato eccesso, se non nei secoli IX. e X. in conseguenza delle dissensioni occorse tra li discendenti di Carlo Magno, e delle turbolenze succedute in Italia dopo l' estinzione di quella linea, che ne avea tenuto il Regno.

A queste osservazioni generali tratte dal sistema di Governo dei Longobardi, le quali ci condussero ad argomentare, che essi abbiano menato una vita assai civile, per quanto lo comportava la condizione di quei secoli certamente ruvidi, abbiamo aggiunto numerose prove somministrate dall' Istoria di Paolo Diacono, le quali ci assicurano, che la principale Nobiltà Longobarda ha mantenuto nelle Città il suo più stabile domicilio. Da questo fatto così assicurato siamo passati all' esame delle massime originarie dell' istesso Popolo, quali ci vennero descritte da Tacito, ed in quelle abbiamo riconosciuto il principio sempre dominante del Consi-

glio pubblico, nel quale doveva discutersi, e risolversi ogni faccenda generale o particolare, che risguardasse il comune interesse tanto dell' intiera Nazione, quanto delle speziali corporazioni nelle quali era divisa nei differenti luoghi; e ne abbiamo conchiuso, che particolarmente la Nobiltà Longobarda soggiornante nelle Città per tutti gli oggetti, che spettavano al bene della Patria rispettiva, non può essere stata governata dal solo arbitrio dei Duchi preposti al Governo delle Città; ma deve aver voluto regolarsi colle proprie deliberazioni. In confermazione di ciò non sono mancati alcuni esempj ricavati dall' Istoria di quella Nazione, li quali ne dimostrano aver li Cittadini col proprio voto preso determinazioni le più importanti nelle cose pubbliche.

Restava a vedersi, se lo sconvolgimento apportato nel Regno de' Longobardì dalla conquista di Carlo Magno, abbia distrutto quell' ordine, che prima regolava le Città, nel Governo delle quali furono ai Duchi sostituiti de' Conti. Abbiamo però veduto, che non successe una essenziale alterazione, perchè il Regno, benchè dominato per un secolo da una dinastia straniera, restò per altro fermo ne' suoi ordini, ed indipendente dalle altre

parti della Monarchìa Francese, ed in breve tempo venne interamente in mano dei naturali Italiani, essendo che la linea regnante diventò pur essa come naturale, per avervi fissato la permanente sua sede, avendo in questo Regno la principale, e quasi unica sua forza. Molto più restò *indipendente* il Regno dopo l' estinzione di quella casa; mentre ricuperò il diritto di eleggersi li proprj Sovrani, che mantenne, finchè essendo da un lato diminuita e ridotta a poco più, che ad una apparenza la Regia autorità, e d' altro *lato essendo* passato il potere in mano delle Città fattesi libere, venne quasi per non curanza abbandonato col fatto dagl' Italiani il diritto di concorrere a quelle elezioni. Essendo però in quell' intervallo giunto al sommo grado il Governo Feudale, abbiamo ricercato la cagione per la quale a differenza degli altri Regni Europei, non ha partorito in *Italia la* totale servitù delle Città, trovandola appunto nella diversa qualità del Popolo quivi stabile nelle Città medesime, perchè di questo ha sempre formato la parte più cospicua e potente l' ordine de' Nobili, e de' Signori, che in gran parte appartenevano all' istessa classe de' Feudatarj. Questi trovando il proprio utile ed onore nel mantenimento della libertà, e nell' aumento di potenza delle pro-

prie Città già sempre sino allora da essi dirette, infusero spirito e calore in tutto il corpo de' Cittadini, li quali tutti vedevano il loro conto in un libero stato. E per tal causa si vide il contrapposto tra le Città Italiane e quelle della Germania negli effetti della loro libertà, mentre queste, allorchè più tardi conseguirono un Governo Comunale, ed anco un certo grado d'indipendenza, non osarono di muovere, per così dire, il piede fuori dell' angusto circuito delle proprie mura; quando all' opposto le Città Italiane subito aspirarono a formar conquiste per dilatare la loro potenza, e tutte conseguirono il pieno dominio dei vasti loro Territorj, non senza avere alcuna di esse soggiogato altre Città, o spogliatele almeno di una parte dei loro distretti: tanto avendo osato le Italiane, perchè mosse da Capi ambiziosi e potenti anco al di fuori, il che non poteva succedere delle Germaniche, non essendo queste abitate che da ignobili Cittadini colà chiamati Borghesi.

Un' altra differenza di effetto per questa istessa circostanza osservammo essere avvenuta rispetto alle fazioni famose de' Guelfi, e Ghibelini, dalle quali tanto furono afflitte le Città Italiane, dopo che ebbero acquistato una piena indipendenza, a motivo che in queste viveva una classe di Signori, li qua-

li vedendo cresciuto il potere de' popolari con diminuzione dell' autorità principale, che credevansi in diritto di mantenere a se stessi nel governo delle loro Patrie, pensarono di far rivivere i diritti Imperiali, seguendo perciò il partito Ghibelino contrario al Guelfo, comunemente favorito *dalla fazione* popolare. Ciò non successe nella Germania, quantunque in quella Provincia avessero avuto origine il nome e l' odio dei due partiti; appunto perchè in quelle Città mai hanno tenuto *stanza* quei Nobili, che avevano principale *interesse proprio* nel tenere abbassato il Popolo.

Dopo tutte queste osservazioni generali concorrenti a stabilire, che nelle Città Italiane deve aver continuato a soggiornare la classe dei Nobili, che prima vi abbiamo trovata con ogni certezza sotto i Re Longobardi, siamo discesi ancora alle prove speziali dell' indicato soggiorno dei Nobili, *le quali* risultarono chiare dal contesto di varj documenti di que' tempi. E siccome da questo domicilio continuato dei Nobili ne viene un limpido argomento, che abbia dovuto insieme continuare il Governo Comunale, che deve riputarsi inseparabile dal diritto singolarmente di que' Nobili, che avendo mantenuto la propria autorità negli affari generali del Regno da essi conservato indipendente, avran-

no voluto molto più ritenere l'istessa autorità nelle cose pubbliche della particolare loro patria, così abbiamo pure presentato non lievi indizj fondati in fatti positivi, dai quali risulta, che in effetto fosse in vigore un Governo Comunale nel secolo anteriore al Regno degli Ottoni.

Essendo stata condotta sino a questo punto la discussione, ho fatto fine alle mie ricerche, credendo di poter conchiudere, che per quanto il può permettere la deficienza di particolari e chiare notizie di quei secoli oscuri, per li quali abbiamo camminato, sia abbastanza dimostrata con validi argomenti l'ipotesi, che il Governo Municipale nelle Città Italiane sia assai più antico della pretesa, e non provata Costituzione di Ottone I., e abbia anzi con perpetua successione sempre continuato fin dalla più rimota conosciuta origine dei diversi Popoli Italiani.

In tutte le regioni si trovano delle abitudini talvolta più potenti del tempo medesimo, e le quali hanno trionfato e delle mutazioni di Governo, e del cangiamento degl' istessi Popoli. Tale può dirsi essere stato il genio degl' Italiani per il Governo Comunale. Lo abbiamo veduto infuso in tutti li antichi Popoli indigeni: sopravvennero i Galli ad occupare la più bella parte dell' Italia, e si con-

formarono a reggersi nell' istessa guisa: da qualunque parte siano provenuti gli antichi Veneti, o dalla Paflagonia, o dall' estremità occidentale delle Gallie, essi formarono tante Comunità per lo meno, quante erano le Città loro principali. Stesero finalmente i Romani il loro dominio sopra tutta l' Italia o col mezzo della guerra, o con quello di alleanze ineguali coi Popoli liberi della medesima, e lo ritennero per più di settecent' anni. Ma nelle terre tolte ai nemici essi piantarono colonie, ed in quelle tante immagini della Repubblica Madre: agli altri Popoli, che restarono al possesso dei proprj lari, accordarono i diritti di Municipio, che importavano una maggior libertà ancora di governarsi nelle interne cose proprie a loro talento. Queste differenze di colonie e di Municipj pare che sotto gl' Imperatori andassero confuse in una forma eguale per tutte le Città; ma questa fu mantenuta finchè durò l' Imperio, e fu confermata dagli Ostrogoti, i quali non toccarono lo stato civile degli antichi abitanti. Non fu abolita nemmeno dai Greci nel breve intervallo che tennero le Città, le quali poi furono conquistate dai Longobardi: mentre siccome in quel tempo sussisteva il Governo Comunale in tutte le altre parti dell' Imperio d' Oriente, così non deve essere stato di-

strutto nemmeno in queste parti, che furono ricuperate all' istesso Imperio; e lo dimostra lo stato delle altre Città, che dopo la conquista de' Longobardi restarono tuttavia per secoli soggette agli Imperatori Bisantini nell' Italia Inferiore; mentre si hanno bastanti indizj, che ivi furono preservate le Curie, e la distinzione degli Ordini annessi al Governo Municipale, come pure si hanno prove, che il Popolo mantenne un' influenza nel Governo di alcune Città, le quali poi nella decadenza di quell' Imperio formarono una spezie di particolari Repubbliche.

Per credere poi che una simile forma di Governo abbia cessato del tutto nelle Città occupate da' Longobardi, sarebbe necessario il presupporre, che il genio di questo Popolo sia stato al tutto diforme dall' indole di quel Governo, e fosse avvezzo ad essere dispoticamente dominato. Ma invece risulta dal diligente esame, che ne abbiamo presentato, che anzi i Longobardi, Popolo Germanico, trattavano in origine tutte le faccende comuni dei loro Paghi in consiglio di tutta la moltitudine sotto la direzione dei principali: e perciò molto più esige il buon senso, che debba credersi mantenuta quella usanza, allorquando in Italia si trovarono riuniti in ampie Città, e che in que-

ste fece il suo principale soggiorno la loro Nobiltà, che aveva un diritto più speziale all' istesso Governo, ed alle assemblee generali del Regno. Quantunque i Longobardi abbiano sofferto il trasporto della loro Corona in una Famiglia straniera, restarono però sempre arbitri delle deliberazioni del Regno, e in breve ricuperarono pure l' arbitrio di dispensare l' istessa Corona a chi meglio loro piaceva. Li disordini istessi, che allentarono le molle antiche di quel Governo, hanno dovuto contribuire alla maggiore libertà di que' corpi di Nobiltà, che si trovarono nelle Città riuniti, e che non erano sforniti di forze al di fuori; onde sempre più hanno potuto conferire in pubblico consiglio quanto risguardava il comune interesse de' loro corpi, e delle istesse Città, delle quali erano essi li naturali custodi.

A queste ragioni ricavate dall' Istoria, e dalle circostanze di quei tempi, le quali appieno dimostrano conforme al vero la proposta ipotesi della continuazione dei Governi Comunali dalla più rimota antichità sino al tempo, che le Città nostre spiegarono i loro disegni per una totale libertà e sovranità propria nel Governo, si aggiungano quei potenti riflessi, che abbiam toccati sino da principio, li quali nascono dall' istessa mancanza di ogni

memoria di una primitiva istituzione moderna dei nostri Governi Municipali, la quale riferisca il suo principio ai bassi tempi. E sopra tutto si richiami l' osservazione, che riesce inesplicabile, come le Città Italiane sino dai primi anni del secolo XI., ed alcune più presto ancora, abbiano potuto pretendere a quei disegni, e molto più porre in movimento quelle vive forze, le quali non si può concepire come il Popolo delle Città le avesse acquistate, senza una già antica preesistenza di ordini Comunali, e senza la naturale sua unione con quella numerosa Nobiltà, che prima d' allora non poteva certamente essere stata soggiogata dalla sola abbietta plebe Cittadina, e la quale è indubitato, che concorse colle sue armi a favorire le imprese dei Cittadini. Unendo queste circostanze alle precedenti, a me pare che sia di necessità l' ammettere l' ipotesi come una verità, perchè quella è l' unica, la qual possa rendere sufficiente ragione dei fatti, che hanno illustrato quell' epoca famosa, che apportò un totale cangiamento allo stato politico dell' Italia.

Questa è la serie del mio ragionamento, quale ho potuto dedurre dalla connessione dei monumenti istorici, che ebbi facoltà e tempo di esaminare, e de' quali mi sono imposto il dovere di

notarne con esattezza i fondamenti. Forse avrei potuto far di meno di certa estensione, che ho data in alcuni particolari, che mi si presentarono nelle mie ricerche; ma siccome non sono impertinenti al principale soggetto, così ho creduto di essere abbastanza giustificato dall' esempio dei più illustri Scrittori in simili materie, li quali non hanno trascurato simili digressioni, quando si offre l' opportunità di illustrare qualche punto dell' Istoria, di cui non sia divolgata appieno la cognizione.

Devo finalmente confessare, che *siccome non* è stata mia professione l' applicarmi di principale proposito a simili studj, così può essere ben facile, che per non aver abbastanza veduto, abbia pure sbagliato di molto. Nè io, nuovo del tutto nella pubblica carriera Letteraria, quantunque già antico di anni, presumo di arrogare autorità alla mia opinione, che presento al Pubblico come una semplice ipotesi: e sarò appieno contento, se questa possa essere di stimolo ad altri di me più versati nelle antichità nostre, acciò imprendano a meglio, e più fondatamente dilucidare questo punto, che a detta dell' immortale Muratori, è non meno oscuro, che importante per l' Istoria Italiana.

Dopo che io aveva già adunati i principali fondamenti di questo discorso, mi accrebbe coraggio

a proporre la mia opinione il sentimento di un illustre oltramontano, il Signor di Savigny, che incontrai nell' estratto di una parte della sua erudita *Istoria del Diritto Romano nell' età media*, inserito nel primo Quaderno pubblicato in Ginevra nel Settembre 1820. dell' Opera periodica intitolata: *Annali di Legislazione e di Giurisprudenza*. Il lodato Autore nel Capo II. dopo aver accennato l' Istoria dei Governi liberi dei Popoli Italiani prima delle conquiste dei Romani, ed osservato, che dopo la guerra Sociale li Cittadini di quelle picciole Repubbliche ottennero la Cittadinanza Romana, e le loro Città, quantunque suddite, conservarono la loro interna amministrazione, egli conchiude, che *questa Costituzione Municipale forma il carattere distintivo dell' Italia*.

Ciò basti, perchè a prima vista non sia rigettato come una mia opinion singolare l' assunto, che ho tentato di stabilire, che il Governo Municipale è stato in Italia perpetuo, e come connaturale a questa regione privilegiata dalla natura e dalla fama de' suoi antichi fatti; quantunque tale Governo nei diversi tempi debba aver sofferto grandi variazioni, che ne hanno ora aumentato, ora limitato la sua libertà, e la sfera de' suoi attributi. Così le Città Italiane non avessero abusato della forza una

volta conseguita, impiegandola prima nel dissolvere quel punto di unione e centro di Governo, che solo poteva conservare con l' unità anco la prosperità del Regno; e poscia logorandola nel distruggersi a vicenda l' una l' altra, spianando così la strada a tanti tiranni, che dopo sfigurarono il bel corpo d' Italia con fatali smembramenti, che hanno impresso negli Italiani il carattere di perpetua discordia. Per altro l' esperienza ha dimostrato costantemente, e così lo persuade la ragione, che quanto da un vigilante e vigoroso Governo viene concesso di maggior libertà ai Comuni per regolare da se stessi il provvedimento ai proprj bisogni, ed ai loro pubblici stabilimenti, tanto ha più contribuito alla particolare loro prosperità con evidente generale vantaggio dello Stato; imperciocchè nessuno può meglio provvedere a' proprj bisogni, che quegli stessi, che più da vicino li vedono e li sentono, e sono animati dal proprio vantaggio nel procacciarne il sollevamento.

FINE.

APPENDICE

AL CAPO II. Tom. II. pag. 33.

A conoscere l' importanza della donazione di censessanta Masserizie, che apparisce fatta per la maggior parte da quella Ermiza di nazione Romana nel citato Documento VII. del Codice Eceliniano, apporta un lucido schiarimento una carta dell' anno 1039. tra li Documenti raccolti dal dottissimo nostro Tiraboschi nella sua Storia della Badìa di Nonantola. Contiene quella carta (1) la concessione in enfiteusi fatta dall' Abbate di quel Monastero di otto Masserizie di terre arabili, vignate, e prative, delle quali viene indicata la misura uniforme di dodici Jugeri per ciascheduna. Infatti quella è la quantità ragionevole di terreni, che anco al presente occorre d' ordinario per una Possessione sufficiente ad occupare l' agricoltura di una famiglia, che usa l' aratro, data la quantità di dodici pertiche Bergamasche o Milanesi,

(1) Storia della Badìa di Nonant. Tom. II. Docum. 152. pag. 180.

nella quale trovo calcolata dagli Eruditi l' estensione del Jugero. Si può da questo argomentare, quanto sterminata fosse la donazione, alla quale concorse in gran parte quella donna di stirpe Romana, cioè quasi due mila Jugeri, o sia ventiquattro mila pertiche di terreni, coi necessarj edifizj. Ricchissima adunque era per certo quella Romana, e nobilissima ancora, poichè in quell' Atto di donazione la si nomina costantemente alla testa di noti personaggi li più potenti di quelle contrade.

Alla Pagina 37.

L' opinione, che sì scarso, come altri han creduto, non sia stato il numero de' Romani, o sia degli antichi Italiani sfuggiti dalla crudeltà *della* prima conquista de' Longobardi, viene corroborata da molti contratti di vendite e donazioni private, che trovansi tra li citati Documenti di Nonantola; e da quelli risulta ancora, che molti di quei Nobili si sono mantenuti e per le ricchezze, e per gli onori in una condizione conforme alla loro nascita. Tra quegli Atti se ne trovano diciotto, ne' quali professata viene dai contraenti la Legge Ro-

mana per l' espressa causa della loro Nazione, incominciando dall' anno 888. sino al 1157. (1) E sopra tutto è degno di osservazione, che la maggior parte compariscono padroni di notabili possessioni, e di castelli ancora; il che ne convince, che quei Romani godessero le prerogative e dignità comuni ai Nobili Longobardi. Il primo di questi Documenti ci offre una Reintruda, la quale dona al suddetto Monastero sessanta Jugeri di terre, cioè settecento venti pertiche per lo meno (2). Chi donò vivente, e si spogliò di sì vasto possedimento per una causa pia, deve per certo supporsi, che molti più ne avesse per mantenersi nel suo grado pel restante di sua vita. Li Conjugi Rainaldo ed Alda donano case, terre, vigne, prati, molini, ed acque, che possedevano in sei Ville diverse (3). Altri Conjugi nel 1031. donano undici pezze di terra (4). In altri quattro Documenti si contengono donazioni, o vendite di intieri ca-

(1) Tom. II. Documenti 49. 97. 101. 110. 118. 133. 134. 145. 148. 175. 186. 188. 192. 199. 222. 240. 263. 293.

(2) Doc. 49.

(3) Doc. 118.

(4) Doc. 133.

stelli, o di porzione dei medesimi, con le rispettive case, cappelle, fosse, e munimenti (1).

Chi potesse diligentemente investigare gli Archivj di Modena, nel di cui Territorio fu fondato quel celebre Monastero, probabilmente troverebbe molto maggior numero di Atti comprovanti l' esistenza e la ricchezza di altri Romani, li quali sino a que' secoli conservarono la memoria della loro antica origine. Infatti l' istesso Tiraboschi avendo nelle sue Memorie Storiche Modenesi posto alla luce un' altra serie di Documenti tratti dai diversi Archivj di quella illustre Città, ne presenta parecchj altri di vendite, e donazioni fatte da persone, che professavano la Legge Romana (2). Il Muratori, che al pari di lui certamente dovette svolgere quegli Archivj, nel riferire una Carta del 1003., con cui certo Pietro professante la Legge Romana donò al Vescovo di Modena *medietatem de Castello cum fossato etc. quod vocatur Castellum novum*, soggiunge la osservazione seguente: *Neque hoc præteribo in eisdem cartis Mutinensibus sæpissime, ineuntes contractus profiteri legem Romanam, quum in aliis urbibus frequen-*

(1) Doc. 97. 110. 148. 186.

(2) Memor. Stor. Moden. Docum. 129. 139. 146.

tius occurrat Longobardicæ professio (1). Si concepisce facilmente la ragione, per la quale più frequenti nel Modenese si possano incontrare quei che professavano la Legge Romana; perchè Modena formò una dipendenza dell' Esarcato di Ravenna dominato dai Greci fin quasi agli ultimi tempi della dominazione dei Longobardi; onde è naturale, che siavisi conservato un maggior numero degli antichi abitanti con le loro fortune, e le loro Leggi. Stese bensì il Re Agilulfo nel principio del VII. secolo le sue armi sino a Modena, che allora per varj disastri, e singolarmente per una inondazione d' acque, come lo prova il Tiraboschi (2) era ridotta a quel tempo quasi un deserto. Tuttavia essendosi gli Esarchi sempre mantenuti in possesso di Bologna, stette per qualche tempo ondeggiante la sorte del Modenese tra li due Stati quasi sempre nemici, ma però gli Esarchi ricuperarono al certo gran parte almeno di quel territorio, poichè come narrano Paolo Diacono (3) ed Anastasio Bibliotecario (4) il Re Liutprando con-

(1) Ant. Med. Aev. Dissert. XXII. Tom. II. pag. 276.
(2) Memor. cit. Tom. I. Cap. II.
(3) Lib. VI. Cap. 49.
(4) Rer. Ital. Script. Tom. III. Part. II. pag. 156.

quistò diverse terre principali del Modenese; il che non avvenne che intorno l'anno 728. per quanto dal Muratori fu avvertito (1). Quella però fu una guerra ordinaria mossa da una Nazione, da quasi due secoli stabile nella sua sede, la quale con occupazione militare voleva stendere il suo dominio, e non scacciare l'antico Popolo da quei luoghi. Sopravvenuta essendo poi non molti anni dopo la caduta del Regno de' Longobardi, mancò pure negli antichi abitanti del Modenese quello stimolo, che nelle contrade, dove prima *si erano* stabiliti i Longobardi, dovette spingere i vinti ad abbandonar la propria Legge per confondersi coi vincitori; avvegnachè e Romani, e Longobardi diventarono tutti vinti ed eguali in faccia ai nuovi vincitori. Devesi peraltro avvertire, che tra li contraenti Romani indicati nei Documenti Nonantolani non tutti sono Modenesi, ma altri di Cremona, di Mantova, di Verona, di Treviso, e della stessa Pavia ancora, che prima era stata il centro e la Regia de' Longobardi (2). Era certamente avvanzato buon numero di Romani in queste altre contrade ancora, e lo provano più carte pubblicate nelle accennate Memorie Storiche Modenesi,

(1) Annali d' Ital. ad ann. 728.

(2) Docum. Nonant. 138. 199. 240. 263. 293.

dalle quali, oltre alcun Romano di altre Città, ne vengono indicati molti singolarmente di Regio (1); abbenchè riguardo a questa Città non corra il dubbio, che sin dalla prima invasione non sia stata soggetta ai Longobardi, essendo provato, che quella ebbe il proprio Duca di questa Nazione (2).

Ma più insigne è il documento pubblicato dall' Ughelli nella Serie de' Vescovi di Torino (3) Contiene una donazione fatta al Monastero di Santa Maria di Pinerolo dal Conte Umberto, che così s' intitola: *Ego Umbertus Comes filius qm. Amadei, qui professus sum lege vivere Romana oblator etc.* Chiunque si fosse questo Conte Umberto, era certamente un personaggio della più alta portata; e professando egli la Legge Romana, sebbene non abbia aggiunto l' ordinaria dichiarazione *ex natione mea* (la quale peraltro in molte carte si trova ommessa, e vi si annunzia soltanto la Legge sotto cui vivono li contraenti) è necessario il credere, che egli fosse veramente di stirpe Romana, mentre è cosa costante, che la Legge Romana non era professata tra li discenden-

(1) Memor. Stor. Mod. Docum. 185. 223. 226. 242. 246. 255.

(2) Ibid. Tom. I. pag. 49.

(3) Ital. Sacr. Tom. IV. pag. 1043.

ti dei Barbari, che dai soli Ecclesiastici, i quali tutti indistintamente seguivano questa Legge, e con questa formola il dichiaravano: *qui pro Ordine meo professus sum lege vivere Romana*. E certamente tutti li Barbari laici stabiliti nelle provincie Romane sdegnavano sommamente il seguire la Legge del popolo vinto.

Il Muratori poi, che ricorda questa medesima carta, non ha esitato di proferire, che il Conte Umberto in essa nominato fosse un antenato della Regal Casa di Savoja, dicendo *ex eo descendit Regia Familia Sabauda* (1). Combinasi in fatti che all' epoca di quella donazione, che porta la data dell' anno 1098. colà dominava Umberto II. Conte di Savoja, e figlio di Amedeo II., il quale dalla di lui Ava Adeleide ultima erede de' Marchesi di Susa aveva conseguito la ricca successione di quella potente Famiglia, che ebbe la Signorìa della maggior parte del Piemonte. E dall' Ava istessa aveva egli pure ereditato la di lei devozione singolare a quel Monastero, di cui fu ella fondatrice, ed al quale negli anni 1064. e 1081. essa aveva fatto due sterminate donazioni, apparenti da altre due carte pubblicate dal medesimo

(1) Ant. Med. Aev. Tom. II. Dissert. XXII. pag. 262.

Ughelli (1). Da tutte le circostanze mentovate pare, che dubitar non si possa, che il Conte Umberto figlio di Amedeo nominato nella citata carta fosse Umberto II. Conte di Savoja, e Signore del Piemonte. Se però egli riconobbe di essere di stirpe Romana, cade il supposto da molti Autori abbracciato dell' origine Germanica di quella Reale Famiglia, alla quale secondo l' umore dei Genealogisti venne assegnato per fondatore un Nipote di Ottone III., ignoto a tutti gli Scrittori contemporanei, e da essi adornato di romanzesche avventure, per dare un falso splendore di origine ad una Dinastìa per se splendidissima, e gloriosa abbastanza della certezza de' grandi fatti, che l' hanno illustrata per otto secoli. Da quel Documento poi ne sorge una prova la più luminosa d' ogn' altra, che l' invasione de' Barbari nelle Provincie del Romano Impero non ha distrutto, nè conculcato ogni germe dell' antica Nobiltà; poichè tale è da credersi nei più antichi autori di quella stirpe, se ha potuto rifiorire ai più alti onori in tempi, che difficilissimo era l' adito alle grandi dignità senza la scorta di Nobili antenati.

---

(1) Ibid. pag. 1040. 1042.

APPENDICE

AL CAPO XIV. Tom. II. alla Pag. 239.

Una bella prova che nel secolo XI. in queste Città Italiane, ove la giurisdizione de' Conti era stata trasferita ne' Vescovi, li Cittadini costituivano una spezie di Repubblica, avente *alla testa il* Vescovo medesimo, e si regolavano coi loro particolari usi e consuetudini, ella risalta da un Diploma di Enrico III. concesso nell' anno 1055. ad Eriberto Vescovo di Modena, ed a' suoi Cittadini, pubblicato dal Tiraboschi nella sua Storia della Badìa di Nonantola. (1) Nel proemio vi si enunzia, che il detto Vescovo, *una cum Civibus suis adivit Clementiam nostram*, riferendo li disastri, e la quasi distruzione della nobilissima loro Città, *postulantes pariter*, *ut eis nostra largitate ita eam reedificare*, *munire*, *atque ampliare concederemus*; e dichiara il Sovrano la sua adesione, *eorum desiderio accomodavimus*. Indi concede al Vesco-

(1) Tom. II. Docum. 155. pag. 188.

vo tntte le regalíe, e la giurisdizione della Città, *districtum Civitatis*; ma non meno conferma alla Chiesa, ed ai Cittadini le loro buone antiche consuetudini. *Confirmamus tam Mutinensi Ecclesiæ, quam ejus Civibus universos bonos usus, quos antiquitus habuerunt.* Aggiunge la facoltà *Episcopo et Civibus tam præsentibus, quam futuris* di derivar canali dai fiumi Sicla, e Scultenna, e da ogn' altro fiume, e di fare un naviglio sino al Po, e d'esportare, e d' importare per Venezia, e per gli altri Porti ogni genere di merci. Vedesi apertamente dal discorso, e dalle concessioni di questo Diploma, che la Comunità de' Cittadini di Modena si faceva rappresentare innanzi al Sovrano, deliberava e provvedeva sopra opere di pubblica sua utilità, e si regolava con antiche consuetudini proprie: e si scorge che l' istesso Sovrano li riconosceva in queste loro prerogative, e le ampliò ancora; il che non poteva succedere, se li Cittadini medesimi molto prima non si fossero governati con forme, e con adunanze Comunali. Si può argomentare da ciò pur' anco qual fosse sotto li medesimi Conti, e sotto gli anteriori Duchi Longobardi, la natura del particolare Governo delle Città. Imperciocchè, se il trasferire al Vescovo di Modena tutta l' autorità del Conte, *Districtum*

Civitatis, nel quale consisteva l' autorità del Conte, se ciò, io dico, non impediva l' esercizio di un Governo Comunale, e se anzi risulta da questo Diploma, che quei Cittadini ne avevano già un' antica consuetudine, bisogna conchiudere, che tale sia sempre stata anche nei secoli anteriori, e singolarmente in tempi, che la prepotenza feudale dei Conti non era salita a quel grado, a cui giunse nel secolo X.

INDICE

DEI CAPI DEL DISCORSO.

CAP. I. *Della invasione de' Longobardi, e sue conseguenze in Italia* . . Pag. 3

CAP. II. *Come gli antichi Italiani non furono spogliati dai Longobardi che di una parte delle loro terre* 25

CAP. III. *Dello stato delle Città Italiane sotto i Longobardi, e degli abitanti delle medesime* 38

CAP. IV. *Dei Feudi sotto i Re Longobardi.* 46

CAP. V. *Prove tratte dall' Istoria di Paolo Diacono del domicilio stabilito nelle Città dalla Nobiltà Longobarda* 76

CAP. VI. *Del reggimento interno delle Città Italiane sotto i Re Longobardi.* 87

CAP. VII. *Della conquista dell' Italia fatta da Carlo Magno e de' suoi effetti nel Regno de' Longobardi.* 111

CAP. VIII. *Come il Regno de' Longobardi restò ne' suoi antichi ordini indipendente dalle altre parti della Monarchia di Carlo Magno.* Pag. 124

CAP. IX. *Delle elezioni dei Re d' Italia fatte dagl' Italiani dopo terminata la linea primogenita di Carlo Magno* 144

CAP. X. *Continuazione del medesimo soggetto, e del trasporto della Corona d' Italia ai Re della Germania* 163

CAP. XI. *Riassunto delle cose precedenti per giustificare le digressioni intorno lo stato dell' Italia sotto i Longobardi ed i Franchi* 180

CAP. XII. *Delle circostanze per le quali le istesse cause hanno prodotto contrarj effetti nei diversi Regni* . 192

CAP. XIII. *Prove speziali del soggiorno continuato dai Nobili nelle Città Italiane dopo la conquista di Carlo Magno sino al Regno degli Ottoni* 210

CAP. XIV. *Indizj de' Consiglj Comunali continuati nelle Città dopo la conquista di Carlo Magno* . Pag. 238
CAP. XV. *Epilogo, e conchiusione del Discorso* 251
APPENDICE 273

Fine dell' Indice.

CATALOGO
DE' SIGNORI ASSOCIATI
ALLA PRESENTE EDIZIONE.

IN BERGAMO

Signori

Alessandri Nob. Girolamo.
Alessandri Nob. Guglielmo per copie num. 2.
Antoine Giacomo Membro dell' Ateneo.
Lochis Contessa Lucia nata Locatelli de' Lanzi.
Pezzoli Nob. Antonio.
Pezzoli Nob. Giacinto.
Marenzi Co. Cesare.
Terzi Nob. Ab. D. Pietro.
Alessandri Nob. Achille.
Cavagnis D. Giuseppe Prevosto di S. Gio. Bianco.
Borella Luigi Librajo.
Spini Co. Filippo.
Crotta Fermo.
Sozzi Vimercati Co. Ab. D. Antonio.
Sozzi Vimercati Co. Giuseppe.
Riva Francesco Ragioniere Provinciale.
Grattaroli Nob. Marianna nata Pezzoli.
Giovanetti Bernardino.
Lupi Co. Giovanni.

Signori

Adelasio Nob. Ab. D. Girolamo.

Benaglia Co. Pietro.

Terzi Marchese Vincenzo.

Poli Giuseppe.

Ulietti Ab. D. Carlo Prof. di Umanità
Ghidini Ab. D. Nicola Prof. di Umanità
Consoli Ab. D. Maffio Prof. di Teologia ed Esagesi
Bolis Ab. D. Francesco Prof. di Teologia Morale
} nel Seminario Vescovile.

Biblioteca.

Secco Suardo Co. Leonino.

Piazzoni Nob. Giuseppe.

Vertova Co. Andrea.

Camozzi Nob. Elisabetta nata Contessa Vertova.

Calepio Nob. Andrea.

Rota Avvocato Lorenzo.

Longaretti Avvocato Vincenzo.

Maffeis Co. Domenico per copie num. 2.

Carissimi Avvocato Federico.

Mosconi Monsignor Giovanni Prelato.

Lotteri D. Celso Prevosto di Villa di Serio.

Tondini D. Giammaria Prevosto di Orio.

Brignoli D. Giambattista Prevosto di Colognola.

De Wuncsh Cav. Costantino I. R. Delegato alla Polizia Provinciale.

Dolara Nob. Giuseppe Capitanio Comandante l' I. R. Gendarmeria.

Signori

Colleoni Nob. Dott. Giovanni.

Vailetti Co. Pier-Luigi.

Alborghetti Co. Giordano.

Muti Ab. D. Pier' Aurelio Direttore	nell' I. R. Liceo.
Maironi da Ponte Nob. Giovanni Prof. di Storia Naturale	
Maccarani Francesco Prof. di Fisica Sperimentale	
Romili Co. Ab. D. Bartolommeo Prof. d' Istruzione Religiosa	
Giambarini Ab. D. Girolamo Prof. di Filosofia Teorica Pratica	
Comaschi Luigi Prof. di Letteratura Classica e Filologia Greca	
Daham Luigi Prof. di Lingua Tedesca	
Moroni Co. Pietro Vice-Direttore	nell' I. R. Ginnasio.
Salvioni Ab. D. Agostino Bibliotecario e Prefetto per copie num. 2.	
Baisini Ab. D. Giambattista Professore di Umanità	
Pasinetti Ab. D. Luigi Prof. di Gramatica	
Valsecchi Ab. D. Giuseppe Prof. di Gramatica	
Zenoni Ab. D. Giacinto Rettore	nel Collegio de' Celestini.
Fornoni Ab. D. Ignazio Professore di Umanità	

Armati Ab. D. Pietro Direttore del Collegio e Ginnasio di Martinengo.

Signori

Mangili D. Carl' Antonio Arciprete di Levate.

Mazzi-Amadei D. Giambattista Primicerio di Scano.

Tamassia Giovanni Cavalier della Corona Ferrea I. R. Vice-Delegato Provinciale.

Spadacini Giuseppe I. R. Aggiunto alla Delegazione Provinciale.

Rota Dr. Giannantonio Registrante nella Delegazione suddetta.

Regazzi Marchese Giuseppe Consiglier Aulico Presidente
Borella Francesco Consigliere
Benaglia Pietro Consigliere
Stampa Pio Consigliere
} dell' I. R. Tribunale Provinciale.

Facheris Dr. Giacomo Medico Provinciale.

Picinelli Dr. Antonio primo Chirurgo, ed Ispettore dello Spedale Maggiore.

Palazzini Dr. Giovanni.

Bottaini Giambattista Presidente della Camera di Commercio.

Carrara Spinelli Co. Giovanni.

Patirani Avvocato Silvestro.

Medolago Albani Co. Alessandro.

Albani Co. Venceslao.

Carrara Luigi Dr. Fisico.

Colleoni Avvocato Pietro.

Seminati Nob. Pietro per copie num. 2.

Maffeis Co. Giambattista.

Borsotti Sisto.

Signori

Bonetalli Ab. D. Giacomo Rettore del Collegio di Presezzo.
Zenoni Ab. D. Angelo Prof. di Lingua Greca.
Fantoni Luigi Tipografo.
Baglioni Nob. Zaccaria.
Mazzola Giacomo.
Roncalli Co. Antonio.
Secco Suardo Co. Bartolommeo.
Bravi D. Giuseppe Prevosto di Cologno.
Donadoni Ab. D. Filippo.
Carrara Spinelli Co. Giambattista.
Bajoni Nob. Cristoforo per cop. num. 2.
Gavazzeni Avvocato Alessandro per copie num. 2.
Suardi Co. Giacomo per copie num. 3.
Mola Monsignor Pietro Vescovo di Bergamo.

Calepio Nob. D. Giuseppe Primicerio Canonico
Tomini Foresti Co. D. Lorenzo Canonico Penitenziere
Palazzoli D. Girolamo Canonico Teologo
Morlacchi Gritti Nob. Ab. D. Carlo Canonico
} della Cattedrale.

Gavazzeni Ab. D. Domno
Mazzoleni Ab. D. Benedetto
} Vice-Cancellieri Vescovili.

Pesenti Nob. Ab. D. Pietro.
Magri D. Giovanni Prevosto di Cenate Ab. di Misma.
Cortesi D. Ferdinando Arciprete di Calepio.
Personeni D. Andrea Arciprete di Lallio.
Facchinetti D. Giacomo Prevosto di Sforzatica d' Oleno.
Moneta D. Luigi Prevosto di Bagnatica.

Signori

Alborghetti Giuseppe.
Zonca Ab. D. Giambattista.
Bressani Nob. Marco.
Tassis Co. Ercole.
Mayer Gio. Simone Maestro della Cappella di S. Maria Maggiore, Presidente dell' Ateneo.
Capoferri Lodovico.
Bana Ab. D. Vincenzo.
Agliardi Co. Ab. D. Alessandro.
Morali Carlo I. R. Commissario del Distretto d' Almenno.
Botelli Giulio il Figlio.
Piazzoli Avvocato Giuseppe.
Fornoni Avvocato Giuseppe.
Bottagisi Ab. D. Giuseppe.
Muletti Giacomo.
Bolandrina Giuseppe.
Bravi D. Giovanni.
Piazzalunga D. Giorgio.
Locatelli Giuseppe di Gorlago.
Frosio Roncalli Giovambattista.

IN BRESCIA.

Breppia Co. D. Giuseppe I. R. Delegato Provinciale.
Mazzoleni Nob. D. Carlo I. R. Vice-Delegato.
De Bono Nob. Giuseppe I. R. Comm. Super. di Polizia.
Broglio Luigi I. R. Inspettore alle Poste della Provincia.
Pagani Giambattista Avvocato Conservatore dell' I. R. Ufficio delle Ipoteche.

Signori

Rosa Nob. Clemente Deputato alla Congregaz. Provinciale.

Clarichetti Pietro Aggiunto presso l' I. R. Delegazione Provinciale.

Klobus Francesco Segretario dell' I. R. Delegazione Provinciale.

Della Porta Carlo Consigliere
Ronchi Antonio Consigliere
Soretti Angelo Consigliere
Capponi Giuseppe f. f. di Consigliere
} dell' I. R. Tribunale Provinciale.

Corniani Co. Roberto Podestà di Brescia.

Fenaroli Nob. Pietro
Brognoli Nob. Paolo
Gussago Nob. Giuseppe
} Assessori della stessa Città.

Bianchi Ab. D. Antonio Prof. Provvisorio di studio sublime de' Classici Latini, Filologia, e Lingua Greca
Arici Nob. Cesare Prof. di Storia Universale, ed Austriaca
Valentini Rodolfo Prof. di Disegno
} nell' I. R. Liceo.

Tosi Co. Paolo.

Odoni Domenico Segret. dell' I. R. Tribunale Provinciale.

Armanni Dr. Modesto Ascoltante presso il detto Tribunale.

Duodo Avvocato Francesco I. R. Intendente della Finanza in Brescia per cop. num. 2.

Longhena Gaetano Controllore presso l' I. R. Intendenza di Finanza.

Bettoni Vincenzo Capo-Maestro dell' Uffizio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni.

Signori

Quadri Giambattista Ingegnere, presso il detto Uffizio.

Croppi Giacomo Capo-Maestro come sopra.

Gandaglia Giuseppe Ingegnere.

Bertuletti Carlo Ingegnere.

Caminada Andrea Ingegnere f. f. d' Ingegnere in Capo della Provincia.

Vannetti Luigi Ingegnere di seconda Classe presso il detto Uffizio.

Tenchini Girolamo Ingegn. aspirante presso il detto Uffizio.

Rossa Dr. Giuseppe.

Ceresoli Ab. D. Gaetano Prefetto dell' I. R. Ginnasio di Brescia.

Foglia Ab. D. . . . Professore nell' istesso Ginnasio.

Zanardelli Dr. Antonio Impiegato nell' Uffizio delle Pubbliche Costruzioni.

Omodei Francesco Perito.

Ravelli Pietro Ingegnere.

IN CONEGLIANO.

Piovesana Angelo I. R. Pretore.

Concini Nob. Francesco.

Bruni Carlo Dr. Fisico.

Favretti Giuseppe.

Vedova Nob. Giuseppe.

Gierra Nob. Vittore.

Gierra Nob. Valentino.

Benedetti D. Giuseppe Arciprete di Susegana.

Signori

Bidasio Avvocato Defendente Procurator Generale dei Principi di Collalto in Italia per copie num. 4.

IN MANTOVA.

Arrivabene Avvocato Nob. D. Ferdinando già Consigliere d' Appello.

Arrivabene Co. Giuseppe.

Guerreri Co. Tullo Maria Marchese di Montebello Ciambellano di S. M. I. R. A. Cavaliere ec.

Guerrieri Gonzaga Marchese Luigi Cavaliere ec.

Cantoni Co. Girolamo.

Ippoliti Co. Nicola Marchese di Gazoldo I. R. Direttore Provinciale delle Scuole Elementari.

Rizzini Co. Francesco.

Villani Giuseppe Aggiunto all' I. R. Delegazione Provinciale.

Sordelli Giuseppe Segretario dell' istessa Delegazione.

Partefitti Avvocato Vincenzo.

Bredeval Avvocato Giovanni.

Tirelli Avvocato Camillo.

Rovati Dr. Pietro.

Caranenti Luigi Tipografo Virgiliano.

Benintendi Dr. Francesco.

Riva Avvocato Dionigi.

IN COMO.

Ostinelli Carl'Antonio Stampatore Provinciale per cop. n. 6.

IN MILANO.

Signori

Salvioni Ab. D. Agostino pubblico Bibbliotecario di Bergamo per copie num. 10. da inviarsi a Milano.

Balduzzi Antonio Segretario dell' I. R. Direzione Generale del Censo.

Magnoli Dr. Paolo.

Moreschi Codelli Dr. Antonio.

Lusti Pietro Ingegnere.

Quattrini Giacomo Liquidatore presso l' I. R. Cassa Generale.

IN PADOVA.

Francesconi Ab. D. Daniele Bibliotecario dell' I. R. Università per copie num. 12.

IN ROVIGO.

Paleocapa Pietro Ingegnere per copie num. 6.

IN TREVISO.

Monico Monsignor Giacomo Vescovo di Ceneda.

Rossi Monsignor D. Giambattista Arciprete Canonico Decano della Cattedrale di Treviso Vicario Generale.

Signori

Micco D. Lorenzo Arciprete di Fossa Longa Inspettore delle Scuole Elementari della Provincia di Treviso.

Del Mistro D. Angelo Arciprete delle Cove di Asolo.

Franceschi Angelo I. R. Commissario del Distretto di Monte Belluna.

Biadene Dr. Fisico Giovanni di Castelfranco.

Pelizzari Ab. D. Giacomo Professore } nel Seminario
Tempesta Ab. D. Guecelo Professore } Vescovile.

Boschieri Canonico D. Santo Vicario Abbaziale di Narvesa.

Gianni Ab. D. Nicola Economo de' Vacanti Prefetto dell' I. R. Ginnasio di Treviso.

Zane Avvocato Giambattista.

Frigimelica Pietro I. R. Pretore di Monte Belluna.

IN VENEZIA.

Gaspari Avvocato Pietro.

Paleocapa Pietro Ingegnere presso l' I. R. Direzione delle Acque e Strade.

Casarotti Angelo.

Bori Giannantonio.

Malvolti Giovanni.

Lorenzoni Girolamo.

Gregoretti Francesco.

Sandi N. U. Tommaso.

Marini Avvocato Bartolommeo.

Gelich Avvocato Vincenzo.

Cimaroli Avvocato Antonio.

Signori

Federigo Giambattista Cancelliere dell' I. R. Tribunale di prima Istanza.

IN VERONA.

Barbieri Luigi Cancelliere dell' I. R. Tribunale Provinciale.

IN VIADANA.

Palazzini Dr. Giovanni per copie num. 7.